REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 15 luglio2014 **Anno XLV - N. 69**

Flora del Veneto, Ranuncolo comune (Ranunculus acris).
Il ranuncolo ama terreni molto umidi e ricchi di materiale organico. Lo si potrebbe quasi definire un fiore da palude, basti pensare che l'origine del suo nome viene proprio da rana, conosciutissimo animale anfibio. Si tratta di pianta erbacea, perenne, con prevalente sviluppo primaverile ed estivo. Fiorisce nei prati e negli incolti da maggio ad agosto. La foto è stata scattata lungo il corso del fiume Po a Villanova Marchesana.

(Foto Antonio Dimer Manzolli)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **34** del 14 marzo 2014
Affidamento alla Ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo, di un intervento di fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione da installare presso C.F.P. Via Belgio - Verona. Impegno di spesa di Euro 2.862,12 IVA compresa al 22%, D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 8. CIG Z420DECBF8. 1
[Demanio e patrimonio]

n. **62** del 30 aprile 2014
Affidamento alla ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. dei lavori di pulizia e bonifica di una cisterna interrata ex gasolio, presso la sede Regionale di Palazzo Linetti in Cannaregio, 99 - Venezia. Impegno di spesa per Euro 9.638,00 I.V.A. compresa. CIG Z190DC42A2. D.Lgs. 163/2006, art. 125 co. 8 D.G.R.V. n. 2401, All. A, art. 19 co. 1 lett. a). 3
[Demanio e patrimonio]

n. **67** del 08 maggio 2014
Affidamento alla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l. di Biennio (BS), a seguito di procedura RDO tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), del servizio di verifica degli impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del DPR 462/01, installati presso sedi regionali diverse in Venezia, Mestre e Marghera. Impegno della spesa di Euro 6.380,60. CIG Z520D6B792. D.Lgs 163/06, art. 125 co. 11. D.G.R.V. 2401/2012. 5
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **60** del 23 aprile 2014
Assunzione impegno di spesa per servizio di interpretariato italiano - cinese. Visita di una delegazione della Provincia di Jilin (Cina) in data 8 maggio 2014. (CIG 13622135B9) 7
[Relazioni internazionali]

n. **75** del 23 maggio 2014
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa per il servizio di interpretariato per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto che si terra' a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. CIG 13622135B9. DGR n. 63 in data 31.01.2012. 9
[Relazioni internazionali]

n. **79** del 26 maggio 2014
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa per il servizio di ristorazione per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto che si terra' a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. CIG Z800F58CFA. DGR n. 63 in data 31.01.2012. 11
[Relazioni internazionali]

n. **101** del 30 giugno 2014
Approvazione modifiche ed integrazioni al testo dello schema lettera contratto per l'affidamento dell'incarico all'Università Ca' Foscari di Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica del servizio per la realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA". CIG ZA70D09538, CUP H18C13000070002. D.D.R. n. 221 del 20.12.2013. D.G.R. n. 2373 del 16.12.2013. L.R. 30.12.1987, n. 62. 13
[Relazioni internazionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

n. **115** del 03 giugno 2014
Ditta Castello Barbara con sede in Via Argine Dx. Canale Taglio, 75 Mira, c.f. (omissis). Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di accesso a proprietà su argine dx del canale Mira (Via Argine dx, 75). (pratica n. W_2563). Rilascio di concessione del Demanio Idrico. 20
[Acque]

n. **117** del 05 giugno 2014
Ditta Visentin Adelino con sede in Via Garibaldi 127, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 17/A) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00696). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 21
[Acque]

n. **124** del 12 giugno 2014
Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di accesso a via Borgo Battagia su argine dx. canale Mira-Taglio. Comune di Mira , (pratica n° W_2678). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 22
[Acque]

n. **125** del 12 giugno 2014
Ditta Comunian Stefano con sede in via A. Veronese 69, Santo Stino di Livenza c.f. (omissis). Richiesta di rilascio concessione per utilizzo specchio acqueo mq. 15,51 e pontile in legno sulla sponda dx del Fiume Livenza in loc. La Salute di Livenza in Comune di San Stino di Livenza (VE). (pratica n° X_002694). Rilascio di concessione del Demanio Idrico. 23
[Acque]

n. **126** del 12 giugno 2014
Ditta Fastweb S.P.A. con sede in Via Caracciolo 51, (MI). Richiesta di concessione per attraversare con cavidotto in perforazione teleguidata per ml. 44 circa il sub-alveo del Canale Bondante a valle scaricatore di Malcontenta in Comune di Mira. (pratica n° W13_001549). Rilascio di concessione del Demanio Idrico. 24
[Acque]

n. **130** del 13 giugno 2014
Ditta VALERIO VITTORINO con sede in Via Aquileia 159, Concordia Sagittaria c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 04 /A - Gruppo 7) nel canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00731). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 25
[Acque]

n. **131** del 13 giugno 2014
Ditta BANDIZIOL ROBERTO con sede in Via Rinascimento 46, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/B - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00734). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 26
[Acque]

n. **132** del 13 giugno 2014
Ditta ZANON GIORGIO con sede in Via Lonconetta 111, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/A - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00733). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 27
[Acque]

n. **135** del 20 giugno 2014
Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri, 3 Mira. Richiesta rilascio in sanatoria concessione per mantenere scarico acque della strada comunale Bosco Grande in dx Naviglio Brenta loc. Oriago di Mira. (pratica n. W89_000820). Rilascio di concessione del Demanio Idrico. 28
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **354** del 27 giugno 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx fiume Canalbianco in località Ca' Bianca Fg. 48 mapp. 119p del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00061) Ditta: CASELLATI GIANBATTISTA - PADOVA (PD) ATTO DI SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. 29
[Acque]

n. **356** del 30 giugno 2014
Regione del Veneto - Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo.. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo € 1.980.000,00 CUP H95D12000290001 Affidamento incarico per il monitoraggio degli interventi realizzati e delle attività di progettazione degli interventi stessi. Impresa: HYDROSOIL S.R.L. 30
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **357** del 30 giugno 2014
Richiesta di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 15.000 da adibire ad attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Porto Viro (RO). 32
[Acque]

n. **358** del 30 giugno 2014
Furini Maria Cristina derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di TRECENTA Loc. Sariano - fg. 22 mapp. 222, per uso Irriguo. 33
[Acque]

n. **359** del 30 giugno 2014
Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.98 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di CASTELGUGLIELMO Località Peretto per uso Irriguo - Pos. N. 271/1 35
[Acque]

n. **360** del 30 giugno 2014
Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod.medi 1.00 di acqua pubblica dal fiume Po in Comune di FICAROLO Località Ponte Ficarolo per uso Irriguo - Pos. N. 54/1. 36
[Acque]

n. **361** del 30 giugno 2014
Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 2.00 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di SAN BELLINO Località Presciane per uso Irriguo - Pos. N. 29/1. 37
[Acque]

n. **362** del 30 giugno 2014
GOTTARDI CRISTIAN concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 11 mapp. 30 in Comune di LUSIA per uso Irriguo - Pos.n. P343/1 38
[Acque]

n. **363** del 30 giugno 2014
PLAST MEC PVC SRL rinnovo concessione di derivazione di mod. 0.20 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di OCCHIOBELLO Località al fg. 31 mapp.686 per uso antincendio - Pos.n. P16/1. 39
[Acque]

n. **368** del 03 luglio 2014
R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento di condotta per la metanizzazione su strada adiacente fabbricato del D.P.OO.PP.-Fg.16 m.n.145 per 50ml.-magazzino idr. di Arquà Polesine (RO) (Pratica n° CB_AT00033) Ditta: 2i RETE GAS S.p.A. - ROVIGO (RO) Rinnovo. 40
[Acque]

n. **369** del 03 luglio 2014
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per condotta gas metano necessaria per la metanizzazione del Comune di Polesella su terreno di proprietà demaniale individuato al Fg 11 mapp. 191 e Fg. 9 mapp. 365 e 283 per un'estesa complessiva di ml 206 (110 96) in Comune di Polesella (RO) - (Pratica n° PO_AT00001) Ditta: 2i RETE GAS S.p.A. - ROVIGO (RO) Rinnovo. 42
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **142** del 02 luglio 2014
Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 806 - CUP: H95D09000070002 Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL). Incarico per la progettazione esecutiva delle strutture previste nel progetto n. 806 e per l'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere. CIG: Z3B0F7BED1. 44
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **143** del 02 luglio 2014
Concessione rilasciata alla Sig.ra Corso Anna Maria per l'utilizzo di un'area di mq. 2.000 circa a scopo agricolo (prato e sedime di porzione di manufatti) in comune di Feltre - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon, fg. 60 mapp. 264 parte, di cui al decreto n. 137 del 14/08/2008. (C/0556) - Voltura a favore del Sig. Venturin Sergio. 47
[Acque]

n. **144** del 02 luglio 2014
Concessione rilasciata alla Ditta Feinar per la realizzazione e il mantenimento di nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in loc. Mier su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio delle Moneghe in Comune di Belluno. (C/1030) - Voltura a favore di Telecom Italia SpA. 48
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **288** del 02 luglio 2014
Adesione alla Convenzione Gas Naturale Edizione 6, Lotto N. 3 (cig. 5021962E21) tra Consip S.P.A. e R.T.I. Trenta S.p.A./ Multiutility S.p.a. per le sedi periferiche gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sez. di Padova 49
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **343** del 13 giugno 2014
Accertamento carattere di non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013. 51
[Foreste ed economia montana]

n. **354** del 18 giugno 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 D.G.R. n. 694 del 14.05.2013. Istanza della ditta WELS sas di Fabrocile A. & C. di Milano per rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto (ex Mulino Farina) per una portata di moduli medi e massimi 28,00 (l/s 2800) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 2,50 la potenza nminale media e massima di kW 68,63 con restituzione nel medesimo fiume. Pratica n. 145.1 54
[Acque]

n. **355** del 18 giugno 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. D.G.R. n. 694 del 14/05/2013. Istanza in data 25/11/2013 della ditta I.TA.KA s.r.l. di Montebelluna per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Soligo in Comune di FOLLINA per una portata di moduli medi 13,64 (l/s 1364), moduli massimi 30,00 (l/s 3000) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 3,61 la potenza nominale media di kW 48,30 e massima di kW 96,82 con restituzione nel medesimo torrente. Pratica n. 5041. 56
[Acque]

n. **364** del 24 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00001. Concessionario : P.L.M. srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1432 57
[Acque]

n. **365** del 24 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione in Comune di Cison di Valmarino per moduli 0.00008. Concessionario : Gardenia srl - Pieve di Soligo Pratica n. 1513 58
[Acque]

n. **366** del 24 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico (cantina) irriguo tramite tre pozzi in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.017. Concessionario : Società Agricola Del Capitano S.S. - San Polo di Piave Pratica n. 2539 59
[Acque]

n. **367** del 24 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.008. Concessionario : Cesco Valeria - Valdobbiadene Pratica n. 2824. 60
[Acque]

n. **368** del 24 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Motta di Livenza per moduli 0.055. Concessionario : Aleandri Soc. Agricola semplice di Favero G. e C. Pratica n. 3454. 61
[Acque]

n. **370** del 26 giugno 2014
Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Follina per moduli 0.00634 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Olimpia SpA - Ponzano Veneto Pratica n. 924. 62
[Acque]

n. **373** del 30 giugno 2014
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso. CIG 4420419527. Contratto d'appalto Rep. n. 7055 del 9/7/2013. Fallimento Ghiaia di Colfosco spa. Subentro Impresa Battistella spa. 63
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **39** del 02 luglio 2014
MEDIO CHIAMPO S.p.A. Impianto di depurazione sito in Comune di Montebello Vicentino: potenziamento della sezione di sedimentazione finale a servizio del comparto biologico I° stadio - Comune di localizzazione: Montebello Vicentino (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 66
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **136** del 14 maggio 2014
Leasing finanziario di nuovo materiale rotabile ferroviario destinatop al tpl (art. 86 dell L.R. 27/02/2008, n. 1 come modificato ed integrato dall'art. 22 della L.R. 23/10/2009, n. 29). Assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2014 e prenotazione della spesa per gli esercizi 2015 2016. 68
[Trasporti e viabilità]

n. **196** del 30 giugno 2014
Concessione demaniale per l'occupazione di uno specchio acqueo sul quale sono infissi dei pali di ormeggio e un pontile in legno per attracco natanti a cui si accede tramite passerella fissa in Comune di Rosolina (RO), lungo l'argine sinistro del fiume Po di Levante in località Pozzatini a valle dello stante 385. Ditta: NORGE PESCA S.R.L. di ROSOLINA (RO) (Pratica n° PL_PA00038) Rinnovo concessione. 70
[Trasporti e viabilità]

n. **197** del 30 giugno 2014
Concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per attracco natanti con 4 bitte di ancoraggio, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), consistente in un diaframma in c.a. di ml. 63,30 e mq. 1.170 di specchio acqueo. Ditta: CALCESTRUZZI MAGNANI S.R.L. di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) (Pratica n° PL_PA00029) Rinnovo concessione. 72
[Trasporti e viabilità]

n. **200** del 01 luglio 2014
Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.lgs. n. 42/04). Interventi di manutenzione straordinaria della rampa mobile del Pontile in Comune di Torri del Benaco (VR) località: Torri del Benaco. Proponente: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como. 74
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

n. **68** del 25 giugno 2014
Comune di Venezia (VE). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro Conoscitivo, assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, L.R. 11/2004. 76
[Urbanistica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **911** del 10 giugno 2014
Giornata Nazionale per la Donazione e il trapianto di organi e tessuti. Impegno a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova della quota per l'anno 2013 erogata dal Ministero della Salute. L. 91 del 01.04.1999, art. 2, commi 2 e 3. 88
[Sanità e igiene pubblica]

n. **916** del 10 giugno 2014
Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2013. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. 92
[Sanità e igiene pubblica]

n. **967** del 17 giugno 2014
Autorizzazione alla costituzione in due ricorsi, ex art. 702 bis c.p.c., avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014. 98
[Affari legali e contenzioso]

n. **991** del 17 giugno 2014
Impianto di Carbonera (TV). Autorizzazione per indagine in impianto pilota e sperimentazione in piena scala di tecnologia innovativa per la rimozione via-nitrito di azoto e fosforo da surnatanti anaerobici (Progetto S.C.E.N.A.). D.G.R. n. 754 del 21/05/2013. Concessione proroga di un anno. 99
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1022** del 24 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del nuovo accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", Via Mere, n. 7 - Soave (VR). 102
[Servizi sociali]

n. **1023** del 24 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale accreditamento di nuova capacità ricettiva all' IPAB - Centro Servizi per Anziani di Chioggia - Felice Federico Casson, con sede in Sottomarina di Chioggia (VE), via del Boschetto n. 4f, per le seguenti Unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti: "Il Girasole" con sede in Sottomarina di Chioggia VE Viale Tirreno 33; "Residenza Il Boschetto" con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via del Boschetto 6; "Casa Albergo" con annesso Centro Diurno "Il Boschetto" e con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via Boschetto 4/f; Centro Diurno "Le Muneghette" con sede in Chioggia VE Calle Cipolla 143. 105
[Servizi sociali]

n. **1024** del 24 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus, Via Frisotti, 22/A, Mestre - Venezia, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: Centro Diurno "Velox", Via Frisotti, 22, Mestre - Venezia Comunità Alloggio "Velox", Via Indri, 28/H, Favaro Veneto - Venezia. 108
[Servizi sociali]

n. **1025** del 24 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione o.n.l.u.s., via Toblino, 53 - Padova, per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, "Centro Nazareth", via Nazareth, 38 - Padova. 111
[Servizi sociali]

n. **1026** del 24 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, per l'Unità di offerta Centro Diurno "Proget", rivolta a persone con disabilità e con sede in Contrà Burci, 14 -Vicenza. 114
[Servizi sociali]

n. **1030** del 24 giugno 2014
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno anno 2014. Trasmissione fabbisogni dei Comuni del Veneto. 116
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1032** del 24 giugno 2014
Assegnazione di budget operativo per spese di ospitalità e di rappresentanza per l'anno 2014 a favore del Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali (L.R. 29.11.2001, n. 39, articolo 49). 123
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1033** del 24 giugno 2014
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Padova. 126
[Trasporti e viabilità]

n. **1034** del 24 giugno 2014
L.R. 25/10/2001 n. 29. Integrazione impegno in favore della Società "Veneto Strade S.p.A. per spese di funzionamento e per il personale. Anno 2014. 137
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1036** del 24 giugno 2014
Avvio del progetto "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" a valere sull'Azione 9 "Capacity building" del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) Programma Annuale 2013. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012. 139
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1037** del 24 giugno 2014
Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013. 153
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **1038** del 24 giugno 2014
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul FAS 2000 - 2006 e sul cofinanziamento regionale all'Intesa Istituzionale di Programma ex L.R. 5/2000 ai fini del finanziamento dei progetti "FabLab Veneti" e "Banda ultra larga Veneto". 156
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1039** del 24 giugno 2014
Autorizzazione a costituirsi in n. 2 giudizi, con istanza cautelare, promosso avanti il TAR Veneto da 1) Istituto Codivilla Putti spa 2) Gestioni Istituti Ortopedici nel Mezzogiorno d'Italia - GIOMI contro Regione Veneto ed altri. 164
[Affari legali e contenzioso]

n. **1040** del 24 giugno 2014
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 65, 19 e 56, commi 1 e 4 della legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014 165
[Affari legali e contenzioso]

n. **1041** del 24 giugno 2014
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto da Vascellari Simonetta contro la Regione del Veneto. 166
[Affari legali e contenzioso]

n. **1042** del 24 giugno 2014
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G. 463/14 a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1034/13. 167
[Affari legali e contenzioso]

n. **1043** del 24 giugno 2014
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la competente Corte d'Appello avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 27 maggio 2014 a definizione del giudizio arbitrale promosso da Net Engineering s.p.a. contro Regione del Veneto in relazione alla convenzione di progettazione e direzione dei lavori per opere, impianti e materiale rotabile del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 168
[Affari legali e contenzioso]

n. **1044** del 24 giugno 2014
N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti il Giudice di Pace di Belluno e il Tribunale di Belluno. 169
[Affari legali e contenzioso]

n. **1045** del 24 giugno 2014
N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 170
[Affari legali e contenzioso]

n. **1046** del 24 giugno 2014
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. 12999/12 e R.G.N.R. 11520/13, n. 2 avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 1312/11 e R.G.N.R. 1491/10. 171
[Affari legali e contenzioso]

n. **1047** del 24 giugno 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 2877/12 R.G.N.R. - Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 172
[Affari legali e contenzioso]

n. **1048** del 24 giugno 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 5862/13 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 173
[Affari legali e contenzioso]

n. **1049** del 24 giugno 2014
Ratifiche DPGR n. 88 del 06.06.2014 e n. 71 del 20.05.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 174
[Affari legali e contenzioso]

n. **1050** del 24 giugno 2014
avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente. Proroga comando dall'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este presso l'Area Sanità e Sociale. 175
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1051** del 24 giugno 2014
Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Sezione Sede di Bruxelles - nell'ambito della Direzione del Presidente - al dott. Marco Paolo Mantile, attuale Direttore della Sezione Sede di Roma. 177
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1052** del 24 giugno 2014
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Asse 5 Sviluppo Locale, linea di intervento 5.3 "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio". Modifiche alle modalità di gestione del contributo assegnato al Comune di Cassola con DGR n. 2117/2013. 179
[Opere e lavori pubblici]

n. **1053** del 24 giugno 2014
Attribuzione al bilancio di previsione 2014 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 33 // LEGGI REGIONALI. 182
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1054** del 24 giugno 2014
Esclusione delle spese finanziate con erogazioni liberali e donazioni, dal Patto di stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 ai sensi dell'art. 7, comma 1-ter del D.L. 6 giugno 2012, n.74 (cnv. L. 122/2012). Presa d'atto dell'assenza di richieste di utilizzo del plafond assegnato alla Regione del Veneto. 185
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1058** del 24 giugno 2014
Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9 e art. 12, comma 3. 187
[Acque]

n. **1060** del 24 giugno 2014
Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. 197
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1061** del 24 giugno 2014
Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD) intestata alla ditta Carraro Tiziano. Trasferimento dell'intestazione a favore della ditta TERME ORVIETO S.N.C. DI CARRARO TIZIANO E C. - (L.R.40/89). 210
[Acque]

n. **1063** del 24 giugno 2014
Sethi S.r.l. Trasferimento e nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD) - (art. 29, L.R.40/89) 217
[Acque]

n. **1069** del 24 giugno 2014
Autorizzazione al Comune di Mira (VE) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (l.r. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1). 224
[Edilizia abitativa]

n. **1070** del 24 giugno 2014
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione ad avviare le procedure per l'assunzione del Dirigente dell'Area Tecnica. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013. 226
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1072** del 24 giugno 2014
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Approvazione del progetto di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea (secondo provvedimento). Disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 42/CR del 29 aprile 2014. 228
[Agricoltura]

n. **1073** del 24 giugno 2014
Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. - Campagna 2013/2014. Deliberazione n. 314/2014 - Graduatoria progetti. 232
[Agricoltura]

n. **1075** del 24 giugno 2014
Iniziative di formazione, informazione ed educazione per la promozione di una specifica cultura in materia di Protezione Civile. Progetto "Campi avventura di protezione civile" della Regione del Veneto. Edizione 2014. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni. 235
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1078** del 24 giugno 2014
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Rovigo. 246
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1079** del 24 giugno 2014
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza. 254
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1080** del 24 giugno 2014
Rettifica DGR n. 967 del 17.6.2014. Autorizzazione alla costituzione in due ricorsi, ex art. 702 bis c.p.c., avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014. 261
[Affari legali e contenzioso]

n. **1081** del 24 giugno 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (provvedimento di variazione n. 29) // COMPETENZA. 262
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1082** del 24 giugno 2014
Ditta "Enerrabbit Società Cooperativa Agricola". Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 300 kWe costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse da realizzarsi in comune di Piazzola sul Brenta (PD). D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 279
[Energia e industria]

n. **1083** del 24 giugno 2014
Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi alla ZPS IT3220013, ai SIC IT3220040 e SIC IT3220037. Inclusione nell'area SIC IT3220037 di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI). 298
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 277204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 34 del 14 marzo 2014

Affidamento alla Ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo, di un intervento di fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione da installare presso C.F.P. Via Belgio - Verona. Impegno di spesa di Euro 2.862,12 IVA compresa al 22%, D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 8. CIG Z420DECBF8.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad eseguire un intervento di fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione da installare presso C.F.P. Via Belgio Verona, al fine di dotare ledificio, recentemente riconsegnato dalla Provincia di Verona, di un idoneo impianto dallarme atto a prevenire illecite intrusioni ai fabbricati di proprietà della Regione del Veneto. Si impegna la spesa di E. 2.862,12 sul capitolo di bilancio n. 100562. Estremi dei principali documenti dellistruttoria: Preventivo ditta VIS Srl n. prot. 552793 del 17/12/2013.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto, è proprietaria dell'immobile denominato "Ex C.F.P. di Verona" sito in via Belgio civ. 6, adibito a centro di formazione professionale;

DATO ATTO che con verbale in data 18.11.2013 la Provincia di Verona ha riconsegnato alla Regione del Veneto l'immobile suindicato, avendo esaurito l'attività istituzionale di formazione professionale presso l'immobile;

RITENUTO necessario eseguire, presso il fabbricato principale in questione, un impianto antintrusione al fine di prevenire occupazioni abusive dell'edificio principale non utilizzato, ed utilizzi illegittimi delle strutture, attivando le necessarie protezioni dell'immobile;

CONSIDERATO che al fine di verificare la fattibilità dell'intervento suindicato è stata contattata la ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo, la quale ha presentato un preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento richiesto, acquisito al protocollo generale in data 17.12.2013 prot. n. 552793, e quantificato il costo totale delle lavorazioni necessarie in Euro 2.346,00 oltre ad Euro 516.12 per iva al 22% per un totale complessivo Euro 2.862,12;

RILEVATO che il preventivo presentato è stato valutato dall'U.C. Demanio e Patrimonio e risulta conveniente e in linea con i prezzi correnti di mercato, e conforme alle esigenze dell'Amministrazione Regionale di messa in sicurezza dell'immobile, al fine di prevenire occupazioni illegittime;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, secondo cui si può procedere all'affidamento diretto dei lavori in economia di modesta entità, per la categoria di opere previste al punto 6 del succitato articolo;

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento all'affidamento diretto dei lavori alla ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo, secondo quanto disposto dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), trattandosi di lavori di modesta entità, indicati punto 6 del predetto articolo e all'art. 17 punto 1a dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27.11.2012, che disciplina l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Vista la D.G.R.V. n. 2401 del 27.11.2012;

Vista la L.R 1/1997, la L.R. n. 54/2012 e la L.R. 39/2001;

Visto il preventivo prot. 552793 in data 17.12.2013 della ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo;

Vista la D.G.R.V. n. 90 del 11.02.2014 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014".

decreta

1. di affidare alla ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo C.F. e P.I. 01091080299, la fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione presso l'immobile denominato "Ex C.F.P. di Verona" sito in via Belgio civ. 6, per un imponibile di Euro 2.346,00 ed Euro 516.12 di Iva al 22% per un totale complessivo di Euro 2.862,12 Iva compresa;
2. di disporre la conferma d'ordine alla ditta Vis S.r.l. Sicurezza & Controllo con sede in Rovigo mediante lettera, secondo l'uso del commercio;
3. di impegnare sul capitolo 100562 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione anno 2014 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali" l'importo complessivo di 2.862,12. Cod. Siope n. 1 03 01 1351, a favore della ditta indicata al punto 1;
4. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto richiesto, su presentazione di regolare fattura a saldo al termine dei lavori, previo accertamento e verifica, da parte dell'U.C. Demanio e Patrimonio, della regolarità di quanto eseguito;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 277205)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 62 del 30 aprile 2014

Affidamento alla ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. dei lavori di pulizia e bonifica di una cisterna interrata ex gasolio, presso la sede Regionale di Palazzo Linetti in Cannaregio, 99 - Venezia. Impegno di spesa per Euro 9.638,00 I.V.A. compresa. CIG Z190DC42A2. D.Lgs. 163/2006, art. 125 co. 8 D.G.R.V. n. 2401, All. A, art. 19 co. 1 lett. a).
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito comparazione di offerte, si provvede ad affidare i lavori di pulizia e bonifica di una cisterna interrata ex gasolio, presso la sede Regionale di Palazzo Linetti in Cannaregio, 99 Venezia, alla Ditta migliore offerente Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. di Dolo (VE). Estremi dei principali documenti relativi al fascicolo del procedimento: Note prot. 29195 e 29202 del 22.1.2014 nota prot. 40463 del 30.1.2014 e nota prot. 44940 del 3.2.2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso la Sede Regionale di Palazzo Linetti in Cannaregio 99 - Venezia, si è proceduto all'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno con dismissione del vecchio apparecchio e del relativo serbatoio di carburante;
- si rende necessario quindi, provvedere alla definitiva messa in sicurezza del serbatoio, mediante pulizia, bonifica e saturazione con materiale inerte.

RITENUTO all'uopo necessario richiedere la formulazione di propria migliore offerta ad un paio di Operatori Economici specializzati e qualificati (possesso attestazione di qualificazione: OG 12) nell'ambito della protezione e bonifica ambientale, secondo modalità e prescrizioni definite.

VISTE in proposito le note:

- prot. n. 29195 del 22 gennaio u.s. con la quale è stata interpellata la Ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. con sede in Via Carrezzioi 4 - Dolo (VE), frazione Sambruson;
- prot. n. 29202 del 22 gennaio u.s. con la quale è stata interpellata la Ditta SADECO S.r.l. con sede in Viale Ancona 17 - Venezia, Mestre.

VISTA l'offerta prodotta con nota del 27.1.2014 - prot. 040/LB/14, acquisita al protocollo regionale il 29.1.2014 con n. 40463, con la quale la Ditta SADECO S.r.l., si rende disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo le modalità e prescrizioni indicate nella lettera di cui al punto precedente, verso un corrispettivo pari ad Euro 7.910,00 oltre l'I.V.A..

VISTA l'offerta prodotta con nota del 29.1.2014 - n. 032/2014, acquisita al protocollo regionale il 31.1.2014 con n. 44940, con la quale la Ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l., si rende disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo le modalità e prescrizioni indicate nella lettera d'invito, verso un corrispettivo pari ad Euro 7.900,00 oltre l'I.V.A..

PRESO ATTO CHE entrambe le offerte sono pervenute entro i termini prescritti dalla lettera d'invito.

RILEVATO CHE le offerte economiche prodotte per l'espletamento dei lavori di pulizia e bonifica della cisterna in questione, sono risultate similari, denotando la congruità delle stesse.

DATO ATTO CHE l'acquisizione di cui al presente provvedimento, in quanto oggetto di lavori prevalenti, non è soggetta all'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (ex art. 1 del D.L. n. 95 del 6.07.2012, convertito in legge con L. n. 135 del 7.08.2012) e che parte delle prestazioni, qualora assimilabili a forniture e/o servizi, in ogni caso di carattere meramente accessorio, non sono risultate rinvenibili nel portale internet del Mercato Elettronico (MePA).

DATO ATTO CHE all'acquisizione dei lavori di che trattasi, si può procedere con affidamento diretto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 125 co. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. ed in osservanza dell'art. 17 co. 1 lett. h) e art. 19 co. 1 lett. a), del Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia - DGRV n. 2401 del 27.11.2012 e relativo all. A "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle

strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale".

RITENUTO con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento dell'intervento di pulizia e bonifica della cisterna, alla ditta migliore offerente, Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. con sede legale in Dolo (VE) - frazione Sambruson, Via Carrezzioi, 4 - C.F. e P. IVA 3021590272, per l'importo complessivo di Euro 7.900,00 oltre I.V.A. 22% = Euro 9.638,00, facendovi fronte con i fondi di cui al capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2014 - codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità.

DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente provvedimento costituisce debito commerciale.

- VISTA la L.R. 1/97;
- VISTA la L.R. 54/2012;
- VISTA la L.R. 39/01;
- VISTO il D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- VISTA la D.G.R. 2401/2012;
- VISTA la D.G.R. 516/2014, "Approvazione delle direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";
- VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di pulizia e bonifica di una cisterna interrata ex gasolio presso la sede Regionale di Palazzo Linetti in Cannaregio, 99 - Venezia, alla ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. (C.F. e P. IVA 3021590272) con sede legale in Dolo (VE) - frazione Sambruson, Via Carrezzioi, 4, per l'importo di Euro 7.900,00 oltre I.V.A. 22% = Euro 9.638,00;
2. di impegnare, a favore della Ditta di cui al punto 1, la spesa di Euro 7.900,00 oltre I.V.A. 22% = Euro 9.638,00 sul capitolo di spesa 100482 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", codice SIOPE 1351;
3. di disporre la conferma dell'ordine alla ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. mediante lettera d'ordinazione, secondo l'uso del commercio;
4. di liquidare e provvedere al relativo pagamento dell'intervento alla ditta Servizi Ecologici Scanferla S.r.l. (C.F. e P. IVA 3021590272), con imputazione della spesa sull'impegno effettuato con il presente provvedimento, in unica soluzione, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, a lavori eseguiti ed accertati;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 277206)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 67 del 08 maggio 2014

Affidamento alla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l. di Biennio (BS), a seguito di procedura RDO tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), del servizio di verifica degli impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del DPR 462/01, installati presso sedi regionali diverse in Venezia, Mestre e Marghera. Impegno della spesa di Euro 6.380,60. CIG Z520D6B792. D.Lgs 163/06, art. 125 co. 11. D.G.R.V. 2401/2012.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l. del servizio di verifica degli impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del DPR 462/01, installati presso le sedi regionali in Venezia, Mestre e Marghera. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale di richiesta di autorizzazione all'emissione di RDO del 13.02.14; RDO Mepa n. 402358 del 18.02.14.

Il Direttore

Premesso che entro la data del 31.12.2014 ricorre l'obbligo di sottoporre a verifica periodica, ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/01, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in esercizio presso le sedi regionali di seguito indicate:

Sede	Impianto
Palazzo Linetti - Cannaregio 99, Venezia	messa a terra protezione scariche atmosferiche
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, Venezia	messa a terra protezione scariche atmosferiche
Palazzo Molin - S. Polo 2513, Venezia	messa a terra
F.ta Santa Lucia - Cannaregio 23, Venezia	messa a terra protezione scariche atmosferiche
Via Torino 110 - Mestre, Venezia	messa a terra
Villa Settembrini - Via Carducci 32, Mestre, Venezia	messa a terra
Via Porto di Cavergnago 8 - Mestre, Venezia	messa a terra
Via Colombara 123N e 123 P/Q - loc. Malcontenta, Venezia	messa a terra

Considerato al riguardo l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria.

Vista la nota interna in data 13.02.2014, a firma del Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, con cui si comunicava che a seguito di apposita consultazione erano stati individuati sul MePA i due Organismi Abilitati ai sensi dell'art. 4 - co. 2 del DPR 462/01 di seguito elencati, registrati come operatori nei confronti dei quali procedere ad apposita richiesta di offerta:

- APAVE ITALIA CPM S.r.l. - via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (BS)
- E.L.T.I. S.r.l. - via Angelo Bargoni, 8 - 00153 - Roma (RM).

Dato atto che in riscontro alla RDO n. 402358 in data 18.02.2014 con cui sono stati invitati a presentare offerta i due soggetti suindicati, ha risposto la sola ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l. di Bienno (BS), offrendo l'importo complessivo di Euro 5.230,00 oltre IVA, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione.

Visti l'art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/06 e l'art. 14 co. 2 lett. a) del "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 2401 il 27.11.2012, i quali dispongono che "le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i servizi inferiori a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico".

Considerato che il corrispettivo totale per le medesime prestazioni calcolato in base al tariffario ARPAV 2014, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 2545 del 20.12.2013, ammonta a Euro 5.762,56, e che pertanto l'offerta suindicata può considerarsi congrua.

Atteso che la spesa di Euro 5.230,00 oltre IVA, per un totale complessivo di Euro 6.380,60 può essere sostenuta mediante utilizzo dei fondi stanziati a carico del capitolo 100482 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature".

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di affidare i servizi in parola alla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l., con sede in via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (BS), C.F./P.Iva 0157504098, per l'importo a corpo di Euro 5.230,00 oltre IVA, come da offerta presentata in data 20.2.2014 tramite MEPA.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.

Vista la DGR n. 516/2014 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014".

- VISTA la L.R. 1/97 e s.m. e i.;
- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10;
- VISTA la D.G.R.V. 2401/12;

decreta

1. di affidare alla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l., con sede in via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (BS), C.F./P.Iva 0157504098, per l'importo complessivo di Euro 5.230,00 oltre IVA, le verifiche ai sensi del DPR 462/01 sugli impianti di messa a terra e sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche riportati in premessa, come da offerta presentata in data 20.2.2014 tramite MEPA;
2. di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con la stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
3. di impegnare la spesa di Euro 5.230,00 oltre IVA, per un totale complessivo di Euro 6.380,60 a carico del capitolo 100482 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", codice SIOPE 1351;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di liquidare e provvedere al pagamento delle singole prestazioni che saranno rese dalla ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l., con sede in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS), C.F./P.Iva 0157504098, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture e previa acquisizione dei prescritti verbali di verifica;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Codice interno: 277078)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 60 del 23 aprile 2014

Assunzione impegno di spesa per servizio di interpretariato italiano - cinese. Visita di una delegazione della Provincia di Jilin (Cina) in data 8 maggio 2014. (CIG 13622135B9)

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvedere ad assumere impegno di spesa a favore dello Studio Moretto Group Srl per il servizio di interpretariato italiano - cinese che sarà reso in occasione di una visita nel Veneto di una delegazione istituzionale della Provincia di Jilin (Cina), al fine di incontrare rappresentanti della Regione del Veneto, di Enti ed Organismi economici regionali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: lettera di comunicazione della visita prot. n. 75481 del 20.2.2014; contratto con l'impresa Studio Moretto Group Srl in data 12.09.2011 per il servizio di traduzione e interpretariato a supporto di attività della Regione del Veneto.

Il Direttore

DATO ATTO che con la nota prot. n. 75481 del 20.2.2014, l'Ufficio affari esteri della Provincia di Jilin ha preannunciato la visita nel Veneto di una delegazione di rappresentanti istituzionali e di imprese interessati ad attivare rapporti commerciali con il mondo produttivo veneto;

DATO ATTO che il giorno 8 maggio 2014, su invito ufficiale della Regione del Veneto trasmesso con nota del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali prot. n. 130681 del 27.3.2014, si recherà in visita a Venezia la citata delegazione, che presso il Palazzo Vega di Marghera incontrerà una delegazione di rappresentanti regionali, nonché di Enti ed Organismi del Veneto, tra cui Unioncamere Veneto e Veneto Promozione S.c.p.a., al fine di promuovere i rapporti tra i rispettivi mondi produttivi;

DATO ATTO che sarà necessario avvalersi di un servizio di interpretariato italiano - cinese fornito dalla società Studio Moretto Group Srl di Brescia, giusto contratto in data 12.09.2011 per la fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione Veneto (CIG 13622135B9), con una spesa massima quantificata in Euro 600,00;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'assunzione di impegno di spesa per l'importo di Euro 600,00 a favore dello Studio Moretto Group Srl al fine di provvedere al pagamento della obbligazione assunta per il servizio in argomento;

COSNIDERATO che si procederà al pagamento del corrispettivo per il citato servizio dopo l'esecuzione e su presentazione di regolare documentazione contabile;

VISTA la legge regionale 29.11.2001. n. 39;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore dello Studio Moretto Group Srl con sede a Brescia, codice fiscale e partita IVA 02936070982, la spesa di Euro 600,00 sul capitolo n. 100343 ad oggetto "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di accordi e protocolli d'intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del Bilancio Regionale dell'esercizio finanziario corrente, che presenta la sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.03.01.1361);
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4. di liquidare la somma di cui al punto 2 a favore dello Studio Moretto Group Srl, dopo l'esecuzione della fornitura e su presentazione di regolare documentazione contabile;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

(Codice interno: 277297)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 75 del 23 maggio 2014

Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa per il servizio di interpretariato per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto che si terra' a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. CIG 13622135B9. DGR n. 63 in data 31.01.2012.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assunto l'impegno di spesa per il pagamento del servizio di interpretariato italiano-portoghese per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. Governance Local para a Biodiversidade" che si terrà a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Contratto di affidamento all'impresa Studio Moretto Group Srl del servizio di traduzione e interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione del Veneto in data 12 settembre 2011.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 63 del 31 gennaio 2012 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della proposta progettuale "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di capofila, al bando del Programma della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Sezione Relazioni Internazionali) è stato incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all'esecuzione del progetto;

VISTA la nota n. DELBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20 dicembre 2013 tra la Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea - Delegazione in Brasile, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali), avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondenti al 75% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività previste dal progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.04.2014;

VISTA la deliberazione n. 601 del 29 aprile 2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito i seguenti capitoli di spesa relativi al progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade":

- 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Acquisto di beni e servizi (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";
- 102141 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Redditi da lavoro dipendente (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";
- 102142 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Trasferimento ai partner (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";

DATO ATTO che il progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che prevede attività di assistenza tecnica e formazione allo scopo di potenziare le capacità delle Autorità Locali dei tre Paesi partner nella formulazione e attuazione di politiche, programmi e interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile, la salvaguardia e la valorizzazione della bio-diversità, è stato presentato dalla Regione del Veneto in partenariato con la Fondazione di Venezia, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, il COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, lo Stato di Bahia (Brasile), la Provincia di Namibe (Angola) e la Provincia di Maputo (Mozambico);

CONSIDERATO che la Sezione Relazioni Internazionali sta organizzando a Venezia, nei giorni 28 e 29 maggio 2014, la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", al quale parteciperanno tutti i partner del progetto (Fondazione di Venezia, Fondazione Slow Food per la Biodiversità, COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, Stato di Bahia del Brasile, la Provincia di Namibe dell'Angola e la Provincia di Maputo

del Mozambico) e che la lingua ufficiale del progetto è il portoghese;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di interpretariato e traduzione consecutiva in italiano/portoghese;

DATO ATTO che nel budget di previsione del progetto, per gli oneri relativi alle spese di interpretariato per le riunioni del Comitato di Pilotaggio sono stati riservate risorse pari a Euro 2.400,00;

DATO ATTO che per il servizio di interpretariato e traduzione simultanea in italiano/portoghese ci si avvarrà dell'impresa Studio Moretto Group srl con sede in Brescia, già aggiudicataria a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione del Veneto (contratto sottoscritto il 12.09.2011), la quale con nota in data 20 maggio 2014, acquisita agli atti nella stessa data al prot. n. 218223/70.05.01.00.00, ha presentato preventivo di spesa di Euro 1.659,20 (IVA e ogni altro onere inclusi);

CONSIDERATO che si rende necessario assumere il conseguente impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 1.659,20 IVA e ogni altro onere inclusi, al fine di provvedere al pagamento della obbligazione per debito commerciale assunta per il servizio in argomento, a carico del capitolo 102140 del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO che per il finanziamento comunitario del progetto in argomento è stata registrato l'accertamento n. 286 sul capitolo 100712 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "G.LO.B. - Governance local para a Biodiversidade" (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N. DCI-NSAPVD/287-288) del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare allo Studio Moretto Group srl con sede a Brescia (C.F./P.IVA 02936070982) la fornitura del servizio di interpretariato nelle lingue italiano portoghese per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" che si terrà a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014, per l'importo di Euro 1.659,20 (IVA e ogni altro onere inclusi);
3. di impegnare la somma di Euro 1.659,20 a favore dello Studio Moretto Group srl con sede a Brescia (C.F./P.IVA 02936070982) CIG 13622135B9 CUP H19E14000140006, per debito commerciale, a carico del capitolo n. 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Acquisto di beni e servizi (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N.DCI-NSAVD/287-288)" Codice SIOPE 1.03.01.1364 "Altre spese e servizi" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito a favore dello Studio Moretto Group srl a seguito della regolare esecuzione della fornitura su presentazione della relativa fattura di debito, entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare altresì atto che la spesa di cui di dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
7. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

(Codice interno: 277298)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 79 del 26 maggio 2014

Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa per il servizio di ristorazione per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto che si terra' a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. CIG Z800F58CFA. DGR n. 63 in data 31.01.2012.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assunto l'impegno di spesa per il pagamento del servizio di ristorazione per la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" che si terrà a Venezia nei giorni 28 e 29 maggio 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo impresa "La porta di Venezia" Srl in data 17.05.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 63 del 31 gennaio 2012 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della proposta progettuale "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di capofila, al bando del Programma della Commissione Europea - Ufficio di Coperazione EuropeAid "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Sezione Relazioni Internazionali) è stato incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all'esecuzione del progetto;

VISTA la nota n. DELBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20 dicembre 2013 tra la Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea - Delegazione in Brasile, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali), avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondenti al 75% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività previste dal progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.04.2014;

VISTA la deliberazione n. 601 del 29 aprile 2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito i seguenti capitoli di spesa relativi al progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade":

- 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Acquisto di beni e servizi (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";
- 102141 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Redditi da lavoro dipendente (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";
- 102142 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Trasferimento ai partner (contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)";

DATO ATTO che il progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che prevede attività di assistenza tecnica e formazione allo scopo di potenziare le capacità delle Autorità Locali dei tre Paesi partner nella formulazione e attuazione di politiche, programmi e interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile, la salvaguardia e la valorizzazione della bio-diversità, è stato presentato dalla Regione del Veneto in partenariato con la Fondazione di Venezia, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, il COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, lo Stato di Bahia (Brasile), la Provincia di Namibe (Angola) e la Provincia di Maputo (Mozambico);

RILEVATO che la Sezione Relazioni Internazionali sta organizzando a Venezia, presso la sede del partner Fondazione di Venezia, nei giorni 28 e 29 maggio 2014 la prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", al quale parteciperanno tutti i partner del progetto;

CONSIDERATO che per i partecipanti al Comitato di Pilotaggio è stato previsto venga offerta una cena che, per motivi organizzativi, dovrà svolgersi in locali prossimi alla sede della riunione;

VERIFICATO che per la fornitura del servizio di ristorazione in argomento non ci sono convenzioni CONSIP attive e che, per la scelta logistica operata, non è possibile provvedere al reperimento del servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione in economia è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 dell'Allegato A) della DGR n. 2401, la procedura per l'affidamento del citato servizio, richiedendo preventivo di spesa a tre operatori commerciali che svolgono servizio di ristorazione nei pressi della sede della Fondazione di Venezia;

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei preventivi presentati, tenuto conto delle caratteristiche economico-qualitative anche in comparazione con i prezzi-qualità delle offerte presenti nel MEPA, l'offerta più vantaggiosa risulta quella pervenuta dall'impresa "La porta di Venezia" Srl di Venezia, la quale ha offerto la fornitura del servizio di ristorazione -cena presso il ristorante Papadopoli di Venezia per circa 25 persone per l'importo di Euro 1.075,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

CONSIDERATO che si rende necessario con il presente provvedimento provvedere all'affidamento del servizio di ristorazione, assumendo il necessario impegno di spesa a carico del, a carico del capitolo 102140 del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO che per il finanziamento comunitario del progetto in argomento è stata registrato l'accertamento n. 286 sul capitolo 100712 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "G.LO.B. - Governance local para a Biodiversidade" (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N. DCI-NSAPVD/287-288) del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto totalmente finanziata con fondi comunitari;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'impresa "La porta di Venezia" Srl con sede a Venezia (C.F./P.IVA 04222340277) la fornitura del servizio di ristorazione per una cena per circa 25 persone per il giorno 28 maggio 2014 per i partecipanti alla prima riunione del Comitato di Pilotaggio del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" per l'importo di Euro 1.075,00 (IVA e ogni altro onere inclusi);
3. di impegnare la somma, per debito commerciale, di Euro 1.075,00 a favore dell'impresa "La porta di Venezia" Srl (C.F./P.IVA 04222340277) con sede a Venezia, - CIG CIG Z800F58CFA CUP H19E14000140006 Codice SIOPE 1.03.01.1361 - a carico del capitolo n. 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Acquisto di beni e servizi (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N.DCI-NSAVD/287-288" del bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa per "Rappresentanza" di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento a disporre la liquidazione, entro l'esercizio corrente, del corrispettivo pattuito a favore dell'impresa "La porta di Venezia" Srl a seguito della regolare esecuzione della fornitura su presentazione della relativa fattura di debito, nonché a riconoscere l'eventuale minor spesa che dovesse realizzarsi;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
7. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

(Codice interno: 277371)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 101 del 30 giugno 2014

Approvazione modifiche ed integrazioni al testo dello schema lettera contratto per l'affidamento dell'incarico all'Università Ca' Foscari di Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica del servizio per la realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA". CIG ZA70D09538, CUP H18C13000070002. D.D.R. n. 221 del 20.12.2013. D.G.R. n. 2373 del 16.12.2013. L.R. 30.12.1987, n. 62.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano modifiche ed integrazioni allo schema della lettera-contratto, per l'affidamento del servizio all'Università Ca' Foscari di Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica per la realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA", prevista alla lettera A) tra le INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA del Programma della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna Anno 2013, approvata con D.D.R. n. 221 del 20.12.2013 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2373 del 16.12.2013.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione n. 2373 del 16.12.2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'attuazione del Programma di iniziative 2013 della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna prevedendo l'affidamento all'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, con la supervisione e coordinamento del Prof. Agostino Cortesi, dell'incarico del servizio per realizzazione dell'iniziativa denominata "DONNE E TECNOLOGIA", indicata alla lettera A) 1. tra le INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA del Programma della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna - Anno 2013, per la somma complessiva di Euro 18.000,00;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali n. 221 del 20.12.2013 con il quale si è formalizzato l'incarico e si è proceduto all'approvazione dello schema lettera contratto (Allegato A al D.D.R. n. 221 del 20.12.2013), per il servizio in argomento, assumendo l'impegno di spesa n. 4728 a carico del capitolo n. 70012 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario anno 2013 per l'importo complessivo di Euro 18.000,00 a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica;

VISTA la proposta di integrazione del testo dello schema di Lettera contratto trasmessa dall'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica via pec in data 17.01.2014 con prot. n. 1659-111/19 e acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. 51292/40.00.24.02.07 in data 05.02.2014;

VISTA la nota prot. n. 105390/70.05.01.00.00 trasmessa con pec in data 11.03.2014 con la quale si comunicano le valutazioni in esito alla proposta dell'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica successivamente integrata con nota prot. n. 226796/70.05.01.00.00 trasmessa con pec in data 26.05.2014;

VISTA la nota n. 18487-III/19 trasmessa via pec in data 6.05.2014 dall'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, con la quale si autorizza il Direttore del Dipartimento sopra citato alla sottoscrizione della lettera contratto modificata in esito alle variazioni concordate e successivamente integrata con nota prot. n. 24170-III/19 trasmessa con pec il 9.06.2014, acquisite rispettivamente agli atti di questa Sezione al prot. n. 194779/70.05.01.00.00 del 6.05.2014 e al prot. n. 249913/70.05.01.00.00 del 10.06.2014;

DATO ATTO che si rende necessario recepire con il presente provvedimento le integrazioni concordate al testo dello schema di Lettera - contratto in oggetto, prevedendo l'inserimento delle seguenti nuove disposizioni:

- **DIVIETI:** La REGIONE non potrà utilizzare il nome dell'UNIVERSITÁ per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della ricerca, né utilizzare i risultati della stessa quali perizie di parte in vertenze di carattere legale.
- **RESPONSABILITÁ E RISCHI**

La REGIONE è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'UNIVERSITÁ impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole della stessa REGIONE.

L'UNIVERSITÁ provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

La REGIONE provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell' UNIVERSITÁ.

- **ONERI FISCALI**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell' UNIVERSITÁ;

VERIFICATO che si rende necessario modificare i dati del COMMITTENTE indicati nello schema di Lettera - contratto, a seguito delle ridenominazione della Direzione Relazioni Internazionali a Sezione Relazioni Internazioni, disposta con DGR n. 2140 del 25.11.2013, e del nuovo incarico al Dott. Diego Vecchiato di Direttore ad interim della predetta Sezione, disposto con DGR n. 2994 del 30.12.2013;

DATO ATTO che, a seguito delle predette integrazioni e modificazioni, l'incarico all'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica del servizio per realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA" avverrà con le modalità di allo Schema di lettera - contratto, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento;

VISTA la legge regionale del 31.12.2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare i dati del COMMITTENTE indicati nello schema di Lettera - contratto, approvato con DDR n. 221 del 20.12.2013, disponendo che il Dott. Diego Vecchiato interverrà nell'atto nella sua qualità di Direttore ad interim della Sezione Relazioni Internazionali ai sensi della LR. n. 54/2012 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 2994 del 30.12.2013;

3. a integrare lo schema di Lettera - contratto, approvato con DDR n. 221 del 20.12.2013, con le seguenti nuove disposizioni:

- **DIVIETI:** La REGIONE non potrà utilizzare il nome dell'UNIVERSITÁ per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della ricerca, né utilizzare i risultati della stessa quali perizie di parte in vertenze di carattere legale.

- **RESPONSABILITÁ E RISCHI**

La REGIONE è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'UNIVERSITÁ impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole della stessa REGIONE.

L'UNIVERSITÁ provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

La REGIONE provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell' UNIVERSITÁ.

- **ONERI FISCALI**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo è a carico dell' UNIVERSITÁ;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche e delle integrazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. l'incarico affidato all'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica con D.D.R. n. 221 del 20.12.2013 del servizio per realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA" avverrà con le modalità di allo Schema di lettera - contratto, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento;

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di disporre l a pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 101 del 30 giugno 2014 pag. 1/4

Schema di Lettera - contratto

COMMITTENTE
Regione del Veneto – Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, partita IVA 02392630279, di seguito REGIONE, rappresentata dal Dott. Diego Vecchiato, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore ad interim della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2994 del 30.12.2013,

FORNITORE DEL SERVIZIO
l'Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, di seguito chiamata UNIVERSITÁ, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal Signor _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in Santa Marta, Dorsoduro, 2137 – 30123 Venezia, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca

Premesso
- che in esito ai positivi riscontri ed interessanti risultati emersi dalla ricerca realizzata nell'ambito del Programma di iniziative - anno 2010 - della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità, concernente l'analisi delle problematiche legate all'accentuarsi delle disparità di genere nell'ambito della formazione e dell'occupazione nel settore delle scienze e delle tecnologie informatiche ICT, la cui realizzazione era stata affidata all'UNIVERSITÁ, con la supervisione e coordinamento del prof. Agostino Cortesi, è emersa l'esigenza da parte della Commissione medesima di approfondire e proseguire tale tema nell'ottica di un approccio di riduzione del gender gap in modo da effettuare, partendo dai dati raccolti e dalle conclusioni e valutazioni condivise con la Commissione, un intervento mirato di informazione, sensibilizzazione e messa in rete delle opportunità;
- che con deliberazione n.2373 del 16.12.2013 la Giunta Regionale ha approvato l'attuazione del Programma di iniziative 2013 della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, che prevede alla lettera A), tra le INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA, l'iniziativa denominata "DONNE E TECNOLOGIA" da effettuarsi in collaborazione con l'UNIVERSITÁ, con la supervisione e coordinamento del Prof. Agostino Cortesi;
- che esistono presso l'UNIVERSITÁ le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalla REGIONE.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate, visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, n. 221 del 20.12.2013 convengono e stipulano quanto segue

OGGETTO
Il presente Contratto disciplina la fornitura del servizio per la realizzazione dell'iniziativa "DONNE E TECNOLOGIA", concernente un approfondimento del tema precedentemente affrontato nell'ambito del Programma della Commissione - Anno 2010 dal medesimo titolo, riguardante l'analisi delle problematiche legate all'accentuarsi del gender gap nella formazione e nell'occupazione nel settore delle scienze e delle tecnologie informatiche (ICT) con un intervento mirato di informazione, sensibilizzazione e messa in rete delle diverse opportunità.
CIG ZA70D09538 CUP H18C13000070002.

CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
La prestazione del servizio, che si articolerà in tre fasi, prevede:
FASE 1: Progettazione e realizzazione di strumenti web-based a supporto della messa in rete e della diffusione delle diverse iniziative promosse a livello regionale e nazionale che hanno come finalità o effetto la riduzione del gender gap in ambito ICT.
Modalità:
a. progettazione, realizzazione e messa in esercizio di un sito di tipo social specializzato;

b. raccolta e messa in linea della documentazione e di strumenti di alimentazione semi-automatica di contenuti;
c. realizzazione di una campagna virale via interne di fidelizzazione al social network avente come target le studentesse delle scuole superiori del veneto.

Prodotti:
Documento di progettazione dell'applicazione e messa in esercizio della stessa.

FASE 2: Progettazione e realizzazione di specifici prodotti audio-video volti a dare visibilità a percorsi professionali "al femminile"nell'area delle tecnologie informatiche, in particolare video-interviste (n. 10 videointerviste) che raccontino con la voce delle protagoniste le sfide e i percorsi per professioni ad alta prospettiva occupazionale in ambito ICT.

Modalità:
a. individuazione di soggetti che rappresentano il ventaglio dei diversi percorsi di studio e professionali legati alle tecnologie informatiche;
b. progettazione e realizzazione delle videointerviste;
c. progettazione e monitoraggio del cortometraggio.

Prodotti:
10 videointerviste e un cortometraggio

FASE 3: Messa in rete dei diversi attori interessati alla riduzione del gender gap in ambito ICT: quelli legati al mondo della scuola (attraverso l'Ufficio scolastico regionale), le Università (attraverso i Dipartimenti di Informatica delle Università venete), le associazioni industriali e di categoria e le associazioni professionali.

Modalità:
a. incontri ristretti mirati al coinvolgimento del progetti e degli attori summenzionati;
b. coinvolgimento nell'utilizzo degli strumenti di cui alla Fase 1;
c. mappatura di iniziative e opportunità a supporto della formazione e del placamento femminile nell'ambito delle tecnologie informatiche.

Prodotti:
Report relativi a incontri di contatto, coordinamento e su iniziative congiunte relative all'intero periodo di durata del progetto.

Durante lo svolgimento dell'incarico l'UNIVERSITÁ, coordinerà le sue attività con la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità e con la Sezione Relazioni Internazionali, struttura competente.

Trattandosi anche di progetto di comunicazione e promozione di attività finanziate dalla Giunta Regionale, tutte le attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle direttive della Giunta Regionale in ordine all'immagine coordinata della Regione e della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità .

I materiali prodotti per la realizzazione dell'iniziativa sono di proprietà della REGIONE e non potranno essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione regionale.

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Per il servizio oggetto del presente contratto la REGIONE riconosce all'UNIVERSITÁ un corrispettivo complessivo di € 18.000,00 (IVA e ogni onere incluso)

I pagamenti verranno effettuati, su presentazione di regolare fatture da parte del fornitore di servizio, come segue:
- primo acconto 30% pari a € 5.400,00, previa sottoscrizione della presente lettera-contratto e di dichiarazione d'avvio delle attività;
- secondo acconto 30% pari a € 5.400,00, alla conclusione della seconda fase progettuale con la presentazione dei prodotti audio video realizzati alla Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità;
- saldo 40% pari a € 7.200,00, a seguito di presentazione della relazione conclusiva sull'attività svolta, approvata dalla Presidente della Commissione regionale, e alla consegna dei materiali ed eventuale documentazione prevista e prodotta in esito all'incarico.

Saranno assolti dall'UNIVERSITÁ gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene alle somme corrisposte.

Il servizio oggetto del contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Allegato A al Decreto n. 101 del 30 giugno 2014 pag. 3/4

DURATA
Il presente contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente lettera–contratto, da parte di entrambi i contraenti, e avrà una durata di dodici mesi, salve eventuali variazioni e proroghe che la REGIONE e la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità, concorderanno con l'UNIVERSITÁ, ai fini del miglior esito del servizio affidato.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'UNIVERSITÀ, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dalla presente lettera-contratto uno o più conti correnti bancari o postali.

CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L'UNIVERSITÁ, si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E REVOCA
In caso di inadempimento di una delle due parti ad uno degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'altra parte potrà diffidarla per iscritto, mediante lettera A.R., ad adempiere entro trenta giorni, dichiarando che, qualora tale termine sia decorso senza che l'obbligo sia stato adempiuto, il contratto si intende risolto.

DIVIETI
La REGIONE non potrà utilizzare il nome dell'UNIVERSITÁ per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della ricerca, né utilizzare i risultati della stessa quali perizie di parte in vertenze di carattere legale.

CONTROVERSIE
La REGIONE e l'UNIVERSITÁ concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente lettera-contratto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.

RISERVATEZZA
Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Committente metterà a disposizione dell'Università, nell'ambito della presente lettera-contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

RESPONSABILITÁ E RISCHI
La REGIONE è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'UNIVERSITÁ impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole della stessa REGIONE.
L'UNIVERSITÁ provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.
La REGIONE provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell' UNIVERSITÁ.

ONERI FISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo è a carico dell' UNIVERSITÁ.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del presente servizio.

Allegato A al Decreto n. 101 del 30 giugno 2014 pag. 4/4

SOTTOSCRIZIONE
La presente lettera-contratto, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma q-bis),

Venezia
Per la Regione del Veneto

Per l'Università Ca' Foscari
di Venezia
Dipartimento di ……..Venezia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

(Codice interno: 277080)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 115 del 03 giugno 2014

Ditta Castello Barbara con sede in Via Argine Dx. Canale Taglio, 75 Mira, c.f. (omissis). Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di accesso a proprietà su argine dx del canale Mira (Via Argine dx, 75). (pratica n. W_2563). Rilascio di concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 18.04.2013 (prot. n. 168971 del 19/04/2013) con cui la ditta CASTELLO BARBARA ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a proprietà su argine dx del canale Mira (Via Argine dx, 75), in Comune di MIRA;

CONSIDERATO che la ditta CASTELLO BARBARA ha sottoscritto il Disciplinare n. 1804 di rep. in data 27.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 20.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta CASTELLO BARBARA con sede in Via Argine Dx. Canale Taglio 75, MIRA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a proprietà su argine dx del canale Mira (Via Argine dx, 75), in Comune di MIRA , sulla base del Disciplinare n. 1804 di rep. in data 27.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 27.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277081)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 117 del 05 giugno 2014

Ditta Visentin Adelino con sede in Via Garibaldi 127, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 17/A) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00696). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.04.2009 (prot. 325433 del 16/06/2009) con cui la ditta VISENTIN ADELINO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 17/A) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta VISENTIN ADELINO è risultata assegnataria di uno spazio acqueo a seguito del Bando prot. 8551 indetto in data 06/04/2007 dal Comune di Concordia Sagittaria;

CONSIDERATO che la ditta VISENTIN ADELINO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1803 di rep. in data 26.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 373.44;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta VISENTIN ADELINO con sede in VIA GARIBALDI 127, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 17/A) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1803 di rep. in data 26.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 26.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277082)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 124 del 12 giugno 2014

Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di accesso a via Borgo Battagia su argine dx. canale Mira-Taglio. Comune di Mira , (pratica n° W_2678). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 (ns. prot. 421852 del 04.10.2013) con cui il Comune di Mira ha chiesto il rilascio in sanatoria della concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a via Borgo Battagia su argine dx. canale Mira-Taglio in Comune di Mira;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1808 di rep. in data 04.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 20.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a via Borgo Battagia su argine dx. canale Mira-Taglio, in Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1808 di rep. in data 04.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 125 del 12 giugno 2014

Ditta Comunian Stefano con sede in via A. Veronese 69, Santo Stino di Livenza c.f. (omissis). Richiesta di rilascio concessione per utilizzo specchio acqueo mq. 15,51 e pontile in legno sulla sponda dx del Fiume Livenza in loc. La Salute di Livenza in Comune di San Stino di Livenza (VE). (pratica n° X_002694). Rilascio di concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.01.2014 (prot. 26976 del 21.01.2014) con cui la ditta COMUNIAN Stefano ha chiesto il rilascio alla concessione del demanio idrico per utilizzo specchio acqueo mq. 15,51 e pontile in legno sulla sponda dx del Fiume Livenza in loc. La Salute di Livenza in Comune di San Stino di Livenza (VE);

VISTO il parere rilasciato dal Magistrato alle Acque di Venezia con nota prot. 4631 del 23.10.1998;

VISTO l'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. Stino di Livenza con prot. 2528/12000 datata 17.06.1999;

CONSIDERATO che la ditta COMUNIAN Stefano ha sottoscritto il Disciplinare n. 1793 di rep. in data 08.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 202.50, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 197.08;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta COMUNIAN Stefano con sede in via A. Veronese 69, SANTO STINO DI LIVENZA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per utilizzo specchio acqueo mq. 15,51 e pontile in legno sulla sponda dx del Fiume Livenza in loc. La Salute di Livenza in Comune di San Stino di Livenza (VE), sulla base del Disciplinare n. 1793 di rep. in data 08.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277084)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 126 del 12 giugno 2014

Ditta Fastweb S.P.A. con sede in Via Caracciolo 51, (MI). Richiesta di concessione per attraversare con cavidotto in perforazione teleguidata per ml. 44 circa il sub-alveo del Canale Bondante a valle scaricatore di Malcontenta in Comune di Mira. (pratica n° W13_001549). Rilascio di concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.07.2013 (ns. prot. 335372 del 07.08.2013) con cui la ditta FASTWEB S.P.A. ha chiesto la concessione del demanio idrico per attraversare con cavidotto in perforazione teleguidata per ml. 44 circa il sub-alveo del Canale Bondante a valle scaricatore di Malcontenta in Comune di Mira;

VISTO il voto n. 132 in data 07.10.2013 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la concessione n. 15 rilasciato dal Comune di Mira in data 06.11.2013;

CONSIDERATO che la ditta FASTWEB S.P.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1809 di rep. in data 06.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 173,75 (Euro 208.51 annue), pari alla prima rata del canone per il periodo 01.03.2014/31.12.2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta FASTWEB S.P.A. con sede in Via Caracciolo 51, MILANO, la concessione del demanio idrico per attraversare con cavidotto in perforazione teleguidata per ml. 44 circa il sub-alveo del Canale Bondante a valle scaricatore di Malcontenta in Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1809 di rep. in data 06.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.03.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 130 del 13 giugno 2014

Ditta VALERIO VITTORINO con sede in Via Aquileia 159, Concordia Sagittaria c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 04 /A - Gruppo 7) nel canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00731). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui la ditta VALERIO VITTORINO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 04 /A - Gruppo 7) nel canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il permesso di costruire n. 50 rilasciato in data 18.03.2010 dal Comune di Concordia Sagittaria;

CONSIDERATO che la ditta VALERIO VITTORINO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1811 di rep. in data 10.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 373.44;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta VALERIO VITTORINO con sede in VIA AQUILEIA 159, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 04 /A - Gruppo 7) nel canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1811 di rep. in data 10.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 10.06.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277086)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 131 del 13 giugno 2014

Ditta BANDIZIOL ROBERTO con sede in Via Rinascimento 46, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/B - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00734). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui la ditta BANDIZIOL ROBERTO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/B - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il permesso di costruire n. 50 rilasciato in data18.03.2010 dal Comune di Concordia Sagittaria;

CONSIDERATO che la ditta BANDIZIOL ROBERTO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1810 di rep. in data 10.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 373.44;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BANDIZIOL ROBERTO con sede in VIA RINASCIMENTO 46, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/B - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1810 di rep. in data 10.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 10.06.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277087)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 132 del 13 giugno 2014

Ditta ZANON GIORGIO con sede in Via Lonconetta 111, Concordia Sagittaria, c.f. (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/A - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00733). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui la ditta ZANON GIORGIO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/A - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il permesso di costruire n. 50 rilasciato in data18.03.2010 dal Comune di Concordia Sagittaria;

CONSIDERATO che la ditta ZANON GIORGIO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1812 di rep. in data 10.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 373.44;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta ZANON GIORGIO con sede in VIA LONCONETTA 111, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 05/A - Gruppo 08) nel canale Marango in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1812 di rep. in data 10.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 10.06.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277088)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 135 del 20 giugno 2014

Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri, 3 Mira. Richiesta rilascio in sanatoria concessione per mantenere scarico acque della strada comunale Bosco Grande in dx Naviglio Brenta loc. Oriago di Mira. (pratica n. W89_000820). Rilascio di concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 (ns. prot. 421257 del 04.10.2013) con cui il Comune di Mira ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per mantenere scarico acque della strada comunale Bosco Grande in dx Naviglio Brenta loc. Oriago di Mira ;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1815 di rep. in data 16.06.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 238.21, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 200.00;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per mantenere scarico acque della strada comunale Bosco Grande in dx Naviglio Brenta loc. Oriago di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1815 di rep. in data 16.06.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 277159)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 354 del 27 giugno 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx fiume Canalbianco in località Ca' Bianca Fg. 48 mapp. 119p del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00061) Ditta: CASELLATI GIANBATTISTA - PADOVA (PD) ATTO DI SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede, ad istanza del concessionario, allo svincolo del deposito cauzionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18 giugno 2014 Prot. n. 263034; Disciplinare n. 382 del 02.04.2004; Decreto n. 120 del 22.04.2004.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.06.2014 con la quale la Ditta CASELLATI GIANBATTISTA (omissis)) con sede a PADOVA (PD) in Via Euganea, 37/39 ha chiesto lo svincolo del deposito cauzionale versato per la concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx fiume Canalbianco in località Ca' Bianca Fg. 48 mapp. 119p del Comune di Adria (RO);

VISTO il decreto n. 120 del 22.04.2004 e il disciplinare n. 382 del 02.04.2004 con i quali si rilasciava la concessione descritta in oggetto;

VISTO il deposito cauzionale di Eurouro 166,74 (centosessantasei/74), versato dalla Ditta CASELLATI GIANBATTISTA in data 07.11.2003 VCY 0890 a garanzia della concessione giusta bolletta 0301851 del 22.12.2003 Cauzione 0008375;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTO l'art. 44 della L.R. 11/2014;

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - E' autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale a favore della Ditta CASELLATI GIANBATTISTA *(omissis)* con sede a PADOVA (PD) in Via Euganea, 37/39 dell'importo di Eurouro 166,74 (centosessantasei/74) giusta bolletta 0301851 del 22.12.2003 Cauzione 0008375;

2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277260)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 356 del 30 giugno 2014

Regione del Veneto - Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo.. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo € 1.980.000,00 CUP H95D12000290001 Affidamento incarico per il monitoraggio degli interventi realizzati e delle attività di progettazione degli interventi stessi. Impresa: HYDROSOIL S.R.L.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per il monitoraggio degli interventi realizzati e delle attività di progettazione degli interventi stessi del progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" RO018A/10 alla Ditta HYDROSOIL S.R.L.

Il Direttore

PREMESSO:

- CHE con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo n. 479 del 02.12.2013 è stato approvato il progetto n. 665/A del 03.09.2013 redatto dal personale del Genio Civile di Rovigo relativo a: "*Regione del Veneto - Ufficio del Genio Civile di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo -- RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo Euro 1.980.000,00 - CUP H95D12000290001*."
- CHE come da quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione al punto n. 4 è presente la somma di Euro 75.000,00 da destinarsi a "spese tecniche, affidamento incarichi specialistici, ecc."
- CHE è già stata autorizzata l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.e.i, nonché della L.R. 31.10.1994 n. 63, con decreto n. 41 del 08.11.2013 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.
- CHE all'assunzione della spesa complessiva di Euro 1.980.000,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013;
- CHE lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio di altre progettazioni, oltre che all'espletamento dei normali compiti d'istituto connessi all'ordinaria attività tecnico amministrativa propria dell'Ufficio.

ACCERTATA pertanto la necessità di affidare a professionisti/società esterni l'incarico per i motivi sopra esposti;

VISTA l'offerta relativa datata 06.06.2014 pervenuta a quest'Ufficio in data 12.062014 n. prot. 254607, formulata dalla Ditta HydroSoil S.r.l. con sede in Via Pana, n. 56 - 35027 Noventa Padovana (PD) - per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.000,00 per onorario, contributo Inarcassa pari al 4% Euro 400,00, IVA al 22% Euro 2.288,00;

ACCERTATA la competenza della società HydroSoil Srl in materia di ingegneria marittima e che la stessa ha già espletato analoghe attività anche per altre Amministrazioni l'offerta presentata appare congrua ed ammissibile che la stessa ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione Regionale.

ACCERTATO la società è iscritta nell'elenco dei "Consulenti e prestatori di servizi della Regione del Veneto" al n. 429 del D.D. n. 69 del 04.02.2014;

RITENUTO pertanto di poter affidare l'incarico professionale alla società HydroSoil Srl con sede in Via Pana, n. 56 - 35027 Noventa Padovana (PD) per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.000,00 per onorario, contributo Inarcassa pari al 4% Euro 400,00, IVA al 22% Euro 2.288,00;

ATTESO che le somme necessarie per l'espletamento degli incarichi professionali in oggetto trovano copertura con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013.

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Vista la D.G.R. 1515 del 25.05.2009;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

decreta

1. E' affidato l'incarico professionale per il monitoraggio degli interventi realizzati nell'ambito del progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" e delle attività di progettazione di ulteriori interventi alla Società HydroSoil con sede in Via Pana, n. 56 - 35027 Noventa Padovana (PD) C.F./P.I. 03349460281;
2. Alla spesa complessiva di Euro 12.688,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013;
3. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33.
5. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277249)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 357 del 30 giugno 2014

Richiesta di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 15.000 da adibire ad attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Porto Viro (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta della Società Cooperativa Arcobaleno, rilascia, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36 del Codice della Navigazione, il permesso di occupare un'area demaniale marittima così come richiesto nell'istanza medesima. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 09.10.2013; Disciplinare n. 3595 del 26.06.2014.

Il Direttore

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista l'istanza inoltrata in data 09.10.2013 dalla Società Cooperativa Arcobaleno di Rosolina (Ro) riguardante l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq 15.000 situata nel Comune di Porto Viro, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna della Marinetta;

Visto il disciplinare di anticipata occupazione n. 3437 in data 11.03.2014;

Visto il decreto di anticipata occupazione n.115 in data 12.03.2014;

Visti i pareri espressi dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con note n.8209 del 21.03.2014 e n.19333 del 25.06.2014;

Visto il parere espresso dal Comune di Porto Viro con nota del 15.02.2014;

Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane con nota n.5828 del 19.03.2014;

Visto il disciplinare n. 3595 di rep. in data 26.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 15.000;

decreta

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere, alla Società Cooperativa Arcobaleno (p.i. 01836100386) con sede legale in via Pineta 13/B del Comune di Rosolina (Ro), l'occupazione di un'area demaniale marittima nella laguna di Marinetta della superficie di mq 15.000 allo scopo di effettuare attività di acquacoltura;
2. di accordare la presente concessione fino al 30.06.2018 a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 3595 di rep. sottoscritto il 26.06.2014 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 359,00 (Euro trecentocinquantanove/00), calcolato per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi, eventualmente, per le annualità successive ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277160)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 358 del 30 giugno 2014

Furini Maria Cristina derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di TRECENTA Loc. Sariano - fg. 22 mapp. 222, per uso Irriguo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo al fg. 22 mapp. 22 in Località Sariano del Comune di STIENTA (Ro), per l'irrigazione di ha 17.79.80 ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 1544/4-7 del 10.2.2014; Parere Autorità di Bacino n. 207000 del 13.05.2014; Ordinanza visita locale n. 215394 del 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 17.02.2014 dell'Azienda agricola Furini Maria Cristina, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione per derivare mod. 0,0542 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 22 mapp. 222 nel Comune di TRECENTA - Località Sariano (Ro) per l'irrigazione di ha 17.79.80;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 , la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, l'Azienda agricola Furini Maria Cristina *(omissis)* residente a TRECENTA, Via Raffaello Sanzio, 1270, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo al fg. 22 mapp. 222 nel Comune di TRECENTA - Località Sariano- per l'irrigazione di ha 17.79.80.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -Sezione di Rovigo che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata.
- la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione all'amministrazione concedente;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'amministrazione concedente.
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Umberto Anti

(Codice interno: 277161)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 359 del 30 giugno 2014

Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.98 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di CASTELGUGLIELMO Località Peretto per uso Irriguo - Pos. N. 271/1

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata al Consorzio di Bonifica Adige Po, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in località Peretto-stante n. 83 in Comune di CASTELGUGLIELMO ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 441750 del 15.10.2013 Disciplinare n. 3588 di rep. del 24.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.12.2012 del Consorzio di Bonifica Adige Po, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal Canalbianco in località Peretto allo stante n. 83 nel Comune di CASTELGUGLIELMO mod. medi 0.98 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3588 di rep. sottoscritto in data 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al Consorzio di Bonifica Adige Po (P.I. n. 93030520295) con sede a Rovigo Piazza Garibaldi, 8, il diritto di derivare dal fiume Canalbianco allo stante n. 83 in località Peretto nel Comune di CASTELGUGLIELMO, mod. medi 0.98 e mod. massimi 1.50 d'acqua pubblica per irrigare ha 200.

2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2014, n. 3588 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 516.07 (cinquecento sedici/07) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/20087, della DGR n. 328 del 17.02.2009 e della DGR n. 1073 del 28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277162)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 360 del 30 giugno 2014

Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod.medi 1.00 di acqua pubblica dal fiume Po in Comune di FICAROLO Località Ponte Ficarolo per uso Irriguo - Pos. N. 54/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata al Consorzio di Bonifica Adige Po, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Po di Venezia fra gli stanti 152 153 in Comune di FICAROLO ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere AIPO n. 18130 del 13/06/2013 Ordinanza visita locale n. 377293 del 10.09.2013 Disciplinare n. 3594 di rep. del 24/06/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.02.2013 del Consorzio di Bonifica Adige Po, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal Po di Venezia in località Ponte Ficarolo fra gli stanti 152 - 153 nel Comune di FICAROLO mod. medi 1.00 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3594 di rep. sottoscritto in data 24/06/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al Consorzio di Bonifica Adige Po (P.I. n. 93030520295) con sede a Rovigo Piazza G. Garibaldi, 8, il diritto di derivare dal fiume Po di Venezia in località Ponte Ficarolo fra gli stanti 152 - 153 nel Comune di FICAROLO, mod. medi 1.00 e mod. massimi 2.00 d'acqua pubblica ad uso Irriguo per una superficie di ha 250.

2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/06/2014, n. 3594 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 406.07 (quattrocentosei/07) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/20087, della DGR n. 328 del 17.02.2009 e della DGR n.1073 del 28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277163)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 361 del 30 giugno 2014

Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 2.00 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di SAN BELLINO Località Presciane per uso Irriguo - Pos. N. 29/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata al Consorzio di Bonifica Adige Po, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Canalbianco al fg. 7 mapp. 114 in Comune di SAN BELLINO ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 441905 del 15/010/2013 Disciplinare n. 3587 di rep. del 24.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.12.2012 del Consorzio di Bonifica Adige Po, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal Canalbianco in località Presciane sx al foglio 7 mappale 114 nel Comune di SAN BELLINO mod. medi 2.00 e mod. massimi 2.40 d'acqua pubblica ad uso Irriguo per una superficie di ha 400;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3587 di rep. sottoscritto in data 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al Consorzio di Bonifica Adige Po (P.I. n. 93030520295) con sede a Rovigo Piazza Garibaldi, 8, il diritto di derivare dal fiume Canalbianco in località Presciane sx al foglio 7 mappale 114 nel Comune di SAN BELLINO, mod. medi 2.00 e mod. massimi 2.40 d'acqua ad uso Irriguo per una superficie di ha 400.

2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2014, n. 3587 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 482.94 (quattrocentoottantadue/94) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/20087, della DGR n. 328 del 17.02.2009 e della DGR n. 1073 del 28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277250)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 362 del 30 giugno 2014

GOTTARDI CRISTIAN concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 11 mapp. 30 in Comune di LUSIA per uso Irriguo - Pos.n. P343/1

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 11 mapp. 30 in Comune di Lusia (Ro) di moduli medi annui 0,0035 fermo restando la portata massima pari a 6 volte la media che serviranno per l'irrigazione di una superficie di ha 0.70.00 di terreno coltivato ad orticole, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Prot. n. 4932/4-7 del 29/04/2014 Disciplinare n. 3591 di rep. del 24.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.12.2013 della ditta GOTTARDI CRISTIAN, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 11 mapp. 30 in Comune di LUSIA ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3591 di rep. sottoscritto in data 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GOTTARDI CRISTIAN (P.I. n. 01115450296) con sede a LUSIA, Via Comacchio 381, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 11 mapp. 30 in Comune di LUSIA, moduli 0,0035 medi annui fermo restando la portata massima pari a 6 volte la media, che serviranno per l'irrigazione di una superficie di ha 0.70.00 di terreno coltivato ad orticole.

2 - La concessione accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2014, n. 3591 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277164)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 363 del 30 giugno 2014

PLAST MEC PVC SRL rinnovo concessione di derivazione di mod. 0.20 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di OCCHIOBELLO Località al fg. 31 mapp.686 per uso antincendio - Pos.n. P16/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata alla Ditta Plast Mec Pvc SRL la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea al fg. 31 mapp.686 a mezzo di un pozzo ad uso antincendio di mod. 0.20 ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3592 di rep. del 24.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.12.2013 della ditta PLAST MEC PVC SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare da falda sotterranea a mezzo di un pozzo in località al fg. 31 mapp.686 nel Comune di OCCHIOBELLO (mod. 0.20) d'acqua pubblica ad uso antincendio;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3592 di rep. sottoscritto in data 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta PLAST MEC PVC SRL (P.I. n. 02299140240) con sede a BARBARANO VICENTINO, V.le del Lavoro 80/C, il diritto di derivare dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in località al fg. 31 mapp.686 nel Comune di OCCHIOBELLO, mod. 0.20 d'acqua ad uso antincendio.

2 - La concessione accordata per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2014, n. 3592 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 430.64 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008, DGR n. 1105/2012 e DGR 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277435)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 368 del 03 luglio 2014

R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento di condotta per la metanizzazione su strada adiacente fabbricato del D.P.OO.PP.-Fg.16 m.n.145 per 50ml.-magazzino idr. di Arquà Polesine (RO) (Pratica n° CB_AT00033) Ditta: 2i RETE GAS S.p.A. - ROVIGO (RO) Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta 2i RETE GAS S.p.A. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28/10/2013 Prot. n 466688; Nulla-osta tecnico del 22.01.2014; Disciplinare n 3584 del 19.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.10.2013 con la quale la Ditta 2i RETE GAS S.p.A. (C.F. 00736240151) (EX ENEL RETE GAS S.p.A.) con sede a MILANO in Via P. da Cannobio, 33 ha chiesto il rinnovo della Concessione per l'attraversamento di condotta per la metanizzazione su strada adiacente fabbricato del D.P.OO.PP.-Fg.16 m.n.145 per 50ml.-magazzino idr. di Arquà Polesine (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 22.01.2014;

VISTO che in data 19.06.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta 2i RETE GAS S.p.A. (C.F. 00736240151) (EX ENEL RETE GAS S.p.A.) con sede a MILANO in Via P. da Cannobio, 33 la Concessione per l'attraversamento di condotta per la metanizzazione su strada adiacente fabbricato del D.P.OO.PP.-Fg.16 m.n.145 per 50ml.-magazzino idr. di Arquà Polesine (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.06.2014 iscritto al n. 3584 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208,48 (duecentootto/48) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 277436)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 369 del 03 luglio 2014

R.D. 523/1904 Concessione idraulica per condotta gas metano necessaria per la metanizzazione del Comune di Polesella su terreno di proprietà demaniale individuato al Fg 11 mapp. 191 e Fg. 9 mapp. 365 e 283 per un'estesa complessiva di ml 206 (110 96) in Comune di Polesella (RO) - (Pratica n° PO_AT00001) Ditta: 2i RETE GAS S.p.A. - ROVIGO (RO) Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta 2i RETE GAS S.p.A. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28/10/2013 Prot. n 466688; Nulla-osta tecnico del 18.02.2014; Disciplinare n 3583 del 19.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.10.2013 con la quale la Ditta 2i RETE GAS S.p.A. (C.F. 00736240151) (EX ENEL RETE GAS S.p.A.) con sede a MILANO in Via P. da Cannobio, 33 ha chiesto il rinnovo della Concessione idraulica per condotta gas metano necessaria per la metanizzazione del Comune di Polesella su terreno di proprietà demaniale individuato al Fg 11 mapp. 191 e Fg. 9 mapp. 365 e 283 per un'estesa complessiva di ml 206 (110+ 96) in Comune di Polesella (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 0004845 del 18.02.2014;

VISTO che in data 19.06.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta 2i RETE GAS S.p.A. (C.F. 00736240151) (EX ENEL RETE GAS S.p.A.) con sede a MILANO in Via P. da Cannobio, 33, la Concessione idraulica per condotta gas metano necessaria per la metanizzazione del Comune di Polesella su terreno di proprietà demaniale individuato al Fg 11 mapp. 191 e Fg. 9 mapp. 365 e 283 per un'estesa complessiva di ml 206 (110+ 96) in Comune di Polesella (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.06.2014 iscritto al n. 3583 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 315,83 (trecentoquindici/83) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 277311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 142 del 02 luglio 2014

Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 806 - CUP: H95D09000070002 Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL). Incarico per la progettazione esecutiva delle strutture previste nel progetto n. 806 e per l'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere. CIG: Z3B0F7BED1.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva delle strutture previste nel progetto n. 806 e per l'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta offerta - offerta Studio e dichiarazione possesso requisiti.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con DGR 537 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo di Euro 18.000.000,00, a valere per Euro 8.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 101665, per Euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102088 e per Euro 5.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 102121 del bilancio regionale 2014, al finanziamento di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, assegnando in particolare alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno l'importo di Euro 2.000.000,00;

- con decreto n. 143 del 12.06.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 dell'11.10.2011;

- nell' "Allegato A" al succitato decreto è compreso l'intervento di "Opere di completamento dei lavori di straordinaria manutenzione del torrente Ligont in Comune di Feltre (BL)" per l'importo di Euro 660.000,00;

- l'Ufficio ha redatto il progetto preliminare dal titolo "Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL)", dell'importo di Euro 660.000,00, approvato dal Dirigente della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Belluno con decreto n. 4 del 17.01.2014 e quello definitivo sottoposto al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata il 12.06.2014 (parere favorevole con voto n. 103);

SI PRENDE ATTO che l'intervento indicato nell' "Allegato A" al decreto n. 143/2014 con il titolo "Opere di completamento dei lavori di straordinaria manutenzione del torrente Ligont in Comune di Feltre (BL)" dell'importo di Euro 660.000,00 corrisponde all'intervento di cui ai progetti preliminare e definitivo, già redatti, dal titolo "Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tatto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL)" di pari importo, che per continuità verrà mantenuto anche nella progettazione esecutiva;

VISTA la nota prot. 178142 del 23.04.2014 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo nella quale, tra l'altro, si chiede alle Sezioni Bacino Idrografico considerata la necessità di procedere all'impegno di spesa nel corrente esercizio finanziario *"... di porre in atto quanto di propria competenza (progettazione, affidamento incarichi connessi, approvazione e appalto, relativi agli interventi di sistemazione della rete idraulica principale), con l'obiettivo di pervenire entro il mese di ottobre alla individuazione dei beneficiari degli affidamenti; entro il mese di ottobre, di trasmettere alla scrivente le richieste di impegno relative agli interventi di sistemazione della rete idraulica principale, con quantificazione dei singoli importi richiesti e dei*

relativi beneficiari, allegando il provvedimento di approvazione del progetto, il decreto di costituzione del gruppo di progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e l'atto che aggiudica provvisoriamente i lavori e rimodula il quadro economico ..."

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso, al fine di rispettare i tempi stabiliti dalla Sezione Difesa del Suolo per l'aggiudicazione provvisoria dei medesimi e il conseguente impegno di spesa;

VISTA la carenza in organico di personale tecnico e considerato che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento e, per ciò stesso, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro, nel rispetto dei tempi imposti dall'Amministrazione Regionale per l'affidamento dei suddetti lavori, si rende necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione per la progettazione esecutiva delle strutture previste nel progetto n. 806 nonché per l'attività di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 69 del 04.02.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

RITENUTO di rivolgersi, per lo specifico incarico in parola, alla Cosprogetti Group con sede a Cesiomaggiore (BL) via Soranzen n. 16, in possesso delle competenze professionali richieste, iscritta al suddetto elenco regionale al n. 227 per diverse attività tra le quali la A/2 (Progettazione strutturale e verifiche di idoneità statiche - Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche) - N/1 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione) - N/2 (Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), nonché per questioni legate alla necessità di rotazione degli incarichi, non avendo il predetto Studio Associato ricevuto finora alcun incarico dall'Ufficio;

VISTO che la Cosprogetti Group con sede legale a Cesiomaggiore (BL) via Soranzen n. 16, interpellata al riguardo, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico professionale ed ha formulato l'offerta in data 20.06.2014 per l'importo netto di Euro 11.056,46 pari al ribasso offerto del 10,00% sull'importo presunto di Euro 12.284,96, oltre CNPAIA ed IVA dovuti;

RITENUTA tale offerta congrua in considerazione delle caratteristiche dell'attività e dell'urgenza richiesta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, lo Studio in data 20.06.2014 ha comunicato che l'ing. Vittorino Scopel, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 721, espleterà l'incarico di progettazione affidato allo Studio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, lo Studio in data 20.06.2014 ha comunicato che l'ing. Vittorino Scopel, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 721 e professionalmente abilitato allo svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente (art. 98 D.Lg. 81/98) espleterà l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed i esecuzione delle opere affidato allo Studio;

CONSIDERATA la necessità di rispettare i tempi imposti dalla Sezione Difesa del Suolo per l'impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario, si darà inizio all'incarico anche in pendenza delle verifiche dei requisiti dichiarati dallo Studio in 20.06.2014. La convenzione regolante il succitato incarico sarà comunque stipulata dopo l'esito delle suddette verifiche, attualmente in corso da parte dell'Amministrazione e dopo l'avvenuto impegno di spesa da parte della Struttura competente;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006

VISTO il DPR 207/2010

VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012

VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.07.2012

decreta

1 - Di affidare alla Cosprogetti Group con sede legale a Cesiomaggiore (BL) via Soranzen n. 16 (part. IVA e c.f. 00931510259), l'incarico professione della progettazione esecutiva delle strutture previste nel progetto n. 806 "Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL)" e per l'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle suddette opere, per l'importo di Euro 11.056,46 (undicimilacinquantasei/46) oltre contributo previdenziale (4%) e oneri fiscali (IVA22%) dovuti.

2 - Di approvare lo schema di convenzione, allegato **(Allegato A)** al presente decreto, trasmesso alla Cosprogetti Group unitamente alla lettera di richiesta offerta e accettato dallo Studio con la dichiarazione resa in data 20.06.2014.

3 - L'incarico, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, sarà espletato dal dott. ing. Vittorio Scopel, componente della Cosprogetti Group.

4 - Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a complessivi Euro 14.028,44 (Euro 11.056,46 + Euro 442.26 per oneri previdenziali 4% + Euro 2.529,72 per IVA 22%) si farà fronte con i fondi da impegnare con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 277312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 143 del 02 luglio 2014

Concessione rilasciata alla Sig.ra Corso Anna Maria per l'utilizzo di un'area di mq. 2.000 circa a scopo agricolo (prato e sedime di porzione di manufatti) in comune di Feltre - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon, fg. 60 mapp. 264 parte, di cui al decreto n. 137 del 14/08/2008. (C/0556) - Voltura a favore del Sig. Venturin Sergio.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di cessione e subentro del 04/06/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Il Sig. Venturin Sergio nato a Feltre (BL) il 02/08/1963 e ivi residente *(omissis) (omissis)* è riconosciuto titolare, a tutti gli effetti, della concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 2.000 circa a scopo agricolo (prato e sedime di porzione di manufatti) in comune di Feltre - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Stizzon, fg.60 mapp. 264 parte, di cui al decreto n. 137 del 14/08/2008;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 277313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 144 del 02 luglio 2014

Concessione rilasciata alla Ditta Feinar per la realizzazione e il mantenimento di nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in loc. Mier su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio delle Moneghe in Comune di Belluno. (C/1030) - Voltura a favore di Telecom Italia SpA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di cessione e subentro del 11/06/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. La ditta TELECOM ITALIA SPA con sede in Trieste Via Pascoli n. 9 (codice fiscale e partita IVA 00488410010) è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti, della concessione per la realizzazione e il mantenimento di un nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in Comune di Belluno, loc. Mier su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio delle Moneghe, di cui al decreto n. 45 del 09/04/2014;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 277418)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 288 del 02 luglio 2014

Adesione alla Convenzione Gas Naturale Edizione 6, Lotto N. 3 (cig. 5021962E21) tra Consip S.P.A. e R.T.I. Trenta S.p.A./ Multiutility S.p.a. per le sedi periferiche gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sez. di Padova

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
In prossimità della scadenza della fornitura dell' Amministrazione regionale di gas naturale, avviata a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas naturale 5 Lotto tra Consip S.P.A. e la Soenergy s.r.l., con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione alla Convenzione Gas Naturale 6 Lotto 3 per la fornitura di gas Naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra Consip S.p.A. E il R.T.I. trenta S.p.A./Multiutility S.P.A. . E' prevista anche per tale convenzione una durata contrattuale di 12 mesi, con un periodo della fornitura del singolo ordinativo di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e senza possibilità di proroga. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, prot. n. 222846 del 22/5/2014 per adesione convenzioni Consip per Gas naturale ed energia elettrica eSTREM.

Il Direttore

Premesso che:

- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2013 alla Convenzione Gas Naturale 5 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. di Argenta (FE) con l'emissione dell'ordinativo di fornitura del 30/7/2013 per le utenze delle sedi periferiche, gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sez. di Padova, (ex U. P. Genio civile di Padova);
- sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di gas naturale a partire dal primo ottobre 2013 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità di proroga;
- è necessario procedere alla attivazione di una nuova fornitura di gas naturale per le sopracitate sedi in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale Edizione 6 tra Consip S.p.a. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 3 (CIG 5021962E21); con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 13/11/2013 e per i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- in riferimento alla tempistica prevista dalla Convenzione per l'attivazione della nuova fornitura, gli uffici della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi hanno contattato il referente del R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A, al fine di verificare la sussistenza della convenienza economica nel caso dell'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla citata Convenzione Consip;

VERIFICATO che le condizioni contrattuali previste nella Convenzione Consip Edizione 6 Lotto 3 risultano economicamente convenienti;

RITENUTO, quindi, opportuno e conveniente disporre l'adesione alla Convenzione Gas Naturale Edizione 6 Lotto 3 (CIG 5021962E21) tra la Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A per la fornitura secondo le modalità nella stessa

previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

Vista la Convenzione Gas Naturale Edizione 6 Lotto n. 3 (CIG 5021962E21) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra la Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A;

decreta

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Edizione 6, Lotto 3 (CIG 5021962E21) tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A. (impresa mandataria con sede legale in Trento, Via Fersina n. 23, P.IVA 01812630224) / Multiutility S.p.A. (mandante con sede legale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, P.IVA 03027910235), emettendo l'Ordinativo di Fornitura per le sedi periferiche dell'Amministrazione Regionale gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sez. di Padova per la durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
2. di dare atto che il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
3. di dare atto il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 277449)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 343 del 13 giugno 2014

Accertamento carattere di non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità per una superficie pari a mq 5.379 sita in Comune di Tarzo - località Costa di Là - Foglio 15 - mappale 156 - 157 (parte) - 158 - 159 (parte). Ditta Balliana Italo Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: 1. istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. 125601 de 24.03.2014 2 2. verbale di istruttoria congiunto datato 20.05.2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Treviso nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia. Con D.G.R. n.125 dell'11/02/2014 è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Treviso in Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. In attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti. Allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti, sulla base del combinato disposto ex artt. 12 e 14 della LR 54/2012.

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Balliana Italo, pervenuta in data 24.03.2014, prot. 125601, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere inclusa nell'area delimitata dalla tavola n. 9 del PTRC Regionale "Paesaggi Agrari Storici", non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267, e non ricade all'interno di alcuna zona individuata come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C. o Z.P.S.);

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: la superficie per la quale viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità risulta in agro del comune censuario di Tarzo -Foglio 15 - mappale 156-157(parte)-158-159(parte). Nell'area oggetto della richiesta non sono riscontrabili terrazzamenti, ma soltanto la presenza di alcune piante di vite, all'interno del mappale 156.

Come riscontrabile dall'ortofoto degli anni '80, non sono evidenziabili terrazzamenti, ma soltanto delle chiarie, con rada presenza di vegetazione. In tali chiarie non risultano visibili colture agricole in atto, bensì la sola presenza di un'area con scarsa vegetazione, probabilmente a prato.

ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte di personale tecnico della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso unitamente a personale della struttura regionale competente in materia di Paesaggio;

VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatto da personale di questa Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso congiuntamente al personale della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area è il risultato di un processo di forestazione naturale che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola, ma che ha dato origine ad un bosco pienamente affermato, sia sotto il profilo ecologico che paesaggistico, ancorché non risulti compreso all'interno di siti natura 2000. L'area nella conformazione assunta svolge infatti un importante ruolo nel funzionamento ecologico più generale, integrandosi con le limitrofe aree boscate;

CONSIDERATO che tuttavia rientrando tra le aree individuate come paesaggio agrario di valenza storica nella tav. 9 della Variante n. 1 al PTRC adottato, DGR n. 4267 del 10.04.2013, pur non essendo presenti tracce di terrazzamenti, la richiesta di dichiarazione di non boscosità è suscettibile di accoglimento, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 05.04.2013, n. 3, e della D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013, quale recupero ad uso agricolo/produttivo del suolo;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettosa dell'assetto e degli elementi caratterizzanti l'originaria presenza di superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola, si auspica in ogni caso, il mantenimento delle siepi e delle aree prative, necessarie per la conservazione dei collegamenti ecologici tra le aree sorgenti, nel rispetto anche delle indicazioni dello strumento urbanistico comunale;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri vincoli o specifiche tutele esistenti;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

decreta

1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune censuario di Tarzo - Foglio 15 - mappale 156-157(parte)-158-159(parte) per una superficie calcolata pari a mq 5379, come meglio evidenziato nell'allegata immagine planimetrica ed ortofotografica (**Allegato n. 1**);
2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Alvise Luchetta

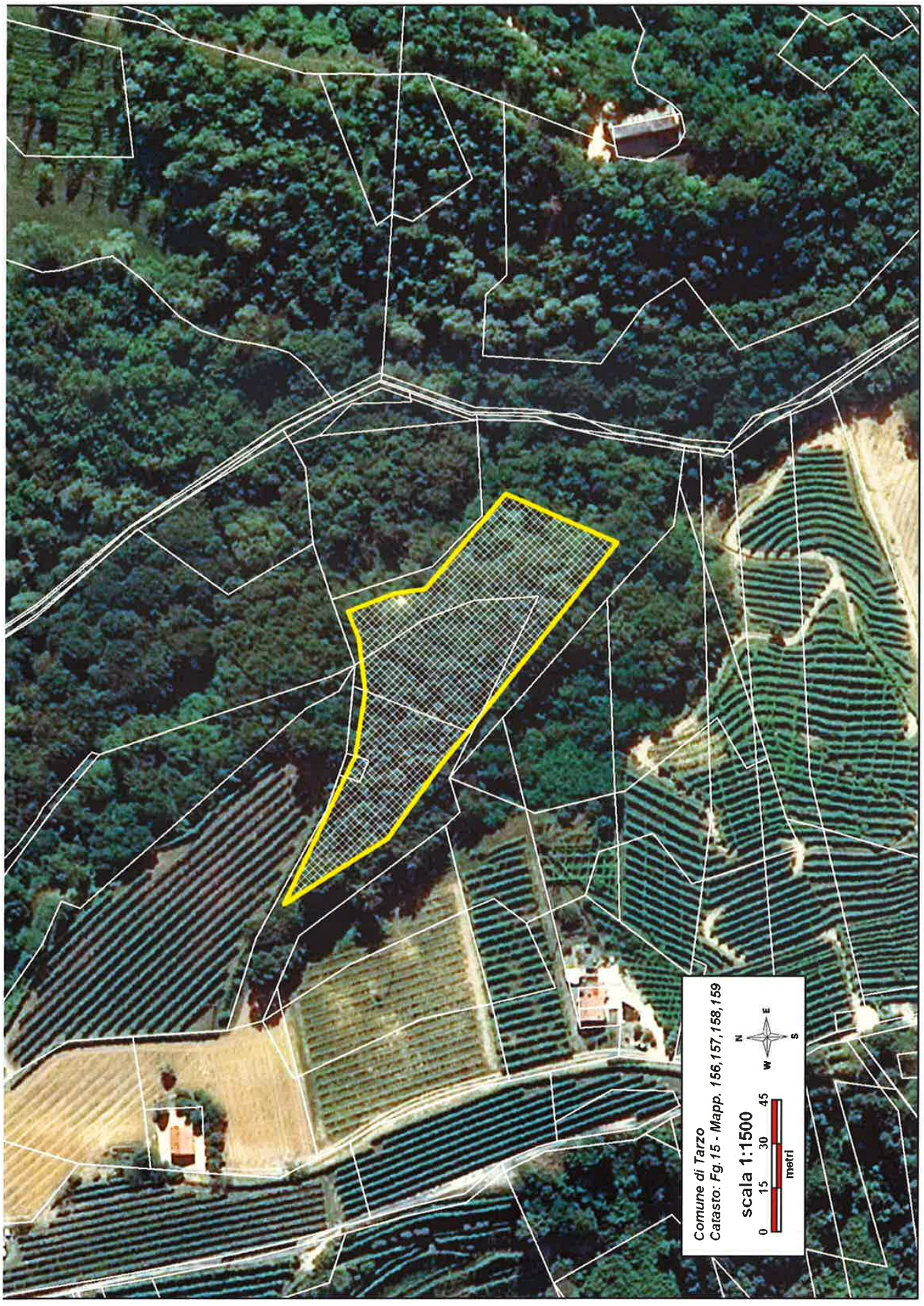
Comune di Tarzo
Catasto: Fg.15 - Mapp. 156,157,158,159
scala 1:1500
0 15 30 45
metri
N
E
S
W

(Codice interno: 277228)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 354 del 18 giugno 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 D.G.R. n. 694 del 14.05.2013. Istanza della ditta WELS sas di Fabrocile A. & C. di Milano per rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto (ex Mulino Farina) per una portata di moduli medi e massimi 28,00 (l/s 2800) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 2,50 la potenza nminale media e massima di kW 68,63 con restituzione nel medesimo fiume. Pratica n. 145.1

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- con D.M. 6112 del 26/10/1941 era stata rilasciata la concessione di derivazione d'acqua in oggetto alla ditta Farina Luigi;
- in data 25/06/2007 prot. 357869 la ditta VICTORIA srl ha presentato all'Unità Periferica Genio Civile di Treviso un progetto per la riattivazione dell'impianto idroelettrico;
- con nota in data 10/08/2007 prot. 451848 l'Unità Periferica Genio Civile di Treviso ha autorizzato alla ditta Victoria s.r.l. le opere edilizie e strutturali di adeguamento e ripristino dell'impianto idroelettrico;
- con decreto n. 243 in data 10/07/2008 l'Unità Periferica Genio Civile di Treviso ha assentito alla Ditta VICTORIA s.r.l. il rinnovo e subingresso della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di Vittorio Veneto - località San Giacomo (ex Molino Farina), per moduli 28,00 e un salto di m. 2,50 per una potenza nominale media di Kw 68,63, con scadenza al 31/12/2015;
- con successivo decreto n. 1056 in data 29/11/2013 l'Unità Periferica Genio Civile di Treviso ha assentito alla Ditta WELS S.a.s. di Fabrocile A. & C. il subentro alla Ditta VICTORIA s.r.l. per la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio in parola, confermandone la scadenza al 31/12/2015;

VISTA la nota n. 2533/B.4.11/2 in data 16.10.2013 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla ditta Wels S.a.s. nell'ambito della domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico, acquisita al protocollo regionale in data 27/02/2014 prot. 86566 e 21/03/2014 prot. 124000, a perfezionamento della documentazione progettuale trasmessa in data 25/06/2007;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale Decentrata reso con voto n. 79 in data 01/04/2014;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.R. 11/2001; il D.Lgs 152/2006; la DGR 694/2013

VISTO il disciplinare n. 7452 di repertorio del 18.06.2014contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta WELS S.a.s. di Fabrocile A. & C. (partita IVA n. 06707030968) con sede a MILANO, via Giardino n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di VITTORIO VENETO (ex Mulino Farina) per una portata di moduli medi e massimi 28,00 (l/s 2800) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 2,50 la potenza nominale media e massima di kW 68,63 con restituzione nel medesimo fiume.

ART. 2 - A modifica della scadenza fissata nel decreto dell'Unità Periferica Genio Civile di Treviso n. 1056 del 29/11/2013, la concessione è rinnovata per un periodo di anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,

subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare in data 18.06.2014 n. 7452 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.012,92 per l'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le **annualità successive ai sensi di legge.**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277229)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 355 del 18 giugno 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. D.G.R. n. 694 del 14/05/2013. Istanza in data 25/11/2013 della ditta I.TA.KA s.r.l. di Montebelluna per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Soligo in Comune di FOLLINA per una portata di moduli medi 13,64 (l/s 1364), moduli massimi 30,00 (l/s 3000) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 3,61 la potenza nominale media di kW 48,30 e massima di kW 96,82 con restituzione nel medesimo torrente. Pratica n. 5041.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 25.11.2013 della ditta I.TA.KA s.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Soligo in Comune di FOLLINA per una portata di mod. medi 13,64 (l/s 1364) mod. massimi 30,00 (l/s 3000) ad uso idroelettrico;

VISTA la nota n. 223/B.4.11/2 in data 18/03/2014 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il parere favorevole della CTRD (Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Treviso) in data 03/06/2014 n. 167;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.R. 11/2001; il D.Lgs 152/2006; la DGR 694/2013

VISTO il disciplinare n. 7449 di repertorio del 17/06/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta I.TA.KA s.r.l. (partita IVA 04577260260) con sede a Montebelluna, Via Consolata n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Soligo ad uso idroelettrico nel Comune di FOLLINA per una portata di moduli medi 13,64 (l/s 1364), moduli massimi 30,00 (l/s 3000) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di m 3,61 la potenza nominale media di kW 48,30 e massima di kW 96,82 con restituzione nel medesimo torrente.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17/06/2014 n. 7449 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.416,64 per l'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277230)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 364 del 24 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00001. Concessionario : P.L.M. srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1432

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Domanda presentata in data 16.05.2014; disciplinare n. 7443 di repertorio del 11.06.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.638 del 30.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.05.2014 della ditta P.L.M. S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7443 di repertorio del 11.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta P.L.M. S.r.l. (C.F. n. 01976970267) con sede a Castelfranco Veneto, Via del Lavoro n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2014 n. 7443 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277231)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 365 del 24 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione in Comune di Cison di Valmarino per moduli 0.00008. Concessionario : Gardenia srl - Pieve di Soligo Pratica n. 1513

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 05.05.2014; disciplinare n. 7440 di repertorio del 11.06.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.746 del 08.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.05.2014 della ditta Gardenia S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7440 di repertorio del 11.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Gardenia S.r.l. (C.F. n. 02387180264) con sede a Pieve di Soligo, Piazza Resistenza n. 5/1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi nel Comune di Cison di Valmarino per moduli 0.00008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 07.08.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2014 n. 7440 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 366 del 24 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico (cantina) irriguo tramite tre pozzi in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.017. Concessionario : Società Agricola Del Capitano S.S. - San Polo di Piave Pratica n. 2539

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1336 del 21.12.2010; domanda presentata in data 27.05.2014; disciplinare n. 7447 di repertorio del 16.06.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1336 del 21.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.05.2014 della ditta Soc. Agr. Del Capitano S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7447 di repertorio del 16.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. Del Capitano S.S. (C.F. n. 01694020262) con sede a San Polo di Piave, Via Francolin n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico (cantina) irriguo tramite tre pozzi nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.017.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 20.12.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2014 n. 7447 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277233)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 367 del 24 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.008. Concessionario : Cesco Valeria - Valdobbiadene Pratica n. 2824.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 120 del 17.03.2010; domanda presentata in data 21.01.2014; disciplinare n. 7448 di repertorio del 16.06.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.120 del 17.03.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.01.2014 della ditta Cesco Valeria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7448 di repertorio del 16.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cesco Valeria *(omissis)* con sede a Valdobbiadene, Via della Sega n. 8/1, il rinnovo e subentro a Canello Gianpaolo *(omissis)* della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 16.03.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2014 n. 7448 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 368 del 24 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Motta di Livenza per moduli 0.055. Concessionario : Aleandri Soc. Agricola semplice di Favero G. e C. Pratica n. 3454.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 12.03.2014; disciplinare n. 7442 di repertorio del 11.06.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.479 del 02.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.03.2014 della ditta Aleandri Soc. Agricola semplice di Favero G. e C., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7442 di repertorio del 11.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Aleandri Soc. Agricola semplice di Favero G. e C. (C.F. n. 02326360266) con sede a Motta di Livenza, Via Callalta n. 52, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Motta di Livenza per moduli 0.055.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 01.05.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.06.2014 n. 7442 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277235)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 370 del 26 giugno 2014

Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Follina per moduli 0.00634 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Olimpia SpA - Ponzano Veneto Pratica n. 924.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto di concessione n. 5214 del 20.02.1995; disciplinare n. 1083 di repertorio del 07.12.1994; domanda in data 20/06/2014 di richiesta di diminuzione canoni e prelievi da parte della ditta interessata.

Il Direttore

VISTO il decreto di concessione n.5214 del 20.02.1995 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della ditta Olimpias S.p.A. con sede a Ponzano Veneto Treviso di derivare moduli 0.12, pari a mc./annui 360.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso Industriale;

VISTO che con nota in data 20/06/2014 la ditta interessata ha chiesto di diminuire il prelievo d'acqua fino a mc. annui 2.000 pari a moduli 0,00634;

RITENUTO che a seguito di quanto richiesto, debba essere rettificato il Decreto di concessione emesso;

VISTO il disciplinare n. 1083 di repertorio del 07.12.1994 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 5214 del 20.02.1995 e dell'art. 1 del Disciplinare n.1083 del 07.12.1994, il prelievo d'acqua della derivazione ad uso Industriale concesso viene ridotto a moduli 0,00634 pari a 2.000 mc. annui.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 5214 del 20.02.1995 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 1083 del 07.12.1994 il canone dovuto, riferito al corrente anno, è di Euro 601,22.

ART. 3 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.1994 n. 1083 di repertorio.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 277293)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 373 del 30 giugno 2014

Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso. CIG 4420419527. Contratto d'appalto Rep. n. 7055 del 9/7/2013. Fallimento Ghiaia di Colfosco spa. Subentro Impresa Battistella spa.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto del fallimento dell'Impresa MANDANTE Ghiaia di Colfosco spa con sede in Susegana (TV) e della sua sostituzione con l'Impresa Battistella con sede in Pasiano di Pordenone (comma 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 smi). Estremi dei principali documenti: Lettera della mandataria Asfalti Piovese srl con sede in Colfosco di Susegana (TV) del 20 giugno 2014 acquisita al prot. Regione del Veneto n. 266667 del 20 giugno 2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso) n. 78 del 7 marzo 2013 è stato aggiudicato in via definitiva l'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2006 smi per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi alle opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso per il biennio 2012-2013 nell'importo di Euro 4.950.000,00 (euro quattromilioninovecentocinquantamila,00) (Euro 4.830.000,00 per lavori e Euro 120.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) alla costituenda ATI tra Asfalti Piovese srl con sede in Brugine (PD) - Via Leonardo da Vinci 13/15 - C.F. 00118750280, mandataria - Ghiaia di Colfosco spa con sede in Colfosco di Susegana (TV) C.F. 00261460265, I.G. Service srl con sede in Napoli C.F. 03342291212 mandanti - Bottega Franco con sede in S. Pietro di Feletto (TV) C.F BTTFNC58C04I103G, De Luca sas di De Luca Antonio & C. con sede in Cappella Maggiore (TV) C.F. 01237780265, F.M. Fratelli Massolin snc di Massolin S. & C. con sede in Ponzano Veneto (TV) C.F.03413170261, Costruzioni Generali Postumia srl con sede in Castelfranco Veneto (TV) C.F. 02103180267, Brenelli Costruzioni srl con sede in Prata di Pordenone C.F. 01035830932 cooptate.
- I lavori sono stati aggiudicati alla succitata costituenda ATI con un punteggio complessivo di 90,110 (offerta tecnica punti 60,11 - offerta economica punti 30,00) ed un ribasso del 42,28.
- con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Paolo Valvo di Conegliano (TV), ivi registrata il 31 maggio 2013 al n. 2347 Serie 1T le Imprese sopra indicate si sono costituite in Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 smi conferendo mandato collettivo gratuito speciale irrevocabile con rappresentanza alla Società "Asfalti Piovese s.r.l." con sede in Colfosco di Susegana (TV).
- che successivamente in data 9 luglio 2013 è stato stipulato il contratto Rep n. 7055 Racc. 6340 registrato a Venezia il 12.07.2013 al n. 737 serie Atti Pubblici.

CONSIDERATO che:

- con Sentenza del Tribunale di Treviso n. 132 del 3.6.2014 l'Impresa mandante Ghiaia di Colfosco spa con sede in Colfosco di Susegana (T), con percentuale di partecipazione all'ATI del 33%, è stata dichiarata fallita.

VISTO il comma 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 smi che prevede "*In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, ...il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavoro o servizi o forniture ancora da eseguire".*

VISTA la nota prot. n. 246703 del 9.6.2014 inviata dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso alla ditta Mandataria Asfalti Piovese srl e al Curatore Fallimentare dell'Impresa Ghiaia di Colfosco spa mandante, con la quale si disponeva l'immediata sospensione dei cantieri dove operava la ditta fallita.

CONSIDERATO che l'attività dei cantieri deve essere ripresa con tempestività al fine di garantire la pubblica incolumità secondo quanto previsto dall'art. 176 del D.P.R. 207/2010 *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre.....la immediata esecuzione dei lavori.....o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità",*

VISTA la successiva nota della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso prot. n. 261618 del 18.06.2014 con la quale veniva richiesto alla Mandataria Asfalti Piovese srl e al commissario giudiziale dr. Franco Furlanetto il rispetto dell'impegno contrattuale.

VISTO che la ditta mandataria Asfalti Piovese srl il 20.06.2014 (prot. Regione Veneto n. 266667 del 20.06.2014), ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 smi indica, quale operatore economico subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, l'Impresa Battistella spa con sede in Pasiano di Pordenone - via Pedrina 6 C.F. e P.I. 00080970932.

VISTO che sempre con la succitata nota la ditta mandataria Asfalti Piovese srl chiede, diversamente da quanto previsto nel contratto d'appalto, di provvedere ai pagamenti direttamente alle mandanti in conformità a quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 smi.

VISTA la relazione integrativa all'offerta tecnica per il subentro dell'Impresa Battistella spa, ritenuta la stessa non modificativa dell'offerta originaria.

VISTA l'attestazione SOA dell'Impresa Battistella spa rilasciata da SOA Nord Alpi spa con sede in Padova in data 26.02.2013 e la Certificazione di Qualita rilascia d ICMQ spa il 20.09.2012 e che pertanto sono stati dimostrati i requisiti di cui all'art. 40 del D. Lgs. 163/2006 smi;

VISTA la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 smi dell'Impresa Battistella spa sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

CONSIDERATA l'urgenza sopra richiamata di riprendere le lavorazioni nelle more delle verifiche di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 smi.

CONSIDERATO che la Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso sta procedendo alla verifica dei requisiti dei cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 sm dichiarati dalla ditta Battistella spa

VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi

VISTO il DPR 207/2010

VISTO il R.D. 267/1942

decreta

1. Si prende atto della Sentenza del Tribunale di Treviso n. 132 del 3.6.2014 con la quale l'Impresa mandante Ghiaia di Colfosco spa con sede in Colfosco di Susegana (TV), con percentuale di partecipazione all'ATI del 33%, è stata dichiarata fallita
2. L'Impresa Battistella spa con sede in Pasiano di Pordenone - via Pedrina 6 - C.F. e P.I. 00080970932**,** subentra, **con riserva di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. 163/2006 smi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 19 del D. Lgs. 163/2006 smi,** all'Impresa Ghiaia di Colfosco spa con sede in Colfosco di Susegana (TV) C.F. 00261460265 nell'ATI come nelle premesse indicata, **VISTA l'ESTREMA URGENZA di proseguire i lavori** di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010.
3. La Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.163/2006 smi.
4. la relazione integrativa all'offerta tecnica per il subentro dell'Impresa Battistella spa non è modificativa dell'offerta originaria.
5. I pagamenti, secondo la richiesta della mandataria Asfalti Piovese srl, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 118 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 smi verranno effettuati alle sottoelencate imprese:
   Asfalti Piovese srl con sede in Colfosco di Susegana (TV) - C.F. 00118750280, mandataria - Battistella spa con sede in Pasiano di Pordenone - C.F. 00080970932, I.G. Service srl con sede in Napoli C.F. 03342291212 mandanti - Bottega Franco con sede in S. Pietro di Feletto (TV) C.F BTTFNC58C04I103G, De Luca sas di De Luca Antonio & C. con sede in Cappella Maggiore (TV) C.F. 01237780265, F.M. Fratelli Massolin snc di Massolin S. & C. con sede in Ponzano Veneto (TV) C.F.03413170261, Costruzioni Generali Postumia srl con sede in Castelfranco Veneto (TV) C.F. 02103180267, Brenelli Costruzioni srl con sede in Prata di Pordenone C.F. 01035830932 cooptate.

6. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 277370)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 39 del 02 luglio 2014

MEDIO CHIAMPO S.p.A. Impianto di depurazione sito in Comune di Montebello Vicentino: potenziamento della sezione di sedimentazione finale a servizio del comparto biologico I° stadio - Comune di localizzazione: Montebello Vicentino (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di potenziamento della sezione di sedimentazione finale a servizio del comparto biologico I° stadio, presentato dalla società Medio Chiampo S.p.A., con istanza prot. n. 145494 del 04/04/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società "Medio Chiampo S.p.A.", (P.IVA./C.F 00675230247) con sede legale in Via G. Vaccari, 18 - 36054 - Montebello Vicentino (VI), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 145494 del 04/04/2014, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio del Comune, a seguito del quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 182530 del 18/04/2014, l'avvio del procedimento a decorrere dal 18/04/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO l'impianto di depurazione Medio Chiampo è autorizzato al trattamento di acque reflue civili ed industriali e di rifiuti liquidi in conto terzi con scarico dell'effluente depurato all'interno del collettore - gestito dal Consorzio A.RI.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque);

PRESO ATTO che il progetto preliminare presentato prevede, nello specifico, i seguenti interventi:

- rimozione delle apparecchiature asservite alla sezione di dosaggio del polielettrolita nel comparto di filtropressatura fanghi, ormai dismessa, e demolizione del fabbricato di servizio;
- installazione di una stazione di rilancio (TK01) dei reflui in alimentazione ai nuovi sedimentatori (P01-A/B);
- realizzazione di una vasca in c.a. sede di n° 2 linee gemelle di sedimentazione operanti in parallelo (TK02-A/B), provviste ciascuna di carroponte raschiatore;
- installazione di una stazione di rilancio dei fanghi di ricircolo dai sedimentatori all'ossidazione OX1S (P02-A/B);
- realizzazione dei collegamenti idraulici atti ad intercettare i reflui in uscita dalla sezione di ossidazione biologica I° stadio e immetterli nelle vasche di nuova realizzazione;
- realizzazione delle tubazioni di collegamento delle acque chiarificate e dei fanghi sedimentati con il pozzetto di raccolta PZ04.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 28/05/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'esame dell'istanza presentata;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 12/06/2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., valutata la proposta di parere presentata dal gruppo istruttorio incaricato, ed in particolare:

- valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- visto e considerato che l'impianto è situato a circa 5.000 m dal sito di Rete Natura 2000, Colli Berici (codice IT3220037);
- considerato che l'intervento in oggetto non comporta alcuna variazione della potenzialità di trattamento dell'impianto, prevedendo unicamente un incremento dell'efficienza del comparto di sedimentazione e, di conseguenza, un miglioramento complessivo delle prestazioni dell'impianto;
- visto e considerato che la natura del progetto e l'entità dell'intervento sono tali da non generare alcun impatto negativo e significativo sulle differenti componenti ambientali;

ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- In fase di revisione dell'autorizzazione allo scarico, da effettuarsi a seguito della realizzazione dell'intervento proposto, dovrà essere previsto uno specifico limite per il parametro cromo, da stabilire a garanzia del mantenimento dell'efficienza di abbattimento dello stesso parametro in condizioni di esercizio, così come risultante dall'esito del collaudo funzionale della nuova sezione e comunque non inferiore al valore certificato dal collaudatore.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 12/06/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- In fase di revisione dell'autorizzazione allo scarico, da effettuarsi a seguito della realizzazione dell'intervento proposto, dovrà essere previsto uno specifico limite per il parametro cromo, da stabilire a garanzia del mantenimento dell'efficienza di abbattimento dello stesso parametro in condizioni di esercizio, così come risultante dall'esito del collaudo funzionale della nuova sezione e comunque non inferiore al valore certificato dal collaudatore.

2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla società "Medio Chiampo S.p.A.", (P.IVA./C.F 00675230247) con sede legale in Via G. Vaccari, 18 - 36054 Montebello Vicentino (VI) - pec: mediochiampo@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Montebello Vicentino, al Consorzio A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettori Acque - ed al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 277106)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 136 del 14 maggio 2014

Leasing finanziario di nuovo materiale rotabile ferroviario destinatop al tpl (art. 86 dell L.R. 27/02/2008, n. 1 come modificato ed integrato dall'art. 22 della L.R. 23/10/2009, n. 29). Assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2014 e prenotazione della spesa per gli esercizi 2015 2016.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la spesa per l'anno 2014 per la copertura degli oneri connessi all'operazione di leasing finanziario autorizzata con L.R. 1/2008, art. 86 e s.m.i. e si prenota la spesa per gli esercizi 2014 e 2015, sulla base degli esborsi previsti dal piano finanziario complessivo del contratto di locazione PDC100010 prot. n. 668 del 24.03.2010.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con la disposizione dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, così come modificata ed integrata dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 e dalla successiva legge regionale 23 ottobre 2009, n. 29, la società Sistemi Territoriali S.p.A. è stata autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale, con oneri economici e finanziari a carico della Regione del Veneto, pari a complessivi Euro 254.000.000,00, distribuiti in un massimo trent'anni;
- in attuazione della predetta disposizione normativa, con deliberazione della Giunta regionale n. 2410 del 4 agosto 2009 è stato assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.A. il suddetto contributo e sono stati altresì definiti i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- con proprio decreto n. 185 del 2 novembre 2010 sono stati puntualmente definiti gli adempimenti necessari all'esecuzione della predetta D.G.R. n. 2410 del 4 agosto 2009, a fronte della sottoscrizione in data 24 marzo 2010 del contratto di locazione finanziaria n. PDC100010 prot. n. 668 (CIG 0358107F3A) da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (impresa mandataria del Raggruppamento) e Unicredit Leasing S.p.A. (impresa mandante), costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara indetta con bando n. 5/2009 (Contratto n. PDC100032 prot. n. 2715 del 14/12/2010. CIG. n. 0814515F06);
- che con il medesimo decreto è stato altresì stabilito di trasferire i contributi assegnati sul conto corrente dedicato della Sistemi Territoriali S.p.A. n. 637 IBAN IT29 0033 0903 2001 0000 0000 637, indicato nel menzionato contratto di locazione finanziaria, aperto presso la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. filiale di Roma 07000 ABI 03309 CAB 03200 ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma di Euro 1.000.000,00, stanziata nel bilancio di previsione 2010 sul capitolo n. 101121/U a prima parziale copertura degli oneri di prelocazione connessi all'operazione di leasing finanziario;
- a seguito dell'atto di scissione totale stipulato in data 21 novembre 2012, rep. n. 1.655 - raccolta n. 564, è stato stabilito il subentro con efficacia dal 1.12.2012, della Leasint S.p.A. e di Intesa San Paolo S.p.A. alla Banca Infrastrutture Innovazione Sviluppo S.p.A., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali quest'ultima era titolare: in particolare, è stato previsto che per effetto dell'atto di scissione, la Leasint S.p.A. subentri a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all'esercizio dell'attività di leasing, ivi compresi la titolarità dei contratti di locazione finanziaria e delle relative garanzie accessorie;
- con proprio decreto n. 53 del giorno 8 marzo 2013, pertanto, si è preso atto dell'assenso al subentro della Società Leasint S.p.A. alla Società BIIS S.p.A., comunicato dalla Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 466 del 28 febbraio 2013, e conseguentemente, per effetto del subentro, della modifica dell'originario codice IBAN nel nuovo IBAN IT31 J030 6903 3901 0000 0000 637, stabilendo, quindi, che i contributi assegnati con DGR n. 2410 del 4.08.2009 alla Sistemi Territoriali S.p.A. siano trasferiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, sul conto corrente bancario IBAN IT31 J030 6903 3901 0000 0000 637 presso Intesa San Paolo S.p.A., Filiale Pubblic Finance;
- a far data dal 1° gennaio 2014 la società Leasint S.p.A. è stata incorporata in Mediocredito S.p.A., comportando il subentro di quest'ultima nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili a Leasint S.p.A., ivi compresa la titolarità del contratto di locazione finanziaria PDC100010, prot. n. 668 nel quale la stessa Leasint S.p.A. era subentrata in precedenza;
- a fronte dell'accettazione del subentro comunicata con nota prot. n. 1145 del 5 maggio 2014, trasmessa, per conoscenza, alla Sezione Mobilità con nota prot. n. 1154 del 5.05.2014, con proprio decreto n. 120 del 9 maggio 2014

è stato preso atto del nuovo cambiamento societario il quale comunque non comporta la modifica del conto corrente dedicato sul quale versare i contributi regionali in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- il contratto di locazione finanziaria era stato risolutivamente condizionato alla sottoscrizione del Contratto di fornitura "chiavi in mano" di convogli ferroviari a trazione elettrica ed a trazione termica diesel per trasporto regionale viaggiatori di nuova costruzione;
- in data 14 dicembre 2010 è stato sottoscritto il Contratto n. PDC100032 per la fornitura "chiavi in mano" di tali convogli ferroviari (CUP G10B08000000002 - CIG 0263612380) tra la Sistemi Territoriali S.p.A., la Stadler Bussnang AG con sede legale in Bussnang (Svizzera) partita IVA CH195.162 e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., a fronte dell'aggiudicazione della gara indetta con bando n. 1/2009 (Cod. CIG. N. 0263612380);
- con propri decreti nn. 195 del 23 novembre 2011, 72 del 13 aprile 2012, 339 del 28 novembre 2012 e 113 del 15 maggio 2013 sono stati assunti ulteriori impegni di spesa per l'ammontare complessivo di Euro 13.281.000,00 ad ulteriore e parziale copertura degli oneri connessi all'operazione di leasing finanziario in parola;
- per l'anno in corso, a mente del cronoprogramma di dettaglio della costruzione dei convogli e successivi aggiornamenti, prodotto ai sensi dell'art. 8 del predetto contratto di fornitura, è prevista la consegna degli ultimi convogli e che pertanto entrerà a regime la vera e propria locazione finanziaria;
- alla luce della posizione debitoria assunta dalla Regione del Veneto e sulla base degli esborsi previsti del piano finanziario complessivo del contratto di leasing deve essere disposta la conseguente copertura finanziaria pluriennale;

DATO ATTO CHE il capitolo di spesa n. 101121 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, istituito per far fronte al pagamento degli oneri economici e finanziari succitati, presenta uno stanziamento per il corrente esercizio di Euro 12.900.000,00, per l'annualità 2015 di Euro 11.500.000,00 e per l'annualità 2016 di Euro 12.600.000,00;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di assumere l'impegno di spesa per il 2014 per Euro 12.900.000,00 e di provvedere alla prenotazione contabile dell'impegno di spesa per gli esercizi 2015 di Euro 11.500.000,00 e 2016 di Euro 12.600.000,00 per copertura di quota parte degli oneri connessi all'operazione di leasing finanziario;

decreta

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. (C.F. 06070650582) la spesa complessiva di Euro 12.900.000,00 stanziata sul capitolo n. 101121/U denominato "*Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario*" U.P.B. U0128 "*Trasporto su rotaia e SFMR*" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1 06 02 1623);
2. di prenotare la spesa di Euro 11.500.000,00 a carico dell'annualità 2015 e la spesa di Euro 12.600.000,00 a carico dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2014-2016;
3. di stabilire che all'erogazione delle risorse impegnate si provvederà secondo le modalità previste dal proprio decreto n. 185/45.02 del 2 novembre 2010;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Bruno Carli

(Codice interno: 277154)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 196 del 30 giugno 2014

Concessione demaniale per l'occupazione di uno specchio acqueo sul quale sono infissi dei pali di ormeggio e un pontile in legno per attracco natanti a cui si accede tramite passerella fissa in Comune di Rosolina (RO), lungo l'argine sinistro del fiume Po di Levante in località Pozzatini a valle dello stante 385. Ditta: NORGE PESCA S.R.L. di ROSOLINA (RO) (Pratica n° PL_PA00038) Rinnovo concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dalla Ditta Norge Pesca S.r.l. di Rosolina con istanza del 27.11.2013. Pratica PL_PA00038. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo del 27.11.2013; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1459 del 16.12.2013, dell'U.P. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 563652 del 23.12.2013 e del Comune di Rosolina (RO) con nota prot. n. 2622 del 13.02.2014; disciplinare di rinnovo concessione Rep. n. 26 del 26.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.11.2013 con la quale la Ditta Norge Pesca S.r.l. (P. IVA 01263870295) con sede in Rosolina (RO), Viale G. Marconi, 68 ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di uno specchio acqueo sul quale sono infissi dei pali di ormeggio e un pontile in legno per attracco natanti a cui si accede tramite passerella fissa in Comune di Rosolina (RO), lungo l'argine sinistro del fiume Po di Levante in località Pozzatini a valle dello stante 385;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'U.P. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 563652 del 23.12.2013, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1459 del 16.12.2013 e dal Comune di Rosolina con nota prot. n. 2622 del 13.02.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.06.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo alla Ditta NORGE PESCA S.R.L. (P. IVA 01263870295), con sede in Rosolina (RO),Viale G. Marconi, 68 della concessione demaniale per l'occupazione di uno specchio acqueo sul quale sono infissi dei pali di ormeggio e un pontile in legno per attracco natanti a cui si accede tramite passerella fissa in Comune di Rosolina (RO), lungo l'argine sinistro del fiume Po di Levante in località Pozzatini a valle dello stante 385, con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.06.2014 iscritto al n. 26 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 01.01.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 621,47 (seicentoventuno/47) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 277155)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 197 del 30 giugno 2014

Concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per attracco natanti con 4 bitte di ancoraggio, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), consistente in un diaframma in c.a. di ml. 63,30 e mq. 1.170 di specchio acqueo. Ditta: CALCESTRUZZI MAGNANI S.R.L. di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) (Pratica n° PL_PA00029) Rinnovo concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dalla Ditta Magnani Italo di Marco e Massimo Magnani S.n.c., di Migliarino (FE) ora modificata in Calcestruzzi Magnani S.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV) con istanza del 19.11.2012. Pratica PL_PA00029. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo del 19.11.2012; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1 del 02.01.2013, dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 54004 del 05.02.2013 e del Comune di Porto Viro con nota prot. n. 17922 del 04.11.2013; decreto di modifica intestazione da "Magnani Italo & C. S.a.s." successivamente trasformata in "Magnani Italo di Marco e Massimo Magnani S.n.c." di Migliarino (FE) a Calcestruzzi Magnani S.r.l. di Narvesa della Battaglia (TV), per affitto Ramo di Azienda n. 81 del 03.04.2014; disciplinare di rinnovo concessione Rep. n. 14 del 26.06.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 26.06.2014 al n. 2519, Serie 3.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.11.2012 con la quale la Ditta Magnani Italo di Marco e Massimo Magnani S.n.c. (P. IVA 00054820386) con sede in Migliarino (FE), Via per Ostellato, 9/A ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per attracco natanti con 4 bitte di ancoraggio, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), consistente in un diaframma in c.a. di ml. 63,30 e mq. 1.170 di specchio acqueo;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo con nota prot. n 54004 del 05.02.2013, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1 del 02.01.2013 e dal Comune di Porto Viro con nota prot. n. 17922 del 04.11.2013;

VISTO il decreto di modifica intestazione da "Magnani Italo & C. S.a.s." successivamente trasformata in "Magnani Italo di Marco e Massimo Magnani S.n.c." di Migliarino (FE) a Calcestruzzi Magnani S.r.l. di Narvesa della Battaglia (TV), per affitto Ramo di Azienda n. 81 del 03.04.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.06.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo alla Ditta CALCESTRUZZI MAGNANI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (TV) (P. IVA 04556440263), con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini, 2/A della concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per attracco natanti con 4 bitte di ancoraggio, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), consistente in un diaframma in c.a. di ml. 63,30 e mq. 1.170 di specchio acqueo, con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.06.2014 iscritto al n. 14 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 26.06.2014 n. 2519, Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 01.01.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2013 è di Euro 2.497,52 (duemilaquattrocentonovantasette/52) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 277262)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 200 del 01 luglio 2014

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.lgs. n. 42/04). Interventi di manutenzione straordinaria della rampa mobile del Pontile in Comune di Torri del Benaco (VR) località: Torri del Benaco. Proponente: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Procedimento di autorizzazione paesaggistica, necessaria per poter eseguire opere sui beni tutelati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio".

Il Direttore

Premesso che:

- Con lettera in data 03.03.2014 prot.n. 970 a firma del Direttore generale della Gestione Navigazione Laghi in qualità di Ente Governativo istituito con Legge n. 614/57, al quale sono stati affidati l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della rampa mobile del Pontile in Comune di Torri del Benaco (Prov. VR) - località: Torri del Benaco;
- La fascia costiera del lago di Garda è soggetta a vincolo paesaggistico in ragione della "legge Galasso" del 1985 e del successivo Decreto legislativo n. 42/04 che all'art. 142 (Aree tutelate per legge) lettera b) include i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- Ai sensi dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali sono state delegate alle Regioni;
- Ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi di opere o lavori: a) di competenza dello Stato o della stessa Regione; b) di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione; c) in esecuzione di progetti soggetti al parere di un organo tecnico consultivo regionale, anche decentrato, è stata attribuita, alla Regione Veneto;
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", dedica la parte terza ai Beni paesaggistici, ed in particolare all'interno di tale parte il Capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela" disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, necessaria per poter eseguire opere sui beni tutelati ai sensi dello stesso codice;
- Ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5;
- Ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs 22 gennaio, "l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";

Considerato che:

- Con nota prot.n. 171088 del 17.04.2014 il progetto dei lavori di cui all'oggetto assieme alla Relazione Tecnica Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/2004 è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza per l'espressione del parere di competenza;
- Il Soprintendente rende il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

- Risulta scaduto il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere;
- Con voto n. 95 in data 20.06.2014 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona, ha rilasciato sul progetto di cui trattasi il proprio parere favorevole in linea tecnica ed economica;
- Visto l'art. 2 della Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;
- Vista la Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

decreta

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare per quanto di competenza il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della rampa mobile del Pontile in Comune di Torri del Benaco (Prov. VR) - località: Torri del Benaco così come proposto dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
3. Di autorizzare sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del comma 5) dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, le opere previste dal progetto di manutenzione straordinaria della rampa mobile del Pontile in Comune di Torri del Benaco (Prov. VR) - località: Torri del Benaco;
4. Di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata è immediatamente efficace;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

(Codice interno: 277259)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA n. 68 del 25 giugno 2014

Comune di Venezia (VE). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro Conoscitivo, assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, L.R. 11/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT di Venezia. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto da parte della Provincia di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - art. 11, L.R. 11/2004; - art. 14, L.R. 11/2004; - DGR 3958/2006;

Il Direttore

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";

- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";

- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta Regionale:

  - ♦ la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
  - ♦ la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.

- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;

- con DGR 3609/2005 la Regione ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;

- con DGR 3958/2006 la Regione ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;

- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A", DGR 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;

- il comune di Venezia in data 20.01.2009 ha sottoscritto con la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, un accordo di copianificazione per la redazione del proprio PAT;

- in applicazione di tale accordo il comune, in data 18.05.2009, ha formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004; detti archivi sono stati poi successivamente integrati.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Venezia, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A", DGR 3958/2006;

- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'istruttoria tecnica di cui agli Allegati A ed A1 del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:

- correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;

- congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
    - ♦ L'Allegato A1 contiene in sintesi l'elenco delle anomalie residue rilevate dopo che il processo di verifica ha dato il risultato complessivo di sufficienza informativa di cui all'Allegato A.
    - ♦ Si rileva peraltro, da quanto riportato nell'Allegato A1, che non sono stati individuati i terreni di uso civico, di cui alla L.R. 31/1994 e L. 1766/1927, (tema c1102 Vincoli - classe c1102171 del quadro conoscitivo). Sarà necessario pertanto prescrivere che la verifica dell'esistenza di terreni di uso civico nel territorio comunale venga effettuato in fase di formazione della prima variante al PI e del conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo e degli elaborati di piano;
    - ♦ si rileva inoltre che gli ambiti classificati a vincolo di destinazione forestale (classe b0101031) necessariamente implicano anche una loro classificazione come ambito sottoposto a vincolo paesaggistico (classe b0101021), cosa che invece il comune non ha fatto. Sarà necessario pertanto prescrivere questa ulteriore classificazione.

RICHIAMATA l'opportunità di esprimere il grado di sufficienza rilevato con la notazione definita al punto 2.3 dell' Allegato A alla DGR 3958/2006;

RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;

RICHIAMATO l'art. 11 bis, L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;

RICHIAMATA la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10, L.R. 11/2004;

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ".

decreta

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A** ed **A1** formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, la sufficienza dell' Indice Complessivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,995;

3. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,831;

4. di prescrivere al comune che la verifica dell'esistenza di terreni di uso civico nel territorio comunale venga effettuata entro la fase di formazione della prima variante al PI e del conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo e degli elaborati di piano;

5. di prescrivere al comune di classificare ambiti con vincolo di destinazione forestale (classe b0101031) anche come ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico (classe b0101021);

6. di trasmettere il presente decreto al comune di Venezia ed alla Provincia di Venezia;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Pagina finale della procedura di controllo - rilevazione degli indici di qualità

ID_PAT	ID_CD	D_TOT	D_N_CTRL (dato fisso 12)	D_N_TIPOERR (calcolato)	D_N_ERR (Calcolato)	D_N_ERRCODGRP	D_N_ERRCODMAT
301	1397	262	12	3144	4	0	0
		C_TOT	C_N_CTRL (dato fisso 13)	C_N_TIPOERR (calcolato)	C_N_ERR (calcolato)	C_N_ERRCODGRP	C_N_ERRCODMAT
		192	13	2496	4	1	1
		N_XML_CTRL	N_TOT_FIELD_XML_CTRL	TOT_ERR_XML (calcolato)	TOT_ERR_XML_COMUNE (non viene sommato)	TOT_ERR_CAMPI_XML_COMUNE	TOT_ERR_XML_COMUNE
		324	11366	2388	310	2388	0
		N_DBF_CTRL_DOM	N_TOT_FIELD_DBF_CTRL_DOM	N_TOT_RECORD_DBF_CTRL_DOM	ERR_DBF_TOT (calcolato)	ERR_DBF_VALPRED	ERR_DBF_DOM
		27	36	89805	2536	0	11
		N_DBF_CTRL_POSIZIONE	N_TOT_FIELD_DBF_CTRL_POS	ERR_DBF_CAMPI (calcolato)	ERR_DBF_POSIZIONE	ERR_DBF_NOFIELD	
		56	265	28	0	28	

	IND_A	IND_B1	IND_B2	IND_C		
DIR	99,87277354	78,98997009	97,17610378	99,00243296	0,831632278	0,95583993
CLAS	99,83974359		89,43396226		IQ	ICQ
TOT	99,85625856		93,30503302		0,831	0,956
	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
	A	B1	B2	C		
	19,97125171	63,19197607	55,98301981	39,60097319		

SI PUO' RICHIEDERE ALLA SEZIONE URBANISTICA - UFFICIO MONITORAGGIO DATI TERRITORIALI E QUADRI CONOSCITIVI - L'INTERA DOCUMENTAZIONE GENERATA DALLA PROCEDURA DI CONTROLLO.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 68 del 25.06.2014

COMUNE DI VENEZIA
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Verifica Banche Dati e Aggiornamento della Cartografia

PREMESSA

Questo documento dà conto delle delle anomalie residue rilevate dopo che il processo di verifica ha già fornito un risultato complessivo di sufficienza informativa delle banche dati trasmesse. I sistemi automatici di verifica hanno generato due distinti elenchi di anomalie, prodotti dai file:

- *AttributeValidation.log, e AnomalieAttributi* per le corrispondenze di Correttezza Informativa, Completezza Informativa e per le corrispondenze di Correttezza geometrica/geografica delle anomalie tabellari;
- Elenco di file shape per l'individuazione delle anomalie geometriche e topologiche.

Questi file sono disponibili, su richiesta, presso la scrivente Sezione.

RIFERIMENTI

Quadro Conoscitivo trasmesso con nota 17.06.2014 prot. 251784
prot. reg. 260273 del 17.06.2014
PAT n. 301 - DVD 1397

I riferimenti normativi ed operativi per la compilazione delle banche dati del Quadro Conoscitivo sono:

- in linea generale, gli 'Atti di Indirizzo' ai sensi dell'art. 50, L.R.11/2004, lettera a) e lettera f), pubblicati sul BUR 105/2004.

- in linea tecnica, la DGR 3811/2009 contenente le 'Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni' AGGIORNAMENTO 2009, pubblicati sul B.U.R. n. 4 del 12.01.2010;

disponibili nel sito:

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/atti-di-indirizzo

Il documento tecnico che regola i controlli è l'Allegato 'A' alla DGR 3958/2006, reperibile alla pagina:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=194152 - Alla fine della pagina c'è il link al file pdf contenente l'Allegato A.

Le procedure di controllo hanno lo scopo di validare i dati delle banche dati del quadro conoscitivo in conformità alle specifiche di 'Correttezza Informativa', di 'Completezza Informativa' e di 'Correttezza geometrica/geografica'.

Le annotazioni che seguono derivano dagli esiti delle procedure automatiche, ma anche dai controlli necessariamente eseguiti a campione in forza dell'elevato numero di oggetti presenti per le classi informative verificate.

Procedura di validazione degli attributi

Dagli esiti della procedura risultano 22414 errori/anomalie di dominio per le classi riconosciute.

A disposizione per la verifica ed eventuale correzione si possono utilizzare il file di testo ed il file shape per tutte le altre attribuzioni di campi.

Controllo di Correttezza Geometrica/Geografica (Indice "C")
Tale controllo riguarda le classi:
a0102011_ConfiniComunali
tutto il b_Progetto
c0107012_ReteViariaComunale
c0107041_Viabilita
c0108013_CiviciComunali
c0501011_CartaLitologicaA
c0501012_CartaLitologicaL
c0501013_CartaLitologicaP
c0502011_CartaIdrogeologicaA
c0502012_CartaIdrogeologicaL
c0502013_CartaIdrogeologicaP
c0502171_VulnerabIdrogeol
c0503011_CartaGeomorfologicaA
c0503012_CartaGeomorfologicaL
c0503013_CartaGeomorfologicaP
c0506031_CopSuoloAgricolo
c0510011_CaratteristSuoli
c0601011_SistemiEcorelazionali
c0601023_SpecieFloraFauna
tutto il C07_Paesaggio
c0801011_CentriStorici
c0801031_CentriStoriciMin
c0802023_ManPregioArchitettonico
c0803023_ManArcheologiaInd
c1016151_SAU
c1016161_StrutProduttive
c1102141_FasceRispetto
c1102171_VinDesAgroSilvPas
c1102191_VinAgroSilvPasRegol
c1104061_Zone
c1104071_PianoAttuativo
c1104081_ProgettoPianiAttuativi
c1104091_AttivitaImproprie
c1104102_Percorsi

Per le classi sotto elencate sono presenti oggetti che escono dal confine comunale:
b0204011_StoMonumentaleA
b0302011_DissestoIdrogeol
b0202012_PaesaggioL
c0802023_ManPregioArchitet ?
c0503011_CartaGeomorfologA ?
c0502011_CartaIdrogeologA

Dagli esiti della procedura di validazione delle geometrie risultano 2183 errori variamente distribuiti secondo la tabella che segue

In rosso I controlli attivati

Standard	
Empty geometry	Geometria vuota
Unknown geometry	Geometria non riconosciuta
Invalid geometry	Gometria non valida
Too few vertices	Troppo pochi vertici
Uncontained holes	Isole senza contenitore
Unclosed areas	Aree aperte
Overlapping holes	Isole che si sovprappongono
Zero-length lines	Linee lunghe 0
Zero coverage areas	Aree a zero
Invalid coordinates	Coordinate non valide
Area loop	Loop
Kickback/Duplicate point	Kickback/Punti doppi
Invalid geometry component	Geometrie non valide
Specialized	
Kink	Picchi
Loop in line	
Short vector	
Null geometry	Geometria vuota
Superflous geometry component	
Fragmented geometry	Oggetti multicontorno
Duplicate feature	Oggetti duplicati

Le seguenti tre classi a causa dell'elevato numero di oggetti non sono state processate:
c0503011_CartaGeomorfologA
c0506031_CopSuoloAgricolo
c0601066_ValoreNaturalRel

Correttezza topologica (shared face, gap, sliver):
Di seguito alcuni esempi di errore topologico
Esempio di errore rispetto ferroviario:

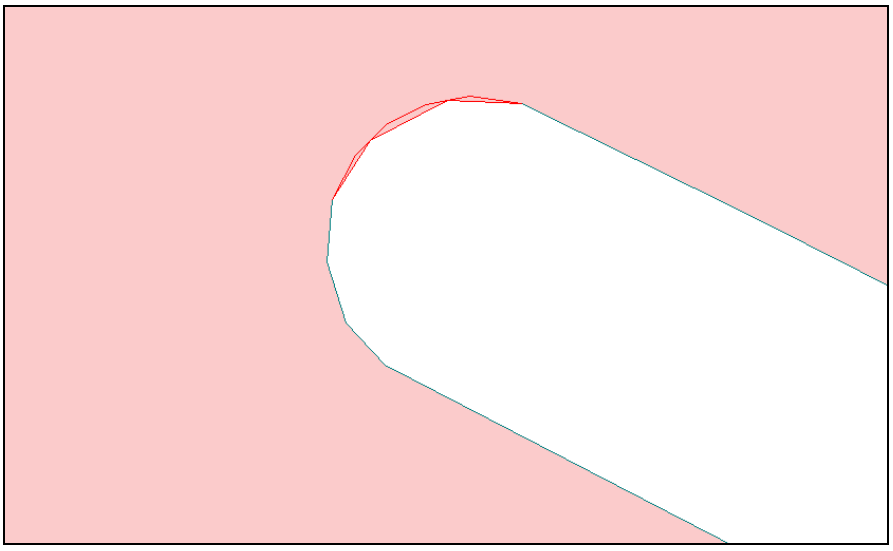

La fascia di rispetto del vincolo aeroportuale non deve essere 'bucata' in corrispondenza del vincolo per impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ('TipoElem' = a 12). Inoltre fonte del vincolo e fascia di rispetto devono essere adiacenti:

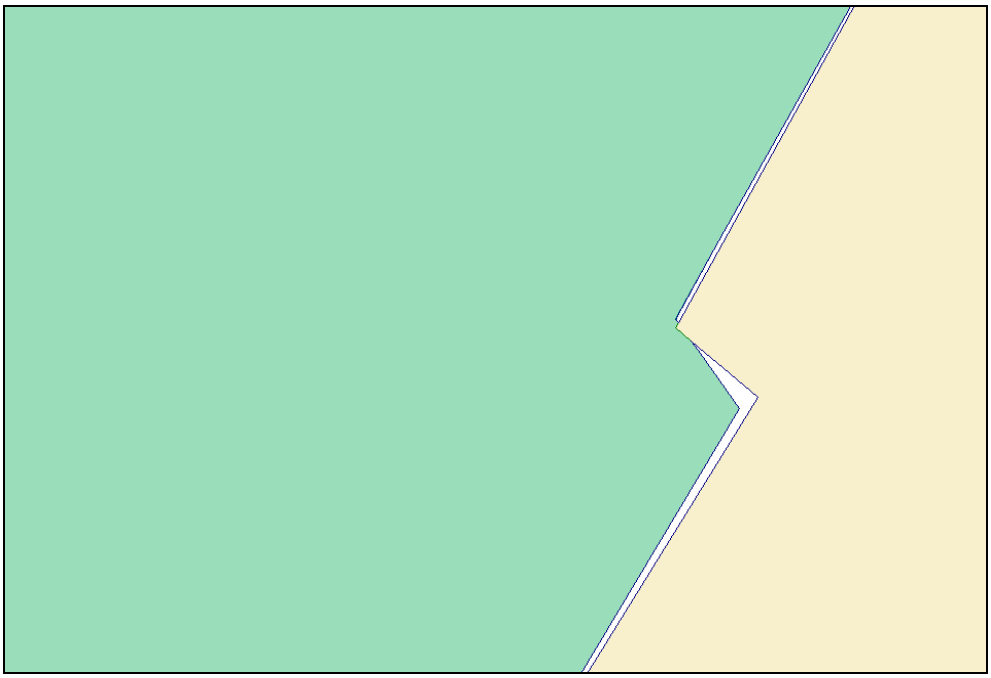

In corrispondenza dell'area RIR va corretta anche la fascia di rispetto dove sono rimasti i 'buchi' del precedente fonte del vincolo corretto.

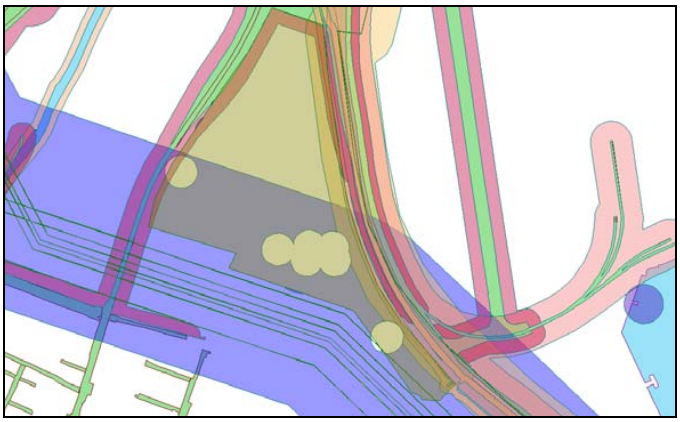

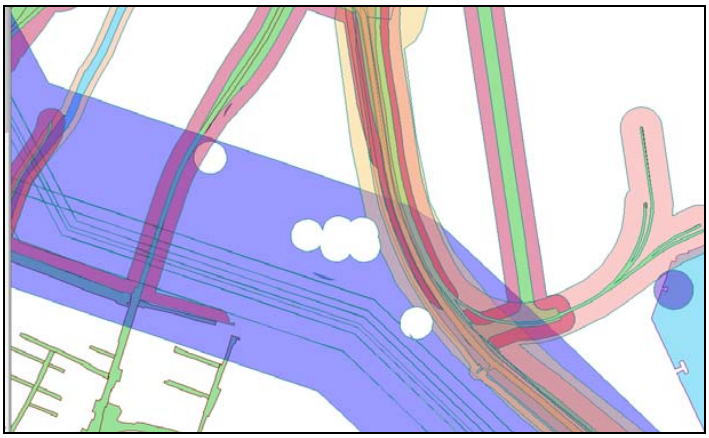

Esempio di errore ‘fascia di rispetto elettrodotti’: i due oggetti di colore verde sono stati codificati come ‘fascia di rispetto’ all’interno del canale Lusore.

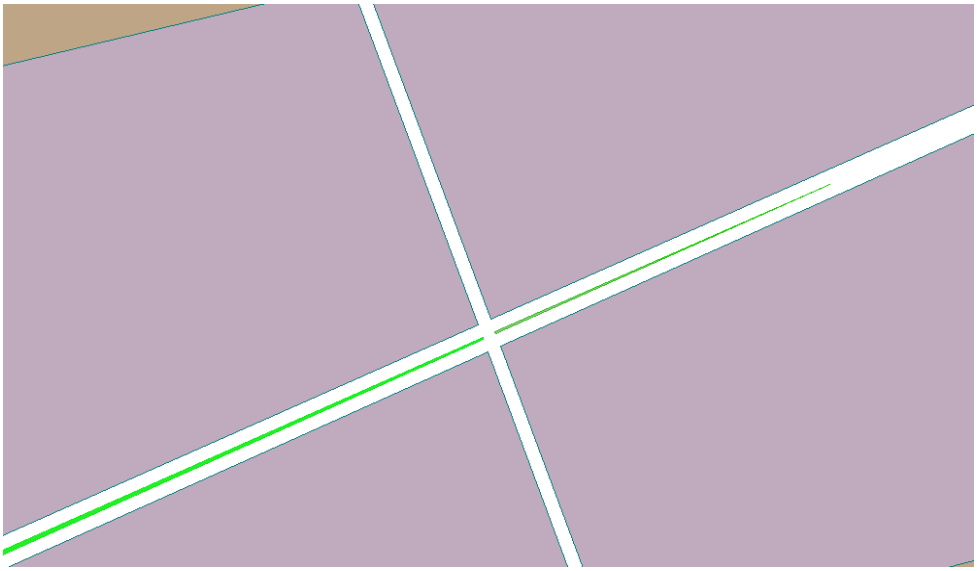

La classe c1104061_Zone non copre l'intero territorio comunale con esclusione della viabiltà e dell'idrografia. Infatti la copertura si ottiene con la classe c1104071_PianoAttuativo che a volte si sovrappone alla classe c1104061_Zone. A volte la sovrapposizione c'è anche tra c1104061_Zone, c1104071_PianoAttuativo e c1104081_ProgettoPianiAttuativi

Ad esempio:

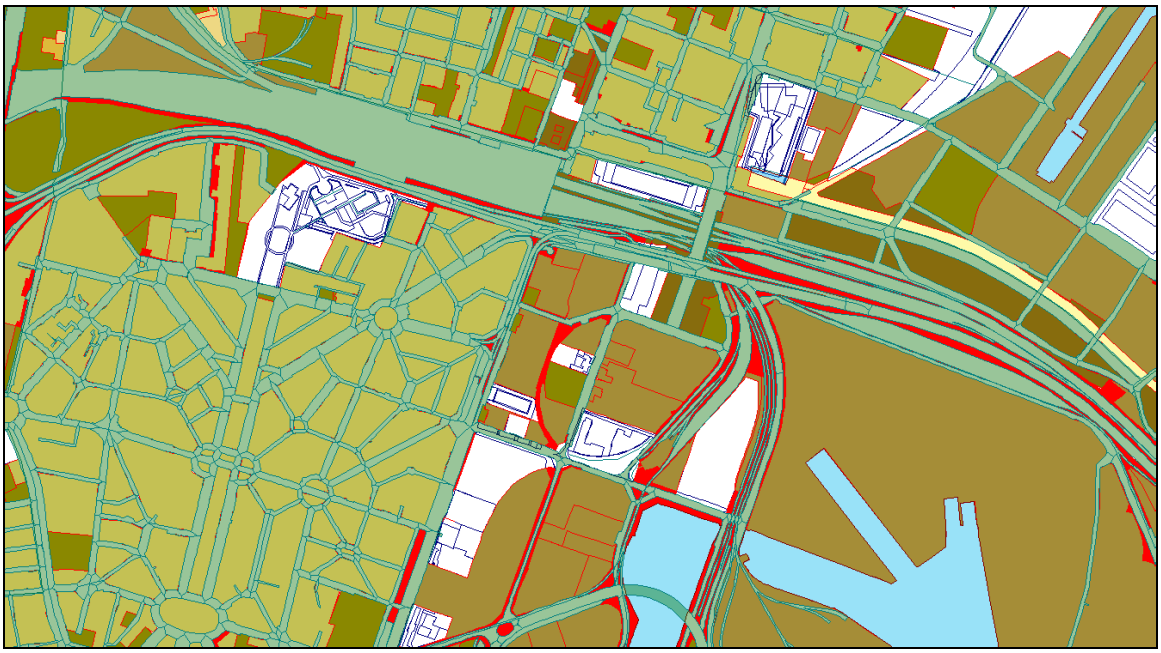

Le zone bianche sono Piani Attuativi e anche Progetti di piani attuativi.

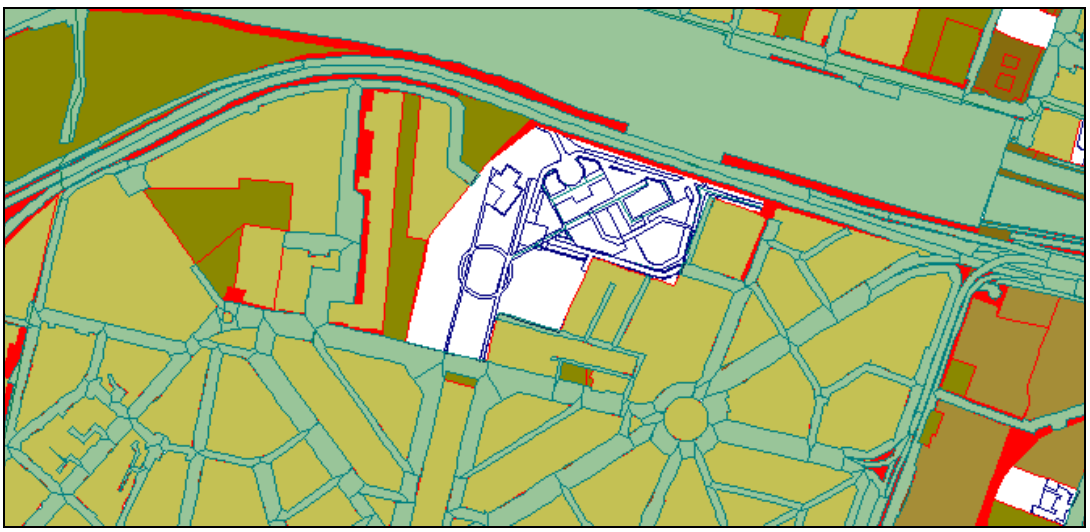

Tutti i perimetri all'interno dell'area bianca sono oggetti della classe c1104081_ProgettoPianiAttuativi. Sono inoltre costruiti come oggetti multi-contorno, che non è ammesso.

Gli oggetti di colore rosso sono stati codificati con il codice ‘Sub_1’ = a 69 e definiti ‘arredo urbano’.

Terreni uso civico
E’ necessaria la compilazione della classe c1102171_VinDesAgroSilvPas

Zone boscate
E’ stata compilata la classe relativa al vincolo di destinazione forestale (classe b0101031_VincDestForestale). Poiché il campo ‘TipoVinc’ è = a ‘07’ l’oggetto deve essere riportato anche nella classe b0101021_VincoloPaesaggist con il campo ‘TipoVinc’ valorizzato con il codice ‘07’.

CTRN

La cartografia numerica di supporto al PAT è redatta secondo le specifiche di compilazione concordate con specifico Protocollo d'Intesa tra Regione, comune e Consorzio Venezia Nuova siglato il 17.12.2010 e tuttora in corso di attuazione.
Non sono applicabili a questo tipo di CTRN i criteri di valutazione derivati dalla DGR 3811/2009.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 277295)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 911 del 10 giugno 2014

Giornata Nazionale per la Donazione e il trapianto di organi e tessuti. Impegno a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova della quota per l'anno 2013 erogata dal Ministero della Salute. L. 91 del 01.04.1999, art. 2, commi 2 e 3.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si propone di impegnare a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova la quota erogata per l'anno 2013 dal Ministero della Salute per la realizzazione e distribuzione del materiale informativo da mettere a disposizione delle Associazioni partecipanti alla Giornata Nazionale per la Donazione e il trapianto di organi e tessuti.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'attività di comunicazione in materia di donazioni e trapianto di organi e tessuti è da sempre uno degli elementi centrali nel definire il successo della filiera trapiantologica; una corretta informazione è infatti utile a fornire alla popolazione gli elementi necessari per consentire alla stessa di esprimere in vita la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti dopo la morte e per far conoscere le potenzialità che la moderna medicina dei trapianti mette a disposizione del cittadino.

L'importanza strategica di tale attività è stata intuita dal legislatore fin dalla prima impostazione del sistema trapianti nazionale, affidando specificatamente ad ogni Coordinatore Locale (ora Ospedaliero come definito in sede di Accordo Stato Regioni - Rep. Atti n. 198/CSR del 13.10.2011), come stabilito all'art. 12, comma 2, lettera d) della Legge 1 aprile 1999 n. 91, il compito di provvedere, tra le varie, "ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza".

Poiché tale tipologia d'azione non può raggiungere efficacia significativa se portata avanti in modo isolato, la Giunta Regionale del Veneto, recependo con propria deliberazione n. 3948 del 15.12.2000 la predetta L. 91/1999, metteva in capo al Centro Regionale per i Trapianti (ridenominato con DGR n. 448 del 24.02.2009 'Coordinamento Regionale per i Trapianti' - CRT) il compito di "promuovere e coordinare attività di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia di donazione d'organi nella popolazione e di promuovere iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale coinvolto".

La stessa deliberazione, considerata l'atto fondativo del Sistema Regionale Trapianti Veneto, stabiliva altresì che il CRT si avvalesse della collaborazione della Fondazione per l'Incremento dei Trapianti di Organo (ora Fondazione per l'Incremento dei Trapianti di Organo e Tessuti - FITOT) e della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (FBOV) per le attività di informazione e formazione, in considerazione della riconosciuta competenza professionale sviluppata nel corso degli anni dalle stesse.

Con DGR n. 3948/2000 è stata inoltre istituita la Banca dei Tessuti del Veneto (oggi Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso - FBTV), articolata su due sedi funzionalmente differenziate: l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, caratterizzata dalla maggiore ampiezza di spettro di attività, e l'Azienda Ospedaliera di Verona. Nel corso degli anni tale istituzione ha sviluppato una notevole esperienza, anche in sinergia con le già citate Fondazioni FITOT e FBOV nel campo dell'attività di informazione e comunicazione istituzionale, oltre che nel campo della formazione professionale degli operatori interessati.

Va inoltre ricordato che nel periodo trascorso tra l'approvazione della L. 91/1999, l'adozione della DGR n. 3948/2000 ed il momento attuale, l'impegno relativo alle attività di comunicazione sulla donazione e il trapianto di organi da parte sia del livello centrale (Centro Nazionale Trapianti), sia del livello regionale, è sempre stato notevole, così come ne fanno fede l'istituzione a livello nazionale della Giornata della Donazione e del Trapianto, collocata nel mese di Maggio ed il sostegno, anche finanziario, dato dalla Regione Veneto per le manifestazioni che in quella giornata e nella settimana precedente sono state generalmente svolte sul territorio regionale, attribuendo proprio alla FITOT il compito di gestirle, d'intesa con il CRT, la FBOV, la FBTV ed i coordinamenti ospedalieri.

La Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Ministero della Salute, rispettivamente in data 21.11.2011 e 02.11.2012, ha richiesto alla Regione Veneto, quale responsabile del Coordinamento della Commissione Salute, di individuare la regione destinataria delle risorse relative alla campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di

organi per gli anni 2011 e 2012 di cui alla Legge n. 91/1999. In riscontro alla richiesta del Ministero della Salute, riunitasi la Commissione Salute, il Segretario Regionale per la Sanità della Regione Veneto, in qualità di Coordinatore Tecnico della predetta Commissione, individuava con note prot. n. 569225 del 6.12.2011 e n. 531354 del 22.11.2012, nella stessa Regione Veneto la regione cui affidare tale finanziamento.

Alla richiesta avvenuta con nota prot. n. 1440 del 18.10.2013 sempre da parte della Direzione del Ministero della Salute di cui sopra per l'assegnazione dei fondi per l'anno 2013, il Segretario Regionale per la Sanità della Regione Veneto individuava con nota prot. n. 507619 del 22.11.2013, nella stessa Regione Veneto la regione cui affidare il finanziamento legato a tale anno.

Nel corso dell'ultimo triennio, il Ministero della Salute ha quindi complessivamente impegnato a favore della Regione Veneto l'importo di euro 153.626,00 di cui: 48.193,00 per l'anno 2011, impegnati con decreto della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Ministero della Salute del 30.12.2011, euro 52.603,00 per l'anno 2012, impegnati con decreto della medesima direzione del 26.11.2012 ed euro 52.830,00 per l'anno 2013, impegnati con decreto del 13.12.2013.

La stessa Direzione ha provveduto ad autorizzare il pagamento delle somme di cui sopra, riscosse sul capitolo d'entrata 100641 ad oggetto "Assegnazione statale per la realizzazione della campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di organi (L. 01/04/1999, N. 91 - D.M. 29/10/2012, N. 8832)" nel seguente modo:

- euro 48.193,00, con decreto del 24.10.2012, riscossi con bolletta n. 20084/2012 - reversale n. 6602/2012;
- euro 52.560,00, a titolo d'acconto per l'anno 2012, con decreto del 10.04.2013, riscossi con bolletta n. 7178/2013 - reversale n. 2540/2013 ed euro 43,00, quale saldo, riscossi con bolletta n. 21224 /2013 - reversale n. 7690/2013;
- euro 50.373,00, a titolo d'acconto per l'anno 2013, con decreto del 28.02.2014, riscossi con bolletta n. 5083 del 14 marzo 2014 versata da Dipartimento della Sanità Pubblica Ufficio III Direzione Generale ed affluita sul conto sanitario - reversale 2014 n. 000384 Progressivo 0001

A conferma dell'importanza della comunicazione in materia di donazioni e trapianti, la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1750 del 03.10.2013, ha approvato il progetto per l'informazione e la comunicazione in ambito trapiantologico "Blog PuntidiVita", presentato congiuntamente dalla Fondazione per l'Incremento dei trapianti di Organo e Tessuti, dalla Fondazione banca degli Occhi del Veneto e dalla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso.

Con la stessa DGR si è proceduto ad impegnare a favore della Fondazione FITOT, con ruolo di capofila per la gestione operativa ed economico-amministrativa del progetto, l'importo di euro 52.560,00 (impegno n. 2749 sul capitolo di spesa 101816 ad oggetto "Spese per la realizzazione della campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di organi (l. 01/04/1999, n. 91 - d.m. 29/10/2012, n. 8832)"del bilancio di previsione 2013), corrispondente a quota parte del finanziamento erogato dal Ministero della Salute per l'anno 2011.

Il Ministero della Salute, con nota n. 445-P del 06.03.2014 a firma congiunta della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali e del Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti, ha successivamente comunicato alla Regione Veneto e al Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT) che per i fondi relativi all'anno 2011 è stata sviluppata l'idea di realizzare un'iniziativa volta a diffondere su tutto il territorio nazionale il tema della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule attraverso lo strumento radiofonico, mentre per quanto attiene ai fondi per l'anno 2013 di procedere con la stampa e diffusione di materiale informativo predisposto dalla medesima Direzione del Ministero della Salute in occasione della Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, indetta annualmente nel mese di maggio.

In particolar modo nella stessa nota è stato quindi stabilito che le scriventi amministrazioni avrebbero fornito alla Regione Veneto, nel più breve tempo possibile, il materiale in formato digitale per procedere con la stampa dello stesso e l'elenco delle associazioni a cui spedire tale materiale, con i relativi criteri.

Per dare attuazione a quanto sora esposto, risulta ora necessario impegnare la quota per l'anno 2013, pari ad euro 50.373, 00 (cinquantamilatrecentosettantatre/00), a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Codice SIOPE: Codice bilancio 1.06.03 - Codice gestionale 1539), quale sede organizzativa ed operativa del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT), sul capitolo di spesa 101816 ad oggetto "Spese per la realizzazione della campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di organi (l. 01/04/1999, n. 91 - d.m. 29/10/2012, n. 8832)", che presenta sufficiente disponibilità, per la realizzazione da parte del CRT della stampa del materiale informativo trasmesso digitalmente dal Ministero e per la successiva spedizione dello stesso alle Associazioni individuate dal Ministero per la Giornata per la Donazione e il trapianto di organi e tessuti che si è tenuta il 31 maggio 2014.

Si propone a tal fine di demandare ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per materia :

- la liquidazione dell'importo di euro 50.373,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, previo inoltro alla Sezione attuazione programmazione sanitaria del rendiconto sottoscritto dal Direttore generale dell'Azienda stessa e dal

Responsabile tecnico-scientifico del CRT, entro il 30.06.2014 corredato da copia della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
- l'impegno dell'importo già riscosso per l'anno 2011 di euro 48.193,00 a favore della Maratona radiofonica, a seguito delle successive istruzioni impartite in merito dal Ministero della Salute;
- l'eventuale impegno della restante quota a saldo per l'anno 2013, pari ad euro 2.457,00, che sarà corrisposta dal Ministero non appena saranno assegnate le risorse di cassa necessarie sul capitolo di riferimento, come stabilito con decreto della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del 28.02.2014.

Si precisa infine che l'importo di cui si dispone l'impegno con il presente atto, pari ad euro 50.373,00 (cinquantamilatrecentosettantatre/00), è finanziato con fondi statali vincolati accreditati dal Ministero della Salute nel conto ordinario n. 30522 e che in sede d'accertamento si è provveduto ad autorizzare la Direzione Ragioneria al relativo girofondo nel conto di tesoreria unica intestato alla Sanità n. 306697, importo incassato con bolletta n. 5083 del 14 marzo 2014 versata da Dipartimento della Sanità Pubblica Ufficio III Direzione Generale ed affluita sul conto sanitario - reversale 2014 n. 000384 Progressivo 0001

Si dispone a tal fine che la relativa liquidazione avverrà mediante l'utilizzo delle risorse affluite sul conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità n. 306697.

Si dà atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 01.04.1999, n. 91;

VISTI i decreti della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Ministero della Salute del 30.12.2011, 26.11.2012, 24.10.2012, 10.04.2013, 13.12.2013 e 28.02.2014;

VISTA la DGR n. 3948 del 15.12.2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di impegnare a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Codice SIOPE: Codice bilancio 1.06.03 - Codice gestionale 1539), quale sede organizzativa ed operativa del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT), l'importo di euro 50.373,00 (cinquantamilatrecentosettantatre/00) sul capitolo di spesa 101816 ad oggetto "Spese per la realizzazione della campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di organi (l. 01/04/1999, n. 91 - d.m. 29/10/2012, n. 8832)", che presenta sufficiente disponibilità, per la realizzazione da parte del Coordinamento Regionale Trapianti (CRT) della stampa del materiale informativo trasmesso digitalmente dal Ministero e per la successiva spedizione dello stesso alle Associazioni individuate dal Ministero per la Giornata Nazionale per la Donazione e il trapianto di organi e tessuti che si è tenuta il 31 maggio 2014;

2. di demandare ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per materia :

- la liquidazione dell'importo di euro 50.373,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, previo inoltro alla Sezione attuazione programmazione sanitaria del rendiconto sottoscritto dal Direttore generale dell'Azienda stessa e dal Responsabile tecnico-scientifico del CRT, entro il 30.06.2014 corredato da copia della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
- l'impegno dell'importo già riscosso per l'anno 2011 di euro 48.193,00 a favore della Maratona radiofonica, a seguito delle successive istruzioni impartite in merito dal Ministero della Salute;
- l'eventuale impegno della restante quota a saldo per l'anno 2013, pari ad euro 2.457,00, che sarà corrisposta dal Ministero non appena saranno assegnate le risorse di cassa necessarie sul capitolo di riferimento, come stabilito con decreto della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del 28.02.2014;

3. di dare atto che l'importo di cui si dispone l'impegno al punto 1. è finanziato con fondi statali vincolati accreditati dal Ministero della Salute nel conto ordinario n. 30522 e che in sede d'accertamento si è provveduto ad autorizzare la Direzione

Ragioneria al relativo girofondo nel conto di tesoreria unica intestato alla Sanità n. 306697, importo incassato con bolletta n. 5083 del 14 marzo 2014 versata da Dipartimento della Sanità Pubblica Ufficio III Direzione Generale ed affluita sul conto sanitario - reversale 2014 n. 000384 Progressivo 0001;

4. di disporre che le relativa liquidazione avverrà mediante l'utilizzo delle risorse affluite sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità n. 306697;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7. di dare atto che il Settore Assistenza ospedaliera pubblica e privata della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricato dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 277294)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 916 del 10 giugno 2014

Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2013. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2013. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sancito con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3/12/2009, all'art. 4, c. 1, lett. c) "Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale" stabilisce che regioni e province autonome si impegnino ad inviare al Comitato LEA, con cadenza annuale, un provvedimento ricognitivo delle prestazioni erogate in aggiunta a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali.

In relazione a quanto previsto alla lett. c) del comma 1 del suddetto art. 4, la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, con nota protocollo n. 140493 del 2 aprile 2014, ha avviato l'annuale rilevazione dei dati relativi ai livelli di assistenza aggiuntivi erogati nel Veneto al 31 dicembre 2013, ai fini degli adempimenti richiesti specificamente alla lett. Y) del documento "Raccolta della documentazione necessaria per la verifica adempimenti relativi all'anno 2012" approvato dal "Tavolo di verifica degli adempimenti" e dal "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA" di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 2271 del 23/03/2005.

Le varie strutture dell'Area Sanità e Sociale, ognuna delle quali è responsabile del monitoraggio dei Livelli di assistenza aggiuntivi regionali erogati nell'ambito dell'area di competenza, hanno quindi comunicato e certificato, con note agli atti, i dati oggetto della rilevazione consentendo l'aggiornamento dell'elenco dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nel corso del 2013.

A completamento della procedura, la stessa Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ha, con le note protocollo n. 166708 e n. 166813 del 15 aprile 2014, richiesto alle aziende ULSS, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Istituto Oncologico Veneto e alle competenti Sezione Regionali la compilazione di un prospetto contenente gli oneri sostenuti nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi regionali.

L'onere complessivamente sostenuto nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi regionali di assistenza ammonta ad euro 151.824.000.

L'**Allegato A** contiene l'elenco dettagliato dei livelli aggiuntivi regionali di assistenza con specificati:

- i riferimenti normativi;
- la struttura regionale competente;
- il capitolo del bilancio regionale;
- l'onere sostenuto nel 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Articolo 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la nota prot. n. 140493 del 02/04/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR con la quale è stato richiesto l'aggiornamento dell'elenco dei livelli di assistenza aggiuntivi erogati nel Veneto al 31 dicembre 2013;

VISTA le note prot. n. 166708 e n. 166813 del 15/04/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR con le quali sono stati richiesti alle aziende del SSSR e alle sezioni regionali dell'Area Sanità e Sociali gli oneri sostenuti nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi regionali;

delibera

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'onere complessivamente sostenuto nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi regionali di assistenza ammonta ad euro 151.824.000;

3. di approvare l'**Allegato A** del presente atto, quale documentazione ricognitiva delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, erogate nella Regione del Veneto al 31 dicembre 2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 10 giugno 2014

Livelli di assistenza aggiuntivi regionali erogati nella Regione del Veneto al 31-12-2013

Progr.	ELENCO LIVELLI	FONTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE	STRUTTURA COMPETENTE	CAPITOLO BILANCIO 2013	ONERI ANNO 2013
1	Erogazione gratuita delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica a favore di soggetti di età inferiore ai 18 anni. Con DGR 489/2004 il regime di esenzione è stato esteso ai disabili, anche maggiorenni, che richiedano le suddette certificazioni.	DGR n. 492 dell'8.3.2002 "Entrata in vigore del DPCM 29/11/2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Prime disposizioni applicative". DGR n. 2227 del 9.8.2002 "DPCM 29/11/2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento". DGR n. 3972 del 30.12.2002 "DPCM 29/11/2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Terzo provvedimento". DGR n. 489 del 5.3.2004 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003. Disposizioni applicative".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica	101702	€ 2.935.000
2	Esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario farmaceutico nazionale a favore di soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con limite massimo del reddito per anno solare pari ad euro 29.000,00	L.R. 19/02/2007, n. 2 Finanziaria Reg.le 2007, art. 23. DGR n. 2049 del 3.7.2007 "L.R. 19 febbraio 2007, n. 2. Legge finanziaria regionale per l'anno 2007 art. 23 "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren". Disposizioni applicative"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ -
3	Esenzione dal pagamento del ticket a favore di soggetti affetti da Sindrome di Sjogren per i seguenti test diagnostici: a) analisi della superficie oculare: test di Schirmer, break up time (but), esame con colorantiTest di Schirmer; Escluso: dacriocistogramma per contrasto (87.05), rx del tessuto molle del dotto nasale lacrimale b) radiografia con contrasto delle ghiandole salivari: Scialografia (4 proiezioni) Incluso: Esame diretto c) Biopsia (agobiopsia) di ghiandola o dotto salivare delle ghiandole salivari minori; d) esame istopatologico app.digerente:biopsia ghiandola salivare e) Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale f) proteine (elettroforesi delle) [S] Incluso: dosaggio proteine totali; g) complemento: C1Q, C3, C3 ATT., C4, ciascuno; h) anticorpi anti nucleo (ANA)	L.R. 19/02/2007, n. 2 Finanziaria Reg.le 2007, art. 23, c.4 e 5	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 21.000
4	Effettuazione del parto fisiologico indolore	L.R. 16 agosto 2007, n. 25 "Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza ospedaliera pubblica e privata	101702	€ 1.265.000
5	Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate, con la "nota 2", nel Nomenclatore Tariffario Regionale di cui al Decreto n. 47 del 22.5.2013 del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale, allegati A e B.	DGR n. 442 del 10 aprile 2013: "Recepimento del DM 18 ottobre 2012 di "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale" del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 859 del 21.6.2011".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Assistenza Ambulatoriale	101702	€ 43.932.000
6	Erogazione prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC).	DGR n. 2661 del 12.9.2003 "Erogazione prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC)".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 689.000
7	Erogazione gratuita ai pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata dei farmaci di fascia C (inclusi i prodotti da banco), secondo quanto stabilito con DGR 5273/98.	DGR n. 5273 del 29.12.1998 "Linee guida regionali sull'attivazione delle varie forme di ADI con particolare riferimento all'ADI ex allegato "H" del DPR n. 484/1996 e art. 32, punto 2, lett. a del DPR n. 613/ 1996 ADIMED e relative previsioni di fabbisogno assistenziale. Direttive regionali sulla fornitura ed erogazione dei farmaci in ADIMED".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 1.015.000
8	Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren con reddito entro € 29.000,00, sulla base di un piano terapeutico di durata semestrale che specifichi il fabbisogno mensile formulato da un medico di medicina generale e con certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo, sono erogabili a totale carico del servizio sanitario regionale nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro: a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel Prontuario farmaceutico nazionale; b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale; c) i prodotti specifici per l'igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose; d) gli integratori vitaminici e minerali.	L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 DGR n. 2049 del 3.7.2007 "L.R. 19 febbraio 2007, n. 2. Legge finanziaria regionale per l'anno 2007 art. 23 "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren". Disposizioni applicative" Decreto Dirigente Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 113/2007: indica le modalità per l'erogazione dei prodotti.	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 130.000
9	Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi (tutti i farmaci sono di fascia C; solo il caverjet è soggetto a compartecipazione).	DGR n. 343 del 11.2.2005 "Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 254.000
10	Erogazione a carico del Servizio Sanitario regionale di farmaci a base di testosterone in formulazione gel per il trattamento del ipogonadismo maschile.	DGR n. 3144 del 9.10.2007 "Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di farmaci a base di testosterone in formulazione gel per il trattamento dell' ipogonadismo maschile".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 184.000

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 10 giugno 2014 pag. 2/4

Progr.	ELENCO LIVELLI	FONTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE	STRUTTURA COMPETENTE	CAPITOLO BILANCIO 2013	ONERI ANNO 2013
11	Mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio: a) soggiorni terapeutici (art. 4, comma 1); b) cure termali in alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici (art. 5, comma 1); contributo per:c) accompagnamento agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali e ai soggiorni terapeutici incapaci di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana o sottoposti a tutela (art. 6, comma 1); d) assistenza sanitaria preventiva, comprensivo delle spese di viaggio, agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali e ai soggiorni terapeutici, (art. 7, comma 1); e) assistenza sanitaria preventiva, comprensivo delle spese di viaggio, per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche (art. 7, comma 5); f) presenza continuativa di persona di fiducia per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti a grave infermità (art. 10, comma 1); · indennità giornaliera a titolo di assistenza alimentare (art. 11, comma 2)	L.R. 26.11.2004, n. 25 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 1.314.000
12	Prestazioni socio-riabilitative di assistenza in regime semi-residenziale e residenziale a favore dei minori che: a) risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico. b) siano soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi, e/o predisposti dall' Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale compresi gli interventi di assistenza e accoglienza in comunità, laddove essi, a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico; c) siano accolti in comunità o affido familiare a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo e/o predisposti dall' Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale di uno dei genitori laddove essi, a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, risultino affetti da disturbi comportamentali e/o da patologie di interesse neuropsichiatrico;	DGR n. 2227 del 9.8.2002, "DPCM 29/11/2001: 'Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento" DGR n. 4031 del 30.12.2002 L. 269/1998 DGR n. 4236 del 30.12.2003 "Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Graduatoria dei Centri terapeutico-riabi-litativi a livello provinciale o interprovinciale, in attuazione da quanto previsto dalla ls n. 269/1998 e dal decreto n. 89/2002 e avvio progetto come da DGR n. 4031/2002". DGR n. 4245 del 30.12.2003 "Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Attivazione di un Centro terapeutico riabilitativo in attuazione di quanto previsto dalla ls n. 269/1998 e dal decreto n. 89/2002 c/o il Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato, come da deliberazione della Giunta regionale 2/9/2000, n. 2989". DGR n. 569 del 11.03.2008 "Approvazione delle linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore"	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Servizio Famiglia	61237	€ 400.000
13	D.G.R. 2834/99 e successive (ultima la D.G.R. n. 264/2004), prevedono, relativamente all'assistenza protesica in ambito distrettuale, prestazioni ulteriori (tramite Centro Efesto).	DGR n. 2834 del 3.8.1999, "Progetto sperimentale sulla valutazione e compensazione tecnologica dei deficit motori e/o sensoriali intellettivo -simbolico-relazionali (assistive and information tecnologies)".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	-	€ -
14	D.G.R.V. 2834/99 e successive (ultima la D.G.R. n. 264/2004), prevedono, relativamente all'assistenza protesica in ambito distrettuale, prestazioni ulteriori (tramite Centro Efesto).	DGR 3594 del 13/12/2002 "Proroga ulteriore del termine sprimentazioni approvate rispettivamente con DD.GG.RR. n. 2822 del 03/08/1999, n. 2823 del 3/08/1999 e n. 2834 del 3/8/1999".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	-	€ -
15	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie in regime residenziale e semiresidenziale.	DGRV n. 751 del 10.3.2000, "Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. PSSR 1996/1998 (lr n. 5/1996 art. 13, comma 3 - art. 17)".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Salute Mentale	101702	€ 10.448.000
16	Disabili: progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie.	L.R. n. 30 del 18/12/2009, art. 4, comma 2: istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, in cui sono ricompresi gli interventi a favore della disabilità grave.	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Sezione Non Autosufficienza	101176	€ 245.000
17	Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione offerte dai Centri Diurni anche quando attengono al sollievo della famiglia.	L.R. 1 del 27/2/2008, art. 5: "I costi del trasporto per l'accesso ai Ceod costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta di servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA".	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Sezione Non Autosufficienza	101206	€ 9.208.000
18	Prestazioni di residenzialità socio-sanitaria presso le RSA di cui alla tabella 3 della DGR 751/2000 e successive modificazioni, comprensive delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative.	DGR n. 84 del 16/01/2007 "Standards relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali sociali e sociosanitari." DGR 464 del 28/02/2006 "L'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004" DGR 457 del 27/02/2007 "Disposizioni alle Aziende ULSS per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non Autosufficienza. DGR 464/06 e DGR 394/07" D.G.R 4589 del 28/12/2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007"	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Sezione Non Autosufficienza	101206	€ 2.213.000
19	Concessione gratuita contrassegni libera circolazione per invalidi (art.381 del D.P.R. 16.12.92, n.495).	La D.G.R. 20.7.2001, n. 1948 che ha approvato il tariffario unico delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, così come modificata dalle DDGGRR 31.12.2001, n. 3888 e 19.4.2002, n. 922, prevede l'erogazione gratuita del certificato.	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica	101702	€ 283.000
20	Esenzione per i lavoratori ex esposti all'amianto residenti nel Veneto dal ticket per le prestazioni sanitarie correlate al rischio: la D.G.R. n. 2041/2008 contiene l'elenco delle prestazioni da erogare	L.R. 25.2.2005, n. 9, art. 21, comma 4, legge finanziaria regionale 2005 DGR 2041 del 22/7/2008 <<Attuazione dell'art. 21 della lr 25.2.2005, n. 9. Approvazione delle: "Linee guida di sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti ad amianto". Dgr n. 132/Cr del 6.11.2007 con Pagr n. 420 del 5.3.2008 5^ commissione consiliare>> Decreto Dirigente Direzione Piani e Programmi SS. n. 49 del 1/4/2009 (Codice unico di esenzione)	Sezione Prevenzione e sanità pubblica	100610	€ 67.000
21	Erogazione a carico del Sistema sanitario regionale di paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplasica o degenerativa.	DGR n. 239 del 4.2.2005 "Erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali analgesici a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. Presa d'atto determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di riclassificazione dei medicinali	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 1.025.000

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 10 giugno 2014

Progr.	ELENCO LIVELLI	FONTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE	STRUTTURA COMPETENTE	CAPITOLO BILANCIO 2013	ONERI ANNO 2013
		e revoca parziale DGR n. 4030 del 19/12/2003".			
22	Residenti in Veneto autorizzati alle cure all'estero in Centri di Alta specializzazione.	DGR n. 1293 del 28.3.1994, "Decreto del Ministero della Sanita' 13/5/1993. "Modificazioni al D.M. 3/11/1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero". Trasferimento alla competenza (amministrativa) regionale della decisione sui casi di deroga ex art. 7, 2^-3^-4^ comma, del D.M. 3/11/1989".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 55.000
23	Servizio di mediazione famiiare ex DGR n 392 del 11.2.2005 rivolto a coniugi e coppie separate o che intendono separarsi ed hanno figli minori.	DGR n. 392 del 11.2.2005, "Atto di indirizzo e di organizzazione dei consultori familiari pubblici della Regione Veneto, legge regionale 25 marzo 1977, n. 28".	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Servizio Famiglia	101702	€ 1.491.000
24	Esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.	L.R. 28/06/2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative" DGR n. 747 del 24/03/2009 "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organi tra viventi ai sensi della legge regionale 28 giugno 2007, n. 11. Modifiche della Dgr n. 2992 del 25.9.2007"	Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR	101702	€ 50.000
25	Incremento del contributo per l'acquisto di prodotti alimentari privi di glutine a favore dei soggetti celiaci	L.R. 23.10.2008, n. 15, art. 5: "Interventi in favore dei soggetti celiaci"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ -
26	Erogazione ai soggetti celiaci, in regime di esenzione, delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA appropriate per: a) il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze;b) la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.	L.R. 23.10.2008, n. 15 "Interventi in favore dei soggetti celiaci"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 1.449.000
27	Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti affetti da malattie rare neurologiche di cui al DM della Salute18/5/01, n. 279	DGR n. 2135 del 16.7.2004 "Individuazione dei medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche ex DM 18/5/2001, n. 279". DGR n. 740 del 24/03/2009 "Aggiornamento elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche a interessamento neurologico di cui al decreto Ministero della salute 18.5.2001, n. 279. Modifica della Dgr n. 2135 del 16.7.2004".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 124.000
28	Medicinali erogabili con onere a carico del SSR a soggetti affetti da malattie rare metaboliche di cui al DM della Salute 18/05/2001, n. 279	D.G.R. n. 3135 del 20.10.2009 "Elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio sanitario regionale a soggetti affetti da malattie metaboliche rare di cui al decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001, n. 279".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 24.000
29	Trattamenti con medicinali, dietetici, presidi sanitari vari per pazienti con malattia rara non ricompresi nei Lea.	Nota Assessore Regionale Politiche Sanitarie prot. 21707/50.07.02.00 del 15.01.2004. Nota Segretario Regionale Sanità e Sociale prot. 305255/50.07.02.02 dell'11.6.2008.	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 515.000
30	Assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero a parità di condizioni dei cittadini residenti.	L.R. 30.1.2004, n. 1 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004: art. 43. DGR n. 242 del 4.2.2005 "Tutela sanitaria ai cittadini iscritti all'AIRE che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un Comune del Veneto, in temporaneo soggiorno sul territorio veneto (lr n. 1/2004 art. 43)".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 999.000
31	Trattamento con nCPAP (Naso Pressione Positiva Continua delle vie Aeree) per soggetti affetti da OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno).	DGR n. 4285 del 29.12.2004 "Linee guida regionali sul trattamento domiciliare con nCPAP nella sindrome delle apnee ostruttive del sonno".	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 242.000
32	Prescrizione dei farmaci con oneri a carico del SSR	DGR n. 822 del 14.6.2011 "Disposizioni in materia di attività di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)"	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico	101702	€ 160.000
33	Screening Sanitario del Personale che Assiste i Soggetti Deboli.	DGR n. 3731 del 20.11.2007 "Screening Sanitario del Personale che Assiste i Soggetti Deboli: Servizio di Prevenzione Sanitaria rivolto alle persone che prestano assistenza a soggetti in condizioni di "dipendenza assistenziale" (anziani non autosufficienti, portatori di handicap, persone con patologie invalidanti).	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica	101702	€ 2.000
34	Finanziamento Agenzia Regione per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto	L.R. N. 32 del 18.10.1996, art. 27 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)". Decreto Segretario Regionale per la Sanità n. 10 del 15 febbraio 2013 Decreto del Dirigente Unità di Progretto Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 19 del 9 maggio 2013 Decreto del Dirigente Unità di Progretto Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 37 del 8 agosto 2013 Decreto del Dirigente Unità di Progretto Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 57 del 31 ottobre 2013	Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR	060033	€ 49.000.000
35	Legge n. 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati"	Legge n. 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati" Decreto del Dirigente Unità di Progretto Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 78 del 30 dicembre 2013	Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR	101702	€ 15.020.000
36	Aumento dei beneficiari delle impegnative di cure domiciliari di basso bisogno assistenziale (ICDb)	DGR n. 1338/2013 "Revisione delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013)	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria	101206	€ 7.000.000
37	Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni di approfondimento diagnostico	Nota prot. n. 96970 del 20.02.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale.	Sezione Attuazione	101702	€

Progr.	ELENCO LIVELLI	FONTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE	STRUTTURA COMPETENTE	CAPITOLO BILANCIO 2013	ONERI ANNO 2013
	correlate alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000) - citologico.	Codice di esenzione 5B5	Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie		47.000
38	Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000) - colon retto.	Nota prot. n. 96970 del 20.02.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale Codice di esenzione 5B7	Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Assistenza distrettuale e cure primarie	101702	€ 18.000
TOTALE ONERI ANNO 2013					**€ 151.824.000**

(Codice interno: 277763)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 967 del 17 giugno 2014

Autorizzazione alla costituzione in due ricorsi, ex art. 702 bis c.p.c., avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 276804)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 991 del 17 giugno 2014

Impianto di Carbonera (TV). Autorizzazione per indagine in impianto pilota e sperimentazione in piena scala di tecnologia innovativa per la rimozione via-nitrito di azoto e fosforo da surnatanti anaerobici (Progetto S.C.E.N.A.). D.G.R. n. 754 del 21/05/2013. Concessione proroga di un anno.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con D.G.R. n. 754 del 21/05/2013 la Regione Veneto ha autorizzato l'avvio di una sperimentazione presso l'impianto di depurazione di Carbonera. L'autorizzazione per le "attività sperimentali di depurazione e trattamento" è di competenza della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33. Con il presente atto si concede proroga di un anno, fino al 21/05/2015, all'autorizzazione per l'attività sperimentale (Progetto S.C.E.N.A.) a favore di Alto Trevigiano Servizi s.r.l.. Estremi principali documenti istruttoria: Istanza di proroga: prot. n. 16535/14 del 28/05/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 230615 del 28/05/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'applicazione della *Direttiva* Europea 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, con le conseguenti designazioni delle aree sensibili e dei relativi bacini scolanti, definite dalla Regione Veneto con il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 107 del 5/11/2009, richiede ai depuratori pubblici, per il rispetto dei limiti allo scarico, elevate prestazioni di rimozione di nutrienti quali azoto e fosforo dalle acque reflue qualora gli stessi siano a servizio di agglomerati con carico generato superiore ai 10.0000 abitanti equivalenti.

Negli impianti che utilizzano processi biologici convenzionali ciò può comportare significativi incrementi dei costi di investimento, ad esempio in relazione alla necessità di realizzazione di nuove vasche, e di gestione, segnatamente per incrementi di consumi di energia e di prodotti chimici, con conseguente aumento della produzione specifica di fanghi da depurazione.

In recenti ricerche del settore si è riscontrata l'opportunità, negli impianti dotati di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, di intercettare il flusso dei surnatanti anaerobici, ad elevata concentrazione di composti dell'azoto e del fosforo e di pretrattarli prima del loro invio nella linea principale di trattamento acque.

Il processo S.C.E.N.A. (Short-Cut Enhanced Nutrients Abatement), di cui trattasi, è stato ideato e sviluppato fino a scala pilota dall'Università di Verona e Alto Trevigiano Servizi s.r.l., gestore del Servizio Idrico Integrato per il Subambito Destra Piave nell'Ambito Territoriale "Veneto Orientale" ne ha proposto la validazione in doppia fase (pilota e piena scala) in collaborazione con l'Università succitata.

A tal fine il depuratore di Carbonera (TV) è risultato adeguato alla sperimentazione sia per la presenza del comparto di digestione anaerobica funzionante con alimentazione di fanghi misti sia per la possibilità di recupero di una vasca attualmente non utilizzata che consentirebbe una rapida implementazione da impianto pilota a piena scala.

Oltre alla dimostrazione della fattibilità del processo in un impianto reale, la sperimentazione in piena scala è finalizzata ad un'affidabile valutazione dei costi-benefici, economica e ambientale, basata sull'esercizio a regime e sulle prestazioni di lungo termine del processo S.C.E.N.A.

Il progetto di cui all'oggetto si inserisce all'interno delle attività sperimentali soggette a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/85 e dell'art. 30 della L.R. 3/00, a cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 211 del D.Lgs 152/2006.

Sulla richiesta per la conduzione di attività sperimentale presso l'impianto di depurazione di Carbonera si era espressa favorevolmente, con prescrizioni, la Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente con Parere n. 3870 del 23 aprile 2013 .

L'autorizzazione all'attività sperimentale è stata rilasciata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 754 del 21/05/2013; la deliberazione fissava in un anno la durata dell'autorizzazione salvo proroga da concedersi previa verifica dei risultati raggiunti, così come previsto dall'art. 211 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 30 della L.R. 3/00.

Con nota prot. n. 16535/14 del 28/05/2014 la ditta Alto Trevigiano Servizi ha richiesto la proroga di un anno all'autorizzazione di cui trattasi per confermare in piena scala i risultati già ottenuti in scala pilota allegando a tal fine la relazione semestrale che evidenzia i risultati ottenuti e l'opportunità di implementare a scala reale la sperimentazione prorogandola di un anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ed in particolare gli art. 4 e 13;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2000, n. 3 ed in particolare l'art. 30;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 211;

VISTA la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con DCR 107 del 5/11/2009 ed in particolare l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione;

VISTO il Parere della Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente n. 3870 del 23/04/2013;

VISTA la DGR n. 754 del 21/05/2013.

VISTA la nota prot. n. 16535/14 del 28/05/2014 con cui la ditta Alto Trevigiano Servizi ha richiesto la proroga di un anno all'autorizzazione per la sperimentazione;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di concedere la proroga di un anno, fino al 21/05/2015, all'autorizzazione per l'attività sperimentale (Progetto S.C.E.N.A.) presso l'impianto di depurazione di Carbonera, a favore Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

2. di stabilire che dovranno essere inviate relazioni semestrali alla Regione ed alla Provincia di Treviso, che descrivano l'andamento del processo, i problemi riscontrati ed i risultati ottenuti;

3. di prescrivere che la sperimentazione dovrà condursi esclusivamente utilizzando fanghi da inoculo dalla linea fanghi dell'impianto;

4. di disporre che durante l'effettuazione della attività sperimentali dovrà garantirsi il rispetto dei limiti allo scarico previsti dall'autorizzazione allo scarico vigente;

5. di prescrivere che qualora la sperimentazione a "piena scala" dovesse fornire i risultati attesi, prima della messa a regime della nuova configurazione gestionale, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. dovrà provvedere ad inoltrare alla Provincia di Treviso apposita istanza di revisione dell'autorizzazione in essere;

6. di stabilire che qualora, a seguito delle risultanze della sperimentazione, emergessero esigenze di incremento della potenzialità, di incrementi della superficie o di incrementi di volume, l'impianto dovrà essere assoggettato a procedura di screening VIA;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di trasmettere il presente provvedimento ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l., al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", all'A.R.P.A. Veneto e alla Provincia di Treviso;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277149)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1022 del 24 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del nuovo accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", Via Mere, n. 7 - Soave (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce nuovo accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", per il Centro Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua la Fondazione quale soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/02/2013, prot. n. 53284, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/04/2014, con prot.n. 145055.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS n. 20, quale ente titolare della funzione, è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per il Centro Servizi ricolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", via Mere, n. 7 - Soave (VR), per la capacità ricettiva di n. 36 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale, rispettivamente come segue:

- autorizzata all'esercizio con DDDR n. 9 del 26/01/2009 e n. 19 del 3/02/2009;
- accreditata con DGR n. 552 del 2/03/2010, stabilendo che in sede di rinnovo dell'accreditamento venissero verificati i miglioramenti al requisito: CS-PNA.AC.4.3.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/02/2013, prot. n. 53284, è stata formulata richiesta di nuovo accreditamento per la medesima struttura.

In sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata con DDR n. 530 del 27/12/2013, è stato individuato quale soggetto affidatario della gestione la Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, con sede in Corso Venezia, n. 98 - San Bonifacio (VR), confermando l'autorizzazione all'esercizio per la medesima capacità ricettiva precedentemente autorizzata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/02/2014, prot. n. 82451, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 27/03/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 9/04/2014, prot. n. 145055, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, segnalando l'avvenuto miglioramento apportato al requisito CS-PNA.AC.4.3, come richiesto dalla DGR n. 552 del 2/03/2010.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 118 del 08/06/2011 e successivi Decreti n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n. 431 del 07/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", Via Mere, n. 7 - Soave (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata di n. 36 posti letto di primo livello assistenziale e 24 posti letto di secondo livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2,lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 552 del 2/03/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 19 del 03/02/2009;

- Visto il DDR n. 530 del 27/12/2013

delibera

1. di prendere atto che il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", Via Mere, n. 7 - Soave (VR) è gestito dalla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR);

2. di accreditare per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 552 del 2/03/2010, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati "OASI", Corso Venezia,98 - San Bonifacio (VR), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "San Giovanni Battista", Via Mere, n. 7 - Soave (VR), per la capacità ricettiva di n. 36 posti letto di primo livello assistenziale e 24 posti letto di secondo livello assistenziale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Soave (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1023 del 24 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale accreditamento di nuova capacità ricettiva all' IPAB - Centro Servizi per Anziani di Chioggia - Felice Federico Casson, con sede in Sottomarina di Chioggia (VE), via del Boschetto n. 4f, per le seguenti Unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti: "Il Girasole" con sede in Sottomarina di Chioggia VE Viale Tirreno 33; "Residenza Il Boschetto" con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via del Boschetto 6; "Casa Albergo" con annesso Centro Diurno "Il Boschetto" e con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via Boschetto 4/f; Centro Diurno "Le Muneghette" con sede in Chioggia VE Calle Cipolla 143.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'IPAB Centro Servizi per Anziani di Chioggia, per le Unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicate, ed individua la stessa IPAB quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/05/2012, prot. n. 215642, e relazione dell'A.R.S.S., acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/01/2013, con prot.n. 41139.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, con il DDR n. 177 del 28 luglio 2008, così come modificato con successivo Decreto n. 188 del 25 maggio 2009 e Decreto n. 125 del 14 giugno 2011, l'IPAB - Centro Servizi per Anziani di Chioggia - Felice Federico Casson, con sede in Sottomarina di Chioggia (VE), via del Boschetto, 4f, è stata autorizzata all'esercizio, per le seguenti Unità di offerta rivolte a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- *"Il Girasole"* con sede in Sottomarina di Chioggia VE Viale Tirreno 33: n. 44 posti letto di I livello d'assistenza e n. 48 posti letto di II livello d'assistenza;
- "*Residenza Il Boschetto"* con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via del Boschetto 6: n. 24 posti letto di I livello d'assistenza;
- "*Casa Albergo"* con annesso Centro Diurno "*La Boschetto" e* con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via Boschetto 4/f: n. 59 posti letto di I livello d'assistenza e n. 24 posti per il Centro Diurno;
- Centro Diurno "*Le Muneghette"* con sede in Chioggia VE Calle Cipolla 143: n.20 posti.

Con DGR n. 3154 del 20 ottobre 2009 il medesimo Centro Servizi è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva autorizzata in concordanza con l'allora vigente programmazione locale (con esclusione, pertanto, di quanto autorizzato con Decreto n. 188 del 25 maggio 2009 e Decreto n. 125 del 14 giugno 2011).

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato con la sopracitata Delibera di Giunta, con nota acquisita agli atti al prot. 215642 del 15 maggio 2012 dalla Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, è

stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento e di rilascio del primo accreditamento per la capacità ricettiva in precedenza non accreditata. Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, con nota emessa al prot. 350833 del 30 luglio 2012, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato *giusta* Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 4 dicembre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, con nota acquisita al prot. 41139 del 29 gennaio 2013, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è emerso che saranno oggetto di un percorso di miglioramento in quanto valutati "coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti ma suscettibili di miglioramento" i seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";
- CS-PNA.AC.4.1/CD-ANZ.AC.4.1 "E' attuata la programmazione annuale del Servizio";
- CS-PNA.AC.4.5./CD-ANZ.AC.4.5 "La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno".

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 14 di Chioggia, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 153 del 19/07/2011 e successivi Decreti n. 378 del 21/12/2011, n. 373 del 6/11/2012 e n. 317 del 9/09/2013.

Inoltre, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 118 del 9/04/2014 sono state rinnovate le autorizzazione all'esercizio precedentemente rilasciate al Centro di Servizi.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si propone il rinnovo dell'accreditamento precedentemente rilasciato con DGR n. 3154 del 20 ottobre 2009 - ad esclusione del nucleo di 24 posti letto di I livello assistenziale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "*Il Girasole"* - ed il contestuale accreditamento della nuova capacità ricettiva autorizzata con Decreto n. 188 del 25 maggio 2009 e Decreto n. 125 del 14 giugno 2011, revocati successivamente con il citato Decreto n. 118 del 9/04/2014.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 3154 del 20/10/2009;

- Visto il DDR n. 118 del 9/04/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n.3154 del 20/10/2009, per garantire la necessaria continuità, all'IPAB Centro Servizi per Anziani di Chioggia - Felice Federico Casson, con sede in

Sottomarina di Chioggia (VE), via del Boschetto, 4f, per le seguenti Unità di offerta e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- "*Il Girasole"* con sede in Viale Tirreno 33 Sottomarina di Chioggia VE: per n.44 posti letto di I livello assistenziale e per n. 24 posti letto di II livello assistenziale,
- "*Residenza Il Boschetto"* con sede in Via del Boschetto 6 Sottomarina di Chioggia VE: per n. 24 posti letto di I livello assistenziale,
- "*Casa Albergo"* con sede in Sottomarina di Chioggia VE Via Boschetto 4/f, con annesso Centro Diurno "*Il Boschetto"*, rispettivamente per n. 30 posti di I livello assistenziale e per n. 24 posti;
- Centro Diurno "*Le Muneghette"* con sede in Calle Cipolla 143 Chioggia VE: per n. 20 posti;

2. di accreditare ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data del presente provvedimento, il succitato Centro servizi, per l'ulteriore capacità ricettiva indicata e riferita alle seguenti Unità di offerta:

- "Il Girasole", di cui al punto precedente: di n. 24 posti letto di II livello assistenziale;
- "Casa Albergo": di n. 30 posti letto di I livello assistenziale;

3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 3154 del 20 ottobre 2009 la struttura, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";
- CS-PNA.AC.4.1/CD-ANZ.AC.4.1 "E' attuata la programmazione annuale del Servizio";
- CS-PNA.AC.4.5./CD-ANZ.AC.4.5 "La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno";

6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

8. di trasmettere copia del presente atto, all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 14 di Chioggia, al Comune di Chioggia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 14 di Chioggia, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277147)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1024 del 24 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus, Via Frisotti, 22/A, Mestre - Venezia, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: Centro Diurno "Velox", Via Frisotti, 22, Mestre - Venezia Comunità Alloggio "Velox", Via Indri, 28/H, Favaro Veneto - Venezia.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per le unità di offerta Centro Diurno "Velox" e Comunità Alloggio "Velox", entrambe rivolte a persone con disabilità, in oggetto indicate, ed individua il soggetto gestore delle stesse nella Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento istituzionale del Centro Diurno "Velox" e della Comunità Alloggio "Velox", acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 02/04/2013, prot. n. 134828. Relazione dell'Azienda ULSS n 12, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/02/2014 con prot. n. 61209.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 06/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 03/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta,il Centro Diurno per persone con disabilità "Velox" e la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Velox" hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio con DDR n. 24 del 23/01/2013, rispettivamente per la capacità ricettiva di n. 21 posti e di n. 10 posti; entrambe le unità di offerta sono gestite dalla Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus, Via Frisotti, 22/A, Mestre - Venezia.

Con nota del 21/01/2013, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari in data 31/01/2013 prot. n. 47789, l'Azienda Ulss n. 12 ha dato atto dell'assolvimento dei requisiti rilevati non conformi in sede di autorizzazione all'esercizio.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/04/2013, prot. n. 134828 è stata formulata richiesta di accreditamento istituzionale per il Centro Diurno "Velox" e per la Comunità Alloggio "Velox".

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota del 21/10/2013 prot. 450086, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 12 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente

provvedimento.

L'Azienda ULSS n.12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 11/02/2014, prot. n. 61209, le relazioni di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate, dalle quali sono risultate coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma entrambe suscettibili di miglioramento per quanto riguarda i requisiti:

- DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti n. 90 del 15/03/2013 e n. 496 del 11/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus, Via Frisotti, 22/A, Mestre - Venezia, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro Diurno "Velox", Via Frisotti, 22, Mestre - Venezia
- Comunità Alloggio "Velox", Via Indri, 28/H, Favaro Veneto - Venezia.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 24 del 23/01/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi Cooperativa Sociale "Velox" S.C. Onlus, Via Frisotti, 22/A, Mestre - Venezia, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Centro Diurno "Velox", ubicato in Via Frisotti, 22, Mestre - Venezia, per la capacità ricettiva di n.21 posti;
- Comunità Alloggio "Velox", ubicata in Via Indri, 28/H, Favaro Veneto - Venezia, per la capacità ricettiva di 10 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato per entrambe le strutture, il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento, può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n 12, al Comune di Venezia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277146)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1025 del 24 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione o.n.l.u.s., via Toblino, 53 - Padova, per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, "Centro Nazareth", via Nazareth, 38 - Padova.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opera Immacolata Concezione per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicata, ed individua nella Fondazione il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/01/2014, prot. n. 1566, e relazione dell'Azienda ULSS n.16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data23/05/2014, con prot.n. 222868.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione Opera Immacolata Concezione o.n.l.u.s., via Toblino, 53 - Padova, è stata autorizzata all'esercizio con DDR n. 195 del 17/05/2013, per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, "Centro Nazareth", via Nazareth, 38 - Padova, per la capacità ricettiva di n. 72 posti letto di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/01/2014, prot. n.1566, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 21/01/2014, prot. n.25714, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 3/04/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/05/2014, prot. n. 222868, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

• PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti n. 335 del 28/11/2011 e n. 437 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Fondazione Opera Immacolata Concezione o.n.l.u.s., via Toblino, 53 - Padova, per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, "Centro Nazareth", via Nazareth, 38 - Padova e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 195 del 17/05/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Fondazione Opera Immacolata Concezione o.n.l.u.s., via Toblino, 53 - Padova, per l'unità di offerta, rivolta a persone anziane non autosufficienti, "Centro Nazareth", via Nazareth, 38 - Padova e per la capacità ricettiva di n. 72 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

• PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277289)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1026 del 24 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, per l'Unità di offerta Centro Diurno "Proget", rivolta a persone con disabilità e con sede in Contrà Burci, 14 -Vicenza.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, per l'Unità di offerta, rivolta a persone con disabilità, in oggetto indicata, ed individua l'Azienda stessa quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/12/2013, prot. n. 521421, e relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/04/2014, con prot.n. 142594.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS 6 di Vicenza, con DDR n. 299 del 10/11/2011, è stata autorizzata all'esercizio per la seguente Unità di offerta, rivolta a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Centro Diurno "Proget" con sede in Contrà Burci, 14 - Vicenza, per n. 20 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 5/12/2013, prot. n. 521421, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 18/02/2014, prot. n. 72617, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 26/03/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 7/04/2014, prot. n. 142594, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti n. 245

del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 del 24/10/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, per l'Unità di offerta Centro Diurno "Proget", rivolta a persone con disabilità e con sede in Contrà Burci, 14 - Vicenza, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 299 del 10/11/2011

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Azienda ULSS 6 di Vicenza, per l'Unità di offerta Centro Diurno "Proget", rivolta a persone con disabilità e con sede in Contrà Burci, 14 -Vicenza e per la capacità ricettiva di n. 20 posti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277291)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1030 del 24 giugno 2014

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno anno 2014. Trasmissione fabbisogni dei Comuni del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Trasmissione del fabbisogno per l'anno 2014 dei Comuni della Regione del Veneto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo i dettami della Legge n. 13 del 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Comunicazione dell'ammontare dei fabbisogni residui dall'anno 2001 sino all'aggiornamento dell'anno 2013. L'allegato è rispondente al calcolo per la determina del fabbisogno regionale per l'anno 2014.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, dispone che la Regione trasmetta annualmente al Ministro dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il fabbisogno regionale, relativo agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Tale fabbisogno è formato dalla sommatoria dei fabbisogni comunali, determinati in relazione alle richieste di contributo avanzate dai singoli cittadini nei tempi previsti dalla normativa.

Come dettato dall'art. 4.14 della Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., la Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Al fine di dare esecuzione a quanto sopraccitato, si propone la presa d'atto e la trasmissione dell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta i fabbisogni espressi dai singoli Comuni per l'anno 2014, per un totale di Euro 906.957,52.

Appurate le parziali o mancate erogazioni da parte del Ministero competente dal 2001 al 2013, si è provveduto a calcolare l'ammontare del fabbisogno regionale residuo complessivo, da trasmettere allo stesso Ministero, pari ad Euro 12.064.647.59 in relazione alle comunicazioni fornite dai Comuni del Veneto in merito agli effettivi aventi titolo.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'ammissione al riparto dell'eventuale fondo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 54/2012, art. 2, 2° comma;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del fabbisogno regionale espresso dai singoli Comuni relativo all'anno 2014 di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ammontare del fabbisogno regionale residuo complessivo pari ad Euro 12.064.647.59 in relazione alle comunicazioni fornite dai Comuni del Veneto in merito agli effettivi aventi titolo dal 2001 al 2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /5

ALLEGATOA alla Dgr n. 1030 del 24 giugno 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comune	Prov.	Codice ISTAT	N. Rich.	Spesa Prevista	Fabbisogno
AGORDO	BL	025001	2	€ 13.772,00	€ 7.316,42
ALANO DI PIAVE	BL	025002	1	€ 12.800,00	€ 5.136,71
BELLUNO	BL	025006	7	€ 93.076,29	€ 31.881,00
CESIOMAGGIORE	BL	025011	1	€ 6.656,00	€ 3.600,71
LA VALLE AGORDINA	BL	025027	1	€ 14.968,00	€ 5.267,39
PIEVE DI CADORE	BL	025039	2	€ 10.142,40	€ 6.377,31
PUOS D'ALPAGO	BL	025041	1	€ 6.864,00	€ 3.652,71
TOTALE PROVINCIA DI BELLUNO			**15**	**€ 158.278,69**	**€ 63.232,25**
ABANO TERME	PD	028001	1	€ 4.800,00	€ 3.136,71
BAGNOLI DI SOPRA	PD	028008	1	€ 11.336,00	€ 4.770,71
BRUGINE	PD	028015	3	€ 33.046,40	€ 11.695,82
CAMPOSAMPIERO	PD	028019	2	€ 10.965,00	€ 6.614,67
ESTE	PD	028037	2	€ 15.164,00	€ 7.664,42
LIMENA	PD	028045	1	€ 6.448,00	€ 3.548,71
LOREGGIA	PD	028046	2	€ 13.800,56	€ 7.323,56
MONTEGROTTO TERME	PD	028057	1	€ 17.485,00	€ 5.393,24
OSPEDALETTO EUGANEO	PD	028059	1	€ 35.672,00	€ 6.302,59
PADOVA	PD	028060	13	€ 198.405,14	€ 62.481,13
PONTE SAN NICOLO	PD	028069	2	€ 23.416,00	€ 9.668,10
SALETTO	PD	028074	1	€ 2.560,73	€ 2.560,73

Allegato A Dgr n. del pag. 2 /5

Comune	Prov.	Codice ISTAT	N. Rich.	Spesa Prevista	Fabbisogno
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	028075	1	€ 10.004,00	€ 4.437,71
SELVAZZANO DENTRO	PD	028086	1	€ 9.450,00	€ 4.299,21
VIGONZA	PD	028100	1	€ 3.848,00	€ 2.898,71
TOTALE PROVINCIA DI PADOVA			**33**	**€ 396.400,83**	**€ 142.796,02**
BERGANTINO	RO	029006	1	€ 7.269,00	€ 3.753,96
LENDINARA	RO	029029	1	€ 7.436,00	€ 3.795,71
TOTALE PROVINCIA DI ROVIGO			**2**	**€ 14.705,00**	**€ 7.549,67**
ASOLO	TV	026003	1	€ 7.900,00	€ 3.911,71
CAERANO SAN MARCO	TV	026006	1	€ 3.266,64	€ 2.753,37
CAPPELLA MAGGIORE	TV	026007	1	€ 8.350,00	€ 4.024,21
CASIER	TV	026010	1	€ 15.000,00	€ 5.268,99
CASTELFRANCO VENETO	TV	026012	11	€ 384.922,32	€ 48.200,16
CESSALTO	TV	026015	1	€ 8.632,00	€ 4.094,71
COLLE UMBERTO	TV	026020	1	€ 6.396,00	€ 3.535,71
CORDIGNANO	TV	026022	1	€ 8.736,00	€ 4.120,71
CORNUDA	TV	026023	2	€ 11.218,80	€ 6.678,12
FOLLINA	TV	026027	1	€ 27.287,72	€ 5.883,38
GODEGA DI SANT'URBANO	TV	026033	1	€ 3.762,87	€ 2.877,43
LORIA	TV	026036	1	€ 3.328,00	€ 2.768,71
MEDUNA DI LIVENZA	TV	026041	1	€ 12.064,00	€ 4.952,71
MOGLIANO VENETO	TV	026043	1	€ 11.648,00	€ 4.848,71
NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	026050	2	€ 19.328,00	€ 8.705,42

Allegato A Dgr n. del pag. 3 /5

Comune	Prov.	Codice ISTAT	N. Rich.	Spesa Prevista	Fabbisogno
PEDEROBBA	TV	026056	1	€ 4.056,00	€ 2.950,71
PIEVE DI SOLIGO	TV	026057	1	€ 3.719,04	€ 2.866,47
PONTE DI PIAVE	TV	026058	1	€ 9.700,00	€ 4.361,71
RIESE PIO X	TV	026068	2	€ 12.688,00	€ 7.045,42
SALGAREDA	TV	026070	1	€ 9.990,60	€ 4.434,36
TREVIGNANO	TV	026085	3	€ 45.190,52	€ 14.939,41
TREVISO	TV	026086	2	€ 33.112,60	€ 8.939,13
VALDOBBIADENE	TV	026087	2	€ 50.057,45	€ 10.758,58
ZERO BRANCO	TV	026095	1	€ 40.570,40	€ 6.547,51
TOTALE PROVINCIA DI TREVISO			**41**	**€ 740.924,96**	**€ 175.467,35**
CAORLE	VE	027005	1	€ 5.500,00	€ 3.311,71
CEGGIA	VE	027007	1	€ 7.571,00	€ 3.829,46
CHIOGGIA	VE	027008	1	€ 72.798,50	€ 17.156,90
DOLO	VE	027012	1	€ 24.000,48	€ 11.223,54
ERACLEA	VE	027013	1	€ 8.840,00	€ 4.146,71
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	027016	1	€ 6.572,80	€ 3.579,91
MEOLO	VE	027022	1	€ 12.090,00	€ 6.856,71
MIRA	VE	027023	1	€ 10.890,00	€ 6.076,71
MUSILE DI PIAVE	VE	027025	1	€ 4.559,66	€ 3.076,62
PIANIGA	VE	027028	1	€ 10.707,94	€ 6.550,41
PORTOGRUARO	VE	027029	1	€ 17.992,00	€ 5.418,59
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	027034	1	€ 10.631,36	€ 7.454,78

Allegato A Dgr n. del pag. 4 /5

Comune	Prov.	Codice ISTAT	N. Rich.	Spesa Prevista	Fabbisogno
SANTA MARIA DI SALA	VE	027035	1	€ 10.000,00	€ 4.436,71
SPINEA	VE	027038	1	€ 83.823,32	€ 19.057,94
VENEZIA	VE	027042	1	€ 204.448,55	€ 81.690,19
VIGONOVO	VE	027043	1	€ 30.509,00	€ 12.316,18
TOTALE PROVINCIA DI VENEZIA			**16**	**€ 520.934,61**	**€ 196.183,07**
ASIAGO	VI	024009	1	€ 22.048,00	€ 5.621,39
CALDOGNO	VI	024018	1	€ 7.800,00	€ 3.886,71
DUEVILLE	VI	024038	1	€ 40.000,00	€ 6.518,99
LONIGO	VI	024052	5	€ 28.642,02	€ 15.993,39
MOLVENA	VI	024059	1	€ 15.344,99	€ 5.286,24
MONTEBELLO VICENTINO	VI	024060	1	€ 10.712,00	€ 4.614,71
MONTEVIALE	VI	024066	1	€ 8.112,00	€ 3.964,71
MONTICELLO CONTE OTTO	VI	024067	1	€ 2.204,80	€ 2.204,80
SALCEDO	VI	024090	1	€ 11.737,46	€ 4.871,08
SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	024096	1	€ 4.576,00	€ 3.080,71
SANDRIGO	VI	024091	1	€ 10.296,00	€ 4.510,71
SOLAGNA	VI	024101	1	€ 3.800,00	€ 2.886,71
SOVIZZO	VI	024103	2	€ 23.536,00	€ 9.757,42
THIENE	VI	024105	1	€ 16.764,80	€ 5.357,23
TORRI DI QUARTESOLO	VI	024108	1	€ 6.084,00	€ 3.457,71
TRISSINO	VI	024110	3	€ 16.499,60	€ 9.935,03
VALDAGNO	VI	024111	2	€ 33.220,00	€ 9.976,70

Allegato A Dgr n. del

Comune	Prov.	Codice ISTAT	N. Rich.	Spesa Prevista	Fabbisogno
VICENZA	VI	024116	5	€ 81.101,60	€ 22.661,23
VILLAVERLA	VI	024118	1	€ 21.549,17	€ 5.596,45
ZUGLIANO	VI	024122	2	€ 15.858,28	€ 7.278,03
TOTALE PROVINCIA DI VICENZA			**33**	**€ 379.886,72**	**€ 137.459,95**
ALBAREDO D'ADIGE	VR	023002	2	€ 29.217,00	€ 9.576,55
BEVILACQUA	VR	023008	2	€ 50.788,00	€ 9.795,10
CASTEL D'AZZANO	VR	023021	4	€ 12.117,00	€ 9.302,13
CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	023022	1	€ 6.000,00	€ 3.436,71
CEREA	VR	023025	1	€ 9.120,00	€ 4.216,71
COLOGNOLA AI COLLI	VR	023028	2	€ 23.536,69	€ 6.172,87
GREZZANA	VR	023038	3	€ 23.875,00	€ 11.631,45
LEGNAGO	VR	023044	2	€ 19.600,00	€ 8.773,42
OPPEANO	VR	023055	1	€ 10.900,00	€ 4.661,71
PESCANTINA	VR	023058	1	€ 8.400,00	€ 4.036,71
PESCHIERA DEL GARDA	VR	023059	3	€ 51.413,00	€ 13.515,46
POVEGLIANO VERONESE	VR	023060	2	€ 52.426,40	€ 10.824,22
SAN BONIFACIO	VR	023069	1	€ 9.200,00	€ 4.236,71
SOAVE	VR	023081	1	€ 27.154,40	€ 5.876,71
VERONA	VR	023091	14	€ 243.910,93	€ 68.047,37
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	023096	2	€ 34.673,60	€ 10.165,38
TOTALE PROVINCIA DI VERONA			**42**	**€ 612.332,02**	**€ 184.269,21**

TOTALE REGIONALE	**182**	**€ 2.823.462,83**	**€ 906.957,52**

(Codice interno: 277273)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1032 del 24 giugno 2014

Assegnazione di budget operativo per spese di ospitalità e di rappresentanza per l'anno 2014 a favore del Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali (L.R. 29.11.2001, n. 39, articolo 49).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'assegnazione di un budget operativo per le spese conseguenti alla organizzazione di visite di delegazioni straniere presso la Regione del Veneto e di delegazioni regionali all'estero che si terranno nel corso del corrente anno.

Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'evoluzione delle competenze attribuite alla Regione nell'ambito delle attività di rilievo internazionale, la sua significativa partecipazione a programmi di cooperazione decentrata con partner regionali e statuali esteri ed anche in collaborazione con Istituzioni ed Agenzie sovranazionali, l'intensificarsi delle iniziative di promozione del Veneto nel mondo, cui la Regione intende garantire indirizzo, coordinamento e sostegno anche finanziario, determinano l'assunzione da parte della Sezione Relazioni Internazionali di specifici compiti organizzativi e gestionali.

Ne consegue che alla suddetta Struttura compete anche l'attivazione degli adempimenti amministrativo-contabili connessi e conseguenti alle frequenti visite di delegazioni straniere presso la Regione Veneto e di delegazioni regionali all'estero, per la cui funzionalità si rende necessario procedere in tempi rapidi all'ordinativo e alla liquidazione delle relative spese di rappresentanza.

Considerato che la Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'articolo 49, contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di assegnare uno o più budget operativi presso il Tesoriere regionale, a favore dei Dirigenti titolari di centri di responsabilità, per dar corso sollecitamente ai pagamenti di spese di natura operativa, qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa, si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata anche nei confronti della Sezione Relazioni Internazionali.

Si propone, pertanto, di attivare un budget operativo, per un importo pari a Euro 15.000,00, a favore del Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali, Dott.ssa Maria Elisa Munari, ed in caso di sua assenza o impedimento del sostituto Dott.ssa Silvia Dal Col, in qualità di Funzionario della predetta Struttura, per poter provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese di ospitalità e di rappresentanza conseguenti alla visita di delegazioni straniere presso la Regione del Veneto e di delegazioni regionali all'estero ed afferenti alle tipologie di spesa di seguito indicate:

- ospitalità alberghiera per delegazioni e relatori;
- servizi di traduzione ed interpretariato;
- forniture a noleggio, allestimenti sale, impiantistica, amplificazione, registrazione;
- omaggistica per visite istituzionali di delegazioni estere nel Veneto e di delegazioni istituzionali venete all'estero;
- ingressi a musei e servizi di guida turistica, accoglienza e intrattenimento;
- servizi di ristorazione per delegazioni ospiti;
- servizi a buffet presso la sede di Palazzo Balbi ed altre sedi regionali e convenzionate con la Regione del Veneto;
- servizi fotografici ed audiovisivi;
- servizi di trasporto;
- visti e tasse doganali.

Per le finalità di cui sopra si farà fronte con le risorse allocate sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli Organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'intesa (art. 6, L. 05/06/2003, n. 131)" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità.

Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari.

L'utilizzo del budget operativo avverrà attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da emettersi presso gli sportelli del Tesoriere regionale.

Il Dirigente titolare di budget operativo è autorizzato all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di Euro 500,00, per prestazione, al fine di provvedere al pagamento in contanti di spese minori.

Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare del budget operativo, Dott.ssa Maria Elisa Munari, ed in caso di sua assenza o impedimento il sostituto Dott.ssa Silvia Dal Col, dovrà attenersi alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'articolo 49 della legge regionale 29.11.2001, n. 39.

In particolare, entro 30 giorni dalla chiusura del budget operativo il Dirigente titolare dovrà predisporre il consuntivo delle spese sostenute e lo invierà, corredato dei documenti giustificativi in originale, alla Sezione Ragioneria, dandone contestualmente comunicazione al Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, responsabile della verifica, con l'invio di una copia del rendiconto.

La Sezione Ragioneria effettuerà il controllo di regolarità contabile, previsto dall'articolo 36, comma 2, della L.R. n. 39/2001, anche in relazione al rispetto degli adempimenti e dei termini stabiliti nel provvedimento di assegnazione, emettendo un parere attestante la regolarità, ovvero individuando le eventuali anomalie emerse dal controllo, dandone comunicazione al Direttore responsabile della verifica.

Il relatore conclude la propria relazione propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 131 del 05.06.2003;

VISTI gli articoli 36, 44 e 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la legge regionale del 04.02.1980, n. 6, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la DGR n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTA la legge regionale del 02.04.2014, n. 12;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di autorizzare, per le finalità individuate in premessa, il budget operativo pari ad Euro 15.000,00 in favore del Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali, Dott.ssa Maria Elisa Munari, ed in caso di sua assenza o impedimento del sostituto Dott.ssa Silvia Dal Col, in qualità di Funzionario della predetta Struttura, per il pagamento delle spese afferenti alle tipologie di spesa indicate in premessa;

2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di euro 15.000,00 sul capitolo n. 100343 ad oggetto "Spese per le attività internazionali degli Organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'intesa (art. 6, L. 05/06/2003, n. 131)", del bilancio per l'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice Siope 1.03.01.1361);

3. di dare atto che la spesa per "Rappresentanza", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

4. di autorizzare il Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali, Dott.ssa Maria Elisa Munari, o in caso di sua assenza o impedimento il sostituto Dott.ssa Silvia Dal Col, ad effettuare pagamenti in contanti per un importo massimo di Euro 500,00 per prestazione, mediante ricorso a buoni di prelevamento;

5. di far obbligo al Direttore vicario pro-tempore della Sezione Relazioni Internazionali, Dott.ssa Maria Elisa Munari ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto Dott.ssa Silvia Dal Col di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi

previsti dall'articolo 49 della L.R. n. 39/2001 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria e, per la definitiva approvazione del medesimo, al Direttore della Sezione Relazioni Internazionali;

6. di demandare al Direttore della Struttura gerarchicamente sovra ordinata a quella di appartenenza del Titolare del budget operativo, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio del Dirigente titolare del budget operativo attivato con il presente provvedimento, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività amministrativa e contabile del budget assegnato;

7. di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 277276)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1033 del 24 giugno 2014

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Padova.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della *governance* del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, e tranviario ricadenti nel territorio provinciale di Padova.

Il secondo corollario posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1, Cost. e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 Cost. e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli s*tandards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

In data 7 maggio 2014 la Provincia di Padova e il Comune di Padova hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino padovano (**Allegato A**).

L'Ente di Governo, costituendo "Autorità competente" nel Bacino territoriale ottimale ed omogeneo per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, eserciterà le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Svolgerà, inoltre, le funzioni e compiti amministrativi già attribuiti a Provincia e Comune dagli artt 8 e 9 della L.R. n. 25/1998:

a. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani;
b. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
c. stipula degli accordi di programma per gli investimenti e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
d. servizi urbani ed extraurbani; servizi interregionali che collegano il territorio della provincia di Padova con una Regione contermine;
e. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
f. individuazione e specificazione in apposito documento dei servizi da mettere a gara: il documento preliminare è comprensivo degli indirizzi, dei criteri e degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla rete dei servizi da rendere;
g. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani; in particolare la predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione della gara e tutti gli adempimenti successivi;
h. stipula e gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi;
i. vigilanza e monitoraggio dei servizi resi dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale,
j. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
k. scelta sulle misure necessarie ad assicurare l'equilibrio economico della gestione del servizio;
l. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
m. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;
n. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
o. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
p. gestione della banca dati del trasporto pubblico locale;
q. ogni altro servizio, attività, intervento, procedimento amministrativo che attenga alla materia del trasporto pubblico locale, e non riservato alla Provincia ed al Comune, necessario per il conseguimento delle finalità della presente convenzione;
r. monitoraggio sull'andamento della domanda di mobilità per verificare l'efficacia del servizio.

Restano escluse dalla gestione associata - e pertanto continueranno ad essere esercitate per proprio conto dalla Provincia e dal Comune - le funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione dei servizi commerciali, di gran turismo, dei servizi aggiuntivi e delle relative tariffe, dei servizi atipici, alle modifiche della circolazione stradale dovute a cantieri, manifestazioni, eventi imprevedibili o a carattere d'urgenza.

Per ciò che attiene le funzioni di indirizzo politico e di controllo, la Convenzione istituisce una Conferenza permanente cui partecipano il Presidente della Provincia di Padova ed il Sindaco del Comune di Padova. A supporto della Conferenza è inoltre istituito un ufficio di coordinamento incaricato di funzioni tecniche ed amministrative istruttorie.

Esperita la fase istruttoria, le competenze per l'attuazione e adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali conseguenti sono svolte dalla Provincia di Padova anche per quanto riguarda il servizio urbano, su delega del Comune di Padova. La Provincia pertanto assume la responsabilità dell'esercizio delle funzioni associate.

Sono inoltre istituiti due uffici periferici dell'Ente di Governo competenti ad esercitare funzioni istruttorie ed esecutive/gestionali qualora i provvedimenti incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti rispettivamente nell'ambito urbano o extraurbano.

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli "*Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000*", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova, sottoscritta in data 7 maggio 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Padova. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona

geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

Vista la l.r. n. 25/1998;

Vista la l.r. n. 18/2012;

Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;

Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova, sottoscritta in data 7 maggio 2014 (**Allegato A**);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di prendere atto della Convenzione relativa alla "Costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Padova" sottoscritta in data 7 maggio 2014, tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino padovano (**Allegato A**);

3. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova, sottoscritta in data 7 maggio 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Padova;

4. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

5. di stabilire che l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Padova così individuato, eserciterà le funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione di cui al punto 2 e riportati nel presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che con la costituzione dell'Ente di Governo non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A ALLA DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'

Pag. 1/8

Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA

COSTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DEL BACINO TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Premesso che:

- il D.Lgs. 422/1997 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 59/1997;
- la L.R. 25/1998 e s.m.i. "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" ha approvato le norme disciplinanti il trasporto pubblico locale;
- attualmente i servizi di trasporto pubblico locale urbano per la città di Padova ed extraurbano per la provincia di Padova sono esercitati in base a contratti di servizi in proroga secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, da tre distinte aziende (APS Holding S.p.A., Bonaventura Express S.r.l. e BUSITALIA – SITA Nord S.r.l.);
- l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, tali da consentire economie di scala, e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1 bis del medesimo articolo precisa che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali, di scelta della loro forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente da tali Enti di governo;
- la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1990 del 3 agosto 2010, ha già provveduto a delineare i bacini di gara del T.P.L., individuandoli nell'ambito provinciale;
- l'art. 3 bis del citato D.L. 138/2011 ha fatto esplicitamente salva tale scelta;
- la costituzione dell'Ente di governo, oltre a rispondere ad un preciso obbligo normativo, rappresenta un fondamentale tassello nel processo di complessivo riordino del settore che la Regione del Veneto persegue, ridefinendo la governance del T.P.L. a livello di bacino provinciale;
- la costituzione dell'Ente di governo rappresenta inoltre un adempimento propedeutico alla pubblicazione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e al conseguente adeguamento degli affidamenti in essere ai requisisti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013;

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 2/8

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

- per l'anno 2014, nelle more dell'attuazione delle disposizioni normative in materia sopra citate, di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, i singoli Enti locali hanno proceduto alla redazione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, per i rispettivi servizi di competenza e approvate con D.G.P. n. 225 del 17.12.2013 e D.G.C. n. 769 del 23.12.2013;
- la Regione del Veneto, con lettera del 07.08.2013 n. di prot. 337339, ha comunicato alla Provincia di Padova ed al Comune di Padova il proprio orientamento volto a valorizzare le istanze provenienti dal territorio sulla forma organizzativa da dare al costituendo Ente di governo, lasciando ampia discrezionalità di procedere a una volontaria costituzione di tale soggetto; in tal senso, ha chiesto alle suddette Amministrazioni locali di concordare tra di loro e successivamente indicare alla Regione, la forma organizzativa ritenuta idonea per la volontaria costituzione del bacino della provincia di Padova;
- la Provincia di Padova ed il Comune di Padova hanno condotto, nel corso degli anni e in maniera congiunta, diversi studi e approfondimenti tecnico-trasportistici sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio provinciale finalizzati a perseguire l'integrazione tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano, ridurre o eliminare diseconomie e sovrapposizioni e individuare un gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino provinciale;
- la Provincia di Padova ed il Comune di Padova hanno ritenuto e comunicato alla Regione del Veneto, con nota congiunta in data 30.09.2013 n. prot. prov.le 134200, che la convenzione prevista dall'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 rappresenti la forma organizzativa idonea per la costituzione dell'Ente di governo del bacino della provincia di Padova;
- con deliberazione n. di reg. 2048 del 19.11.2013, la Giunta regionale del Veneto ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, quale insieme dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tramviario, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Padova e, in conformità alla volontà espressa dagli Enti affidanti, ha individuato la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria dell'Ente di governo per il bacino territoriale ottimale ed omogeneo padovano;
- la D.G.R. n. 2048/2013 prevede, inoltre, che la Giunta regionale, con successiva Deliberazione, designerà gli Enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo, e disciplinerà le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.L. 150/2013, convertito con modificazioni in L. 15/2014, al comma 2 dell'art. 13 ha previsto quale scadenza temporale per l'istituzione o designazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, la data del 30 giugno 2014;

ALLEGATO A ALLA DGR N. DEL

pag. 3/8

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Dato atto che:

- la costituzione dell'Ente di Governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto le modalità del loro esercizio;
- l'Ente di Governo deve operare nell'interesse dei cittadini di entrambi gli Enti convenzionati;
- le convenzioni previste dal citato art. 30 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; esse possono prevedere la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

viste:

la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 3 del 13.02.2014 e la deliberazione del Consiglio comunale n. di reg. 31 del 24.03.2014;

Tutto ciò premesso,

tra

la Provincia di Padova rappresentata da Patron Mirko, nato a Camposampiero (PD) il 03.09.1962, domiciliato per la carica in piazza Antenore n. 3 presso la sede della Provincia

e

il Comune di Padova rappresentato da Rossi Ivo, nato a Padova il 18.03.1955, domiciliato per la carica in via del Municipio n. 1 presso la sede del Comune,

si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto

1. La Provincia ed il Comune di Padova, più avanti definiti anche come parti, con la sottoscrizione della presente convenzione costituiscono l'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale del territorio della provincia di Padova. Le parti concordano di definire come di seguito esposto le finalità e le modalità di esercizio delle relative funzioni e competenze e le attività di ciascun soggetto per la definizione e gestione del sistema di trasporto pubblico locale.
2. L'Ente di governo di cui alla presente convenzione assume la seguente denominazione: "Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale della provincia di Padova".

Art.2
Forma della Convenzione

1. La presente convenzione ha la forma elettronica prevista ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 4/8

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Art. 3
Finalità

1. Con la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale la Provincia ed il Comune di Padova perseguono le seguenti finalità:
   a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni ed attività;
   b) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
   c) sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
   d) miglioramento degli standard della qualità del servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
   e) tutela delle esigenze delle realtà territoriali minori.

Art. 4
Funzioni ed attività dell'Ente di governo

1. L'Ente di Governo di cui al precedente art. 1 costituisce "Autorità competente" nel Bacino territoriale ottimale ed omogeneo per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 novembre 2007.
2. Sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni di organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
3. Per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni ed i compiti relativi:
   a) alla predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei piani di bacino e all'individuazione, nell'ambito dei piani di bacino, dei servizi urbani;
   b) alla predisposizione dei piani di trasporto pubblico urbano;
   c) alla stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
   d) ai servizi urbani ed extraurbani; ai servizi interregionali che collegano il territorio della provincia di Padova con una Regione contermine;

ALLEGATO A ALLA
DGR N. ____ DEL

SEZIONE MOBILITA'
pag. 5/8 Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

e) all'erogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;

f) all'individuazione e specificazione in apposito documento dei servizi da mettere a gara: il documento preliminare è comprensivo degli indirizzi, dei criteri e degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla rete dei servizi da rendere;

g) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani; in particolare la predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, la aggiudicazione della gara e tutti gli adempimenti successivi;

h) alla stipula e gestione dei contratti di servizio relativi ai servi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;

i) alla vigilanza ed al monitoraggio dei servizi resi dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale;

j) all'erogazione delle risorse necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi; dette risorse sono quelle erogate dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 25/1998;

k) alle scelte sulle misure necessarie ad assicurare l'equilibrio economico della gestione del servizio;

l) all'autorizzazione ad impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;

m) al riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

n) allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;

o) alla vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

p) alla gestione della banca dati del trasporto pubblico locale;

q) ogni altro servizio, attività, intervento, procedimento amministrativo che attenga alla materia del trasporto pubblico locale, e non riservato alla Provincia ed al Comune ai sensi del successivo art. 5, necessario per il conseguimento delle finalità della presente convenzione;

r) al monitoraggio sull'andamento della domanda di mobilità per verificare l'efficacia del servizio.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 6/8

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Art. 5
Altre funzioni e competenze in materia di trasporto pubblico locale

1. La Provincia ed il Comune esercitano per proprio conto le funzioni ed i compiti relativi:
   a) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali;
   b) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;
   c) all'effettuazione di eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi con oneri finanziari a carico dei bilanci dei due Enti;
   d) alla determinazione delle tariffe per i servizi aggiuntivi;
   e) al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione degli autoservizi atipici per quanto di competenza;
   f) alle modifiche temporanee alla circolazione stradale, conseguenti a cantieri, manifestazioni, eventi imprevedibili o a carattere d'urgenza.

Art. 6
Funzioni associate: indirizzo politico e di controllo. Salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati

1. La Conferenza permanente è l'organo costituito dagli Enti sottoscrittori della presente convenzione al quale spetta la funzione di esprimere l'indirizzo politico e di definire i rapporti finanziari tra gli Enti stessi.
2. Alla Conferenza di cui al comma precedente spetta altresì la funzione di controllo sulle attività e funzioni svolte dall'Ente di Governo.
3. La Conferenza tratta tutte le problematiche attinenti lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e all'interpretazione della stessa convenzione.
4. Alla Conferenza partecipano il Presidente della Provincia di Padova ed il Sindaco del Comune di Padova, o loro delegato.
5. Le decisioni vengono assunte con il consenso di entrambi i componenti.
6. Ai componenti la Conferenza non compete alcuna indennità di carica o di persona.

Art. 7
Funzioni associate: forma organizzativa e competenze per la gestione

1. Per il più efficace svolgimento delle funzioni della Conferenza di cui all'articolo precedente, è istituito un ufficio di coordinamento e supporto.

   Esso svolge l'istruttoria tecnica ed amministrativa funzionale alle decisioni di indirizzo e di controllo di competenza della Conferenza di cui all'art. 6, nonché ai provvedimenti di gestione assunti dall'Ente di governo ai sensi e con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 7/8

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Programma e coordina le attività degli uffici periferici, di cui al comma 5, svolgendo nei confronti degli stessi una funzione di verifica e di coerenza delle attività svolte con le finalità della presente Convenzione.

2. Considerate le rilevanti funzioni e compiti di governo del trasporto pubblico locale su scala di bacino provinciale, gli Enti convenzionati concordano nella necessità di dotare il suddetto ufficio di coordinamento e supporto di personale adeguato, sia dal punto di vista numerico che delle capacità professionali. Le modalità di costituzione del medesimo ufficio, anche per quanto riguarda la sede ed ogni relativa spesa, saranno concordati dalla Provincia e dal Comune con separata intesa. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'ufficio di coordinamento, sarà approvato dalla Conferenza un regolamento sulle modalità di svolgimento ed esercizio delle funzioni e delle attività di competenza, anche nei confronti della Conferenza e degli uffici periferici.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 5 del presente articolo, a seguito della conclusione condivisa dell'istruttoria da parte dell'ufficio di coordinamento e supporto, le competenze per l'attuazione e l'adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali, sono svolte dalla Provincia di Padova, anche per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale urbano, per delega del Comune di Padova attribuita ed accettata dagli Enti interessati con la sottoscrizione del presente atto.
4. La Provincia di Padova, secondo il proprio ordinamento e normativa di riferimento, adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio delle suddette funzioni di Ente di Governo, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega attribuita dal Comune di Padova sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato. La Provincia assume la responsabilità dell'esercizio delle funzioni associate in base alla presente convenzione ed individua nel Settore provinciale competente per la materia dei trasporti la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
5. Per motivazioni inerenti all'integrazione dei servizi, sempre nel rispetto dei precedenti commi 1 e 3, sono costituiti presso il Comune di Padova e presso la Provincia di Padova, due uffici periferici dell'Ente di governo: essi esercitano funzioni di natura istruttoria ed esecutivo/gestionale qualora i provvedimenti incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti rispettivamente nell'ambito urbano o in quello extraurbano.

   La dotazione organica/professionale e strumentale nonché tutti gli oneri necessari al funzionamento degli uffici periferici sono a carico del singolo Ente locale presso il quale sono costituiti.
6. L'istituzione dell'Ente di governo, di cui alla presente convenzione, non incide sui rapporti finanziari tra la Regione del Veneto e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/1998.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo
pag. 8/8

Art. 8
Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di dieci anni. Essa può essere rinnovata dagli Enti con provvedimento espresso secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Non è previsto il recesso unilaterale; lo scioglimento del vincolo convenzionale può avvenire solo con il consenso di entrambe le parti.
3. Il mancato rinnovo della convenzione è subordinato all'adozione da parte della Regione Veneto di un atto che ridefinisca i confini del bacino territoriale ottimale e omogeneo.

Art. 9
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili ed alla normativa prevista in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale con atti aventi la stessa formalità della presente convenzione.

Art. 10
Esenzioni per bollo e registrazione

1. Il presente accordo tra Enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Esso è esente dall'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 11
Foro competente

1. Tutte le eventuali controversie che possono derivare dall'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, lì

Il Vicepresidente della Provincia di Padova
Mirko Patron

Il Vicesindaco del Comune di Padova
Ivo Rossi

(Codice interno: 277277)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1034 del 24 giugno 2014

L.R. 25/10/2001 n. 29. Integrazione impegno in favore della Società "Veneto Strade S.p.A. per spese di funzionamento e per il personale. Anno 2014.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna a favore della Società Veneto Strade S.p.A, costituita ai sensi della L.R. n. 29/2001, il saldo per le spese di funzionamento e per il personale, per l'anno 2014.

Il Presidente Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. n. 112/98 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

In attuazione della L.R. 25/10/2001 n. 29, che prevede la possibilità di costituire una Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali, la Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione di una società di capitali, denominata "Veneto Strade S.p.A.", con provvedimenti n. 3326 del 07/12/2001 e n. 3413 del 17/12/2001.

Conseguentemente, in data 21.12.2001, ai sensi della citata L.R. n. 29/2001, si è costituita la Società di capitali, denominata "Veneto Strade S.p.A.".

A seguito dell'avvenuta operatività della Società, in data 20.12.2002 è stato sottoscritto fra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. l'Atto di concessione per la gestione della rete stradale di interesse regionale, come individuata dal Consiglio Regionale con proprio provvedimento n. 59 del 24.07.2002.

Per quanto di interesse in questa sede si ricorda che l'art. 6 della L.R. n. 29/2001 stabilisce che "*La Regione concorre alle spese di funzionamento della Società con stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio*".

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 25 marzo 2014, su richiesta da parte di Veneto Strade S.p.A con nota prot. n. 2110/14 del 22/01/2014, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge numero 404 e 405 rispettivamente "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 31 dicembre 2013 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno", era stato adottato l'impegno a favore di Veneto Strade S.p.A., per l'anno 2014, della somma di Euro 4.233.333,33, corrispondente ai 4/12 dell'importo stanziato sul capitolo n. 45902, denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11), del bilancio di previsione per l'esercizio provvisorio 2014 sullo stanziamento pari a Euro 12.700.000,00.

Successivamente, con L.R. 2/04/2014, n. 12 veniva approvato il Bilancio Regionale di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, nel quale veniva confermato lo stanziamento iniziale del suddetto capitolo per l'importo di Euro 12.700.00,00. Di detta somma la quota di Euro 711.086,56 costituisce la tranche di finanziamento regionale necessaria a far fronte alla quota parte del costo del personale in servizio quale quota correlata alle risorse umane ex D.Lgs n. 112/1998 in materia di viabilità (personale trasferito e monetizzato Regione del Veneto).

Ora, con nota prot. n. 12419/14 del 09/04/2014, la Soc. Veneto Strade Spa richiede la corresponsione della somma residua per le spese di funzionamento 2014 della Società medesima, che sulla base della determinazione disposta come sopra, ed al netto della somma già corrisposta in occasione dell'approvazione dell'esercizio provvisorio, ammonta a Euro 8.466.666,67.

Si rende pertanto necessario, in relazione a quanto sopra esposto, provvedere all'impegno della somma di Euro 8.466.666,67, necessaria alla liquidazione a saldo delle spese di funzionamento della Soc. Veneto Strade S.p.A., sul cap. 45902 denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.Lgs n. 112/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Vista la L.R. n. 29/2001;

- Vista la L.R. n. 39/2001;

- Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54/2012;

- Vista la L.R. n. 12 del 2 aprile 2014;

- Vista la nota della Società Veneto Strade S.p.a. n. 12419/14 del 2/04/2014;

delibera

1. di impegnare a favore di "Veneto Strade S.p.A.", ad integrazione dell'impegno già adottato in sede di approvazione dell'esercizio provvisorio di cui alla L.R. n. 40/2013, l'importo di Euro 8.466.666,67, sul capitolo n. 45902, denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11), del bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con L.R. 2/04/2014 n. 12, che presenta la necessaria disponibilità (cod.SIOPE n. 105031549), dando atto che di detta somma la quota di Euro 711.086,56 costituisce la tranche di finanziamento regionale necessaria a far fronte alla quota parte del costo del personale in servizio quale quota correlata alle risorse umane ex D.Lgs n. 112/1998 in materia di viabilità (personale trasferito e monetizzato Regione del Veneto);

2. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al punto 1), per il corrente esercizio, venga effettuata nell'ambito dell'effettiva disponibilità di cassa, su richiesta della Società, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute da presentare entro il 31.12.2015;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di incaricare la Sezione Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la verifica degli atti di rendicontazione di cui al precedente punto 2);

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277281)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1036 del 24 giugno 2014

Avvio del progetto "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" a valere sull'Azione 9 "Capacity building" del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) Programma Annuale 2013. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Avvio del progetto "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale", finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, annualità 2013, e approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, in qualità di soggetto proponente, ed il partner di progetto Fondazione Università Ca' Foscari Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Avviso pubblico Azione 9 "Capacity building", Decreto prot. n. 5026 del 5 agosto 2013 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione; Decreto di approvazione graduatorie dei progetti territoriali a valere sulle azioni 9 e 10, prot. n. 1363 del 27 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI e la Regione del Veneto Sezione Flussi Migratori/Soggetto proponente, sottoscritta in data 28/04/2014.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012 ha autorizzato la Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie.

Con Decreto prot. n. 5019 del 5 agosto 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi (di seguito A.R. F.E.I.) ha adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo per l'anno 2013, successivamente pubblicato con decreto prot. n. 5026 del 5 agosto 2013.

La Regione del Veneto, attraverso la Sezione Flussi Migratori, ha presentato una proposta progettuale denominata "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" (di seguito PROLOGIS), approvata con decreto prot. n. 1363 del 27 febbraio 2014 dall' Autorità Responsabile del F.E.I., il cui obiettivo generale è quello di assicurare il mainstreaming delle questioni migratorie all'interno degli strumenti di programmazione e della governance locale in ambito sociale.

La frammentazione delle politiche per materia, competenze, livelli, rappresenta un ostacolo alla risoluzione di problemi complessi che le dinamiche della società moderna e della più recente crisi pongono. L'integrazione delle politiche va quindi intesa come un orientamento strategico, un percorso, al centro del quale si pongono i processi di capacity building.

L'azione di capacity building è rivolta infatti ai soggetti che partecipano alla realizzazione ed alla implementazione dei Piani di Zona; a livello istituzionale quindi i rappresentanti delle Conferenze dei Sindaci, delle ULSS, delle Provincie e della Regione del Veneto, mentre il livello del privato sociale e del terzo settore è rappresentato da cooperative, associazioni e fondazioni. Alcuni interventi sono destinati ad un pubblico più ampio ed ai beneficiari finali, ovvero ai cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Veneto.

Il progetto si articola in quattro azioni finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:1. Migliorare i processi di programmazione e gestione degli interventi integrati; 2. Condividere strumenti cognitivi e orizzonti concettuali comuni;3. Rafforzare ed integrare le governance settoriali; 4. Rafforzare gli strumenti regionali di programmazione in materia di immigrazione.

La conclusione del progetto è fissata al 30.06.2015.

La Regione del Veneto, tramite la Sezione Flussi Migratori, che nel triennio 2013-2015 si è posta l'obiettivo di sviluppare la cooperazione territoriale attraverso il rafforzamento degli strumenti di partecipazione del territorio alle politiche regionali, attuerà le iniziative progettuali in partenariato con la Fondazione Università Cà' Foscari Venezia, ente strumentale dell'Università Cà Foscari, con consolidata esperienza nella promozione e gestione di attività di ricerca e analisi delle politiche pubbliche nei settori sociale ed immigrazione in collaborazione con enti e privati.

Il budget complessivo approvato dall'A.R. F.E.I., con il citato decreto prot. n. 1363 del 27 febbraio 2014, ammonta a Euro 179.595,00, equamente finanziato al 50% - pari a Euro 89.797,50 - dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) e dal Fondo nazionale di Rotazione (F.d.R.).

La quota di budget assegnata al partner Fondazione Università Cà Foscari Venezia,che svolgerà un ruolo di coordinamento delle attività di capacity building e di attivazione degli attori beneficiari, ammonta a Euro 145.435,00; la Regione del Veneto, cui spetta il coordinamento e la gestione generale del progetto, potrà disporre invece di una dotazione finanziaria di Euro 34.160,00.

È necessario ora dare formale avvio al progetto e disciplinare con apposita convenzione di partenariato (**Allegato A**) i rapporti e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, tramite la Sezione Flussi Migratori, soggetto proponente del progetto, riveste il ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I.. Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 28/04/2014 con l'AR F.E.I.

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede l'anticipazione delle spese da parte del capofila e del partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese saranno oggetto di controllo e convalida, da parte dell'A.R F.E.I. oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'art. 15 della Decisione 2008/457/CE. Rimane infine a cura del soggetto proponente chiedere il rimborso delle somme all'A.R. F.E.I. e riassegnarle, per quanto di spettanza, ai co-beneficiari.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, prot. n. 5026 del 5 agosto 2013 e prot. n.1363 del 27 febbraio 2014;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI e la Regione del Veneto/Soggetto proponente, sottoscritta in data 28/04/2014;

VISTA la Legge Regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge Regionale n. 1/2011;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI del progetto "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale", a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto - Sezione Flussi Migratori è soggetto proponente,

3. di autorizzare conseguentemente l'avvio delle attività progettuali, per la cui realizzazione è assegnata al partner di progetto Fondazione Universitaria Cà Foscari di Venezia la quota di budget pari a Euro 145.435,00

4. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e il partner di progetto, dando mandato al Direttore della Sezione Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;

5. di impegnare, per la realizzazione del progetto "PROLOGIS - Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale", in favore della Fondazione Universitaria Cà Foscari Venezia, C.F./P.I. 03387580271 (SIOPE 1.06.03.1634), la somma complessiva di Euro 145.435,00, che non costituisce debito commerciale, sui capitoli di spesa n. 102150 ad oggetto "Realizzazione del progetto europeo "PROLOGIS - PROgrammazione LOcale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" - quota comunitaria - trasferimenti correnti (Convenzione tra Regione del Veneto e Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi 28/04/2014, n.105090)" e n. 102152 ad oggetto "Realizzazione del progetto europeo "PROLOGIS - PROgrammazione LOcale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" - quota statale - trasferimenti correnti (Convenzione tra Regione del Veneto e Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi 28/04/2014, n.105090)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presentano sufficiente disponibilità, per le seguenti quote: Euro 72.717,50 su capitolo 102150 ed Euro 72.717,50 sul capitolo 102152;

6. di disporre che i pagamenti al Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila/Regione del Veneto - Sezione Flussi Migratori da parte dell'Autorità Responsabile FEI. Gli stessi avverranno secondo le seguenti modalità di liquidazione:

- il capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e del ricevimento dal Ministero dell'Interno-Autorità responsabile FEI-, il prefinanziamento pari al 60% del contributo, corrisponderà al partner un ammontare di prefinanziamento nella stessa misura percentuale commisurata alla parte di contributo spettante;
- al raggiungimento della soglia minima del 65% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà essere presentata all'Autorità Responsabile F.E.I., da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia;
- il saldo verrà erogato dall'Autorità Responsabile F.E.I. al capofila dietro presentazione del *Final Assessment*, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal partner;
- il capofila rimborserà il Partner *pro quota*, sulla base delle spese validate dall'Autorità Responsabile F.E.I., sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1036 del 24 giugno 2014 pag. 1/11

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROLOGIS – PROGRAMMAZIONE LOCALE E GOVERNANCE DEI SETTORI IMMIGRAZIONE E SOCIALE" (COD. 105090) A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2013 - AZIONE 9. CUP H79B13000100007.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E IL PARTNER

Fondazione Università Cà Foscari Venezia con sede legale in Dorsoduro 3246, Venezia, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03387580271, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione Università Cà Foscari Venezia;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito FEI) per il periodo 2007-2013 e delle Decisioni della Commissione 2008/457/CE e s.m.i., C(2011) 1289 e C(2007) 3926 ;
b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

c) con Decreto prot. n. 5019 del 5 agosto 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha adottato un avviso pubblico, successivamente pubblicato con Decreto prot. n. 5026 del 5 agosto 2013, per la presentazione di progetti a valere sull'Azione 9 "Capacity building" del Programma annuale 2013.

d) a tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con la Fondazione Università Cà Foscari Venezia (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "PROLOGIS – Programmazione Locale e Governance dei settori Immigrazione e Sociale" (COD.105090)" (di seguito il Progetto);

e) con Decreto prot. n. 1363 del 27 febbraio 2014 l'A.R. FEI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Sezione Flussi Migratori;

f) in data 28/04/2014 la Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FEI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;

g) con Delibera n. _____del_____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e il Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità del Capofila e del Partner

Il Capofila e il Partner concordano quanto segue:

– il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FEI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

– il Partner è responsabile dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FEI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FEI.

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è quello di assicurare il mainstreaming delle questioni migratorie all'interno degli strumenti di programmazione e della governance locale in ambito sociale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

I cinque Workstream in cui si sviluppa il Progetto, dettagliatamente illustrati nella scheda progettuale approvata, sono:

> WS1. Miglioramento dei processi di programmazione e gestione.

L'azione sarà incentrata su un approccio alle politiche di tipo place-based; che implica da parte degli attori locali un uso consapevole di modalità di programmazione fondate sulla ri-combinazione delle risorse locali (materiali e immateriali); sull'impiego di tecniche di partecipazione attiva e responsabile degli attori coinvolti, nonché sulla maturazione di un approccio ai processi di cambiamento che vede nell'incrementalismo e nella valorizzazione delle buone pratiche fattori determinanti di miglioramento della programmazione sociale;

> WS2. Integrazione dei quadri cognitivi.

L'integrazione delle politiche implica un mutamento e una convergenza dei quadri cognitivi degli attori rispetto al modo di intendere la programmazione e l'implementazione delle politiche. Un approccio integrato necessita della maturazione di culture amministrative orientate al risultato, dove centrale è l'attenzione e la valutazione dell'impatto e degli esiti previsti; di investimenti nelle capacità delle organizzazioni ad apprendere, nella accettazione e gestione intelligente del sovraccarico di domanda di coesione sociale;

> WS3. Sviluppo ed integrazione delle reti di governance settoriali.

Lo sviluppo e l'integrazione delle reti di governance territoriali necessitano della valorizzazione del capitale sociale esistente nel territorio di riferimento. Tale valorizzazione implica un'abitudine ad agire all'interno di una pluralità di forme di interazione e regolazione: relazioni gerarchiche, contratti, accordi, partnership pubblico e privato. L'approccio di rete poggia sulla cultura della cooperazione e sulla capacità degli attori di presidiare, gestire e prender parte a tavoli di negoziato che producono impegni comuni e condivisione di responsabilità;

> WS4. Rafforzamento degli strumenti regionali di programmazione in materia di immigrazione.

Un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della programmazione in materia di immigrazione si basa sulla capacità di individuare e condividere gli obiettivi e gli impatti attesi. Questi ultimi si fondano sulla capacità degli attori regionali di: concentrare gli interventi su azioni critiche; di misurarne l'efficacia attraverso indicatori misurabili e verificabili; di riconoscere e valorizzare l'apprendimento individuale e istituzionale attraverso processi riflessivi ciclici;

> WS5. Azioni di supporto gestionale.

La gestione efficace di un progetto va garantita da un coordinamento delle attività previste, da un monitoraggio attento e puntuale oltre che da una valutazione complessiva e condivisa dei prodotti, attività, e risultati. Tale WS comprenderà le attività di amministrazione e rendicontazione contabile delle spese.

Art. 5 Durata

La conclusione del progetto è fissata al 30 giugno 2015. La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 6 Obblighi del Capofila e del Partner di progetto

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FEI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FEI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 179.595,00 di cui:

- FEI - quota comunitaria € 89.797,50

- FdR - quota nazionale € 89.797,50

Il Capofila e il Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

– Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, € 34.160,00, di cui contributo comunitario € 17.080,00 e contributo nazionale € 17.080,00;
– Fondazione Università Cà Foscari Venezia , € 145.435,00, di cui contributo comunitario € 72.717,50 e contributo nazionale € 72.717,50;

Il piano finanziario approvato dall'A.R FEI può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 1 giugno 2015. Il piano finanziario finale, non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata, e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, dal Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FEI, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta formale del Partner, e compatibilmente con la disponibilità di cassa, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FEI.

Il Capofila potrà presentare all'A.R. FEI una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'*Interim Assessment.*

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FEI al Capofila su presentazione del *Final Assessment.*

Il Capofila rimborserà il Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti al Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FEI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante. Detti pagamenti verranno comunque effettuati dal capofila compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

Il Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FEI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte del Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte del Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FEI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

Il Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e il Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Il Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Partner non può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 8 "Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e il Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

Il Partner, si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FEI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FEI, per il tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.R. FEI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente al Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FEI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra il Capofila e il Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila darà immediata comunicazione scritta del Partner inadempiente all'A.R. FEI. Il Partner sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art 15 "Protezione dei dati" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente Convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e il Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 Registrazione

Il Capofila e il Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 23 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 23 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Luogo e data, _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Sezione Flussi Migratori

_____

per Fondazione Università Cà Foscari Venezia

_____

(Codice interno: 277282)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1037 del 24 giugno 2014

Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto al punto C1.1.1 dell'Allegato A) del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, approvato con deliberazione n. 719 del 27 maggio 2014, viene convocata la riunione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e si impegna la somma per la realizzazione della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede al comma 4 dell'art. 16 la convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo, preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 2/2003.

Con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo, prevedendo che la convocazione della Consulta dei veneti nel mondo avvenga per l'anno in corso, a Venezia, nei giorni dal 25 al 27 settembre 2014. Ciò sulla base delle proposte pervenute in sede di Consulta 2013 in cui è stata manifestata la volontà di convocare la prossima riunione a Venezia, nella seconda metà del mese di settembre in concomitanza anche al Meeting del coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero.

Per la realizzazione di tale evento, con la sopracitata deliberazione n. 719/2014 sono stati destinati Euro 30.000,00 per la copertura delle spese per le attività e di organizzazione ivi compreso, come disposto dal dettato normativo, il rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità dei componenti la Consulta, qualora lo stesso non sia già previsto da parte dell'Ente di appartenenza.

Visto il contratto per il servizio di "Agenzia Viaggi" sottoscritto in data 29 maggio 2014 tra la Regione del Veneto - Giunta regionale e l'Agenzia Regent International srl con sede in Via Appennini n. 47 - Roma, P. IVA 00979301009 (codice CIG 5509040B9D), il quale prevede altresì, all'art 1 del capitolato Speciale d'Appalto, la fornitura dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari) e di altri servizi (alberghieri, ecc.) in favore di soggetti esterni i cui costi siano posti a carico dell'Amministrazione regionale, si assegna l'incarico alla suddetta agenzia per l'acquisizione dei servizi di vitto e di sistemazione alberghiera dei consultori.

Per quanto riguarda invece il servizio di biglietteria aerea dei consultori provenienti dall'estero, viste le varie esigenze e difficoltà manifestate dagli stessi, al fine altresì di snellire ed economizzare il procedimento di prenotazione, si ritiene opportuno che i medesimi provvedano direttamente alla prenotazione e all'acquisto del proprio biglietto aereo. L'amministrazione regionale procederà poi al rimborso dei relativi costi, su presentazione di idonea documentazione di spesa. Al fine di poter quantificare il limite massimo rimborsabile ai consultori provenienti dall'estero, è stato chiesto all'Agenzia Regent International, come evidenziato, già contrattualizzata con la Regione, un preventivo calcolato sulla base dei costi di un biglietto aereo in classe economica, nella tratta più economica dal luogo di residenza a Venezia con arrivo il 24 e partenza il 28 settembre. Resta inteso che in caso di costo effettivo inferiore a quello preventivato si provvederà al rimborso del costo realmente sostenuto e documentato.

Poiché è stato richiesto ai consultori, nominati con decreti presidenziali n. 127 del 24 settembre 2013, n. 164 del 18 novembre 2013 e n. 165 del 20 novembre 2013, di voler confermare la propria partecipazione entro la data del 20 maggio u.s. al fine di poter procedere in tempo utile ai vari aspetti organizzativi dell'evento, il preventivo dei costi, è stato calcolato alla data dei primi di giugno.

Tale preventivo prevede una spesa massima complessivamente di Euro 16.549,00.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso per le spese di viaggio dei consultori provenienti dal Veneto, lo stesso verrà calcolato per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a Venezia, per la partecipazione ai lavori, nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali. Verranno altresì rimborsati eventuali pedaggi autostradali. Le spese per l'utilizzo del taxi o per il parcheggio non sono ammissibili. Sulla base dei costi rimborsati negli anni precedenti per analoghe iniziative si prevede un costo massimo di Euro 1.000,00.

I lavori dei Consultori, che, secondo quanto previsto dal Programma annuale 2014 di cui alla succitata D.G.R. n.719/2014, si svolgeranno in concomitanza con quelli dei giovani partecipanti al meeting del coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti, al fine di permettere il confronto tra i due gruppi di lavoro, si svolgeranno presso le sale di rappresentanza regionali, vista anche l'esigenza di contenimento della spesa regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 354 del 6 marzo 2012;

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTI i decreti presidenziali n. 127 del 24 settembre 2013, n. 164 del 18 novembre 2013 e n. 165 del 20 novembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sostenere, così come previsto dal Programma degli interventi regionali a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, la partecipazione alla Consulta dei veneti nel mondo che si terrà nei giorni dal 25 al 27 settembre 2014, sopportandone le spese di trasporto, vitto e alloggio, nel limite massimo di Euro 30.000,00;

3. di conferire l'incarico per l'acquisizione del servizio per la sistemazione alberghiera e per la fornitura del vitto per le giornate del 24, 25, 26 e 27 settembre per i consultori provenienti dall'estero e per le giornate del 25, 26 e 27 settembre per i consultori provenienti dal Veneto, all'agenzia Regent International srl con sede in Via Appennini n. 47 - Roma, già contrattualizzata con la Regione giusto contratto d'appalto sottoscritto in data 29 maggio 2014;

4. di impegnare a favore dell'Agenzia Regent International srl con sede in Via Appennini n. 47 - Roma, P. IVA 00979301009, la spesa di Euro 12.451,00, che costituisce debito commerciale, sul capitolo n.100231 ad oggetto "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.03.01.1364);

5. di determinare in euro 17.549,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Flussi Migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 (codice SIOPE 1.06.03.1632) del bilancio 2014 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a

favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro" per il rimborso delle spese di viaggio che saranno sostenute dai consultori nominati con decreti presidenziali n. 127 del 24 settembre 2013, n. 164 del 18 novembre 2013 e n. 165 del 20 novembre 2013, e che non costituisce debito commerciale.

6. di disporre che i pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

- saldo, entro 30 gg. data fattura dell'Agenzia Regent International srl con sede in Via Appennini n. 47 - Roma;
- rimborso a saldo, a conclusione dell'iniziativa e previa assunzione del decreto di impegno, su presentazione di idonea documentazione di spesa ai consultori di cui al precedente punto 5.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone e prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277284)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1038 del 24 giugno 2014

Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul FAS 2000 - 2006 e sul cofinanziamento regionale all'Intesa Istituzionale di Programma ex L.R. 5/2000 ai fini del finanziamento dei progetti "FabLab Veneti" e "Banda ultra larga Veneto".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la riprogrammazione delle economie maturate nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma 2000 - 2006 a favore dei progetti "FabLab Veneti" e "Banda ultra larga Veneto" che rispondono alla necessità di avviare, con le risorse destinate allo sviluppo territoriale, azioni strategiche volte all'innovazione e alla diffusione digitale nel territorio veneto per sostenere la competitività delle imprese e migliorare la qualità della vita dei cittadini della regione.

Sviluppo Economico (MiSE) ha regolato tali operazioni dapprima con una circolare del 9 ottobre 2003 e successivamente, in seguito alla definizione di un nuovo insieme di dati, con il "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" inviato dal DPS alle Regioni con nota del 20/10/2010.

A garanzia dei dati inseriti nel sistema informatico, il citato Manuale indica i ruoli dei diversi soggetti competenti per questa operazione: è stato confermato il ruolo del Responsabile del Procedimento (RUP) per quanto riguarda l'inserimento dei dati, come già previsto nella citata circolare e nei testi degli APQ, mentre per quanto concerne la vigilanza sull'attuazione degli APQ sottoscritti dal Veneto, è confermato il ruolo dei Responsabili degli Accordi, che è stato oggetto di ricognizione e nomina con DGR n. 158 del 22/01/2011.

In tale sistema di governo, i dati del monitoraggio sono approvati dalle strutture regionali competenti per settore e riportati nel Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE).

Il Manuale introduce, inoltre, un nuovo ruolo necessario al fine di identificare, per ogni Amministrazione regionale, un'unica interfaccia in materia di monitoraggio FAS anche per il precedente ciclo di programmazione, denominato "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006". Rientra tra i compiti di quest'ultimo la validazione dei dati di monitoraggio presso il sistema centrale e la richiesta di trasferimento delle risorse FAS dal MiSE alla Regione, inoltrata sulla base dell'avanzamento della spesa sostenuta come risultante dai dati di monitoraggio.

La DGR n. 2299 del 28/09/2010 di "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto" ha attribuito alla Direzione Programmazione la competenza sull'Intesa Istituzionale di Programma e sugli Accordi di Programma Quadro, confermando, per questa materia, il precedente modello organizzativo che ha da sempre posto il coordinamento degli APQ in capo alla Direzione Programmazione. Inoltre, la Giunta regionale ha individuato la Direzione Programmazione come Autorità di Gestione del PAR FAS, garantendo così continuità nella gestione di queste risorse.

È pertanto in questo quadro organizzativo che con DGR 628 del 17 maggio 2011 è stato designato il Dirigente pro tempore della Direzione Programmazione quale "Organismo di Coordinamento della programmazione 2000 - 2006".

A seguito della nuova organizzazione regionale approvata con DGR n. 2140 del 25/11/2013 e alle successivi modifiche, con l'attribuzione delle competenze e funzioni alle strutture regionali approvate con DGR n. 2611 del 30/12/2013, le competenze relative alla gestione del FAS 2000 - 2006 e del FSC 2007 - 2013 sono ora in capo alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC.

Attualmente il monitoraggio dell'Intesa istituzionale di programma 2000-2006, come della Programmazione 2007-2013, viene effettuato con il Sistema Gestione Progetti (SGP) gestito dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS) del MiSE secondo le modalità illustrate nel "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" sopra citato.

Dai dati di monitoraggio si evince che dei 553 interventi complessivi nei quali si articola l'Intesa Istituzionale di Programma, ben 380 risultano conclusi al 31/12/2013. Nel corso della realizzazione degli interventi e, in seguito alle operazioni di chiusura delle contabilità, per molti di essi il sistema di monitoraggio SGP ha evidenziato la presenza di economie riprogrammabili.

Il CIPE, nella sua Delibera n. 41 del 23 marzo 2012, ha ribadito la necessità di concentrare le risorse dichiarate riprogrammabili in interventi di rilevanza strategica per le Regioni. Con la stessa Delibera ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse 2000-2006 complessivamente disponibili per la riprogrammazione, disponendo che dal totale vada

detratto l'importo destinato alla Regione Abruzzo per il reintegro del taglio del 5% di cui alla delibera CIPE n. 1/2009, disposto a carico della programmazione regionale del FSC 2007-2013.

Pertanto, la delibera CIPE n. 41/2012 individua per la Regione del Veneto risorse disponibili per la riprogrammazione pari a 9,36 MEuro, già al netto del "taglio Abruzzo" di 0,73 MEuro. Tale cifra tiene conto anche dell'ammontare di circa 1,65 MEuro (importo già al netto della quota proporzionale destinata al reintegro del taglio al PAR Abruzzo) riferito al definanziamento disposto con delibera CIPE 80/2011 a seguito della prima fase di verifiche attuate dall'Unità di Verifica (UVER) del DPS secondo le prescrizioni della delibera CIPE 79/2010 e riassegnate alla Regione del Veneto con la medesima delibera CIPE 41/2012. Si tratta di risorse che necessitano di essere riaccertate sul bilancio regionale.

Le procedure richiamate dalla Delibera CIPE 41/2012 per la riprogrammazione delle risorse comportano il venir meno del legame con gli APQ che le hanno generate. Conseguentemente le risorse liberate potranno essere impiegate in ambiti strategici a prescindere dai settori di provenienza.

Infatti, la stessa delibera CIPE n. 41/2012 dà chiare indicazioni per la riprogrammazione: ci si riferisce in particolare alla necessaria concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera CIPE n. 1/2011, e al rispetto degli indirizzi che governano la politica regionale comunitaria nel quadro di una strategia unitaria dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Le riprogrammazioni inferiori alla percentuale del 5% delle assegnazioni FSC 2000-2006 (è questo il caso nel quale rientra la nostra Regione) saranno sottoposte alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo, previsto dalla delibera CIPE n. 14/2006, sotto il coordinamento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, e recepite mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ).

L'attività di monitoraggio, che si effettua aggiornando con frequenza bimestrale i dati relativi gli interventi, ha permesso inoltre di rilevare la disponibilità, alla data del 31/12/2013, di ulteriori risorse FSC per 1,272 MEuro, nonché di risorse relative al cofinanziamento regionale all'Intesa previsto dall'art. 22 della L.R. 5/2000 per Euro 0,051 MEuro.

Pertanto, l'importo, aggiornato al 31/12/2013, delle risorse disponibili per la riprogrammazione risulta essere pari ad euro 10,683 (9,36 MEuro + 1,272 MEuro + 0,051 MEuro).

Tale importo comprende:

1) le risorse già riprogrammate con DGR n. 2801 del 24 dicembre 2012 per 2,516 MEuro con la quale sono state impiegate le risorse FAS, precedentemente destinate al progetto "SIT - Sistema informativo territoriale della Venezia Orientale" a favore di nuovi interventi ricadenti nel medesimo ambito territoriale;

2) gli interventi oggetto del presente provvedimento inquadrati nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto, consistenti nel progetto "FabLab Veneti" per un importo pari a 2 MEuro di cui alla DGR n. 975 del 17/6/2014 e nel progetto "Banda ultra larga in Veneto" per un importo pari a 6,167 MEuro, considerato che, in linea con i principi della Delibera Cipe 41/2012, tali interventi risultano strategici per sostenere la competitività delle imprese e migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo allo sviluppo regionale complessivo.

Con l' intervento denominato "FabLab Veneti", che non ha potuto trovare attuazione nell'ambito del POR FESR 2007-2013 in quanto, per massimizzare le sue potenzialità di innovazione del tessuto imprenditoriale veneto, necessita di un tempo di attuazione medio-lungo, non compatibile con la necessaria rendicontazione delle risorse FESR entro il 31/12/2015, così come risulta dalla DGR n. 975 assunta dalla Giunta regionale in data 17/6/2014, si intende contribuire alla costituzione ed attivazione in Veneto di una rete di "FabLab" ovvero di centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettano i requisiti minimi condivisi e accettati a livello internazionale.

Con quest'intervento si punta da una parte a realizzare il primo nucleo della rete di FAB LAB Veneti aprendone circa una quindicina e dall'altra di acculturare sul tema della fabbricazione digitale migliaia tra studenti, lavoratori, artigiani, imprenditori e altre categorie interessate che entreranno in contatto con queste strutture; l'azione è meglio dettagliata nell'**Allegato A** "FabLab Veneti" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Con l'intervento denominato "Banda ultra larga in Veneto" si intendono finanziare progetti di Banda ultra larga su scala territoriale per attivare il servizio nelle zone rimaste escluse dall'offerta degli operatori di telecomunicazione (tecnicamente aree a fallimento di mercato), realizzando in 4/5 territori circoscritti un sistema di connettività a Banda ultra larga che possa permettere a imprese, cittadini e istituzioni di avere accesso ad internet superveloce (almeno 30 Mbps). L'azione è meglio dettagliata nell'**Allegato B** "Banda ultra larga in Veneto" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'IIP, in fase di avvio della programmazione le risorse erano a suo tempo state allocate in più capitoli assegnati alla responsabilità delle strutture competenti per settore.

In linea con i principi della delibera CIPE 41/2012, si rende necessario far confluire le economie FSC e quelle derivanti dalle risorse di cofinanziamento all'Intesa istituzionale di programma ex L.R. 5/2000, attuali e di futura rilevazione, nel capitolo 100344/U "Fondo per gli interventi previsti dalle Intese Istituzionali di Programma", assegnato alla responsabilità di budget della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, Autorità di gestione del PAR FSC 2007-2013 e "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006".

Sul medesimo capitolo saranno fatte confluire le risorse sopraccitate derivanti dal riaccertamento dei definanziamenti UVER ex delibera CIPE n. 80/2011, riassegnate alla Regione del Veneto dalla delibera CIPE n. 41/2012 per l'importo di 1,645.940,30 Euro.

Si tratta ora di approvare la riprogrammazione delle economie del FAS 2000 - 2006 finanziando i 2 progetti presentati dalla Sezione Sistemi Informativi e descritti nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTOl'art. 2, comma 203, della L. 23.12.1996, n. 662 e ss. modificazioni;

VISTAl'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 maggio 2001;

VISTA la L.R. n. 35/2001 e successive modifiche;

VISTE le Delibere CIPE n. 17/2003, 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9 e 41/2012;

VISTO l'APQ in materia di Società dell'Informazione sottoscritto il 28/09/2004 e ss. Atti integrativi;

VISTA la DGR n. 2299/2010

VISTA la DGR n. 158/2011

VISTA la DGR n. 628/2011

VISTA la DGR n. 2140/2013;

VISTA la DGR n. 2611/2013;

VISTA la DGR n. 975/2014

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2. di assegnare le risorse derivanti da economie riprogrammabili FSC e confinanziamento L.R. 5/2000, rilevate in sede di monitoraggio al 31/12/2013 al finanziamento degli interventi di cui all'**Allegato A** "FabLab Veneti" per 2 MEuro e all'**Allegato B** "Banda ultra larga in Veneto" per 6,167 MEuro;

3. di demandare alle Sezioni Affari Generali e FAS-FSC e Sistemi Informativi le conseguenti attività di concertazione e integrazione dell'APQ in materia di Società dell'Informazione da avviare con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del MiSE e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (che ha ereditato le competenze di DigitPA), al fine di giungere al più presto alla fase realizzativa degli interventi;

4. di disporre che le risorse FSC della programmazione 2000-2006 e del cofinanziamento regionale della L.R. 5/2000, disponibili o che si renderanno disponibili nei capitoli APQ destinati all'attuazione dell'IIP del 09/05/2001, in relazione ad obbligazioni definitivamente estinte per un importo inferiore a quello dei corrispondenti impegni, siano fatte confluire nel capitolo fondo 100344/U "Fondo per gli interventi previsti dalle Intese Istituzionali di Programma" assegnato alla responsabilità di budget della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, al fine di agevolarne la riprogrammazione su progetti strategici per lo sviluppo regionale;

5. di disporre l'accertamento delle risorse FSC pari ad Euro 1.645.940,30, derivanti dai definanziamenti UVER ex delibera CIPE n. 80/2011 e riassegnate con la delibera CIPE n. 41/2012, sul capitolo di entrata 100154/E "Assegnazione statale a favore degli interventi previsti dalle Intese Istituzionali di Programma", del Bilancio di previsione 2014 codice SIOPE 4.02.01.4215;

6. di incaricare la Sezione Affari Generali e FAS-FSC della predisposizione ed esecuzione degli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al punto 4 e 5 del presente provvedimento;

7. di incaricare la Sezione Sistemi Informativi delle attività di gestione, attuazione e controllo degli interventi previsti al punto 2 del presente deliberato;

8. di incaricare la Sezione Bilancio di provvedere alle variazioni di bilancio che conseguiranno dalle attività previste dal presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1038 del 24 giugno 2014

Titolo del progetto: FabLab Veneti

Descrizione tecnica dell'intervento

Con questa azione si intende contribuire alla costituzione ed attivazione in Veneto di una rete di FAB LAB, ovvero di centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettano i requisiti minimi condivisi e accettati a livello internazionale (come per esempio FabLab Charter), ovvero la creazione di centri dotati dei tradizionali strumenti di fabbricazione digitale come le stampanti 3D, frese a controllo numerico, laser cutter etc.

Questi nuovi centri di fabbricazione digitale hanno due principali finalità:

- formazione/acculturazione: favorendo la conoscenza delle potenzialità delle tecnologie di produzione digitale ad un pubblico vasto (dagli studenti fino alle imprese)
- sperimentazione/innovazione: diventare un punto di riferimento per il territorio per la sperimentazione e la definizione di progetti innovativi attraverso un dialogo con le imprese ed il mondo delle professioni.

Una delle caratteristiche tipiche di questi spazi attrezzati è quella di essere aperti a tutti: studenti, cittadini ed imprese.

L'intervento in questione è rivolto a tutto il territorio regionale e le categorie di beneficiari possibili sono molteplici:

- Università e/o Istituti e centri formativi accreditati regione Veneto;
- Centri di ricerca e/o centri servizi pubblici o privati;
- Istituzioni Museali e Fondazioni Culturali;
- Associazioni di categoria e le loro aziende speciali;
- Imprese private

Due sono i fattori critici di successo di questa iniziativa: le competenze delle persone responsabili della gestione del singolo FabLab (chiamati Faber) e un'azione di accompagnamento e supporto complessiva da parte della Regione ai FabLab finanziati.

Per quanto riguarda il primo aspetto è una condizione necessaria che i gestori facciano parte o siano riconosciuti dalla comunità dei makers e ne condividano regole e cultura (open access, open source, condivisione). Normalmente, infatti, queste figure non risiedono in un contesto istituzionale e diventa quindi necessario per le istituzioni e le imprese, al fine di ricevere il contributo, coinvolgere figure esterne con profili adeguati. Da questo punto di vista particolare attenzione dovrà essere data alla valutazione del curriculum vitae delle persone identificate come responsabili/gestori del FabLab.

Inoltre, vista l'innovatività dell'azione, è necessario definire un'azione di governance della stessa con la quale la Regione:

- supporterà i gestori dei FabLab con un percorso originale e di informazione - formazione sui temi di comune interesse;
- attiverà la rete Veneta dei FabLab;
- svolgerà attività di comunicazione istituzionale di alto livello in Veneto e nei contesti nazionali/internazionali

Questa azione risulta strettamente coerente con le Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto approvate con DGR n. 554 del 3 maggio 2013. In particolare nell'area verticale "Imprese ed e-commerce" dove è prevista un'azione specifica rivolta ai Digital Makers (artigiani digitali), la Regione si impegna a sostenere ed incentivare l'innovazione nei settori tradizionali attraverso la ricombinazione di "saperi tradizionali", provenienti dai settori manifatturieri dell'economia veneta, con competenze "digitali", al fine di rinnovare il vantaggio competitivo delle imprese venete e sostenere nuove realtà imprenditoriali in grado di competere a livello globale. I FabLab rappresentano proprio uno spazio dedicato e specifico per questa ricombinazione di saperi tradizionali manifatturieri e le tecnologie digitali della fabbricazione.

Risultati attesi

Con questa azione si punta da una parte a realizzare il primo nucleo della rete di FabLab Veneti ovvero di centri per la fabbricazione digitale aprendone circa una quindicina e dall'altra di acculturare sul tema della fabbricazione digitale migliaia tra studenti, lavoratori, artigiani, imprenditori etc. che entreranno a contatto con queste strutture.

Risorse da assegnare: 2,00 M€, di cui la somma di circa € 200.000,00 verrà destinata all'azione di Governance sopra descritta

Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore è la Sezione Sistemi Informativi che individuerà i beneficiari attraverso un avviso pubblico e poi li seguirà nella fase di implementazione e gestione attraverso un'attività di governance continuativa tenendo conto dell'elevato grado di innovatività del progetto.

Il contributo verrà concesso nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1038 del 24 giugno 2014

Titolo del progetto: Banda ultra larga in Veneto

Descrizione tecnica dell'intervento

La domanda di connettività - e quindi di velocità di accesso - che proviene da cittadini, imprese e istituzioni è sempre più crescente e tende ad aumentare nel tempo. In particolare, lo sviluppo di una nuova generazione di servizi fortemente integrati con la multimedialità che riguardano sia la sfera delle imprese (web - conference, progettazione condivisa, cataloghi multimediali, realtà aumentata per progettazione, videomonitoraggio, teleassistenza etc), che dei cittadini (per esempio sanità elettronica, intrattenimento, videogiochi in rete, web tv, etc) che delle istituzioni pubbliche (servizi di e-government evoluti, interoperabilità e cooperazione applicativa massima, e-learning) richiede la diffusione di servizi di banda ultra larga (sopra di 30 mbps). A questa domanda potenziale e generalizzata risponde, però, un'offerta di servizi predisposta dagli operatori di telecomunicazioni solo nelle principali aree urbane regionali, in quanto i piani degli operatori privati si stanno concentrando dove la densità urbana (e quindi la relativa domanda potenziale) è tale da ripagare gli investimenti nell'infrastruttura necessaria per attivazione del servizio a banda ultra larga).

Con questa azione la Regione del Veneto intende finanziare progetti di Banda ultra larga su scala territoriale per attivare il servizio della banda ultra larga in quelle zone rimaste escluse dall'offerta degli operatori di telecomunicazione (tecnicamente aree a fallimento di mercato). Verranno, quindi, cofinanziati progetti che attiveranno servizi di connettività a banda ultra larga nei territori del Veneto a fallimento di mercato con una domanda locale di connettività rilevante (sia per motivi economici che istituzionali) valorizzando lo sfruttamento di tutte le reti esistenti di telecomunicazioni (fibra ottica già stesa, sia attiva che spenta) e le infrastrutture passive (come cavidotti etc) nei territori oggetto di intervento, con particolare attenzione agli investimenti già realizzati dalla Regione in termini di fibra stessa.

Risultati attesi

Con questa azione la Regione del Veneto intende attivare in 4/5 territori circoscritti un sistema di connettività a banda ultra larga che possa sperimentare i vantaggi per le imprese, i cittadini e le istituzioni di avere un accesso ad internet superveloce (almeno 30 Mbps).

Risorse da assegnare: 6,167 M€

ALLEGATOB alla Dgr n. 1038 del 24 giugno 2014

Soggetto attuatore

Questa azione verrà condotta dalla Sezione Sistemi Informativi coerentemente con quanto definito a livello nazionale per il Programma Strategico Banda Ultra Larga notificato ed approvato anche dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 19 dicembre 2012 SA 34199. In particolare l'attuazione avverrà nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo Sviluppo della Banda larga in Veneto secondo le tre modalità previste – ovvero:

MODELLO A – Diretto: l'intervento pubblico è finalizzato alla realizzazione delle opere passive di accesso, quali cavidotti multioperatori, posa di cavi in rete di accesso primaria e secondaria. L'intervento, completamente realizzato da finanziamenti pubblici, deve essere finalizzato alla connessione in fibra ottica dei nodi di accesso secondari, nonché alla realizzazione di collegamenti per le sedi della pubblica amministrazione con priorità per scuole, strutture sanitarie, tribunali, ecc. L'affidamento dei lavori avverrà in due fasi distinte mediante una gara a evidenza pubblica. I criteri di valutazione delle offerte saranno volti a valorizzare l'impiego di tecnologie innovative, a basso impatto ambientale.

MODELLO B - Partnership Pubblico Privata: una partnership tra il soggetto pubblico e uno o più soggetti privati che coinvestono per la realizzazione delle infrastrutture di accesso garantendo a uno o più soggetti privati, in base a requisiti definiti negli appositi bandi di gara, la possibilità di sfruttare fin da subito la concessione di uso delle stesse.

MODELLO C - Incentivo: il modello di incentivo è mutuato dalla soluzione già utilizza per superare le problematiche connesse al "digital divide" e che il Ministero adotterà per i grandi progetti del Sud Italia. Si tratta di una contribuzione pubblica alla realizzazione di collegamenti NGAN che sarà offerta dall'Amministrazione pubblica a uno o più operatori individuati mediante sistemi a evidenza pubblica, che completeranno le infrastrutture di accesso mancanti nelle aree bianche e/o grigie.

(Codice interno: 277286)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1039 del 24 giugno 2014

Autorizzazione a costituirsi in n. 2 giudizi, con istanza cautelare, promosso avanti il TAR Veneto da 1) Istituto Codivilla Putti spa 2) Gestioni Istituti Ortopedici nel Mezzogiorno d'Italia - GIOMI contro Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277689)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1040 del 24 giugno 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 65, 19 e 56, commi 1 e 4 della legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277076)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1041 del 24 giugno 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto da Vascellari Simonetta contro la Regione del Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277075)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1042 del 24 giugno 2014

Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G. 463/14 a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1034/13.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277287)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1043 del 24 giugno 2014

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la competente Corte d'Appello avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 27 maggio 2014 a definizione del giudizio arbitrale promosso da Net Engineering s.p.a. contro Regione del Veneto in relazione alla convenzione di progettazione e direzione dei lavori per opere, impianti e materiale rotabile del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277288)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1044 del 24 giugno 2014

N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti il Giudice di Pace di Belluno e il Tribunale di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277292)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1045 del 24 giugno 2014

N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277272)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1046 del 24 giugno 2014

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. 12999/12 e R.G.N.R. 11520/13, n. 2 avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 1312/11 e R.G.N.R. 1491/10.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277074)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1047 del 24 giugno 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 2877/12 R.G.N.R. - Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277073)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1048 del 24 giugno 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 5862/13 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277274)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1049 del 24 giugno 2014

Ratifiche DPGR n. 88 del 06.06.2014 e n. 71 del 20.05.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277275)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1050 del 24 giugno 2014

avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente. Proroga comando dall'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este presso l'Area Sanità e Sociale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
in considerazione delle particolari esigenze dell'Area Sanità e Sociale ed al fine di continuare a ricoprire l'incarico dell'attuale Settore Affari Giuridico-Amministrativi, il Direttore dell'Area in parola con nota prot. n. 242096 del 5 giugno 2014, ha richiesto l'attivazione del procedimento di proroga del comando, dell'avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1055 del 28 giugno 2013, la Giunta Regionale ha preso atto del comando presso gli uffici regionali dell'allora Segreteria Regionale per la Sanità e Sociale, al fine di ricoprire l'incarico dell'Unità Complessa Affari Giuridico-Amministrativi e quello interinale di direzione del Servizio Relazioni Socio-Sanitarie, dell'avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este, per la durata di un anno, con decorrenza successivamente concordata tra le Amministrazioni e individuata a far data dal 1° luglio 2013.

Con nota prot. n. 242096 del 5 giugno 2014 il Direttore dell'Area Sanità e Sociale ha richiesto al fine di continuare a ricoprire l'incarico di direzione del Settore Affari Giuridico-Amministrativi, la proroga del comando in essere, per la durata di un anno, dell'avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente di ruolo di Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este.

Con nota del 12 giugno 2014 l'avv.to VIGATO ha formalizzato il proprio assenso alla proroga del comando in questione.

Con nota prot. n. 23180 del 12 giugno 2014 il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione del Personale dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este ha comunicato che con deliberazione n. 654 dell'11 giugno 2014 è stato espresso il nulla-osta alla proroga del comando dell'avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente di ruolo, a decorrere dal 1° luglio 2014 e per la durata di un anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria precedente deliberazione Giunta Regionale n. 1055 del 28 giugno 2013;

VISTA la nota prot. n. 242096 del 5 giugno 2014 il Direttore dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la nota del 12 giugno 2014 dell'avv.to VIGATO;

VISTA la nota prot. n. 23180 del 12 giugno 2014 del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este;

VISTA la propria deliberazione n. 1436 del 04.04.2000, di disciplina delle procedure di mobilità;

delibera

1. di prendere atto della proroga della posizione di comando presso l'Area Sanità e Sociale, a decorrere dal 1° luglio 2014 e per la durata di un anno, dell'avv.to Giacomo VIGATO - Dirigente di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este;

2. di confermare l'incarico di direzione del Settore Affari Giuridico-Amministrativi dell'Area Sanità e Sociale al Dirigente in questione;

3. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante al Dirigente in questione provvederà direttamente l'Azienda U.L.S.S., quale amministrazione di appartenenza, mentre la relativa spesa sarà rimborsata a cura di questa Regione, con provvedimento del Direttore della Sezione Risorse Umane, su presentazione di idonea documentazione;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, faranno carico e rientreranno nei limiti delle somme da impegnarsi a tal fine, sul capitolo di spesa 100723 (codice siope 102051257), del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 277278)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1051 del 24 giugno 2014

Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Sezione Sede di Bruxelles - nell'ambito della Direzione del Presidente - al dott. Marco Paolo Mantile, attuale Direttore della Sezione Sede di Roma.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente atto, di provvedere a conferire l'incarico ad interim di Direttore della Sezione Sede di Bruxelles - nell'ambito della Direzione del Presidente - al dott. Marco Paolo Mantile, attuale Direttore della Sezione Sede di Roma, in sostituzione del Direttore del Presidente.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 30 dicembre 2013 al Direttore della Direzione del Presidente Fabio Gazzabin veniva conferito l'incarico interinale della Sezione Sede di Bruxelles con decorrenza dal 1° febbraio 2014 e per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 54/2012.

Con nota del 19 giugno 2014 prot. n. 265043, il Direttore della Direzione del Presidente Fabio Gazzabin proponeva l'affidamento dell'incarico interinale della Sezione Sede di Bruxelles al dott. Marco Paolo Mantile, attuale Direttore della Sezione Sede di Roma.

Si ritiene pertanto di conferire l'incarico di Direttore *ad interim* della Sezione Sede di Bruxelles, incardinata nell'ambito della Direzione del Presidente, al dott. Marco Paolo Mantile - Direttore della Sezione Sede di Roma giusta D.G.R. n. 2949 del 30 dicembre 2013 - nato a Huttwil (Svizzera) il 18 giugno 1967, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire gli incarichi in oggetto, come emerge dal curriculum già allegato al citato provvedimento di incarico della Sezione Sede di Roma.

Si dà atto che in relazione al presente incarico interinale non compete alcun trattamento economico aggiuntivo e che l'incarico suddetto decorrerà dal 1° luglio 2014 con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 54/2012.

Tutto ciò premesso il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2139 e n. 2140 del 25 novembre 2013;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2948 e n. 2949 del 30 dicembre 2013;

- Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di conferire l'incarico di Direttore *ad interim* della Sezione Sede di Bruxelles, incardinata nell'ambito della Direzione del Presidente, al dott. Marco Paolo Mantile - Direttore della Sezione Sede di Roma giusta D.G.R. n. 2949 del 30 dicembre 2013 - nato a Huttwil (Svizzera) il 18 giugno 1967, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire gli incarichi in oggetto come emerge dal curriculum già allegato al citato provvedimento di incarico della Sezione Sede di Roma.

2. si dà atto che in relazione al presente incarico interinale non compete alcun trattamento economico aggiuntivo e che l'incarico suddetto decorrerà dal 1° luglio 2014 con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni

organizzative, come previsto dall'art. 14 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 54/2012.

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 277280)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1052 del 24 giugno 2014

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Asse 5 Sviluppo Locale, linea di intervento 5.3 "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio". Modifiche alle modalità di gestione del contributo assegnato al Comune di Cassola con DGR n. 2117/2013.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza il Comune di Cassola, in qualità di soggetto attuatore, ad apportare alcune modifiche alle modalità di gestione dell'intervento "IPA al centro - Piano di riqualificazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta" (codice di monitoraggio VE53P020), finanziato con DGR n. 2117 del 19 novembre 2013 nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Asse 5 Sviluppo Locale.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1186 del 26/07/2011, ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Veneto) 2007-2013, successivamente approvato dal CIPE con delibera n. 9 del 20 gennaio 2012.

Il PAR FSC Veneto 2007-2013 ha individuato, all'interno dell'Asse 5 Sviluppo Locale, la linea di intervento 5.3 "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio" con l'obiettivo di recuperare la funzione attrattiva dei centri urbani, mediante interventi che innalzino la qualità degli spazi, rendendoli più funzionali al fine di accrescere la vitalità economico-sociale di tali centri.

Con DGR n. 736 del 21 maggio 2013 è stato approvato il bando pubblico per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse messe a disposizione dal FSC, periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione della citata linea di intervento 5.3 dell' Asse 5 Sviluppo Locale.

Con Deliberazione n. 2117 del 19 novembre 2013, la Giunta Regionale ha approvato gli esiti istruttori e le graduatorie degli interventi presentati ex DGR 736/2013, disponendo il rinvio dell'assunzione degli impegni di spesa da essa derivanti ad un successivo atto del Dirigente della Struttura Responsabile per l'Attuazione (S.R.A.), individuata nella Direzione Programmazione.

Con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Programmazione n. 91 del 18/12/2013, pubblicato nel BUR Veneto n. 21 del 21/02/2014, è stata impegnata la somma di Euro 8.604.099,00 a favore dei soggetti attuatori e beneficiari dei contributi, nel capitolo di spesa n. 101883/U del bilancio regionale di previsione 2013. Si è disposto inoltre che il trasferimento delle risorse dalla Regione ai soggetti attuatori, regolato da apposita convenzione da sottoscrivere tra la Struttura Incaricata dell'Attuazione (S.I.A.) - Direzione Lavori Pubblici - e i singoli soggetti attuatori, avverrà secondo le modalità di liquidazione previste dall'art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16/04/2013.

Lo schema di tale convenzione, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi assegnati, è stato approvato con DGR n. 426 del 04/04/2014.

A seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, approvata con DGR n. 2140 del 25/11/2013, la nuova denominazione della S.R.A. è "Sezione Affari Generali e FAS-FSC", mentre la nuova denominazione della S.I.A. è "Sezione Lavori Pubblici".

Con il presente provvedimento si intende ora dare positivo riscontro, condividendone le motivazioni, alla richiesta presentata dal Comune di Cassola con nota n. 3861 del 10/04/2014, riguardante alcune modifiche alle modalità di gestione del contributo di Euro 495.000,00 assegnato con DGR n. 2117/2013 al Comune stesso, in qualità di soggetto attuatore, per l'intervento "IPA al centro - Piano di riqualificazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta" (codice di monitoraggio VE53P020), del costo complessivo di Euro 825.000,00.

Le modifiche proposte dal Comune di Cassola sono di seguito descritte.

In primo luogo, l'intervento ammesso a contributo prevede la riqualificazione di centri urbani in tre distinte parti del territorio facente riferimento all'Intesa Programmatica d'Area "Pedemontana del Brenta" che, oltre ad appartenere ai tre diversi Comuni di Cassola, Schiavon e Rossano Veneto, risultano distanti tra loro e tali quindi da non agevolare l'apertura di un cantiere unitario, sia in termini logistici, sia riguardo alla possibilità di realizzare in contemporanea i lavori previsti nelle diverse zone.

Per tali motivi il Comune di Cassola, a cui compete la redazione e l'approvazione di un progetto esecutivo unitario, in accordo con gli altri due Comuni chiede di poter suddividere in tre stralci funzionali l'esecuzione dell'opera; ciascuno stralcio comprenderà i soli lavori da realizzarsi nell'ambito territoriale di uno solo dei tre Comuni interessati e verrà appaltato autonomamente dal rispettivo Ente.

In secondo luogo, le limitazioni finanziarie imposte dal rispetto del patto di stabilità non consentono al Comune di Cassola di anticipare l'intero costo dell'intervento, al fine della relativa rendicontazione alla Regione.

Il Comune chiede pertanto che, a tale scopo, possano essere considerate come ammissibili anche le spese direttamente sostenute dai Comuni di Schiavon e di Rossano Veneto per la realizzazione dei lavori nei territori di rispettiva competenza, fermo restando in capo al soggetto attuatore, oltre alla liquidazione delle spese relative ai lavori da realizzarsi nel proprio territorio, anche l'onere di validare, ai fini della rendicontazione della spesa alla Regione, tutti gli atti di contabilità, sia intermedia che finale, relativi a ciascuno degli stralci singolarmente realizzati dagli altri Comuni, nonché di trasferire ai Comuni di Schiavon e di Rossano Veneto la rispettiva quota parte del contributo regionale, una volta erogato. Il Comune di Cassola dovrà altresì redigere una relazione acclarante unitaria.

Le richieste dal Comune di Cassola, in merito alle modalità di attuazione dell'intervento e di gestione del relativo contributo, sono in linea con le finalità del bando approvato con DGR n. 736/2013 e non pregiudicano l'efficacia dell'intervento posto in essere.

Il Direttore della SIA Sezione Lavori Pubblici è delegato ad adeguare ai contenuti del presente provvedimento, in accordo con il Direttore della SRA Sezione Affari Generali e FAS-FSC, il "Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento" approvato con DGR n. 426 del 04/04/2014, da sottoscrivere con il Comune di Cassola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.;

VISTA la DGR n. 725/2011;

VISTA la DGR n. 1186/2011;

VISTA la DGR n. 487/2013;

VISTA la DGR n. 736/2013;

VISTA la DGR n. 2117/2013

VISTA la DGR n. 2140/2013;

VISTA la DGR n. 426/2014;

VISTO il DDR della Direzione Programmazione n. 91/2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Comune di Cassola, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento "IPA al centro - Piano di riqualificazione dei centri urbani nell'area Pedemontana del Brenta" (codice di monitoraggio VE53P020), finanziato con DGR

n. 2117/2013 nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Asse 5 Sviluppo Locale, per l'importo di Euro 495.000,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 825.000,00, a dare attuazione all'intervento stesso con le modalità descritte nella premessa;

3. di stabilire che il Comune di Cassola, in qualità di soggetto attuatore, dovrà approvare il progetto esecutivo unitario dell'intervento finanziato e, ai fini della rendicontazione della spesa alla Regione, dovrà validare tutti gli atti di contabilità, sia intermedia che finale, relativi a ciascuno degli stralci singolarmente realizzati dai Comuni di Cassola, Schiavon e Rossano Veneto, nonché redigere una specifica relazione acclarante unitaria;

4. di delegare il Direttore della SIA Sezione Lavori Pubblici ad adeguare ai contenuti del presente provvedimento, in accordo con il Direttore della SRA Sezione Affari Generali e FAS-FSC, il "Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento" approvato con DGR n. 426 del 04/04/2014, da sottoscrivere con il Comune di Cassola;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277122)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1053 del 24 giugno 2014

Attribuzione al bilancio di previsione 2014 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 33 // LEGGI REGIONALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Recepimento, nel bilancio di previsione 2014 di leggi regionali approvate in corso d'anno che comportano variazioni di entrata e/o di spesa.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) dispone che la Giunta regionale possa modificare con proprio atto la ripartizione delle unità previsionali di base (UPB) in capitoli mediante variazioni rese necessarie da leggi che comportano modifiche di entrata e di spesa.

Per effetto dell'approvazione della legge regionale 30 maggio 2014 n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese" che, all'articolo 13 "Norma finanziaria", recita:

"1. Agli oneri correnti e agli oneri d'investimento, conseguenti all'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l'esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo stanziamento dell'upb U0201 "Attività di informazione alle imprese" del bilancio di previsione 2014."

si procede, ai sensi dell'articolo 9 sopraccitato, ad una variazione di bilancio al fine di recepire quanto disposto con le norme di cui sopra sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Ricerca e Innovazione con nota prot. n. 254727 del 12/06/2014.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, si provvede inoltre all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 1 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota della Sezione Ricerca e Innovazione nota prot. n. 254727 del 12/06/2014.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014, la variazione secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità come riportato nello stesso allegato;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39).

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)	-6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO				
Codice 0764					
Cap. 102165 (CNI)	AZIONI REGIONALI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE PER FAVORIRE LA NASCITA DI FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 10, L.R. 30/05/2014, N.13)	+800.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice 0715					
Cap. 102166 (CNI)	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 7, L.R. 30/05/2014, N.13)	+6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice 0764					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 276915)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1054 del 24 giugno 2014

Esclusione delle spese finanziate con erogazioni liberali e donazioni, dal Patto di stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 ai sensi dell'art. 7, comma 1-ter del D.L. 6 giugno 2012, n.74 (cnv. L. 122/2012). Presa d'atto dell'assenza di richieste di utilizzo del plafond assegnato alla Regione del Veneto.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Presa d'atto dell'assenza di richieste di utilizzo del plafond di esclusione dal Patto di stabilità interno, dei comuni del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, delle spese finanziate con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1-ter del D.L. 6 giugno 2012, n.74 e secondo le modalità previste dalla circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (cnv. L. 122/2012) disciplina gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

In particolare il comma 1-ter dell'articolo 7 del D.L. 74/2012 dispone l'esclusione dal Patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai Comuni coinvolti dal sisma, finanziate con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno, ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno.

La normativa già citata prevede che la Regione comunichi l'ammontare delle esclusioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Con D.G.R. n. 756 del 27 maggio 2014 la Regione del Veneto ha avviato la procedura per determinare e ripartire, nel limite del plafond complessivo di 0,5 milioni di euro, l'ammontare delle spese che ciascun Ente Locale interessato può escludere dal Patto di stabilità interno ai sensi comma 1-ter dell'articolo 7 del D.L. 74/2012.

La Sezione "Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi", incaricata con D.G.R. n. 756/2014 della verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, con nota prot. n. 258344 del 16 giugno 2014, ha trasmesso alla Sezione Bilancio l'elenco delle domande pervenute, evidenziando che, le richieste/attestazioni pervenute sono n. 3 di cui una fuori termine (Comune di Canaro) e n. 2 validamente arrivate nei termini, (Comune di Stienta e Comune di Occhiobello) e che, comunque, nessuna richiede di usufruire del plafond.

Considerato che il plafond di 0,5 milioni di euro fissato dalla normativa statale non risulta essere richiesto da nessun Ente locale veneto interessato dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si propone , comunque, di incaricare la Sezione Bilancio di comunicare entro il 30 giugno 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012;

VISTO il Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2012;

VISTO l'articolo 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 6 del 18 febbraio 2014;

VISTA la D.G.R. n. 756 del 27 maggio 2014;

VISTA la nota prot. n. 258344 del 16 giugno 2014 della Sezione "Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi".

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che le richieste/attestazioni validamente pervenute nei termini sono n. 2, da parte del Comune di Stienta e del Comune di Occhiobello, i quali non richiedono di usufruire del plafond;

3. di incaricare la Sezione Bilancio di comunicare entro il 30 giugno 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277165)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1058 del 24 giugno 2014

Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9 e art. 12, comma 3.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998 n. 5, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Questi ultimi sono costituiti mediante convenzione tra gli enti locali compresi negli ambiti territoriali ottimali definiti con la recente legge regionale. Con il presente provvedimento, in base alla competenza attribuita alla Giunta regionale dall'art. 12, comma 3 della L.R. 27.04.2012, n. 17 si approvano le direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, previsti all'art. 9 della legge medesima.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", dando seguito alla normativa statale, con particolare riferimento al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

I nuovi enti previsti dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, denominati Consigli di Bacino, sono costituiti mediante convenzione tra i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale (A.T.O.). La suddivisione del territorio regionale in A.T.O. è stabilita anch'essa dalla legge di cui sopra, che ha confermato la precedente definizione degli stessi indicata dalla precedente L.R. 27.03.1998, n. 5.

Attualmente i Consigli di Bacino regionali sono tutti costituiti e sono stati individuati per ciascuno di essi, in via definitiva o transitoria, i rappresentanti legali dei medesimi e gli organi di governo, consentendo la piena operatività dei nuovi Enti. In particolare per i Consigli di Bacino "Bacchiglione", "Veneto Orientale", "Laguna di Venezia", "Polesine", "Valle del Chiampo", "Dolomiti Bellunesi" e "Veronese", le rispettive Assemblee d'ambito hanno provveduto all'elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale dei medesimi, mentre per il Consiglio di Bacino "Brenta" è stato nominato, da parte del Presidente della Giunta regionale, un Commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni spettanti a tali organi, in considerazione del fatto che l'Assemblea d'ambito non ha provveduto ad adempiere alla loro nomina in tempo utile.

La L.R. 27.04.2012, n. 17 prevede all'art. 9 l'istituzione dei Comitati consultivi degli utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti in particolare "*di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni*" come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo. In particolare l'art. 12, comma 3 della legge stabilisce che la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei medesimi Comitati consultivi. La disposizione legislativa assegnava inoltre alla Giunta regionale il termine ordinatorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'adozione delle menzionate direttive. In merito alla partecipazione degli utenti vigono altresì le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale all'art. 162, comma 1, stabilisce specifici compiti del gestore del servizio idrico integrato in merito all'informazione degli utenti, alla promozione della cultura dell'acqua e nel garantire l'accesso ai cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'A.T.O., alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla qualità e quantità delle acque fornite e trattate.

In relazione alla scadenza della legge regionale di cui sopra in merito alla promulgazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi, si è successivamente ravvisata l'opportunità di attendere per l'approvazione delle medesime, rimandando l'emissione di specifici provvedimenti successivamente alla definizione della disciplina normativa e giurisprudenziale di rango superiore. Ciò con particolare riferimento al pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcuni articoli della norma regionale, riferiti in particolare alla competenza del Consiglio di Bacino in merito all'approvazione delle tariffe. La tematica tariffaria è infatti di interesse anche per i costituendi Comitati consultivi, la promulgazione anzitempo di direttive che avessero definito le competenze di tali organismi anche in riferimento a queste tematiche avrebbe potuto dar adito a possibili problematiche in ordine alla congruità e all'applicabilità delle relative disposizioni, qualora la Corte avesse dichiarato l'incostituzionalità, anche parziale, della legge regionale di riferimento, come di fatto è avvenuto.

D'altra parte, la promulgazione delle direttive per la formazione dei Comitati consultivi degli utenti non ha necessitato di dover assumere il carattere di urgenza, essendo rimasti in carica, per la fase transitoria, i precedenti Comitati nominati in seno alle

Autorità d'Ambito, con competenza sul medesimi A.T.O, a garanzia della tutela degli utenti.

Inoltre, la stessa fase costitutiva dei Consigli di Bacino ha riscontrato nei fatti alcuni rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti dai provvedimenti regionali, in ragione della mancata approvazione entro i termini delle convenzioni costitutive da parte di alcuni Comuni, nonché del notevole prolungamento temporale per l'individuazione degli organi di governo e di rappresentanza dei nuovi Enti, da cui ne è conseguita peraltro la necessità di procedere anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta regionale, con ulteriore allungamento dei tempi previsti.

Conseguentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, avvenuta con sentenza n. 67 del 08.04.2013, il quadro normativo ha raggiunto una sufficiente stabilità in ordine a questioni fondamentali come quella tariffaria; inoltre, allo stato attuale, i Consigli di Bacino sono costituiti ed operativi; in particolare il 29.04.2014 ha concluso le procedure elettive, con la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale, anche il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi", che aveva in precedenza individuato il proprio rappresentante legale solamente in via transitoria. Il contesto attuale risulta pertanto sufficientemente consolidato, consentendo di provvedere all'emissione delle direttive per la formazione dei Comitati consultivi degli utenti.

Gli Uffici regionali hanno provveduto nel frattempo alla stesura del testo del regolamento, sottoponendolo alla visione da parte dei Consigli di Bacino al fine del recepimento di osservazioni, in modo da addivenire ad un testo condiviso tra gli enti interessati. Il testo integrato con le osservazioni pervenute è stato presentato nel corso della seduta del 02.04.2014 del Coordinamento dei Consigli di Bacino, costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 17/2012, conseguentemente alla quale sono stati formulati ulteriori rilievi da parte degli enti interessati.

Con il presente provvedimento si intende pertanto promulgare le citate direttive per la formazione ed il funzionamento dei Comitati consultivi degli utenti, approvando lo schema di regolamento contenuto nell'**Allegato A**, che disciplina le modalità di formazione e le competenze dei Comitati di cui sopra e che recepisce nella sostanza le osservazioni e le richieste di modifica proposte dai Consigli di Bacino.

Lo schema di regolamento è specificamente articolato come segue:

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato.
- Art. 3 - Competenze del Comitato.
- Art. 4 - Composizione del Comitato.
- Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità.
- Art. 6 - Modalità di costituzione.
- Art. 7 - Attribuzioni del presidente.
- Art. 8 - Segretaria del Comitato.
- Art. 9 - Risorse economiche.
- Art. 10 - Accesso agli atti.
- Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino.
- Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato.
- Art. 13 - Durata del Comitato.
- Art. 14 - Convocazioni del Comitato.
- Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative.
- Art. 16 - Pubblicità dei lavori.
- Art. 17 - Modifiche al presente regolamento.

Alcune delle principali disposizioni contenute nello schema di cui all'**Allegato A** discendono dai regolamenti vigenti e approvati dalle precedenti Autorità d'Ambito, che hanno dimostrato validità nell'esperienza di tali enti. Segnatamente i compiti del Comitato consultivo sono individuati nei seguenti punti:

- cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato;
- partecipa all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili.
- può esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
- può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

Relativamente ai criteri per la formazione dei Comitati consultivi si ritiene utile richiamare, nelle presenti disposizioni, le precedenti indicazioni già stabilite per i comitati previsti dalla L.R. 27.03.1998, n. 5, ed approvate a suo tempo con D.G.R. n.

3036 del 04.08.1998:

a) *composizione dei Comitati*: i Comitati consultivi degli utenti devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo e della rappresentatività. I Comitati sono tesi a rappresentare le associazioni e le organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovranno contestualmente garantire un'omogenea provenienza geografica dei componenti. Inoltre i Comitati dovranno essere composti con criterio di funzionalità, con numero di componenti non superiore alle soglie seguenti:

- n. 7 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- n. 9 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- n. 11 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- n. 13 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- n. 15 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Qualora il Consiglio di Bacino ne ravvisi la necessità, è possibile la costituzione di un Comitato consultivo per ciascuno dei comprensori di gestione nei quali è suddiviso l'Ambito Territoriale Ottimale, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 27.04.2012, n. 17; in tal caso le limitazioni di cui sopra inerenti al numero di componenti di ciascun Comitato valgono in riferimento al comprensorio gestionale di competenza.

b) *procedure di costituzione dei Comitati:* l'Assemblea d'Ambito, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, secondo lo schema riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Il presidente del Consiglio di Bacino, istituisce, entro 30 giorni successivi dalla deliberazione dell'Assemblea, un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato secondo le modalità previste nel regolamento stesso. Il Comitato è infine nominato con provvedimento del presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.

c) *funzionamento del Comitato.*Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio presidente e un vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del presidente le funzioni del medesimo sono svolte dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Consiglio di Bacino.

Per garantire la necessaria continuità nell'azione di tutela degli utenti, si propone infine che gli attuali comitati nominati sulla base delle disposizioni della previgente L.R. 27.03.1998, n. 5, rimangano operativi fino alla nomina dei nuovi Comitati consultivi da parte dei presidenti dei Consigli di Bacino per i rispettivi A.T.O.

Si ritiene infine di incaricare il Direttore della Sezione Tutela Ambiente all'emanazione degli eventuali provvedimenti conseguenti, qualora necessari a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTE il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 3036 del 04.08.1998, la D.G.R. n. 2140 del 25.11.2013 e la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, le direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, che si concretizzano in particolare nello schema di regolamento contenuto nell'**Allegato A**, al presente

provvedimento e nelle indicazioni riportate nella premessa, che ne costituiscono parte integrante;

2. di stabilire che i Comitati consultivi degli utenti devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo, di rappresentatività e di funzionalità, come esplicitato in premessa al presente provvedimento;

3. di stabilire che il numero di componenti per ciascun Comitato consultivo degli utenti è determinato come segue:

- n. 7 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- n. 9 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- n. 11 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- n. 13 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- n. 15 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

4. di stabilire che, qualora il Consiglio di Bacino ne ravvisi la necessità, è possibile la costituzione di un Comitato consultivo per ciascuno dei comprensori di gestione nei quali è suddiviso l'Ambito Territoriale Ottimale; in tal caso le limitazioni al numero di componenti di ciascun Comitato di cui al precedente punto 3) sono riferite agli abitanti del comprensorio gestionale di competenza;

5. di stabilire la seguente tempistica per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ciascuna Assemblea d'Ambito dei Consigli di Bacino approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità allo schema riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
- entro i 30 giorni successivi all'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea d'Ambito, il presidente del Consiglio di Bacino istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
- entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra il presidente del Consiglio di Bacino nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento;

6. di stabilire che per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", si procederà alla costituzione del relativo Comitato consultivo degli utenti secondo specifici successivi provvedimenti, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

7. di stabilire che gli attuali comitati nominati sulla base delle disposizioni della previgente L.R. 27.03.1998, n. 5, rimangono operativi fino alla nomina dei nuovi Comitati consultivi da parte dei presidenti dei Consigli di Bacino per i rispettivi A.T.O.;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di trasmettere il presente provvedimento ai Consigli di Bacino regionali e alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1058 del 24 giugno 2014 pag. 1/6

SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI CONSULTIVI DEGLI UTENTI
L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9

Premesse

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, art. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;
VISTA la DGR n. ……..…… del ……..…, che approva lo schema del presente regolamento;

Capo I – Disposizioni di Principio

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale,* della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n ……. del …….. disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino " ……NOME……" e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

Art. 3 - Competenze del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale "……..".

2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.

3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi,

indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.

4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

CAPO II – Costituzione del Comitato

Art. 4 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più Gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.

2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.

3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.

4. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a …… conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale n. …… del ……. .

Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.

2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:

a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 6 – Modalità di costituzione

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, il Consiglio di Bacino istituisce un albo cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.

2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n…… nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.

4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n…….. del ……, che approva lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.

6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
   a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
   b. trasmette al Presidente del Consiglio di Bacino i pareri di cui all'art. 3;
   c. rappresenta il Comitato, nelle relazioni istituzionali con il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

Art. 8 – Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di segretaria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa del Consiglio di Bacino, all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenti;

2. L'attività della segretaria consiste in particolare nei seguenti compiti:
   a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
   b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

Art. 9 – Risorse economiche

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dal Consiglio di Bacino. La gestione delle spese compete al Direttore del Consiglio di Bacino che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.

2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.

3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro …… giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.

2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.

2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante da parte del Presidente del Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

Art. 13 - Durata del Comitato

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente del Consiglio di Bacino darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Bacino dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

CAPO III – Adunanze del Comitato

Art. 14 - Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.

2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.

3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.

5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio di Bacino.

6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore del Consiglio di Bacino.

Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.

3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzienti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.

3. Una copia deliberazioni dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione.

CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Modifiche al presente regolamento

I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottati dal Comitato e sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.

(Codice interno: 277166)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1060 del 24 giugno 2014

Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento contiene modalità operative per il recupero di rifiuti speciali; non pericolosi, finalizzato alla produzione di materiali per le costruzioni.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La problematica connessa con la gestione del recupero dei rifiuti costituiti prevalentemente da materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, è stata in più occasioni affrontata dalla Giunta Regionale mediante l'emanazione di specifiche modalità operative tese a regolamentarne le procedure gestionali.

Nel presente contesto va ricordato l'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, la DGR 28.08.2012, n. 1773, recante "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione.D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000", con la quale, in ossequio ai principi comunitari sulla gerarchia dei rifiuti, che privilegiano l'opzione di riutilizzo e di recupero della materia, prima di ogni altra, sono state adottate modalità operative finalizzate in primo luogo a valorizzare, attraverso definite forme di gestione regolamentata, i rifiuti provenienti dalle citate attività.

Per valorizzare i rifiuti in questione, pertanto, sono state introdotte precise norme per definire, ad esempio, le modalità operative della cosiddetta "demolizione selettiva", che comporta, nel rispetto delle richiamate procedure definite, l'opzione dell'uscita dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali così ottenuti e quella di avvalersi, qualora detti materiali vengano destinati allo smaltimento, di percorsi di semplificazione amministrativa.

Preso atto dei positivi risultati ottenuti dall'applicazione della DGR 1773/2012, si è ritenuto opportuno procedere sulla medesima strada, affrontando la tematica connessa a quella di cui alla citata DGR 1773/2012, ed in particolare la questione relativa alla produzione e all'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti, sia attraverso un loro utilizzo diretto, sia attraverso il loro utilizzo a seguito di precise operazioni di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi comunitari sulla gerarchia dei rifiuti.

Per raggiungere l'obiettivo, con nota in data 05.12.2012, veniva pertanto istituito un nuovo Tavolo Tecnico di lavoro, al quale hanno partecipato oltre che la Regione, l'ARPAV, l'URPV e le associazioni rappresentanti di categoria CONFARTIGIANATO E CONFINDUSTRIA VENETO.

I lavori del Tavolo Tecnico si sono svolti nel corso di una serie di incontri il cui risultato è condensato nel documento, **Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, recante: "*Norme tecniche ed ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali*" e dell'**Allegato B**, del quale se ne propone l'adozione.

Va evidenziato che sulla problematica concernente la produzione di conglomerati da rifiuti, il documento si limita a confermare quanto già previsto dal D.M. 05.02.1998, in quanto il Tavolo tecnico ha ritenuto la questione oggetto di specifico approfondimento, trattandosi di argomento sul quale la normativa nazionale e comunitaria non forniscono, allo stato attuale, indicazioni.

Si ritiene inoltre opportuno precisare cheè facoltà del gestore dell'impianto di recupero eseguire il test di cessione su un campione rappresentativo di rifiuti ai sensi della norma UNI 10802 prima della lavorazione. Nel caso di esito conforme ai valori limite di cui alla tabella dell'allegato 3 al decreto ministeriale 5/2/1998 e s.m.i., il materiale sottoposto a lavorazione potrà essere stoccato in cumuli realizzati su un'apposita area con basamento pavimentato non necessariamente impermeabile. Resta in ogni caso l'obbligo di esecuzione del test di cessione, se previsto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i, per la specifica tipologia di materiale prodotto, prima dell'avvio all'utilizzo o alla commercializzazione. Quanto sopra ad integrazione dell'**Allegato A**, punto 12, di quanto previsto dalla D.G.R.V. 28.08.2012, n. 1773, che detta norme tecniche relative alle modalitàdi esecuzione della cosiddetta demolizione selettiva.

Restano salve le autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e.s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3;

VISTA la DGR 11.10.2011, n. 1599 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali".

VISTA la DGR 28.08.2012, n. 1773;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'elaborato denominato "Norme tecniche ed ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali", costituito dall'**Allegato Ae** dall'**Allegato B** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. 13.03.2013, n.33;

4. di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alle Province del Veneto, all'ARPAV - Direzione Generale, alla CONFARTIGIANATO VENETO e alla CONFINDUSTRIA VENETO;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'**Allegato A** e dell' **Allegato B**;

6. di dare atto che avverso al presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014 pag. 1/8

NORME TECNICHE E AMBIENTALI PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI DI " PRODOTTI DI RECUPERO E DI "RIFIUTI TAL QUALI"

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il presente allegato contiene le Norme Tecniche che costituiscono il riferimento per la definizione delle caratteristiche di determinati "***prodotti di recupero***" derivanti da attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed utilizzabili nel settore delle costruzioni riferiti sia a lavori pubblici che privati.

Le Norme Tecniche riportate nel presente allegato si applicano a tutti i lavori pubblici e privati nelle seguenti fasi:
- programmazione e progettazione;
- capitolati speciali d'appalto;
- realizzazione;
- manutenzione (ampliamenti e/o ristrutturazioni).

Ai fini delle presenti Norme Tecniche si considerano:
a) "***prodotti di recupero***" i materiali (individuati come "*materie prime e/o prodotti ottenuti*" dall'allegato 1, suballegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i.) prodotti da impianti in cui sono svolte attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi abilitate ai sensi della Parte IV, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed operanti in regime semplificato o ordinario; ferme restando le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
b) "***rifiuti tal quali***" i rifiuti così come individuati nell'allegato1, suballegato1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. e non **ancora** sottoposti ad operazioni di recupero.

Per la produzione dei "***prodotti di recupero***" vengono utilizzati:
- rifiuti non pericolosi *provenienti da attività di costruzione o demolizione*, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti, etc. (al riguardo si vedano i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2012, n. 1773 "*Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e L.R. 3/2000 e s.m.i.*");
- rifiuti non pericolosi *provenienti da processi artigianali/industriali*, costituiti da scorie di acciaieria, loppe d'altoforno, scarti del vetro e del cristallo, sabbie di fonderia, fanghi e polveri, etc..

Nella produzione dei "***prodotti di recupero***" possono essere utilizzati anche materiali naturali provenienti da cave o da altre attività di scavo (quali terre, sabbie, ghiaie, etc.).

I rifiuti ottenuti da lavori di costruzione e demolizione relativi ad opere e/o manufatti realizzati utilizzando cd. materie prime secondarie o rifiuti recuperabili in base a specifiche autorizzazioni, possono essere avviati ad ulteriori attività di recupero di rifiuti legittimate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

I "***prodotti di recupero***" sono classificati, in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione, in:
- miscele non legate;
- miscele legate con legante idraulico o bituminoso.

Dalle miscele legate con legante idraulico sono escluse le miscele migliorate o stabilizzate a cemento così come definite dalla norma UNI EN 14227-10 poiché non classificabili in termini di resistenza a compressione o trazione e modulo

elastico. Pertanto, gli aggregati per le miscele migliorate e stabilizzate a cemento, che non rientrano sono riconducibili all'accezzione di di miscele legate, devono essere conformi al test di cessione prima dell'aggiunta del legante idraulico.

I "***prodotti di recupero"*** *e i* "***rifiuti tal quali***", conformi alle presenti Norme Tecniche, possono essere utilizzati nelle seguenti opere:

- lavori di nuova costruzione e di manutenzione stradale;
- interventi di realizzazione e manutenzione in generale (riempimenti per la realizzazione di opere geotecniche di stabilizzazione e consolidamenti di versanti, consolidamenti di terreni, strati di fondazione, realizzazione di piazzali civili ed industriali, costruzioni edili, ecc.);
- recuperi ambientali (riempimenti, rimodellamenti, contenimenti e difesa del territorio, etc.)

e comunque come più specificatamente indicato negli Schemi 1 e 2 riportati in Appendice alla presente.

In generale, i materiali (***"prodotti di recupero"*** e "***rifiuti tal quali***") utilizzati devono essere conformi ai seguenti aspetti:

- idoneità all'utilizzo e commercializzazione dei materiali secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 "*che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio*" (marcatura CE/DoP) e la normativa nazionale di settore applicabile;
- prescrizioni applicabili di natura ambientale mutuate dalle norme tecniche riportate all'interno del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*", della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.5205 "*Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)*".

In particolare i requisiti e le Norme **cogenti** e di riferimento sono riportate nelle parti seguenti e sono da applicarsi in relazione al tipo di prodotto, o al rifiuto, considerato ed all'utilizzo specifico. Per le Norme riportate prive di data, vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

I "***prodotti di recupero***" conformi alle specifiche delle presenti Norme Tecniche cessano la qualifica di rifiuto e si considerano prodotti a tutti gli effetti (Direttiva 2008/98/CE), possono essere movimentati, miscelati ecc. come una qualsiasi altra materia prima e come tali tenuti in deposito in funzione del successivo avvio all'utilizzo o della successiva commercializzazione. I "***prodotti di recupero***" possono divenire, a loro volta, materiali costituenti per la realizzazione di altri prodotti commerciali aventi caratteristiche idonee alle richieste della committenza.

Ferme restando le responsabilità previste dalle norme vigenti in capo ai soggetti che hanno competenza nelle varie fasi di realizzazione delle opere (pubbliche e private), di seguito si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali relativi all'utilizzo dei "***prodotti di recupero***":

- il committente deve disporre che per le opere da realizzare sia ridotto il più possibile il ricorso ai materiali "*naturali*" ed incrementato il regolare utilizzo dei "***prodotti di recupero***";
- il progettista deve individuare il prodotto più idoneo da impiegare nella costruzione o manutenzione dell'opera e procedere con il corretto dimensionamento delle strutture **(ad es. sulla base delle caratteristiche geotecniche di portanza, delle condizioni di traffico, dei tipi di carico agenti sulla struttura, della durata prevista, etc.)**;
- il direttore dei lavori deve vigilare sulla conformità dei requisiti specificati mediante il regime di controlli nelle diverse fasi di qualifica preliminare, accettazione e controllo in corso d'opera e finale;
- l'impresa esecutrice deve procedere ad un'attenta qualifica dei materiali da utilizzare ed assicurare che le caratteristiche tecniche, prestazionali ed ambientali siano costantemente mantenute per tutta la durata delle forniture e delle lavorazioni;
- il fornitore/produttore deve garantire la qualità dei materiali prodotti, garantendo il rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle normative tecniche applicabili.

2. REQUISITI ed ECOCOMPATIBILITA'

I rifiuti non pericolosi utilizzati per la produzione dei "***prodotti di recupero***" e **come** "***rifiuti tal quali***", devono corrispondere alle previsioni contenute nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativamente a: tipologia, codifica CER, provenienza e caratteristiche.

I "***prodotti di recupero***" devono corrispondere alle tipologie e caratteristiche previste, ai punti x.y.4 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i..

Per i materiali non legati, siano essi "***prodotti di recupero***" o "***rifiuti tal quali***", deve essere effettuata la verifica di rilascio di eventuali sostanze (test di cessione) secondo le Norme UNI 10802 (Allegato B) e UNI EN 12457-2 così come indicato negli "**Schemi 1 e 2**" riportati in appendice. I valori riscontrati per i parametri di riferimento devono essere conformi alle previsioni dell'Allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i..

3. CONTROLLI

3.1 Controlli preliminari

Prima dell'impiego dei ***prodotti di recupero*** e/o dei ***rifiuti tal quali,*** l'impresa esecutrice dei lavori deve consegnare alla direzione lavori la documentazione tecnica relativa ai materiali che intende impiegare nella costruzione dell'opera, nonché le relative abilitazioni degli impianti di provenienza.

La qualifica ed accettazione dei materiali non legati (***prodotti di recupero*** e/o ***rifiuti tal quali***) deve essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP), se applicabile, ed ai requisiti specificati nelle presenti Norme Tecniche.

Per quanto riguarda le miscele legate, il produttore deve, invece, fornire per ogni prodotto le caratteristiche della miscela (mix-design) con le relative percentuali di dosaggio, nonché le certificazioni, secondo le rispettive norme, dei singoli materiali costituenti.

Dopo avere accertata la conformità ai requisiti richiesti, la direzione lavori procede con l'accettazione dei materiali che l'impresa intende impiegare.

In ogni caso l'impresa esecutrice dei lavori è tenuta a comunicare tempestivamente alla direzione lavori eventuali nuovi produttori o variazioni delle caratteristiche dei materiali per la nuova verifica di accettazione.

3.2 Controlli in fase esecutiva

L'Impresa esecutrice dei lavori deve assicurare il mantenimento continuo delle caratteristiche dei materiali ***(prodotti di recupero e rifiuti tal quali)*** per tutta la durata delle forniture e delle lavorazioni.

E' cura della direzione lavori procedere con l'esecuzione di "*controlli in fase esecutiva*" per accertare la continua conformità dei materiali alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche.

"Tali "*controlli in fase esecutiva*" delle caratteristiche tecniche e chimiche del materiale da collocare in opera, ove possibile, devono coincidere con i controlli periodici in produzione che il produttore deve effettuare secondo quanto previsto dalle Norme sui materiali indicate negli schemi "1" e "2" dell'allegato B, oltre che dalla specifica autorizzazione dell'impianto di produzione/recupero."

Per lo svolgimento dei controlli in fase esecutiva, si danno le seguenti indicazioni per ogni singola attività:

Prelievo: le modalità di prelievo dei campioni devono essere conformi alla normativa vigente. Il prelievo dei campioni deve essere accompagnato da apposito verbale di campionamento e deve sempre essere assicurato il principio della rappresentatività del materiale da sottoporre ad analisi. Il prelievo deve essere effettuato da personale tecnico specializzato e debitamente formato;

Campioni: i campioni dei materiali prelevati ai fini dei controlli in fase esecutiva vanno confezionati secondo le rispettive norme tecniche di prodotto;

Conservazione: campioni devono essere conservati presso il laboratorio incaricato secondo le tempistiche definite dalle procedure interne di ogni laboratorio e/o dalla eventuale normativa/legislazione applicabile. Per i soli campioni relativi alle verifiche ambientali si richiede che essi siano conservati per un periodo di almeno sei mesi;

Identificazione: i campioni prelevati dalla direzione lavori, devono garantire il contraddittorio con l'impresa e/o il produttore/fornitore e devono essere identificati nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione;

Frequenza: la frequenza dei controlli in fase esecutiva è stabilita dalla normativa/legislazione applicabile e dalle autorizzazioni degli impianti. Per le miscele legate con legante idraulico, si prescrive in aggiunta che, al fine della verifica della classificazione della miscela in termini di resistenza a compressione o trazione e modulo elastico, venga eseguito almeno un campione ogni 3000 m^3 di produzione di miscela. Il valore del campione deve essere il risultato di almeno tre provini. Se un valore varia più del 20% dalla media, esso deve essere scartato e deve essere assunta come valore del campione la media degli altri valori. Tali valori devono essere verificati mediante prove sulla miscela prelevata all'impianto di produzione o al cantiere di utilizzo.

Si considerano già verificati ai fini dei "*controlli in fase esecutiva*" delle presenti Norme Tecniche, i materiali che sono oggetto di marcatura CE/DoP e/o prodotti con sistema di controllo del processo di fabbrica FPC (Factory Production Control, certificato o meno a seconda dell'utilizzo) secondo la rispettiva norma e/o legislazione di riferimento applicabile.

Sono fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste dal Progetto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dalla specifica legislazione/normativa di riferimento (es. D.M. 14/01/08).

Resta in ogni caso facoltà della direzione lavori di effettuare in corso d'opera ed in ogni fase delle singole lavorazioni, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.4. SCHEMI

Nello "**Schema 1**", in allegato, sono elencati i ***prodotti di recupero*** con indicati, secondo i contenuti del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

1.a) la tipologia dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
1.b) la provenienza dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.1 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
1.c) le caratteristiche dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.2 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
1.d) le attività di recupero dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.3 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
1.e) la descrizione dei prodotti di recupero (p.ti x.y.4 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
1.f) la necessità di effettuare il test di cessione sui prodotti di recupero (materie prime e/o prodotti ottenuti), tramite la dicitura "test di cessione [all. 3 - D.M. 5/2/98 e smi]";
1.g) le Norme Tecniche, cogenti e/o di riferimento, di conformità dei "***prodotti di recupero***", da applicarsi in funzione dello specifico utilizzo, per gli aspetti prestazionali;
1.h) le Norme tecniche, cogenti e/o di riferimento, di conformità degli aggregati/aggiunte che vanno a formare i "***prodotti di recupero***", da applicarsi in funzione dello specifico utilizzo;
1.i) i possibili impieghi nelle costruzioni (indicati con la lettera "X")

Al fine di una lettura corretta dello "**Schema 1**", si danno le seguenti indicazioni:

- lo schema va letto in senso orizzontale, per cui per ogni tipologia di rifiuto e scorrendo da sx a dx, si ha la successione di cui alle precedenti lettere da 1.a) ad 1.i);
- lo schema è suddiviso in quattro sezioni verticali: "*Rifiuti*", "*Prodotti di recupero*", "*Aggregati/Aggiunte*" ed "*Opere*". Tale suddivisione segue la successione logica del processo di recupero dei rifiuti: si parte dall'individuazione delle tipologie di appartenenza dei rifiuti considerati (sez. "*Rifiuti*"), si passa ai prodotti ottenibili dal loro recupero (sez. "***Prodotti di recupero***"), alle caratteristiche degli aggregati/aggiunte che vanno a formate detti prodotti (sez. "*Aggregati/Aggiunte*"), per finire alle opere in cui possono impiegarsi tali prodotti (sez. "*Opere*");
- le tipologie di rifiuti sono raggruppate per "***prodotto di recupero***" ("*materiali non legati*", "*conglomerati cementizi*", "*conglomerati idraulici catalizzati*", "*conglomerati bituminosi*");
- per diverse tipologie di rifiuti sono possibili più "***prodotti di recupero***" e per ogni "***prodotto di recupero***" sono altresì possibili diversi impieghi/opere. Il produttore del "***prodotto di recupero***", in funzione dell'attività di recupero autorizzata, ha l'obbligo di caratterizzare/certificare il proprio ***"prodotto di recupero"*** secondo le norme indicate **in funzione dell'utilizzo previsto**.

Nello "**Schema 2**", in allegato, sono indicati i rifiuti che **in base al D.M. 5/2/98 e s.m.i.**, possono essere utilizzati "*tal quali*". Nella tabella, per ogni tipologia di rifiuto non pericoloso, **sono riportati**:

2.a) la tipologia dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
2.b) la provenienza dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.1 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
2.c) le caratteristiche dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.2 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.);
2.d) le attività di recupero dei rifiuti in ingresso (p.ti x.y.3 all.1-sub.1 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.), consistenti nell'utilizzo diretto del rifiuto tal quale (materiali non legati);
2.e) la necessità di effettuare il test di cessione sul "*rifiuto tal quale*" (indicata con la lettera "X");
2.f) le opere da realizzarsi con i "rifiuti tal quali" (indicate con la lettera "X");
2.g) le Norme/Specifiche tecniche, cogenti e/o di riferimento, di conformità dei rifiuti da applicarsi in funzione dello specifico utilizzo.

Al fine di una lettura corretta dello "**Schema 2**", si danno le seguenti indicazioni:

- lo schema è sviluppato in senso orizzontale, per cui per ogni tipologia di rifiuto e scorrendo da sx a dx, si ha la successione di cui alle precedenti lettere da 2.a) ad 2.g);
- lo schema è suddiviso in tre sezioni verticali: "*Rifiuti*", "*Opere*", "*Norme/specifiche tecniche di'utilizzo*". Tale suddivisione segue la successione logica del processo di recupero dei "*rifiuti tal quali*": si parte dall'individuazione delle tipologie di appartenenza dei rifiuti considerati (sez. "*Rifiuti*"), si passa alle opere in cui possono impiegarsi i "***rifiuti tal quali***" (sez. "*Opere*"), per finire alle Norme/Specifiche tecniche, cogenti e/o di riferimento, di conformità dei ***"rifiuti tal quali***" quando impiegati in tali opere;
- molte tipologie di rifiuti sono raggruppate per uniformità di utilizzo/opere da realizzarsi;
- per diverse tipologie di rifiuti sono possibili diversi impieghi/opere. Il rifiuto, in funzione dell'attività di recupero autorizzata, **deve essere caratterizzato/certificato** secondo le norme indicate **in funzione dell'utilizzo previsto**.

Si riportano di seguito tre esemplificazioni di lettura degli Schemi "1" e "2" dell'ALLEGATO B

ESEMPIO n. 1 relativo allo SCHEMA 1
Esemplificazione (per tip. 7.1 – allegato1-suballegato1 al D.M. 5/2/98 e smi):

Lo **Schema 1** per la sez. "*Rifiuti*" di cui alla tip. 7.1, è così strutturato:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014

RIFIUTI / D.M. 5/2/98 e s.m.i.			
Tipologie [p.ti x.y all.1-sub.1]	Provenienza [p.ti x.y.1 all.1-sub.1]	Caratteristiche[3] [p.ti x.y.2 all.1-sub.1]	Attività di recupero [p.ti x.y.3 all.1-sub.1]
7.1	7.1.1	7.1.2	7.1.3 a)

Limitatamente alla produzione di "*materie prime/prodotti*" tale sezione indica che per i rifiuti di cui alla tip. 7.1 purché conformi ai p.ti 7.1.1 e 7.1.2 rispettivamente per le voci "*provenienza*" e "*caratteristiche*", è ammissibile l' "*attività di recupero*" indicata alla lettera "*a*" di cui al p.to 7.1.3.

Si passa quindi alla sezione successiva.

La sezione "*Prodotti di recupero*" è così strutturata:

PRODOTTI DI RECUPERO (da confezionarsi con gli aggregati/aggiunte)			
Materie prime e/o prodotti ottenuti [p.ti x.y.4 all.1-sub1 del DM 5/2/98 e smi]			Materie prime e/o prodotti ottenuti [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]
7.1.4	Materiali non legati	Test di cessione [all. 3 - DM 5/2/98 e smi]	Circ. MAT 5205/2005(*), UNI EN 13285 Circ. MAT 5205/2005(*)

Tale sezione indica che le "*materie prime/prodotti*" (p.to 7.1.4) ottenibili dallo svolgimento dell'attività di recupero di cui al p.to 7.1.3, appartengono solamente alla classe dei "*materiali non legati*" (quindi privi di qualsiasi tipologia di legante, sia esso idraulico che bituminoso) e devono sottostare al rispetto del test di cessione in allegato 3 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.. Dal punto di vista fisico/meccanico, il "*prodotto di recupero*" ha due gruppi di norme (cogenti e/o di riferimento) ai quali poter rispondere in funzione dell'utilizzo (cfr. successiva sez. "Opere"):

1) Circolare MAT 5205/2005(*), UNI EN 13285;
2) Circolare MAT 5205/2005(*).

(*) Norme "*cogenti*"

Si passa quindi alla sezione successiva.

La sezione "*Aggregati/Aggiunte*" è così strutturata:

AGGREGATI/AGGIUNTE (che vanno a formare le materie prime e/o i prodotti)
Aggregati/Aggiunte [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]
UNI EN 13242(*)
UNI EN 13242(*), UNI EN 12620(*), UNI EN 13055-1(*), UNI 8520-1, UNI 8520-2

Tale sezione indica le norme tecniche (cogenti e/o di riferimento) di conformità dei rifiuti lavorati, ed utilizzati come "*aggregati*" (come nel caso dell'esempio) e/o "*aggiunte*" nei "*prodotti di recupero*" di cui al p.to 7.1.4, in funzione del tipo di "*prodotto di recupero*" considerato.

Nel primo caso (prima riga), in cui per il "*prodotto di recupero*" sono applicabili la Circolare MAT 5205/2005 (cogente) e la UNI EN 13285 (di riferimento), l'aggregato deve essere conforme alla UNI EN 13242

Nel secondo caso (seconda riga), in cui il "*prodotto di recupero*" è conforme alla Circolare MAT 5205/2005, i riferimenti normativi per l'aggregato sono invece le norme: UNI EN 13242, UNI EN 12620, UNI EN 13055-1, UNI 8520-1 ed UNI 8520-2; tra tali norme (cogenti e di riferimento) si devono scegliere quelle applicabili alla tipologia di materiale che si intende produrre ed alla conseguente opera che si intende realizzare. Nel caso specifico, le possibilità sono:

a) UNI EN 13242(*), per gli aggregati per miscele non legate ed utilizzo come "*anticapillare*" e "*drenante*";
b) UNI EN 12620(*), UNI 8520-1 e UNI 8520-2, per gli "aggregati per calcestruzzo" [cfr. nota "6" Schema "1"];
c) UNI EN 12620(*), UNI EN 13055-1(*), UNI 8520-1 ed UNI 8520-2, per gli "*aggregati (leggeri) per calcestruzzo*".

(*) Norme "*cogenti*"

Si passa quindi alla sezione successiva.

La sezione "*Opere*" è così strutturata:

OPERE Tabella esempificativa e non esaustiva delle opere che possono realizzarsi con i prodotti dell'attività di recupero[4]																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	X	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	-	X	-	X[6]	-	-	-	-	-	-	-

Tale sezione indica le opere che possono realizzarsi con le diverse tipologie di "*prodotti di recupero*" di cui al p.to 7.1.4 (da qui si riscontrano i due gruppi di norme indicate nella sez. "*Prodotti di recupero*").

In questa sezione si è cercato di abbinare per ogni tipologia di "opera", solo quei "*prodotti di recupero*" le cui caratteristiche sono coerenti con l'impiego. Ad esempio, un "*prodotto di recupero*" destinato alla realizzazione di "*fondazioni*" (colonna "3"), non può contemporaneamente possedere le medesime caratteristiche (es. granulometria) per l'utilizzo come "*drenante*" (colonna "8").

ALLEGATOA alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014

ESEMPIO n. 2 relativo allo "SCHEMA 1"

Esemplificazione (per tip. 7.25 – allegato1-suballegato1 al D.M. 5/2/98 e smi):

Lo "**Schema 1**" per la sez. "*Rifiuti*" di cui alla tip. 7.25, è così strutturato:

RIFIUTI / D.M. 5/2/98 e s.m.i.			
Tipologie [p.ti x.y all.1-sub.1]	Provenienza [p.ti x.y.1 all.1-sub.1]	Caratteristiche(3) [p.ti x.y.2 all.1-sub.1]	Attività di recupero [p.ti x.y.3 all.1-sub.1]
7.25	7.25.1	7.25.2	7.25.3 e)

Limitatamente alla produzione di "conglomerati cementizi" tale sezione indica che per i rifiuti di cui alla tip. 7.25, purché conformi ai p.ti 7.25.1 e 7.25.2 rispettivamente per le voci "*provenienza*" e "*caratteristiche*", è ammissibile l' "*attività di recupero*" indicata alla lettera "e" di cui al p.to 7.25.3.

Si passa quindi alla sezione successiva.

La sezione "Prodotti di recupero" è così strutturata:

PRODOTTI DI RECUPERO (da confezionarsi con gli aggregati/aggiunte)				
Materie prime e/o prodotti ottenuti [p.ti x.y.4 all.1-sub1 del DM 5/2/98 e smi]				Materie prime e/o prodotti ottenuti [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]
7.25.4 e)	Conglomerati cementizi	Calcestruzzi	-/-	UNI EN 206-1, UNI 11104, DM 14/01/08(*)
		Malte	-/-	UNI EN 998-1(*); UNI EN 998-2(*)
		Miscele legate con legante idraulico	-/-	UNI EN 14227 parti 1 e 10

Tale sezione indica che le "*materie prime/prodotti*" [p.to 7.25.4 e)] ottenibili dallo svolgimento dell'attività di recupero di cui al p.to 7.25.3 e), appartengono solamente alla classe dei "*conglomerati cementizi*". In funzione della tipologia di prodotto, essa è divisa in: "*calcestruzzi*", "*malte*" e "*miscele legate con legante idraulico*". I "*prodotti di recupero*" hanno in questo caso tre gruppi di norme (cogenti e/o di riferimento) ai quali poter rispondere in funzione dello specifico utilizzo (cfr. successiva sez. "*Opere*"):

1) UNI EN 206-1, UNI 11104, D.M. 14/01/08(*);
2) UNI EN 998-1(*) ; UNI EN 998-2(*)
3) UNI EN 14227 parti 1 e 10

(*) Norme "*cogenti*"

Si passa quindi alla sezione successiva.

La sezione "*Aggregati/Aggiunte*" è così strutturata:

AGGREGATI/AGGIUNTE (che vanno a formare le materie prime e/o i prodotti)
Aggregati/Aggiunte [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]
UNI EN 12620(*), UNI EN 13055-1(*), UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI EN 450-1(*)
UNI EN 13139(*); UNI EN 13055-1(*)
UNI EN 13242(*)

Tale sezione indica le norme tecniche (cogenti e/o di riferimento) applicabili ai rifiuti lavorati, ed utilizzati come "*aggregati*" e/o "*aggiunte*" nei "*prodotti di recupero*" di cui al p.to 7.25.4 e), in funzione del tipo di "*prodotto di recupero*" considerato.

Nel primo caso (prima riga), in cui per il "prodotto di recupero" è costituito da "*calcestruzzo*" conforme al DM 14.01.08(*) (cogente, per soli usi "*strutturali*") e/o alle UNI EN 206-1 e UNI 11104 (di riferimento), le norme applicabili per l'aggregato/aggiunte sono: UNI EN 12620(*), UNI 13055-1(*), UNI 8520-1, UNI 8520-2 ed UNI EN 450-1(*); tra tali norme (cogenti e di riferimento) si devono scegliere quelle applicabili alla tipologia di rifiuto lavorato che viene sottoposto a recupero, alla tipologia di materiale che si intende produrre ed alla conseguente opera che si intende realizzare. Nel caso specifico, le possibilità sono:

a) UNI EN 12620(*), UNI 8520-1 e UNI 8520-2 per gli "*aggregati per calcestruzzo*";
b) UNI EN 12620(*), UNI EN 13055-1(*), UNI 8520-1 e UNI 8520-2 per gli "*aggregati (leggeri) per calcestruzzo*";
c) UNI EN 450-1(*) per le "*aggiunte*" (ceneri volanti) per calcestruzzo.

Nel secondo caso (seconda riga), in cui per il "*prodotto di recupero*" è costituito da "*malte*" conformi alle UNI EN 988-1(*) e/o alla 988-2(*), le norme applicabili per l'aggregato sono: UNI EN 13139(*) ed UNI EN 13055-1(*); tra tali norme, si devono scegliere quelle applicabili alla tipologia di materiale che si intende produrre ed alla conseguente opera che si intende realizzare.

Nel terzo caso (terza riga), in cui per il "*prodotto di recupero*" è costituito da "*miscele legate con legante idraulico*" conformi alle UNI EN 14227 parti 1 e/o 10, la norma applicabile per l'aggregato è la UNI EN 13242(*).

(*) Norme "*cogenti*"

Si passa quindi alla sezione successiva.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1060 del 24 giugno 2014

La sezione "*Opere*" è così strutturata:

OPERE Tabella esemplificativa e non esaustiva delle opere che possono realizzarsi con i prodotti dell'attività di recupero[4]																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Tale sezione indica le opere che possono realizzarsi con le diverse tipologie di "*prodotti di recupero*" di cui al p.to 7.25.4 e) (da qui si riscontrano i tre gruppi di norme indicati nella sez. "*Prodotti di recupero*").
In questa sezione si è cercato di abbinare per ogni tipologia di "opera", solo quei "*prodotti di recupero*" le cui caratteristiche sono coerenti con l'impiego.

ESEMPIO n. 3 relativo allo "SCHEMA 2"
Esemplificazione (per tip. 7.1):

Lo "**Schema 2**" per la sez. "*Rifiuti*" di cui alla tip. 7.1, è così strutturata:

RIFIUTI / DM 5/2/98 e smi				
Tipologie [p.ti x.y all.1-sub.1]	Provenienza [p.ti x.y.1 all.1-sub.1]	Caratteristiche[2] [p.ti x.y.2 all.1-sub.1]	Attività di recupero [p.ti x.y.3 all.1-sub.1] Utilizzo diretto del rifiuto tal quale [materiali non legati]	Test di cessione[3] [all. 3]
7.1,7.2	7.1.1,7.2.1	7.1.2, 7.2.2	7.1.3 c), 7.2.3 f)	X
				X
			7.1.3 b) ,7.2.3 e)	X

Tale sezione indica che per i rifiuti di cui alla tip. 7.1 dell'allegato1-suballegato1 al D.M. 5/2/98 e smi, purché conformi ai p.ti 7.1.1 e 7.1.2 per le voci "*provenienza*" e "*caratteristiche*" e limitatamente all'utilizzo "*tal quale*" dei rifiuti, sono possibili le "*attività di recupero*" indicate alle lettere "*c*" e "*b*" di cui al p.to 7.1.3. Per entrambe le attività indicate, è richiesto il rispetto del test di cessione in allegato 3 al D.M. 5/2/98 e smi sul "*rifiuto tal quale*".

Si passa quindi alla sezione successiva.
La sezione "*Opere*" è così strutturata:

OPERE (da realizzarsi con i rifiuti tal quali)[4]										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
X	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

Tale sezione indica le opere che possono realizzarsi con i rifiuti "*tal quali*" di cui alla tipologia 7.1, nelle attività di recupero indicate al p.to 7.1.3 [lettere "*c*" (prime due righe) e "*b*" (terza riga)].
In questa sezione si è cercato di suddividere le varie "*opere*" in funzione delle "*Specifiche tecniche di utilizzo*" dei relativi materiali da costruzione.

Si passa quindi alla sezione successiva.
La sezione "*Norme/specifiche tecniche di utilizzo*" è così strutturata:

Norme/specifiche tecniche di utilizzo [cogenti e/o di riferimento]
UNI EN 13285, UNI EN 13242[*]
Specifiche di capitolato e/o di progetto
Specifiche di capitolato e/o di progetto

[*] Norme "*cogenti*"

Tale sezione riporta le specifiche norme tecniche (cogenti e/o di riferimento) di settore per i "*rifiuti tal quali*" quando gli stessi vengono utilizzati come "*aggregati*" per le "*opere*" indicate nella "*sezione*" precedente. Nel caso di utilizzi in cui non esiste una norma tecnica di riferimento, si è lasciata l'indicazione di riferirsi alle specifiche tecniche di capitolato e/o di progetto.

Allegato B Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9° legislatura

ALLEGATO B SCHEMA 1: PRODOTTI DI RECUPERO - AI SENSI DEL D.M. 5/2/98 E SMI[1]

RIFIUTI / D.M. 5/2/98 e s.m.i.				PRODOTTI DI RECUPERO (da confezionarsi con gli aggregati/aggiunte)				AGGREGATI/AGGIUNTE (che vanno a formare le materie prime e/o i prodotti)	OPERE Tabella esemplificativa e non esaustiva delle opere che possono realizzarsi con i prodotti dell'attività di recupero[4]																
Tipologie [p.ti x.y all.1-sub.1]	Provenienza [p.ti x.y.1 all.1-sub.1]	Caratteristiche[3] [p.ti x.y.2 all.1-sub.1]	Attività di recupero [p.ti x.y.3 all.1-sub.1]	Materie prime e/o prodotti ottenuti [p.ti x.y.4 all.1-sub.1 del DM 5/2/98 e smi]			Materie prime e/o prodotti ottenuti [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]	Aggregati/Aggiunte [norme tecniche cogenti e/o di riferimento]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1 / 7.6	2.1.1 / 7.6.1	2.1.2 / 7.6.2	2.1.3 c) / 7.6.3 c)[5]	2.1.4 c) / 7.6.4 b)[5]	Materiali non legati	Test di cessione [all. 3 - DM 5/2/98 e smi]	UNI EN 13285	UNI EN 13242[*]	-	-	X	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
							Vedi norme aggregato	UNI EN 12620[*]; UNI EN 13055-1[*]; UNI 8520-1, UNI 8520-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
							Vedi norme aggregato	UNI EN 13043[*]; UNI EN 13055-2[*]; UNI EN 13108-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
							Vedi norme aggregato	UNI EN 13139[*]; UNI EN 13055-1[*]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
							Vedi norme aggregato	UNI EN 13242[*]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
							Vedi norme aggregato	UNI EN 13363[*]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
							Vedi norme aggregato	UNI EN 13450[*]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
7.1	7.1.1	7.1.2	7.1.3 a)	7.1.4	Materiali non legati	Test di cessione [all. 3 - DM 5/2/98 e smi]	Circ. MAT 5205/2005[*], UNI EN 13285	UNI EN 13242[*];	-	-	X	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
							Circ. MAT 5205/2005[*]	UNI EN 13242[*], UNI EN 12620[*], UNI EN 13055-1[*], UNI 8520-1, UNI 8520-2	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X[6]	-	-	-	-	-	-	-
2.3[2] / 4.1 / 4.4 / 5.17[2] / 5.18 / 7.2 / 7.5 / 7.8 / 7.9 / 7.11 / 7.17 / 7.18 / 7.24[2] / 7.25 / 7.27 / 12.1 / 12.3 / 12.4 / 12.11 / 12.12 / 13.1 / 13.2 / 13.11	2.3.1[2] / 4.1.1 / 4.4.1 / 5.17.1[2] / 5.18.1 / 7.2.1 / 7.5.1 / 7.8.1 / 7.9.1 / 7.11.1 / 7.17.1 / 7.18.1 / 7.24.1[2] / 7.25.1 / 7.27.1 / 12.1.1 / 12.3.1 / 12.4.1 / 12.11.1 / 12.12.1 / 13.1.1 / 13.2.1 / 13.11.1	2.3.2[2] / 4.1.2 / 4.4.2 / 5.17.2[2] / 5.18.2 / 7.2.2 / 7.5.2 / 7.8.2 / 7.9.2 / 7.11.2 / 7.17.2 / 7.18.2 / 7.24.2[2] / 7.25.2 / 7.27.2 / 12.1.2 / 12.3.2 / 12.4.2 / 12.11.2 / 12.12.2 / 13.1.2 / 13.2.2 / 13.11.2	2.3.3 b)[2] / 4.1.3 f) / 4.4.3 b) / 5.17.3 c)[2] / 5.18.3 c) / 7.2.3 b) / 7.5.3 b) / 7.8.3 c) / 7.9.3 d) / 7.11.3 a) / 7.17.3 b) / 7.18.3 b) / 7.24.3 b)[2] / 7.25.3 e) / 7.27.3 b)_d) / 12.1.3 d) / 12.3.3 a) / 12.4.3 b) / 12.11.3 c) / 12.12.3 b) / 13.1.3 b) / 13.2.3 a) / 13.11.3 b)	2.3.4 b)[2] / 4.1.4 f) / 4.4.4 b) / 5.17.4 c)[2] / 5.18.4 c) / 7.2.4 b) / 7.5.4 b) / 7.8.4 c) / 7.9.4 d) / 7.11.4 a) / 7.17.4 b) / 7.18.4 b) / 7.24.4 b)[2] / 7.25.4 e) / 7.27.4 b)_d) / 12.1.4 d) / 12.3.4 a) / 12.4.4 b) / 12.11.4 c) / 12.12.4 b) / 13.1.4 b) / 13.2.4 a) / 13.11.4 b)	Conglomerati cementizi	Calcestruzzi	-/-	UNI EN 206-1, UNI 11104, DM 14/01/08[*]	UNI EN 12620[*], UNI EN 13055-1[*], UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI EN 450-1[*]	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
						Malte	-/-	UNI EN 998-1[*]; UNI EN 998-2[*]	UNI EN 13139[*]; UNI EN 13055-1[*]	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
						Miscele legate con legante idraulico	-/-	UNI EN 14227 parti 1 e 10	UNI EN 13242[*]	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 / 5.17[2]	4.1.1 / 5.17.1[2]	4.1.2 / 5.17.2[2]	4.1.3 g) / 5.17.3 d)[2]	4.1.4 g) / 5.17.4 d)[2]	Conglomerati idraulici catalizzati	Miscele legate con legante idraulico	-/-	UNI EN 14227 parte 2	UNI EN 13242[*]	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1 / 4.2 / 4.4 / 5.17[2] / 7.2 / 7.5 / 7.6 / 7.8 / 7.9 / 7.10 / 7.24 / 7.25 / 7.27 / 12.12 / 13.11	4.1.1 / 4.2.1 / 4.4.1 / 5.17.1[2] / 7.2.1 / 7.5.1 / 7.6.1 / 7.8.1 / 7.9.1 / 7.10.1 / 7.24.1 / 7.25.1 / 7.27.1 / 12.12.1 / 13.11.1	4.1.2 / 4.2.2 / 4.4.2 / 5.17.2[2] / 7.2.2 / 7.5.2 / 7.6.2 / 7.8.2 / 7.9.2 / 7.10.2 / 7.24.2 / 7.25.2 / 7.27.2 / 12.12.2 / 13.11.2	4.1.3 c) / 4.2.3 / 4.4.3 b) / 5.17.3 c)[2] / 7.2.3 b) / 7.5.3 b) / 7.6.3 a) / 7.8.3 c) / 7.9.3 d) / 7.10.3 b) / 7.24.3 d) / 7.25.3 e)_h) / 7.27.3 d)_f) / 12.12.3 b)_d) / 13.11.3 b)	4.1.4 c) / 4.2.4 / 4.4.4 b) / 5.17.4 c)[2] / 7.2.4 b) / 7.5.4 b) / 7.6.4 a) / 7.8.4 c) / 7.9.4 d) / 7.10.4 b) / 7.24.4 d) / 7.25.4 e)_h) / 7.27.4 d)_f) / 12.12.4 b)_d) / 13.11.4 b)	Conglomerati bituminosi	Miscele bituminose	-/-	UNI EN 13108 parti da 1 a 7[*]	UNI EN 13108-8, UNI EN 13043[*], UNI EN 13055-2[*]	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

- La "X" indica le opere che si possono realizzare con i "prodotti di recupero";
- Il simbolo "(*)" a fianco di una norma o di una serie di norme, indica che le stesse, alla data di emissione del presente schema, sono "cogenti". Per i "prodotti di recupero" per i quali non sono riportate norme "cogenti", valgono le norme di riferimento indicate;

[1] Lo schema è stato redatto sulla base dei contenuti del D.M. 5/2/98 e smi (ultima modifica D.M. 186/2006), al quale si rimanda per l'utilizzo ed il dettaglio delle parti in esso richiamate;

[2] Tali tipologie non possono essere considerate per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura semplificata), ma solo per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura ordinaria e/o impianti di ricerca/sperimentazione), non essendone prevista la quantità massima nell'Allegato 4 al D.M. 5/2/98 e smi (ultima modifica D.M. 186/2006);

[3] Ove previsto, da integrare con le ulteriori caratteristiche di cui ai p.ti x.y.3 all.1-sub.1;

[4] Opere: 1: Strato superficiale / 2: Strato di base / 3: Fondazione / 4: Sottofondo/Sottofondazione / 5: Rilevato / 6: Anticapillare / 7: Antigelo / 8: Drenante / 9: Recuperi ambientali / 10: Aggregati per calcestruzzi / 11: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali / 12: Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici / 13: Aggregato per massicciate ferroviarie / 14: Intonaci e murature / 15: Opere e manufatti in calcestruzzo / 16: Aggregati per malta / 17: Aggregati per opere di protezione;

[5] Per i p.ti "3" e "4" della tipologia 7.6, sono riportate rispettivamente le lettere "c" e "b" in accordo con i contenuti del D.M. 5/2/98 e smi (ultima modifica D.M. 186/2006), pur trattandosi di evidente errore materiale di trascrizione nel DM stesso;

[6] Utilizzo non previsto per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura semplificata), ma solo per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura ordinaria e/o impianti di ricerca/sperimentazione), non essendo contemplato nell'Allegato C alla

Allegato B Dgr. del

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - 9ª legislatura

ALLEGATO B SCHEMA 2: UTILIZZO TAL QUALE DEI RIFIUTI - AI SENSI DEL D.M. 5/2/98 E SMI[1]

RIFIUTI / DM 5/2/98 e smi					OPERE (da realizzarsi con i rifiuti tal quali)[4]											Norme/specifiche tecniche di utilizzo [cogenti e/o di riferimento]
Tipologie [p ti x y all 1-sub 1]	Provenienza [p ti x y 1 all 1-sub 1]	Caratteristiche[2] [p ti x y 2 all 1-sub 1]	Attività di recupero [p ti x y 3 all 1-sub 1] Utilizzo diretto del rifiuto tal quale [materiali non legati]	Test di cessione[3] [all. 3]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	
4.1, 5.18, 7.5, 7.6, 7.10,7.25, 12.11	4.1.1, 5.18.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.10.1,7.25.1 12.11.1	4.1.2, 5.18.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.10.2, 7.25.2, 12.11.2	4.1.3 h), 5.18.3 d), 7.5.3 c), 7.6.3 b), 7.10.3 e), 7.25.3 i), 12.11.3 e)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3 e)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
				X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	UNI EN 13450[7]
			4.4.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			4.4.3 g)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
5.17	5.17.1	5.17.2	5.17.3 e)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
				X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	UNI EN 13450[7]
			5.17.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.1,7.2	7.1.1,7.2.1	7.1.2, 7.2.2	7.1.3 c), 7.2.3 f)	X	X	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
				X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			7.1.3 b) ,7.2.3 e)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.4, 7.11	7.4.1, 7.11.1	7.4.2, 7.11.2	7.4.3 d), 7.11.3 d)	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			7.4.3 e), 7.11 e)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.14, 7.15, 11.2, 12.1	7.14.1, 7.15.1, 11.2.1 12.1.1	7.14.2, 7.15.2, 11.2.2, 12.1.2	7.14.3 b), 7.15.3 d), 11.2.3 c), 12.1.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			7.14.3 c), 7.15.3 e), 11.2.3 d), 12.1.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.16, 7.17, 7.18, 7.31, 12.15	7.16.1, 7.17.1, 7.18.1, 7.31.1, 12.15.1	7.16.2, 7.17.2, 7.18.2, 7.31.2, 12.15.2	7.16.3 d), 7.17.3 e), 7.18.3 d), 7.31.3 c), 12.15.3 a)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			7.16.3 c), 7.17.3 f), 7.18.3 e), 7.31.3 b), 12.15.3 b)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.24, 12.5	7.24.1, 12.5.1	7.24.2, 12.5.2	7.24.3 e), 12.5.3 b)	X	X [5]	X [5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
7.30	7.30.1	7.30.2	7.30.3 b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
7.31bis	7.31.1bis	7.31.2bis	7.31.3bis c)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			7.31.3bis b)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
12.2	12.2.1	12.2.2	12.2.3 a)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			12.2.3 c)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			12.2.3 b)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X [6]	Specifiche di capitolato e/o di progetto
12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3 e)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			12.3.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			12.3.3 g)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3 e)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			12.4.3 f)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
			12.4.3 g)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X [5]	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
12.7, 13.7	12.7.1, 13.7.1	12.7.2, 13.7.2	12.7.3 c), 13.7.3 c)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
12.9, 13.11	12.9.1, 13.11.1	12.9.2, 13.11.2	12.9.3 b), 13.11.3 f)	X	X [5]	X [5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
			12.9.3 a), 13.11.3 e)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto
13.2, 13.6	13.2.1, 13.6.1	13.2.2, 13.6.2	13.2.3 d), 13.6.3 c)	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	UNI EN 13285, UNI EN 13242[7]
				X	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	Specifiche di capitolato e/o di progetto

Allegato _ Dgr Jel

Note

- La "X" indica la necessità di effettuare il test di cessione sul "rifiuto tal quale" e le opere da realizzarsi con l'utilizzo "tal quale" dei rifiuti.

- Il simbolo "(*)" a fianco di una norma o di una serie di norme indica che le stesse, alla data di emissione del presente schema sono "cogenti"

(1) Lo schema è stato redatto sulla base dei contenuti del D.M. 5/2/98 e smi (ultima modifica D.M. 186/2006), al quale si rimanda per l'utilizzo ed il dettaglio delle parti in esso richiamate

(2) Ove previsto, da integrare con le ulteriori caratteristiche di cui ai p.ti x.y.3 all.1-sub 1

(3) Ove previsto verificare l'eventuale esclusione di alcuni parametri - p.ti x.y.3 all.1-sub 1.

(4) Opere: A Rilevati stradali / B Sottofondi stradali / C Rilevati ferroviari / D Sottofondi ferroviari / E Rilevati aeroportuali / F Sottofondi aeroportuali / G Massicciate ferroviarie / H Piazzali industriali / I Recuperi ambientali (deve essere verificato che il contenuto di contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messe in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito) / L Coperture di discariche (Utilizzo per copertura di discariche per RSU la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso) / M terrapieni ed arginature

(5) Non essendo prevista la quantità massima nell'Allegato 4 al D.M. 5/2/98 e smi (ultima modifica D.M. 186/2006), tale attività di recupero non è considerabile per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura semplificata), ma solo per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura ordinaria e/o impianti di ricerca/sperimentazione).

MODIFICHE DELLA REV. DEL 28/06/2013
13.2 e 13.6 inserite attività recuperi ambientali
731 bis inserita attività recuperi ambientali
Inserite tipologie 4.1, 5.18
inserite tipologie 7.30 con voce recuperi ambientali (ripascimenti arenili R10=recupero ambientale all. 4)
Inserita tipologia 11.2
12.2 inserite voce recuperi ambientali (riprofilatura morfometrica alveo R10=recupero ambientale all. 4)
12.9 e 13.11 voci rilevati e sottofondi solo per impianti in ordinaria perchè non in all. 4
12.2 voce terrapieni e arginature solo per impianti in ordinaria perchè non in all. 4
12.4 voce discariche solo per impianti in ordinaria perchè non in all. 4
7.24 , 12.5 voci rilevati e sottofondi solo per impianti in ordinaria perchè non in all. 4

(Codice interno: 277167)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1061 del 24 giugno 2014

Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD) intestata alla ditta Carraro Tiziano. Trasferimento dell'intestazione a favore della ditta TERME ORVIETO S.N.C. DI CARRARO TIZIANO E C. - (L.R.40/89).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trasferimento dell'intestazione di concessione mineraria.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il sig. Carraro Tiziano residente ad Abano Terme (PD), via Barbieri n.13 - C.F. CRR TZN 52S14 A001T, è titolare in virtù della D.G.R. n.5611 del 29.9.1987 della concessione di acqua termale denominata "Patavium II" ricadente nel comune di Abano Terme (PD).

La concessione originariamente denominata "Patavium" è stata rilasciata con D.M. 22.7.1966 su di un'area di 6.20 ettari e successivamente con la su citata D.G.R. n. 5611/87, rinnovata, ampliata e suddivisa in due concessioni denominate "Patavium" e "Patavium II".

La superficie dell'attuale concessione "Patavium II" è di Ha 2.81.50 (ettari due, are ottantuno, centiare cinquanta) e al suo interno insistono 2 pozzi attivi, aventi una portata complessiva di 700 litri al minuto che servono ad alimentare lo stabilimento termale denominato "Orvieto" sito in comune di Abano Terme (PD), intestato alla ditta Terme Orvieto s.n.c. di Carraro Tiziano (C.F. CRR TZN 52S14 A001T) e C..

La Regione Veneto, con proprio atto prot. n.248843/57.02 del 7.5.2009 in considerazione della specificità inerente l'attività mineraria, ha ritenuto di stabilire che l'intestazione delle concessioni idrotermominerali, deve essere a favore di società/imprese regolarmente costituite che esprimono idonea capacità tecnico-economica come stabilito dall'art. 13 della L.R. 10.10.1989 n.40.

Visto quanto sopra citato, con domanda in data 15.7.2010 pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 22.7.2010 prot. n. 399979 E.420.14.2, il sig. Carraro Tiziano, oltre al rinnovo della concessione, ha chiesto, in ottemperanza delle sopracitate note, anche l'intestazione della concessione a favore della ditta Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C. con sede a Abano Terme (PD) - via Barbieri n.13 - C.F./P.IVA 00114830284, di cui è rappresentante legale.

Il differimento della data di scadenza della concessione è stato accordato con D.D.R. n. 127 del 17.6.2013.

Con nota prot. n. 10108 del 30.5.2014, pervenuta in Regione il 03.06.2014 prot. n 237523, la Gestione Unica del B.I.O.C.E ha comunicato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 30.5.2014 ha espresso in merito parere favorevole.

Il Titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA l'istanza in data 15.07.2010 pervenuta in Regione il 22.07.2010 prot.n.399979 E.420.14.2;

VISTA la D.G.R. n.5611 del 29.9.1987 di rilascio della concessione;

VISTO il D.D.R. n. 127 del 17.6.2013 relativo al differimento della data di scadenza;

VISTA la L.R. 40 del 10.10.1989 ;

VISTA la comunicazione della Direzione Geologia e Attività Estrattive del 7.5.2009 prot. n. 248843/57.02;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo del B.I.O.C.E. nella seduta del 30.5.2014 in merito all'istanza;

VISTA la dichiarazione di idoneità tecnico-economica in data 14.7.2010 a firma del legale rappresentante della società Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C., Sig. Carraro Tiziano, redatta ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/89;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di intestare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C. con sede a Abano Terme (PD) - via Barbieri n.13 - C.F./P.IVA 00114830284, la concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" ricadente in comune di Abano Terme (PD);

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimenti;

3. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

4. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 9.4.1959 n.128 ed al D.lgs. 624/96 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

5. di stabilire che l'intestazione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1061 del 24 giugno 2014

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA
"PATAVIUM II"
sita in comune di Abano Terme (PD)

L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T. (P.C.R. 23.4.1980 n. 1111 e s.m.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale originariamente denominata "Patavium" è stata rilasciata con D.M. 22.7.1966 su di un'area di 6.20 ettari e successivamente con D.G.R. n. 5611 del 29.9.1987, rinnovata, ampliata e suddivisa in due concessioni denominate "Patavium" e "Patavium II".

La concessione denominata "PATAVIUM II", rilasciata con la su citata D.G.R. n. 5611/87, ha un'area pari a ettari 2.81.50 come si evince dal Verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n.127 del 17.6.2013 la scadenza è stata differita al 31.12.2015.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Il nuovo titolare, Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C. con sede in Abano Terme (PD) – via Barbieri n.13 – C.F./P.IVA 00114830284, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/89, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V.. n. 1586 del 18.7.1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. n.1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30.5.2008, n.117 ed al P.U.R.T.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessionenon costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale paesaggistico, aree naturali protette, di area, parco, PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi n.1,2,3,4,5 dell'art. 22 del P.U.R.T.

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n 4106 del 29.12.2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R.40/89, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/89 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni sette anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro tre mesi dal intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia del valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare, ai sensi della L.R. 40/89, con il programma dei lavori annuali o sua variante e che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse, su parere della Soprintendenza, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori);
- dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984;
- dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128 /1959;
- tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
- ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviato alla Sezione Geologia e Georisorse almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.
- dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
- le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;

- durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Sezione;
- il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno sei mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- il concessionario dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;
- lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152 e agli art.li 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 5 – Disposizioni sito Natura 2000

La D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della VINCA, che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- "Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/89, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/89 ed in particolare non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive alla ditta titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con D.M. 22.7.1966 e D.G.R. n.5611 del 29.9.1987, che si intendono qui integralmente trascritti;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- far effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni sette anni per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte

della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonchè ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione.

(Codice interno: 277168)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1063 del 24 giugno 2014

Sethi S.r.l. Trasferimento e nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD) - (art. 29, L.R.40/89)

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trasferimento definitivo di concessione per la coltivazione della risorsa termale già autorizzato in via preventiva con D.G.R. n.1951 del 28.10.2013, su istanza della ditta concessionaria.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La sig.ra Bertolini Anna Maria con domicilio in Abano Terme (PD) è titolare, in virtù del D.M. 6.9.1060, della concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD).

La concessione, originariamente rilasciata con DM. 20.3.1958 su di un area di Ha 2.65.00 è stata successivamente rinnovata con D.G.R. n. 3377 del 12.6.1984 e con D.D.R. n. 102 del 4.6.2013, la data di scadenza stata differita al 31.12.2015.

All'interno della concessione insistono 2 pozzi attivi, aventi una portata complessiva di 500 litri al minuto che servono ad alimentare lo stabilimento termale denominato "Millefiori" sito in comune di Abano Terme.

Con domanda in data 1.9.2013, pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 23.9.2013 prot. n. 398053/E.420.14.2, la sig.ra Bertolini Anna Maria ha chiesto l'autorizzazione preventiva al trasferimento della succitata concessione, a favore della ditta "Sethi S.r.l." con sede in Abano Terme (PD) - Via Volta 31 - C.F. e P.IVA. 03306980289 che ha sottoscritto per accettazione.

Con nota prot. n. 9731 del 13.9.2013 la Gestione Unica del B.I.O.C.E. ha comunicato che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 11.9.2013, ha espresso in merito parere favorevole.

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 40 del 10.10.1989, la titolarità della concessione può essere trasferita previa autorizzazione preventiva, solo ai titolari di stabilimenti o di impianti che utilizzano l'acqua oggetto della concessione stessa e che posseggano la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma lavori ed al loro sviluppo.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art 29 della L.R. 40/89 e visti gli atti, con D.G.R. n. 1951 del 28.10.2013 ha autorizzato la ditta concessionaria ad effettuare in via preventiva, il trasferimento.

La ditta Sethi S.r.l. titolare dell' autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato "MILLEFIORI", ha dichiarato la propria idoneità tecnica ed economica ad effettuare attività minerarie e in virtù del contratto di somministrazione sottoscritto in data 07.08.2013, utilizza l'acqua termale proveniente dai pozzi della concessione, con nota della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in del 21.02.2014 prot.n. 9974, pervenuta in data 28.02.2014 prot.n. 86258/C.101, ha presentato istanza di trasferimento definitivo.

Per quanto sopra esposto, visto l'atto notarile in data 17.02.2014 del Dottor Giampiero Luca notaio in Abano Terme n. di rep.17458 e registrato all'agenzia delle Entrate di Padova al n. 2310 il 18.02.2014, per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento termale e la corretta utilizzazione della risorsa è possibile trasferire e intestare in via definitiva, la concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD) alla ditta sopraccitata.

Il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di trasferimento di concessione, (**allegato A**), che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTA la D.G.R. n. 1951 del 28.10.2013 di autorizzazione preventiva al trasferimento;;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 09/04/2014;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di trasferire ed intestare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Sethi S.r.l. con sede in Abano Terme (PD) -Via A. Volta n.31 - C.F. e P.IVA. 03306980289, la concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" ricadente in comune di Abano Terme (PD);

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di trasferimento di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

4. di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della concessione;

5. di stabilire infine che la nuova intestazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1063 del 24 giugno 2014 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA "VIA PASTORE"
sita in comune di Abano Terme (PD)

L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T. (P.C.R. 23.4.1980 n. 1111 e s.m.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" è stata rilasciata con D.M 20.03.1958 su di un area pari a ettari 2.65.00 come si evince dal Verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

Con D.G.R. n. 3377 del 12.06.1984 la concessione è stata rinnovata e con D.D.R. n.102 del 04.06.2013 la scadenza è stata differita al 31.12.2015 .

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Il nuovo titolare, Sethi S.r.l. con sede in Abano Terme (PD) – Via Volta 31 –C.F. e P. I.V.A. 03306980289, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/89, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V.. n. 1586 del 18.7.1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. n.1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30.5.2008, n.117 ed al P.U.R.T.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato.

Il provvedimento di trasferimento della concessione tiene luogo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto o nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinente agli aspetti connessi con l'attività mineraria.

Il provvedimento di trasferimento non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale paesaggistico, aree naturali protette, di area, parco, PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi n.1,2,3,4,5 dell'art. 22 del P.U.R.T.

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n 4106 del 29.12.2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di trasferimento della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R.40/89, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/89 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni sette anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria;

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro tre mesi dal trasferimento della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia del valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare, ai sensi della L.R. 40/89, con il programma dei lavori annuali o sua variante e che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse, su parere della Soprintendenza, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- Dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori);
- Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984
- Dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128 /1959;
- Tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
- Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviato alla Sezione Geologia e Georisorse almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.
- Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
- Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;

- Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Sezione;
- Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno sei mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- Il concessionario dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;
- Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152 e agli art.li 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 5 – Disposizioni sito Natura 2000

La D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della VINCA, che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni :

- "Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/89, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/89 ed in particolare non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive alla ditta titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89, il diritto annuo anticipato;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- far effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni sette anni per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della L.R. 40/1989.
- comunicare entro 30 giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

Il trasferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai

sensi dell'art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonchè ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di trasferimento della concessione.

(Codice interno: 277269)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1069 del 24 giugno 2014

Autorizzazione al Comune di Mira (VE) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (l.r. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, si autorizza il Comune di Mira (VE) ad aumentare dal 15% al 25% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare nel 2014 per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazione del Consiglio comunale del 27 marzo 2014, n. 12.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che il Comune possa riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

Il Comune di Mira con nota del 04.06.2014, sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 marzo 2014, ha chiesto l'autorizzazione, per l'anno 2014, all'elevazione dal 15% al 25% dell'aliquota degli alloggi da riservare a situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 10/1996.

La richiesta è motivata dal protrarsi della situazione di drammatica crisi economica ed occupazionale che ha colpito anche il territorio mirese per cui continuano a verificarsi casi di famiglie che perdono il lavoro e conseguentemente anche la casa.

Il Comune di Mira rientra fra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004).

Sussistono perciò i presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, per l'accoglimento della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la l.r. 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 27 marzo 2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Mira (VE), ai sensi dell'art. 11 , comma 1, della legge regionale n. 10/1996, ad elevare dal 15% al 25%, limitatamente all'anno 2014, la percentuale di riserva per situazioni di emergenza abitativa degli alloggi di ERP rientranti nell'ambito di applicazione della l.r. n. 10/1996;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277268)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1070 del 24 giugno 2014

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione ad avviare le procedure per l'assunzione del Dirigente dell'Area Tecnica. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l'ATER di Venezia ad avviare le procedure per l'assunzione del Dirigente dell'Area Tecnica, allo stato sguarnita, in deroga alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2563 dell'11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - la nota del Presidente dell'ATER di Venezia del 06.06.2014, n. prot. 14517; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 51 del 12.05.2014; - le DDGR n. 3322 del 21.12.2010, n. 1841 del 08.11.2011, n. 2563 dell'11.12.2012, n. 907 del 18.06.2013 e n. 2591 del 30.12.2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con nota del Presidente dell'Azienda del 06.06.2014, n. prot. 14517, l'ATER di Venezia ha chiesto l'autorizzazione preventiva alla copertura della posizione di Dirigente dell'Area Tecnica, in quanto, allo stato, l'Azienda si trova sguarnita di tale figura apicale, a seguito di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro con il precedente Dirigente.

La motivazione di tale richiesta trova infatti fondamento nel fatto che il Consiglio di Amministrazione Aziendale, con deliberazione n. 51 del 12.05.2014, ha risolto il contratto di lavoro tra l'ATER di Venezia ed precedente Dirigente dell'Area Tecnica; mancando ora tale figura, l'Azienda si trova nell'impossibilità di far fronte alle innumerevoli procedure di competenza, di fondamentale importanza per la regolare esecuzione dell'attività.

In tale contesto, l'Azienda, data la propria situazione, non può nemmeno contare nell'appoggio di corrispondenti livelli, in termini di forza lavoro, presenti nell'attuale dotazione organica: a fronte di una pianta organica che prevede tre figure dirigenziali oltre che al Direttore, attualmente l'Azienda può contare esclusivamente nella copertura e presenza del Dirigente dell'Area Servizi Generali e Risorse Umane, che oggi funge anche da Vicedirettore, in un momento in cui il ruolo principale (quello del Direttore) non è coperto.

Vale a tal fine precisare che ai sensi del punto 4, lettera b), della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, i Consigli di Amministrazione delle ATER sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta stessa le eventuali assunzioni di nuovo personale, atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.

Successivamente, ai sensi del punto 2 della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2011, n. 1841 gli enti strumentali della Regione, tra cui le Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta medesima prima di assegnare incarichi di responsabilità.

Infine la Giunta regionale, con deliberazione n. 2563 del 11.12.2012, prorogata con le DGR n. 907 del 18.06.2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013, ha stabilito, per gli enti di cui trattasi, di ammettere esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti medesimi aventi lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Si precisa che tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 2014.

Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e nella considerazione che tale problematica non può trovare soluzione nella mobilità tra enti, trattandosi di posizione esclusiva aziendale non sostituibile con altre figure professionali, con il presente provvedimento, in deroga alla DGR n. 2563/2012, prorogata con DGR n. 907/2013 e n. 2591/2013, si propone di accogliere le predette richieste avanzate dall'ATER di Venezia e, conseguentemente, di autorizzare l'ATER di Venezia ad avviare le procedure per l'assunzione del Dirigente dell'Area Tecnica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione del CdA dell'ATER di Venezia n. 51 del 12.05.2014;

VISTA la nota del Presidente dell'ATER di Venezia n. prot. 14517 del 06.06.2014;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa ed in deroga alle disposizioni sancite con deliberazione di Giunta regionale n. 2563 del 11.12.2012, prorogata con DGR n. 907 del 18.06.2013 e n. 2591 del 30.12.2013, l'ATER di Venezia ad avviare le procedure per l'assunzione del Dirigente dell'Area Tecnica;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(Codice interno: 277412)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1072 del 24 giugno 2014

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Approvazione del progetto di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea (secondo provvedimento). Disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 42/CR del 29 aprile 2014.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva i progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali) e incarica la struttura regionale competente di notificarli alla Commissione europea, secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE. L'obbligo di eseguire la procedura è richiamato dall'articolo 4, comma 2 della medesima legge regionale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

Questa Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, "il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 8, paragrafo 1).

L'articolo 9 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 2493 del 4 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (primo provvedimento):

a) progetto di Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (Allegato A);
b) modello di domanda di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (Allegato B);
c) modello di domanda di autorizzazione di organismo di controllo (Allegato C);
d) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. Norme tecniche agronomiche (Allegato D);
e) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. Linee tecniche di difesa integrata (Allegato E);
f) progetto di disciplinari di produzione - prodotti zootecnici (Allegato F).

La struttura regionale competente ha successivamente notificato alla Commissione i citati progetti di regole tecniche e, quali disposizioni legislative e regolamentari di base, la L.R. n. 12/2001 nella versione vigente, il Manuale di Identità Visiva e il Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata", ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva (Notifica n. 2013/0037/I).

A conclusione della richiamata procedura d'informazione, la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013.

Su richiesta di alcuni operatori di vari settori produttivi e per aumentare il numero dei disciplinari di produzione applicabili nell'ambito del sistema di qualità "Qualità Verificata" della L.R. n. 12/2001, il Settore Servizi fitosanitari (ex Unità Periferica

per i Servizi fitosanitari) ha predisposto il progetto di disciplinari di produzione integrata (norme tecniche agronomiche e linee tecniche di difesa integrata) delle seguenti colture: basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, melograno, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino.

In attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) del 20 marzo 2008, e con le procedure previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 2722 del 17 aprile 2008, per i disciplinari di produzione integrata del sopra elencato gruppo di colture sono stati emessi i seguenti pareri di conformità alle vigenti "Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata" (LGNPI):

- parere di conformità per le norme tecniche agronomiche di finocchio, prezzemolo, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), vite, riso, tabacco e erba medica da foraggio, emesso durante la riunione del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) del 20 marzo 2012;
- parere di conformità per le norme tecniche agronomiche di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), pisello, ravanello, scalogno, melograno, piccoli frutti, barbabietola da zucchero e rosmarino, emesso durante la riunione del GTA del 13 marzo 2013;
- parere di conformità per le linee tecniche di difesa integrata di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino, emesso durante la riunione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) del 13 novembre 2013 (aggiornamento 2014).

L'emissione dei pareri di conformità dei disciplinari di produzione integrata della L.R. n. 12/2001 alle LGNPI del SQNPI (Legge 3 febbraio 2011, n. 4), rende tali disciplinari di produzione integrata applicabili anche nell'ambito del citato Sistema di qualità nazionale, realizzando il coordinamento tra il sistema di qualità QV e il richiamato SQNPI.

Anche le LGNPI sono state notificate alla Commissione, da parte del MIPAAF, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva (Notifica n. 2012/387/I).

I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare questo secondo gruppo di disciplinari di produzione integrata della L.R. n. 12/2001, sottoponendoli alle preventive valutazioni della Commissione europea, vanno individuati nell'intento di migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agricole e agroalimentari, la salute delle piante e degli animali e proteggere l'ambiente e il benessere degli animali, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori.

Con la deliberazione n. 42/CR del 29 aprile 2014 la Giunta regionale ha approvato la proposta di progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, melograno, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino (Allegato A), e la proposta di progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino (Allegato B).

Su tali documenti tecnici la Quarta Commissione consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole senza modifiche (parere n. 533 - seduta del 28 maggio 2014), così come previsto dall'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 12/2001.

Si rende necessario, pertanto, approvare i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (secondo provvedimento):

a) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, melograno, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Occorre segnalare che le disposizioni legislative e regolamentari di base (L.R. n. 12/2001 nella versione vigente, Manuale di Identità Visiva e Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata"), relative ai progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 di cui al presente provvedimento, sono state già trasmesse alla Commissione con la Notifica n. 2013/0037/I (nota

dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012).

La Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività relative alla procedura d'informazione prevista dall'articolo 8 della Direttiva:

a) predisporre la richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (MISE) e trasmetterla, con la documentazione allegata, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21/06/1986, n. 317, come modificata dal Decreto legislativo 23/11/2000, n. 427;
b) predisporre la risposta ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati sui progetti di regole tecniche notificati, provenienti dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri;
c) apportare ai progetti di regole tecniche notificati le eventuali modifiche richieste dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, in attuazione della citata procedura;
d) preparare la proposta di deliberazione per l'approvazione definitiva delle regole tecniche notificate, nella versione eventualmente modificata, decorso il periodo di differimento previsto dall'articolo 9 della Direttiva;
e) trasmettere al MISE, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo delle regole tecniche notificate e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione.

Occorre differire, inoltre, l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Direttiva.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo tutti gli allegati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le note dell'Unità Periferica per i Servizi fitosanitari:

prot. n. 130365 del 19 marzo 2012;

prot. n. 196215 del 27 aprile 2012;

prot. n. 106448 del 11 marzo 2013;

prot. n. 151660 del 10 aprile 2013;

prot. n. 467606 del 29 ottobre 2013;

VISTA la nota della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF prot. n. 0025244 del 18 dicembre 2013;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2493 del 4 dicembre 2012 e n. 1330 del 23 luglio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/CR del 29 aprile 2014;

PRESO ATTO del parere favorevole n. 533, relativo alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/CR del 29 aprile 2014, espresso dalla Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 28 maggio 2014;

RILEVATA la necessità di approvare i progetti di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche e linee tecniche di difesa integrata) di cui agli **Allegati A** e **B** al presente provvedimento, per la successiva notifica alla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione di cui all'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE;

VISTA la nota dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001, per la successiva notifica alla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione di cui all'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE:

a) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche), **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
b) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata), **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di segnalare che le disposizioni legislative e regolamentari di base (L.R. n. 12/2001 nella versione vigente, Manuale di Identità Visiva e Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata"), relative ai progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 di cui al presente provvedimento, sono state già trasmesse alla Commissione europea con la Notifica n. 2013/0037/I;

4. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di differire l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/CE;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto omettendo tutti gli allegati.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 277439)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1073 del 24 giugno 2014

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. - Campagna 2013/2014. Deliberazione n. 314/2014 - Graduatoria progetti.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il Programma nazionale di sostegno di cui al Reg. UE n. 1308/2013 prevede l'erogazione di aiuti per il settore vitivinicolo. Con la misura ristrutturazione e riconversione sono erogati aiuti per l'ammodernamento dei vigneti. Con il presente atto si adottano disposizioni al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazione della giunta regionale n. 314 del 11 marzo 2014; consultazioni: 5 giugno 2014 incontro presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 9 giugno 2014 incontro con la filiera vitivinicola regionale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n. 1234/2007, ha mantenuto anche per l'attuale periodo di programmazione, cioè dalla campagna 2013/2014 alla campagna 2017/2018, i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo.

L'articolo 46 del predetto regolamento riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013 sono state adottate norme a livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno alla viticoltura, prevedendo che le Regioni predispongano ed attuino, nei territori di competenza, specifici piani.

I risultati ottenuti con il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione viticola in tutti questi anni sono stati estremamente interessanti, in quanto si è avviata una concreta e mirata ristrutturazione del patrimonio viticolo regionale, che ha consentito di adeguare l'offerta delle produzioni enologiche ai mutamenti dei gusti dei consumatori e di impostare dei modelli viticoli (sesti d'impianto e forme di allevamento) funzionali ad un maggiore livello di meccanizzazione delle operazioni di campagna e ad un miglioramento qualitativo delle produzioni.

I risultati ottenuti nel Veneto con la succitata misura sono confermati dall'alta capacità di impiego delle risorse comunitarie nel corso dell'ultimo periodo di programmazione relativo alle annualità 2009-2013, tant'è che a fronte delle assegnazione alla nostra Regione per il quinquennio di Euro 44.597.907, sono state erogate somme complessivamente per Euro 98.065.037, con un incremento degli impieghi di ben il 45%.

Grazie alla modalità di pagamento del premio mediante modalità forfettaria ed anticipata ed alla gestione delle domande tramite il Sistema informativo di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) è stato possibile erogare alle aziende beneficiarie gli importi dovuti con tempestività, nonché di soddisfare le ulteriori richieste eccedenti le somme annualmente messe a disposizione per il Veneto in relazione alle economie che si sono rese disponibili in sede nazionale.

Relativamente alla campagna 2013/2014 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto 21 maggio 2013, n. 3525, ha provveduto alla ripartizione finanziaria tra le regioni, assegnando al Veneto per l'annualità 2014 relativamente alla misura ristrutturazione e riconversione di vigneti un importo di Euro 14.473.996,00.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 314 del 11 marzo 2014, ha approvato il bando per la selezione dei progetti relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti da presentarsi a valere sulle risorse stanziate per la campagna 2013/2014.

Come per le annualità precedenti, l'adesione alla misura è stata superiore alla dotazione disponibile, infatti, tenuto conto dei risultati istruttori, si stima che le domande che avranno i requisiti previsti dal bando per essere inserite in graduatoria raggiungeranno l'importo complessivo di circa 27,5 milioni di Euro, di cui poco meno di 5 milioni di Euro sono riferiti alle superfici eccedenti i 3 ha per azienda.

Le modalità di gestione del predetto Programma prevedono, prima della conclusione dell'annualità, la rimodulazione delle somme attribuite a ciascuna regione, al fine di assicurare il pieno impiego della dotazione nazionale in relazione all'entità delle risorse necessarie a soddisfare le istanze dei soggetti aventi titolo per poter beneficiare degli aiuti comunitari.

È da precisare che per quanto riguarda la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti la procedura prevede che l'aiuto sia erogato anticipatamente rispetto al termine ultimo per la realizzazione dei lavori, sulla base di una apposita fidejussione sottoscritta a favore dell'amministrazione pubblica a garanzia dell'esecuzione del vigneto.

Nelle scorse annualità il Veneto, grazie alla dinamicità del sistema produttivo e delle competenti strutture regionali, è riuscito a beneficiare delle economie di altre regioni, potendo così rispondere alle esigenze finanziarie degli operatori per le misure le cui dotazioni iniziali erano insufficienti rispetto alle richieste.

Tenuto conto delle necessità della filiera produttiva veneta di adeguare con tempestività il proprio potenziale viticolo al fine di organizzare l'offerta in relazione alle mutevoli esigenze del consumatore e nell'intento altresì di assicurare il massimo impiego delle economie, si ritiene di autorizzare AVEPA ad includere nella graduatoria dei soggetti beneficiari, tutte le aziende aventi i requisiti previsti dal bando per una superficie massima prevista fino a 3 ettari per azienda.

Qualora entro il termine ultimo per la liquidazione degli aiuti secondo le disposizioni che regolano lo specifico fondo comunitario cioè il 15 ottobre 2014, non fosse possibile soddisfare l'intero importo delle richieste ammesse ai benefici -ricorrendo anche all'eventuale overbooking nazionale-, le istanze pendenti saranno liquidate con i fondi della annualità 2014/2015 a partire dal 16 ottobre 2014, le cui disponibilità saranno simili a quelle della corrente annualità.

Si ritiene peraltro, senza che ciò costituisca obbligo a erogare l'aiuto nelle successive annualità da parte dell'amministrazione regionale, che le aziende i cui progetti prevedono lavori che eccedono i summenzionati 3 ettari ed a condizione comunque che gli stessi siano conformi a tutti gli altri requisiti previsti dal bando, possano ugualmente presentare la fidejussione anche per la parte eccedente, al fine di poter beneficiare di eventuali economie aggiuntive.

Tutto ciò premesso è stato presentato alla filiera vitivinicola regionale nel corso della riunione tenutasi lo scorso 9 giugno, che ne ha condiviso l'impostazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, così come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 519/2013;

VISTO il Decreto ministeriale del 21 maggio 2013, n. 3525 "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014";

VISTO il Decreto ministeriale n. 15938 del 20 dicembre 2013 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1234/2007 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTA la deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 relativa all'attuazione nella regione Veneto della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

VISTA la deliberazione n. 1983 del 3 luglio 2007 "Sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale. Approvazione linee di indirizzo";

VISTA la deliberazione n. 314 del 11 marzo 2014, con la quale è stato adottato, nel contesto del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, il Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola, nonché il bando di selezione progetti campagna 2013/2014 - ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

PRESO ATTO dei risultati della riunione della filiera vitivinicola regionale tenutasi il giorno 9 giugno 2014;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di autorizzare AVEPA, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, di includere nella graduatoria di cui al bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, approvato con la deliberazione n. 314/2014, tutte le aziende aventi i requisiti previsti dal predetto bando, per una superficie massima interessata dai lavori di 3 ettari;

2. di autorizzare altresì AVEPA di accettare, rispetto a quanto stabilito al punto 1, per le aziende che hanno presentato istanza e i cui lavori eccedono i 3 ettari, la fidejussione anche per la parte eccedente, a condizione che l'intera iniziativa possieda i necessari requisiti, al fine di poter beneficiare di eventuali economie aggiuntive, senza che ciò costituisca obbligo per l'Amministrazione regionale a erogare l'aiuto nelle successive annualità;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23, lett. a) e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 277253)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1075 del 24 giugno 2014

Iniziative di formazione, informazione ed educazione per la promozione di una specifica cultura in materia di Protezione Civile. Progetto "Campi avventura di protezione civile" della Regione del Veneto. Edizione 2014. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare il progetto presentato dal Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile per proseguire l'attività dei "Campi avventura di protezione civile" della Regione Veneto per l'edizione 2014. Estremi dei documenti dell'istruttoria: progetto "campi avventura di protezione civile della Regione del Veneto - Edizione 2014" trasmesso dal Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile con nota prot. n. I/180 del 20.03.2014.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Con la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 di modifica della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile" vengono esplicitate le singole attività di prevenzione volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi e vengono individuate tra le altre, la formazione, la diffusione della conoscenza di protezione civile e l'informazione alla popolazione quali attività di prevenzione dei diversi tipi di rischio.

La formazione, l'informazione e l'educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile sono altresì esplicitati dalla Legge Regionale n. 58/84 e successive modifiche ed integrazioni, quali obiettivi e attività che la Giunta Regionale deve disporre in materia di protezione civile ai fini della previsione e della riduzione dei rischi di origine naturale o antropica.

Data l'importanza assunta dalla formazione e dall'informazione in materia di protezione civile la Regione Veneto sostiene e promuove da diversi anni una specifica iniziativa rivolta ai giovani in età scolare: i "campi avventura di protezione civile".

Scopo di tale iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi alla protezione civile sviluppando in essi la coscienza della cultura di tale particolare settore e incrementandone il coinvolgimento futuro in ruoli e mansioni specifiche del volontariato di Protezione Civile, come previsto ed attuato con le precedenti DGR n. 1563 del 26 maggio 2009 e n. 782 del 21 maggio 2013.

Sulla base dei risultati positivi delle precedenti edizioni la Regione ribadisce la rilevanza di proseguire anche quest'anno alla realizzazione dei "campi avventura di protezione civile".

La realizzazione di dette finalità prevede il coinvolgimento degli uffici preposti del sistema scolastico regionale e dei volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile per la divulgazione e la concretizzazione dell'iniziativa.

Con deliberazione di Giunta n. 782 del 21 maggio 2013 è stato approvato il progetto triennale, per il periodo 2013/2015, denominato "campi avventura della Protezione Civile", approvando i relativi schemi di convenzione. La medesima deliberazione prevede che la Giunta Regionale approvi annualmente il programma annuale e provveda all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile in Longarone, con nota n. I/180 del 20.03.2014, ha presentato il programma annuale edizione 2014, che prevede la realizzazione di cinque campi avventura di protezione civile, quattro durante la pausa estiva delle attività scolastiche e uno durante il periodo invernale, rivolti ai ragazzi tra gli otto e i diciannove anni.

Si propone quindi l'approvazione del programma presentato dal "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile in Longarone" edizione 2014, di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento.

Per l'attuazione dell'attività descritta si prevede una spesa a carico del bilancio regionale di 70.00,00 euro, necessaria a garantire il coordinamento, l'avvio e la realizzare del programma e delle attività descritte nel progetto.

Infine, si propone di approvare l'**Allegato B**, che disciplina e regola i rapporti tra la Regione del Veneto e il "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile", incaricato di sviluppare il progetto in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 24.02.1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27.11.1984, n. 58 e s.m.i.;

VISTA la DGR 782 del 21.05.2013;

VISTA la L.R. 02.04.2014, n. 12;

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di considerare le premesse al presente dispositivo quale parte integrante del provvedimento;

2. di approvare, per quanto indicato in premessa, il progetto denominato "Campi avventura della protezione civile della Regione del Veneto - Edizione 2014", di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il disciplinare, **Allegato B**, regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile;

4. di impegnare a favore del "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" la spesa di Euro 70.000,00 sul Capitolo n. 100867 ad oggetto "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di protezione civile"- codice SIOPE 1.06.03.1634,del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di disporre che la spesa di Euro 70.000,00 venga liquidata con le seguenti modalità:

- 60% dell'importo pari a Euro 42.000,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato B da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
- saldo del 40% dell'importo pari a Euro 28.000,00 previa trasmissione da parte del "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" della relazione illustrativa delle attività realizzate attestante la conformità del progetto alle specifiche di cui all'art. 1 della convenzione, recante specifica dichiarazione relativa agli altri finanziamenti o contributi eventualmente acquisiti, e di copia conforme delle fatture quietanziate, da effettuarsi entro il 30.06.2015;

6. di dare atto che per il capitolo di spesa n. 100867 la correlata posta di entrata risulta interamente riscossa e che l'impegno di spesa è assunto a valere sulla quota di reiscrizione;

7. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di incaricare il Direttore della Sezione Protezione Civile dell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto convenzionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26, e 27 del D.Lgs. n. 33/13;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1075 del 24 giugno 2014 pag. 1/4

CAMPI AVVENTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE DEL VENETO
EDIZIONE 2014

Introduzione

La Legge Regionale n. 58/84 e successive modifiche disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile, individuando gli obiettivi e le attività che la Giunta Regionale deve disporre al fine di prevenire e ridurre gli effetti di eventi catastrofici. In particolare è prevista un'attività di fondamentale importanza quale: la formazione, informazione e educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.
In questo quadro, visti i risultati degli anni precedenti, si ritiene utile sostenere nuovamente per la prossima estate, ampliando le attività anche in periodo invernale, i campi avventura, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente ragazzi del territorio della Regione del Veneto e gruppi di volontariato di Protezione Civile.

Target e Location

La proposta è rivolta a bambini e ragazzi residenti nella Regione del Veneto dagli 8 anni ai 19 anni, divisi in cinque fasce d'età, in cinque luoghi differenti in modo da coinvolgere ed avere maggiore partecipazione delle Province. I campi si potranno svolgere su basi nel territorio regionale, strutture ricettive attrezzate, rispondenti alle normative in materia, dotate di posti letto, cucina attrezzata, refettorio, bagni con docce e spazi esterni adeguati alle attività.
In particolare i campi s'ipotizzano cinque sessioni nel periodo estivo (luglio-settembre):

- Campo 1: sarà dedicato ai bambini dagli otto ai dieci anni;
- Campo 2: sarà dedicato ai ragazzi dai dieci ai tredici anni;
- Campo 3 sarà dedicato ai ragazzi dai tredici ai sedici anni;
- Campo 4 sarà dedicato ai ragazzi dai sedici ai diciannove anni;

e 1 sessione in periodo invernale (novembre – marzo):

- Campo 5 sarà dedicato ai ragazzi dai sedici ai diciannove anni.

L'ordine dato e i periodi potranno subire variazioni in base alla logistica ed alle effettive disponibilità.
Si cercherà di variare i luoghi dove saranno effettuati i campi, andando ad interessare più ambienti con scenari differenti anche in riferimento all'età dei partecipanti.

Obiettivi:

- Diffondere la cultura della Protezione Civile, il suo ruolo e la sue funzioni;
- Far avvicinare i giovani all'organizzazione e alle sue finalità utilizzando come strumenti attività educative, avventurose e divertenti;
- Promuovere e valorizzare il lavoro di squadra per un obiettivo comune, imparando a mettersi in gioco e a dare del proprio meglio anche nelle situazioni di difficoltà;
- Far conoscere l'ambiente naturale e sociale nel quale si vive ed acquisire un maggiore senso di responsabilità verso di esso;
- Far acquisire una visione del territorio come bene comune da promuovere e tutelare;
- Formare una base di giovani che potranno diventare i nuovi volontari della Protezione Civile.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1075 del 24 giugno 2014

La proposta

Nelle prossime edizioni le squadre di volontariato avranno un ruolo fondamentale nel progetto, oltre a promuoverlo e diffonderlo e collaborando all'individuazione delle strutture ricettive, alla preparazione giornaliera dei pasti per i ragazzi e per gli altri partecipanti.
Durante tutti i campi sarà sempre presente sufficiente personale esperto incaricato dal CRPC (rapporto circa 1 ogni 8 ragazzi).

L'avventura, il gioco, la manualità, la scoperta del territorio, la possibilità di condividere esperienze con coetanei sono tutti strumenti che ci permettono di far vivere ai partecipanti un percorso educativo che ha come scopo creare una cultura di rispetto e responsabilità sia verso gli altri sia verso l'ambiente.
Sulla base del numero di iscritti e delle capacità abitative della strutture che ospiteranno i ragazzi, i partecipanti verranno suddivisi in squadre da circa 10 ragazzi ognuna e saranno seguiti da educatori che vivranno con loro nell'arco di tutto il Campo. Gli educatori saranno in numero di circa uno ogni otto ragazzi.
Le varie attività vengono realizzate secondo uno stile attivo, che vede i ragazzi in ogni momento protagonisti e partecipi delle attività stesse.

Molto importante è anche il clima positivo e collaborativo che aiuta a valorizzare e a far emergere le caratteristiche peculiari di ciascuno, facilita l'instaurarsi di nuove amicizie e legami positivi fra i partecipanti
Il programma è studiato appositamente per raggiungere gli obiettivi sopra descritti. Sarà caratterizzato da incontri con volontari P.C., da interventi dimostrativi, da sessioni tecniche alternate ad attività in cui applicare ed esercitare le tecniche apprese, tutto modulato in base alle età degli utenti.

La proposta verrà diffusa a livello regionale tramite la rete del Sistema Regionale di Protezione Civile e contatti con l'Ufficio Scolastico Regionale. Le iscrizioni verranno accettate mantenendo l'ordine di arrivo della prenotazione dopo la verifica dei requisiti e il versamento della quota di partecipazione. Tale quota a titolo di contributo spese, sarà raccolta dal CRPC e verrà utilizzata a favore delle componenti del sistema regionale di Protezione Civile che parteciperanno all'iniziativa.

Struttura e Programma dei Campi Avventura della Protezione Civile
Il Programma dei Campi Avventura edizione 2014 si articolerà secondo moduli tematici che si sovrappongono ed interagiscono, sarà comunque adattato in funzione alle location, all'età dei partecipanti e alle opportunità che offriranno le squadre di volontari coinvolte.

Modulo 1 - LA CASA:
Si studierà la struttura ospitante, la disposizione delle camere, la preparazione dei posti letto, i dispositivi di sicurezza, le vie di fuga, il montaggio e l' organizzazione generale degli spazi.
Verranno affrontati tutti quegli aspetti relativi alla sicurezza e alla vivibilità di una struttura, "rifugio sicuro e accogliente", ma che in caso di un qualsiasi evento calamitoso si può trasformare in un luogo insidioso.

Modulo 2 – LA SQUADRA:
Si realizzeranno attività finalizzate a promuovere e valorizzare il lavoro di squadra per un obiettivo comune, imparando a mettersi in gioco e a dare del proprio meglio anche nelle situazioni di difficoltà.

In particolare verranno messi in atto, in base alle età, incontri di verifica sul programma del campo e sulle relazioni che si istaureranno tra i partecipanti, utilizzando la modalità briefing e de-briefing, tipiche della Protezione Civile.
Lo sviluppo di un forte spirito di squadra e di cooperazione va di pari passo con una capacità di organizzazione che sappia ordinare e razionalizzare le molte risorse e capacità individuali, tenendo conto delle persone che compongono la squadra e della situazione specifica in cui si trovano ad agire.

Modulo 3 – IL TERRITORIO

Si realizzeranno attività finalizzate alla conoscenza approfondita del territorio circostante attraverso strumenti avventurosi quali orienteering, trekking, cartografia, etc.
Si stimoleranno i ragazzi in attività di osservazione e conoscenza della vita del paese, i punti di ritrovo e di socialità, le strutture essenziali, i servizi, gli enti, i negozi, le attività produttive.
La conoscenza delle risorse naturali sono componenti del territorio dalle quali è impensabile prescindere. La loro tutela non è soltanto un'azione di salvaguardia dell'ambiente naturale, ma anche un'azione preventiva: è necessario agire "a monte" delle calamità naturali e delle possibili situazioni di rischio e per fare questo è indispensabile approfondire la conoscenza del territorio e del rapporto tra ambiente e uomo.

Modulo 4 – LE TECNICHE:

Si realizzeranno attività di conoscenza e di pratica delle tecniche d'intervento per garantire le varie forme di soccorso sia nei confronti della popolazione sia dell'ambiente, in molteplici situazioni di rischio.
Oltre a queste si opererà su: web e telecomunicazione nelle emergenze, gestione dell'attrezzatura personale, escursionismo, canoa, uso di corde, attività con i cinofili, etc.

Modulo 5 – LA PROTEZIONE CIVILE

Si realizzeranno momenti di riflessione, giochi di ruolo con modalità interattive, supporti didattici appropriati e finalizzati a riassumere ed ordinare le varie attività svolte al campo all'interno di uno schema generale, perché sia possibile maturare una visione globale dell'intera, articolata struttura della Protezione Civile.

Ricaduta del Progetto prevista

- Coinvolgimento di circa 150 bambini/ragazzi e loro famiglie di tutta la Regione del Veneto;
- Coinvolgimento degli Uffici di PC della Regione del Veneto e delle Province;
- Coinvolgimento di numerose squadre di Volontari del Sistema Regionale di P.C.;
- Coinvolgimento del Sistema Scolastico della Regione del Veneto attraverso gli uffici competenti per la divulgazione dell'iniziativa;
- Presentazione del progetto a media regionali e nazionali;
- Organizzazione di una giornata evento con circa 150 persone coinvolte;
- Stampa e distribuzione di 10.000 volantini dedicati;
- Stampa e distribuzione di locandine illustrative da diffondere nelle scuole della Regione del Veneto;
- Realizzazione e diffusione di un video promozionale;
- Utilizzo della "mascotte" dei Campi Avventura quale veicolo promozionale ed educativo.

Grafica e Comunicazione

E' prevista la realizzazione grafica con i loghi della Regione del Veneto dei seguenti supporti:

- Volantino promozionale dei campi in formato A4, con 4 colori e sua divulgazione;
- Locandina formato A3 (diffusione nelle scuole);

ALLEGATOA alla Dgr n. 1075 del 24 giugno 2014

- Almeno n. 3 vele promozionali;
- Video sui campi della durata di almeno 5 minuti;
- Raccolta fotografica da inserire sul sito del CRPC e nei siti che la Regione del Veneto riterrà opportuni e su pagine dei social media appropriati;

Attività Previste

- Realizzazione progettazione e attività connesse in toto per i campi avventura;
- Realizzazione grafica e diffusione del materiale informativo (vedi il punto grafica e comunicazione);
- Presa in gestione di adatte strutture ricettive dove svolgere l'attività, con somministrazione pasti e assistenza;
- Attività di segreteria per gli utenti;
- Organizzazione un incontro/conferenza per riportare l'esperienza;
- operatori/educatori sempre presenti ai campi in rapporto al numero di ragazzi presenti;
- Staff di gestione dell'attività ricettiva (cucinieri e assistenti alla casa);
- Kit di benvenuto a tutti i partecipanti (maglietta, cappellino e gadget o altro);
- Riunioni di programmazione con le Province e le squadre coinvolte;
- Individuazione, coordinamento e supporto delle squadre di Volontari di P.C.;
- Rimborsi delle spese documentate alle squadre di protezione civile che parteciperanno al progetto;
- Fornitura di materiali per attività specifiche legate alla protezione civile (tende, brande, radio, ecc.) e di materiali didattici;
- Attivazione di specifica polizza assicurativa per le attività svolte durante i Campi.

Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie verranno comunicate alla struttura competente per la preventiva autorizzazione.

Aspetti Economici

Il contributo richiesto alla Regione del Veneto per tutte le attività descritte è di euro 70.000,00 omnicomprensivo, di cui possiamo stimare preventivamente:

- Spese per il supporto nella realizzazione da parte di soggetti esperti, enti o associazioni esterne; spese per la fornitura di servizi correlati al progetto, assicurative, di approvvigionamento, di trasporto, di vitto e alloggio per i partecipanti alle attività, ivi compreso l'eventuale locazione di immobili per la realizzazione di campi. — euro 40.000,00
- Costi dell'organizzazione, gestione e personale del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile. — euro 20.000,00
- Acquisto materiali, attrezzature, realizzazione attività promozionali e quant'altro necessario per lo sviluppo del progetto. — euro 10.000,00

Si precisa che il presente quadro economico preventivo potrà subire modifiche nella ripartizione delle spese a consuntivo.

Si prevedere una quota massima di contributo a carico delle famiglie per la partecipazione del ragazzo, che verrà destinato alle attività del volontariato, pari a Euro 50,00.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1075 del 24 giugno 2014 pag. 1/

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Direzione del Presidente

Sezione Protezione Civile

L.R. 27/11/1984, N. 58

Schema di convenzione relativa a Servizi/Progetti tra

Sezione Protezione Civile Regione del Veneto

e

"Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile"

ALLEGATOB alla Dgr n. 1075 del 24 giugno 2014

OGGETTO: Protezione Civile. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni. Iniziative di formazione, informazione ed educazione per la promozione di una specifica cultura in materia di Protezione Civile. PROGETTO "CAMPI AVVENTURA di PROTEZIONE CIVILE" della Regione del Veneto. Edizione 2014.

Beneficiario: Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile

Servizio: PROGETTO "CAMPI AVVENTURA di PROTEZIONE CIVILE" della Regione del Veneto. Edizione 2014.

Importo progetto: € 77.500,00
Contributo regionale: € 70.000,00

Schema di convenzione regolante i rapporti

tra la Regione del Veneto e il "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile"

L'anno 2014, oggi …….. del mese di …… in Venezia-Marghera, via Paolucci 34, i Signori:

- Roberto Tonellato, nato a Treviso il 26 settembre 1953, domiciliato per la carica a Venezia-Marghera, Via Paolucci 34, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 2947 del 30 dicembre 2013, esecutivo ai sensi di legge;

- Daniele Stival, nato a Pramaggiore (Ve), il 02.09.1962, domiciliato per la carica presso il Centro Regionale di Studio e Formazione per la Prevenzione e Previsione in Materia di Protezione Civile – sede legale Via Roma, 60 Longarone (BL), sede operativa Via Longhena, 6/8 Venezia-Marghera - il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile nella sua qualità di Presidente.

Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile e il Beneficiario "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Prevenzione e Previsione in Materia di Protezione Civile", con riguardo all'assegnazione del contributo regionale in oggetto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. …… del ……, che ha impegnato la relativa spesa, per la realizzazione del progetto approvato con la medesima delibera.

Art. 2 – Entrate previste e costi del progetto
Il costo per la realizzazione del progetto ammonta a euro 70.000,00 a carico della Regione del Veneto. Verrà chiesto un contributo a partecipante, pari a euro 50,00. Le entrate previste per la realizzazione del progetto sono:

Contributo regionale	Euro 70.000,00
Contributo spese a carico dei partecipanti partecipante (Euro 50,00 per n. 150 partecipanti presunti)	Euro 7.500,00
Totale entrate	**Euro 77.500,00**

I costi e le spese previste saranno così ripartite nelle seguenti attività:

Spese per il supporto nella realizzazione da parte di soggetti esperti, enti o associazioni esterne; Spese per la fornitura di servizi correlati al progetto, assicurative, di approvvigionamento, di trasporto, di vitto e alloggio per i partecipanti alle attività, ivi compreso l'eventuale locazione di immobili per la realizzazione dei campi	Euro 40.000,00
Costi dell'organizzazione, gestione e personale del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile	Euro 20.000,00
Acquisto materiali e attrezzature e realizzazione di attività promozionali	Euro 10.000,00
Contributi spese a favore dei gruppi e delle associazioni di volontariato che interverranno durante le attività formative ed operative	Euro 7.500,00
Totale spese previste	**Euro 77.500,00**

Si precisa che il presente quadro economico preventivo potrà subire delle modifiche nelle ripartizioni delle spese a consuntivo, che dovranno essere verificate dalla Struttura Regionale competente, salvo la restante quota massima di costi riconosciuti al Centro come previsto dall'art. 3.

Art. 3 – Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale

La realizzazione del progetto è assistito da un contributo regionale pari a Euro 70.000,00, assegnato ai sensi della Legge Regionale citata in oggetto.

Il Beneficiario potrà far fronte con risorse proprie o di terzi per il completamento, integrazione o ampliamento dell'iniziativa così come previsto dal successivo art. 4.

Le spese ammissibili a contributo sono:

- Spese per il supporto da parte di soggetti esperti, enti, associazioni esterne e del mondo del volontariato;
- Spese per la fornitura di servizi correlati al progetto, assicurative, di approvvigionamento, di trasporto, di vitto e alloggio per i partecipanti alle attività, ivi compreso l'eventuale locazione di immobili per la realizzazione dei campi;
- Costi dell'organizzazione, gestione e personale del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile;
- Acquisto materiali, attrezzature e realizzazione attività promozionali;
- Contributi spese a favore dei gruppi e delle associazioni di volontariato che interverranno durante le attività formative ed operative.

In considerazione del fatto che una rilevante parte del progetto viene svolta in economia dal Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile nel costo del progetto stesso sono ricomprese le spese generali sostenute direttamente dal Centro e quantificate nella quota fissa del 15% dell'intero progetto rendicontato, che verranno forfettariamente rimborsate in tale misura, senza necessità di rendicontazione.

Eventuali integrazioni alle attività previste dal progetto, che si rendessero necessarie, verranno comunicate alla struttura competente per la preventiva autorizzazione.

Art. 4 – Cumulabilità del contributo

Il contributo è cumulabile con gli altri contributi pubblici o propri del Beneficiario eventualmente ottenuti per la medesima finalità oggetto di contributo regionale, fino alla copertura dell'importo di spesa effettivamente sostenuto, con esclusione di ulteriori finanziamenti regionali. Qualora la somma dei

finanziamenti superi l'importo totale dei costi sostenuti, il contributo regionale è conseguentemente ridotto in misura proporzionale.

Art. 5 – Impegni e obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna:

- a realizzare il progetto nel rispetto della vigente normativa e a completare le attività entro il 30.04.2015;
- a sostenere la spesa di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti entro il 30.06.2015;
- a trasmettere entro 30.06.2015 una dettagliata relazione illustrativa delle attività realizzate, inviandola alla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile ai sensi della L.R. n. 58/1984 e successive modifiche.

Art. 6 – Erogazioni del contributo

Il contributo viene erogato nel seguente modo:

- 60% dell'importo a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- 40% a saldo previa:
  - relazione del Beneficiario di cui all'art. 5, attestante la conformità del progetto alle specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione e contenente specifica dichiarazione relativa agli altri finanziamenti o contributi eventualmente acquisiti;
  - copia conforme delle fatture quietanziate.

Le richieste del Beneficiario devono essere presentate entro il termine di cui all'art. 5 eventualmente prorogato sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.

Art. 7 – Rispetto dei termini di acquisizione del progetto – proroga

Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta di fornire il progetto entro i termini di cui all'art. 5.
Lo stesso Beneficiario può richiedere, prima della scadenza fissata, una proroga dei termini.

Art. 8 – Monitoraggi e verifiche

La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di verificare l'acquisizione del progetto con riguardo alla rispondenza di quanto ammesso a contributo regionale e alla rispondenza degli impegni assunti con la presente convenzione.

Art. 9 – Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile del progetto oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato.

Art. 10 – Revoca del contributo

La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero di quanto erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.

Art. 11 – Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite delle Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Clausole onerose

Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Centro Regionale di Studio e Formazione per la Prevenzione e Previsione in Materia di Protezione Civile

Per la Giunta Regionale

(Codice interno: 277283)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1078 del 24 giugno 2014

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Rovigo.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della *governance* del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Rovigo, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Rovigo.

Il secondo corollario, posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio, è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 della Costituzione e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli s*tandards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale, la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere, anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

In data 16 aprile 2014 la Provincia di Rovigo ha sottoscritto con il Comune di Rovigo, una convenzione di delega di funzioni mediante la quale il predetto Comune ha autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'interno dell'Ente di governo (**Allegato A**).

L'Ente di Governo, costituendo "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, eserciterà le funzioni di organizzazione dei servizi, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo e, inoltre, svolgerà tutte le seguenti funzioni obbligatorie già attribuite a Provincia e Comune dagli artt 8 e 9 della L.R. n. 25/1998:

a. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
b. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
c. stipula degli accordi di programma per gli investimenti (artt. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
d. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b);
e. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
f. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
g. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
h. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
i. autorizzazione a impiegare, in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
j. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (artt. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b);
k. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
l. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c).

La Convenzione istituisce un organismo comune, composto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune, o da loro delegati, con il compito di esprimere l'indirizzo politico, di definire i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati ed esercitare il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente delegato.

La Convenzione, inoltre, disciplina:

- i rapporti tra i due Enti, compresa la gestione del personale e delle risorse strumentali;
- le modalità di funzionamento della struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni regolate dalla convenzione;
- la gestione dei trasferimenti regionali, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del servizio e le modalità di affidamento dei servizi.

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli "*Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000*", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, sottoscritta in data 16 aprile 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Rovigo. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato, siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

Vista la l.r. n. 25/1998;

Vista la l.r. n. 18/2012;

Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;

Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, sottoscritta in data 16 aprile 2014 (**Allegato A**);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di prendere atto della "Convenzione ai sensi all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione dell'Ente di governo previsto dall'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Rovigo e per la gestione della relativa procedura concorsuale", sottoscritta in data 16 aprile 2014, tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino rodigino (**Allegato A**);

3. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 2 prevede la delega di funzioni da parte del Comune di Rovigo a favore della provincia di Rovigo che opera in luogo e per conto dell'ente delegante;

4. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, sottoscritta in data 16 aprile 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Rovigo;

5. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

6. di stabilire che l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Rovigo così individuato, eserciterà le funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione di cui al punto 2 e riportati nel presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

7. di dare atto che con la costituzione dell'Ente di Governo non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

pag. 1/5

Provincia di Rovigo	
PROVINCIA DI ROVIGO	***COMUNE DI ROVIGO***

Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione dell'Ente di governo previsto dall'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Rovigo e per la gestione della relativa procedura concorsuale.

xxxxxxxxx

Addì 16 del mese di aprile dell'anno 2014 presso la sede del Comune di Rovigo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 sono comparsi:

la Provincia di Rovigo, con sede in Rovigo Via Ricchieri detto Celio n. 10, in persona di Giorgio Grassia, nato a Castelguglielmo (RO) il 24.01.1957, che opera nella presente convenzione in qualità di Assessore dell'Ente con deleghe al Bilancio, al Sistema Informativo ed alla Mobilità e Trasporti, giusta delega del Presidente prot. 13217 del 20.03.2014;

il Comune di Rovigo, con sede in Rovigo Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, in persona di Germano Rizzi, nato a Bussolengo (VR) il 02.08.1974, che opera nella presente convenzione in qualità di Assessore dell'Ente con deleghe al Decentramento e politiche per le frazioni, ai Sistemi Informatici, alla Statistica, ai Servizi Demografici, all'Attuazione del Federalismo ed alla Mobilità e Trasporti, giusta delega del Sindaco prot. 19304 del 14.04.2014;

I quali

PREMESSO CHE

dal 01.01.2001 i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del capoluogo sono gestiti rispettivamente dalla Provincia e dal Comune di Rovigo mediante specifici Contratti di Servizio stipulati con le proprie Aziende Affidatarie, individuate mediante apposita istruttoria comparativa, e che le stesse sono Società o Ditte non partecipate dai due Enti;

l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l'istituzione o la designazione degli Enti di governo per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensione non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

l'Ente di governo dovrà preventivamente individuare nuove e più adeguate specifiche dei servizi al fine di realizzare un sistema di trasporto pubblico locale organico ed integrato tra le diverse modalità urbana ed extraurbana, di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza, di assicurare

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
pag. 2/5
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

alla comunità locale la migliore e più efficace mobilità in ambito territoriale ed extraprovinciale, tutelando principalmente i servizi utilizzati da studenti e lavoratori;

il comma 21 dell'art. 34 del successivo D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, ha stabilito che gli affidamenti in essere alla data della sua entrata in vigore e non conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, cioè non derivanti da procedura concorsuale ad evidenza pubblica, devono essere adeguati entro il termine del 31.12.2013;

non sussistono le condizioni per mantenere alcun regime di esclusiva del servizio in quanto le Aziende Affidatarie che oggi eserciscono i servizi non sono partecipate dagli Enti, tant'è che con Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 63 del 09.04.2013 e di Giunta Comunale n. 373 del 03.10.2013, Provincia e Comune di Rovigo hanno preso atto della suddetta scadenza del 31.12.2013, avviando nel contempo le rispettive attività propedeutiche all'indizione della gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore dell'intero servizio di trasporto pubblico provinciale;

la Regione Veneto, con la Deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013, ha confermato i bacini territoriali ottimali e omogenei di dimensione pari a quella del territorio provinciale, ratificando di fatto le determinazioni già assunte con la propria precedente Deliberazione n. 1990/2010, lasciando a Province e Comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per la costituzione dell'Ente di governo ed individuando nella convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la modalità organizzativa per la costituzione del soggetto di cui all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

con la medesima Deliberazione n. 2048/2013, la Regione Veneto ha inoltre approvato gli indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dettagliando finalità, funzioni amministrative ed attività gestionali da esercitarsi in modo convenzionato, forme organizzative, indirizzi generali di organizzazione, durata della convenzione e principi di salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati;

si ritiene preferibile, in applicazione del punto 3.2. lettera c dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2048 del 19.11.2013, optare per la forma organizzativa della "convenzione di delega" in cui la Provincia funge da Ente di governo delegato dal Comune, fermo restando che la Regione dovrà continuare, ai sensi degli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/98, a corrispondere separatamente a ciascun Ente le assegnazioni spettanti;

in tale contesto risulta pertanto necessario procedere alla costituzione dell'Ente di governo ed inoltre opportuno e produttivo prevedere l'indizione di una gara unica, concordando tra gli Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esperimento delle procedure concorsuali;

sarà inoltre necessario procedere all'indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio conferendo ad un unico soggetto il ruolo e la funzione di stazione appaltante.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue.

Art. 1
Premesse

Le premesse e gli atti ivi menzionati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Oggetto

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
pag. 3/5 Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Il Comune di Rovigo individua nella Provincia di Rovigo l'Ente delegato quale Ente di governo, ex art. 3bis del D.L. n. 138/2011, per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 3
Finalità e funzioni amministrative

L'Ente di governo dovrà sostanzialmente perseguire le finalità di migliorare efficacia, efficienza ed economicità del servizio attraverso una gestione coordinata, realizzare economie di scala, razionalizzare le reti e migliorare gli standard di qualità.

L'Ente di governo, costituendo "Autorità competente" ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, eserciterà le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e, inoltre, svolgerà tutte le seguenti funzioni obbligatorie già attribuite a Province e Comuni dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 25/98:

predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);

predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);

stipula degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);

servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 1997 (art. 9, co. 1, lett. n);.

irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);

espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);

stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);

erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);

autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);

riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).

svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);

vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c).

La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie e deve comportare l'adozione di atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'Ente delegato.

Art. 4
Rapporti tra gli Enti

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'

pag. 4/5 Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Sarà costituito un organo comune composto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune, o da loro delegati, che assuma il compito di esprimere l'indirizzo politico, che definisca i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati e che eserciti il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente delegato.
Si individua nell'Area Finanziaria e Trasporti – Servizio Trasporto Pubblico Locale della Provincia, la struttura competente allo svolgimento delle funzioni regolate dalla presente convenzione. I responsabili dei servizi degli Enti convenzionati definiscono la dotazione organica e strumentale conforme allo svolgimento delle funzioni, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di ciascun Ente e dei vincoli normativi in materia, e possono eventualmente integrarla con personale adeguato, sia da un punto di vista numerico che delle capacità professionali, anche tramite distacco o comando di personale presso l'Ente delegato.
Sarà costituito un tavolo tecnico permanente composto dai dirigenti responsabili dei due Enti, o da loro funzionari espressamente delegati, per la periodica trattazione dei temi inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi.
La Provincia informerà sistematicamente il Comune dell'attività svolta in qualità di Ente di governo convocando il tavolo tecnico per l'aggiornamento su attività e funzioni.
E' facoltà del Comune chiedere la convocazione del tavolo tecnico ogni volta che venga ritenuto necessario ed in tal caso la Provincia provvederà entro una settimana dalla richiesta.

Art. 5
Gestione dei trasferimenti regionali

In applicazione del punto 3.2. lettera c dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2048 del 19.11.2013, si conviene che la Regione continui, ai sensi degli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/98, a corrispondere separatamente a ciascun Ente le assegnazioni spettanti, nei limiti delle risorse da questa assegnate in ciascun esercizio finanziario per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 6
Esecuzione del servizio

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del servizio, ivi compresa la liquidazione dei corrispettivi e l'applicazione delle penali, compete a Provincia e Comune in relazione alle proprie competenze funzionali ed è regolata dal rispettivo Contratto di Servizio.
Oltre alle funzioni predette, per quanto di competenza, la Provincia svolge funzioni di coordinamento tra i due Enti nella gestione dei rapporti con l'Azienda affidataria e per l'applicazione delle penali previste in caso di inadempimenti di carattere generale e non legati ai singoli ambiti territoriali ed in caso di risoluzione del Contratto di Servizio per gravi inadempimenti.

Art. 7
Procedure concorsuali

Il Comune di Rovigo conferisce alla Provincia di Rovigo, quale Ente di governo, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio provinciale con riferimento all'intero bacino comprensivo del servizio di trasporto urbano del capoluogo ed extraurbano dell'intero territorio della provincia di Rovigo.
La procedura concorsuale dovrà essere esperita secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comunque redatta sulla base delle linee guida e delle specifiche dei servizi che l'Ente di governo andrà a definire.
La Provincia informerà sistematicamente il Comune dell'attività svolta in qualità di stazione appaltante convocando apposite riunioni per l'aggiornamento su attività e funzioni.

Art. 8

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
pag. 5/5 Ing. Mauro Menegazzo

Durata

La presente convenzione ha validità 11 anni al fine di consentire la stipula dei Contratti di Servizio sino a nove anni ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R. n. 25/98.

Art. 9

Facoltà di recesso

Il recesso unilaterale dalla presente convenzione è subordinato all'adozione da parte della Regione di un atto che ridefinisca i confini territoriali ottimali ed omogenei.

Art. 10

Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione dell'intesa verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990.

Articolo 11

Disposizioni finali

La convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà concorde delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
Qualora una clausola della convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti. Per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.
In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di entrambi, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
Qualora, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, uno degli Enti sottoscrittori della presente Convenzione venisse a perdere, direttamente o indirettamente, le proprie competenze in materia di gestione del Trasporto Pubblico Locale, l'altro Ente assumerà le funzioni di Ente di Governo allo scopo di proseguire le attività previste dal presente atto, fino all'adozione da parte della Regione Veneto di un atto che ridefinisca le relative competenze.
Ogni e qualsiasi comunicazione relativa all'intesa e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- al Presidente della Provincia di Rovigo, *ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it;*
- al Sindaco del Comune di Rovigo, *comunerovigo@legalmail.it.*

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per la Provincia di Rovigo	Per il Comune di Rovigo
Giorgio Grassia	Germano Rizzi
Assessore al Bilancio, al Sistema Informativo ed alla Mobilità e Trasporti	Assessore al Decentramento e politiche per le frazioni, ai Sistemi Informatici, alla Statistica, ai Servizi Demografici, all'Attuazione del Federalismo ed alla Mobilità e Trasporti

(Codice interno: 277285)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1079 del 24 giugno 2014

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della *governance* del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, e tranviario ricadenti nel territorio provinciale di Vicenza.

Il secondo corollario posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1, Cost. e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 Cost. e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli s*tandards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

In data 7 maggio 2014 la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale

ricadenti nel bacino della provincia di Vicenza (**Allegato** A).

L'Ente di Governo così istituito, svolgerà funzioni di coordinamento delle attività finalizzate all'organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione dei servizi e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Sono organi dell'Ente di governo l'Assemblea e l'Ufficio comune (art. 2).

L'Assemblea - costituita dai Sindaci dei comuni convenzionati e dal Commissario straordinario della Provincia - svolge funzioni di indirizzo politico, definisce i rapporti tra gli enti convenzionati ed esercita il controllo sulle attività dell'Ufficio comune e degli uffici periferici. L'Ufficio comune - articolato in un ufficio centrale e in uffici periferici -svolgerà attività istruttoria e adotterà i provvedimenti gestionali consequenziali.

L'assetto organizzativo sopra descritto non modifica i rapporti finanziari tra la Regione ed i singoli enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti.

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli "*Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000*", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Vicenza ed i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, sottoscritta in data 7 maggio 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

Vista la l.r. n. 25/1998;

Vista la l.r. n. 18/2012;

Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;

Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, sottoscritta in data 7 maggio 2014 (**Allegato A**);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di prendere atto della Convenzione relativa alla "Costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Vicenza" sottoscritta in data 7 maggio 2014, tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni

amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino vicentino (**Allegato A**);

3. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, sottoscritta in data 7 maggio 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza;

4. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

5. di stabilire che l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza così individuato, eserciterà le funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione di cui al punto 2 e riportati nel presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che con la costituzione dell'Ente di Governo non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 1/4

PROVINCIA DI VICENZA
- 7 MAG. 2014
PROT. N. 32646

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Vicenza

* * *

Addi sette del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici (07/05/2014) sono comparsi:

Provincia di Vicenza, in persona del dott. Angelo Macchia nato a S. Arsenio (SA) il 22.02.1956 a quanto infra autorizzato con delibera del Commissario Straordinario n. 53 del 23/12/2013;

Comune di Vicenza, in persona dell'Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana Antonio Marco Dalla Pozza nato ad Arzignano il 22/09/1972 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2014;

Comune di Bassano del Grappa, in persona del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ing. Federica Bonato nata a Bassano del Grappa il 02/11/1966 a quanto infra autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 10/04/2014;

Comune di Schio, in persona del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ing. Andrea Crocioni nato a Jesi (AN) il 21/01/1964 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 dell'07/04/2014;

Comune di Valdagno, in persona dell'Assessore ai Trasporti Michele Vencato nato a Valdagno il 04/08/1979 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 dell'31/03/2014;

Comune di Recoaro Terme, in persona del Sindaco pro tempore Giovanni Ceola nato a Recoaro Terme il 29/08/1960 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 dell'11/02/2014;

PREMESSO

- che la L.R. 25/1998, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- che ai sensi dell'art. 30 della citata legge la Giunta regionale con delibera n. 325/2001 ha individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale da garantire all'interno del territorio regionale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2013, aggiornati successivamente con specifiche deliberazioni regionali, e che, da ultimo, con la DGR 974/2013 ha definito i livelli di servizio per l'annualità 2013;
- che attualmente i servizi di trasporto pubblico locale del bacino della Provincia di Vicenza risultano organizzati in diverse unità di rete ed in particolare:
  - il servizio extraurbano provinciale risulta organizzato e programmato dalla Provincia di Vicenza,
  - il servizio dell'area urbana di Vicenza e dei comuni contermini, nonché l'extraurbano verso i comuni contermini risulta organizzato e programmato dal Comune di Vicenza,
  - il servizio urbano di Bassano del Grappa risulta organizzato e programmato dal Comune di Bassano del Grappa
  - il servizio urbano di Schio risulta organizzato e programmato dal Comune di Schio ?
  - il servizio urbano di Valdagno risulta organizzato e programmato dal Comune di Valdagno
  - il servizio urbano di Recoaro Terme risulta organizzato e programmato dal Comune di Recoaro Terme

ALLEGATO A ALLA DGR N. DEL

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

reg. 2/4

- che la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 2048 del 19/11/2013 ha provveduto a definire i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale corrispondenti all'insieme di servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio di ciascuna provincia e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, a individuare la convenzione ai sensi dell'art. 30 del DLgs 267/2000, quale modalità organizzativa per la costituzione dell' Ente di Governo del trasporto pubblico locale per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei, previsto ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011;

- che al punto 3 (*Forme organizzative*) degli Indirizzi per la costituzione dell'Ente di Governo tramite convenzione, "allegato A" della DGR 2048 del 19 novembre 2013, sono previste due modalità attraverso le quali gli Enti Locali possono operare tramite convenzione:

  a) delegando l'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
  b) costituendo un Ufficio Comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria;

- che ciascuno degli enti che aderiscono alla presente convenzione, di seguito chiamati enti convenzionati, allo scopo di perseguire l'integrazione tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano nell'ambito del bacino della Provincia di Vicenza e di ridurre o eliminare diseconomie e sovrapposizioni, ha deliberato di gestire unitariamente, in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 mediante l'istituzione dell' Ente di Governo del bacino provinciale di Vicenza,

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue

Art. 1: Premesse

Le motivazioni esposte in premessa costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2: Oggetto

1. Gli enti locali stipulano e sottoscrivono la presente convenzione ai fini dell'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino della provincia di Vicenza e, a tale scopo, costituiscono l'Ente di governo del bacino provinciale di Vicenza, il quale costituisce l'autorità competente ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 1370/2007.
2. Sono organi dell'Ente di governo l'Assemblea e l'Ufficio comune.
L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei comuni convenzionati e dal Commissario straordinario della Provincia o loro delegati e nella prima seduta l'Assemblea nomina il proprio Presidente e Vice Presidente che durano in carica due anni.
3. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di governo ed i rapporti fra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'Ufficio comune e degli uffici periferici.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti; le decisioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Ufficio comune ha funzione di gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione, svolgerà le istruttorie necessarie all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attuerà gli indirizzi e adotterà i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali. In considerazione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del contesto territoriale del bacino provinciale, l'ufficio comune sarà costituito da un ufficio centrale e da uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio della Provincia di Vicenza, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito extraurbano della provincia, l'ufficio del Comune di Vicenza, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Vicenza e dei comuni contermini, nonché per i servizi extraurbani dei comuni contermini, l'ufficio del Comune di Bassano del Grappa, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Bassano del Grappa, con l'ufficio del Comune di Schio, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito

ALLEGATO A ALLA DGR N. DEL

pag. 3/4

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

dei servizi urbani di Schio, l'ufficio del Comune di Valdagno, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Valdagno, l'ufficio del Comune di Recoaro Terme, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Recoaro Terme.
L'ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente convenzionato, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.
Le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dai competenti uffici periferici, qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dall'ufficio centrale qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi.
Con l'adozione dell'Ufficio comune non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione ed i singoli enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/98.
L'attività dell'Ufficio comune non potrà essere limitata allo svolgimento di attività meramente istruttoria ma dovrà comportare l'adozione di atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione.
6. La sede dell'Ente di governo è stabilita presso la Provincia di Vicenza ed opererà come struttura di ogni singolo ente convenzionato, al quale saranno imputati ad ogni effetto i relativi atti.
7. L'Ente di governo svolgerà funzioni di coordinamento delle attività finalizzate all'organizzazione del servizio di TPL del bacino della Provincia di Vicenza, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione dei servizi di tpl e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. In particolare spettano all'Ufficio, oltre alle funzioni obbligatorie di cui al punto 2 degli indirizzi di cui alla DGR 2048/2013, all'affidamento dei servizi di tpl riferiti all'intero bacino provinciale, l'organizzazione dei servizi stessi ed il relativo controllo.
Le decisioni che riguardano il servizio di ciascun ente convenzionato, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio.

Art. 3: Oneri e personale dell'ufficio comune

L'Ente di governo esercita le proprie funzioni attraverso l'ufficio comune e gli uffici periferici. Gli oneri derivanti dal funzionamento degli uffici periferici sono a carico del singolo ente locale presso il quale sono costituiti.
Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla successiva deliberazione della Regione Veneto con la quale verrà formalizzato il riconoscimento dell'Ente di governo del bacino vicentino, gli enti competenti provvederanno alla formalizzazione della dotazione organica degli uffici periferici e l'Assemblea dell'Ente di governo, appositamente convocata, delibererà sulla dotazione dell'ufficio centrale che potrà essere costituita anche mediante distacco o comando di personale alle dipendenze degli enti convenzionati.

Art. 4: Durata

Per consentire la stipula di contratti di servizio sino a nove anni ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R. 25/98 la Convenzione ha durata minima di dieci anni.
Il mancato rinnovo della Convenzione o il recesso unilaterale dalla stessa è subordinato all'adozione da parte della Regione di un atto che ridefinisca i confini dei bacini territoriali e omogenei.

Articolo 5: Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione dell'intesa verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

ALLEGATO A ALLA
DGR N. DEL

pag. 4/4

SEZIONE MOBILITA'
Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 6: Disposizioni finali

La convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
Qualora una clausola della convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.
In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
Ogni e qualsiasi comunicazione relativa all'intesa e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo PEC, o raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via e-mail.

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

COMUNE DI SCHIO

COMUNE DI VALDAGNO

COMUNE DI RECOARO TERME

(Codice interno: 277764)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1080 del 24 giugno 2014

Rettifica DGR n. 967 del 17.6.2014. Autorizzazione alla costituzione in due ricorsi, ex art. 702 bis c.p.c., avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 277116)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1081 del 24 giugno 2014

Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (provvedimento di variazione n. 29) // COMPETENZA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

La legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", all'art. 8 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 227768 del 27/05/2014 della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori;
- nota prot. n. 252251 del 11/06/2014 della Sezione Attività Culturali e Spettacolo;
- nota prot. n. 264606 del 19/06/2014 dell'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 252212 del 11/06/2014 della Sezione Istruzione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 1.581.058,92= dal capitolo 071204/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 071208/U e 100895/U, appartenenti alla stessa UPB (U0172), con contestuale ridenominazione dei capitoli 071208/U e 100895/U;
- con nota prot. n. 254368 del 12/06/2014 della Sezione Flussi Migratori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 1.000,00= dal capitolo 101184/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101946/U, appartenenti alla stessa UPB (U0170), con contestuale ridenominazione dei capitoli 101184/U e 101946/U;
- con nota prot. n. 254900 del 12/06/2014 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 219.400,00= dal capitolo 045738/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101723/U, appartenenti alla stessa UPB (U0125);
- con nota prot. n. 253942 del 12/06/2014 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 12.000.000,00 dal capitolo 102105/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100012/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0148);
- con nota prot. n. 262955 del 18/06/2014 della Sezione Comunicazione e Informazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 100.000,00= dal capitolo 005192/U e

rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003426/U, appartenenti alla stessa UPB (U0011);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014 come riportato nell'**allegato B)**.

Nell'ambito del processo di progressivo adeguamento del bilancio ai nuovi principi previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", prevede che la Giunta regionale possa effettuare, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguare la classificazione di bilancio al nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.

La D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014", al paragrafo 5, consente, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 39/2001, alla Struttura competente di richiedere una variazione compensativa in termini di competenza per recepire la nuova classificazione prevista dalla citata normativa in materia di armonizzazione contabile.

Pertanto, viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 244428 del 06/06/2014 della Sezione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 85.800,00 dal capitolo 101313/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102163/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0244);
- con nota prot. n. 254368 del 12/06/2014 della Sezione Flussi Migratori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 16.000,00= dal capitolo 102071/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102164/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0170), con contestuale ridenominazione del capitolo 102071/U;
- con nota prot. n. 255644 del 13/06/2014 della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 71.000,00= dal capitolo 101410/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102167/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0071), con contestuale ridenominazione del capitolo 101410/U;

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014 come riportato nell'**allegato B)**, per renderlo coerente e tracciabile rispetto alla normativa sopra citata.

Inoltre, vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 248726 del 10/06/2014 della Sezione Protezione Civile, si procede a ridenominare i capitoli 053006/U, 053020/U e 053022/U, come riportato nell'**allegato A)**e ad aggiornare coerentemente la normativa.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 227764 del 27/05/2014 della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 190.000,00= dal capitolo 051050/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore del capitolo 102095/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);
- con nota prot. n. 256138 del 13/06/2014 della Sezione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 231.000,00 dai capitoli 101012/U, 101329/U, 101330/U e 101332/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 101009/U, 101333/U, 101328/U e 101334/U, capitoli afferenti alla Programmazione Comunitaria "POR FERS 2007-2013";
- con nota prot. n. 242195 del 05/06/2014 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 361.980,39= dal capitolo 100565/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore dei capitoli 100675/U e 007012/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);
- con nota prot. n. 245123 del 06/06/2014 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 45.000,00= dal capitolo 045326/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore del capitolo 101051/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);
- con nota prot. n. 246570 del 09/06/2014 della Sezione Formazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 3.114,32 dal capitolo 101009/U e rimpinguamento per lo stesso importo del

capitolo 101328/U, capitoli afferenti alla Programmazione Comunitaria "POR FERS 2007-2013";

- con nota prot. n. 250855 del 11/06/2014 della Sezione Strade Autostrade e Concessioni, vista l'urgenza dichiarata, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 6.853.903,85 dal capitolo 045785/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100176/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);
- con nota prot. n. 259779 del 17/06/2014 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 37.300,00 dai capitoli 045326/U e 100565/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 045788/U, 100823/U e 101051/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);
- con nota prot. n. 261679 del 18/06/2014 della Sezione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 1.860.879,98 dai capitoli 101324/U e 101325/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 101332/U e 101323/U, capitoli afferenti alla Programmazione Comunitaria "CRO FSE 2007-2013 - Asse Occupabilità";
- con nota prot. n. 261754 del 18/06/2014 della Sezione Formazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.050.000,00 dai capitoli 101011/U e 101331/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 101333/U e 101334/U, capitoli afferenti alla Programmazione Comunitaria "CRO FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano";

si procede a disporre le variazioni compensative come riportato nell'**allegato A)**.

Dato atto che le risorse che riguardano la cooperazione Transfrontaliera relative alla quota statale (FDR) e comunitaria (FERS), sono state iscritte a Bilancio di Previsione 2014 in capitoli Fondo di parte corrente (101943/U - 101944/U), al fine di essere riallocate con successivi provvedimenti di variazione di bilancio in specifici capitoli da istituirsi in seguito all'approvazione dei relativi Progetti esecutivi di attuazione.

A seguito dell'approvazione di parte dei Progetti esecutivi di attuazione della Programmazione Transfrontaliera (2007-2013) e delle richieste pervenute con nota prot. n. 257126 del 16/06/2014 della Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea, che ha il ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico tra le Strutture regionali e gli organi nazionali e transnazionali di gestione dei Programmi e con nota prot. n. 240816 del 04/06/2014 della Sezione Turismo, si procede mediante una variazione compensativa di competenza all'istituzione di nuovi capitoli di spesa da assegnare alle Strutture regionali responsabili dei singoli Progetti attuativi, con prelievo delle somme necessarie dai sopra citati Fondi per complessivi Euro 42.700,00 per l'anno 2014 come riportato nell'**allegato A)**.

In considerazione delle richieste pervenute, si rende necessario adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non soggetti per cassa al patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di competenza secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare il capitolo di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 secondo quanto riportato dall'**allegato B)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla ridenominazione dei capitoli 053006/U, 053020/U, 053022/U, 071208/U, 100895/U, 101184/U, 101410/U, 101946/U e 102071/U, come indicato nell'**allegato A) e B)**;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 007012	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN MATERIA DI TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R. 28/01/1982, N.8 - L.R. 16/08/1984, N.42)	+356.896,25	0,00	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					
Cap. 045326	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL COMUNE DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART. 6, L. 24/03/1989, N.122)	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0137	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1838					
Cap. 045785	FINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N.211)	-6.853.903,85	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					
Cap. 045788	FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N.211 - ART. 27, L.R. 30/01/2004, N.1)	+14.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					
Cap. 051050	CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40)	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
Upb: U0100	SOSTEGNO ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI				
Codice 1329					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 053006	MANUTENZIONE, CUSTODIA, RIMESSAGGIO, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI STRUTTURE ED ELEMENTI VARI SULLO STAND, SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 11, ART. 12, C. 4, L.R. 27/11/1984, N.58 - ART. 12, L.R. 03/02/1998, N.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0121	MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice 1736					
Cap. 053020	MEZZI E DOTAZIONI PER INTERVENTI E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 12, C. 1, L.R. 27/11/1984, N.58)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0123	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice 1736					
Cap. 053022	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 13, L.R. 27/11/1984, N.58)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0123	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice 1736					
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-14.105.671,01	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100176	FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L. 23/12/1998, N.448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/09/2002, N.3720)	+6.853.903,85	0,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI				
Codice 1838					
Cap. 100565	ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA (ART. 95, C. 1, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 10, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART. 24, L.R. 03/02/2006, N.2)	-367.280,39	0,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1838					
Cap. 100626	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' VENETA (ART. 22, L.R. 14/01/2003, N.3)	0,00	-71.000,00	0,00	0,00
Upb: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice 2149					
Cap. 100675	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA TRASFERITA (ARTT. 92, 95, 96, L.R. 13/04/2001, N.11)	+5.084,14	0,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1838					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100823	INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 22, L.R. 03/02/2006, N.2)	+5.300,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					
Cap. 101009	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+46.648,34	0,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101011	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-1.051.685,03	0,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101012	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-68.744,29	0,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N.1)	+63.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101318	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+954.663,23	+1.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101323	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+906.216,75	+5.759.859,39	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101324	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-954.663,23	0,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					
Cap. 101325	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-906.216,75	-450.017,56	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101328	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+50.351,66	-67.887,14	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101329	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-49.762,66	0,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					
Cap. 101330	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-47.237,34	+2.876.517,18	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					
Cap. 101331	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-998.314,97	-267.726,39	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice 2251					
Cap. 101332	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-65.255,71	-64.915,24	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101333	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+1.120.429,32	0,00	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Codice 2250					
Cap. 101334	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+1.063.570,68	+6.313.435,77	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Codice 2250					
Cap. 101568	AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII (L.R. 08/11/2010, N.22)	0,00	+71.000,00	0,00	0,00
Upb: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice 2149					
Cap. 101943	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	-36.295,00	-36.295,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA E TERRITORIALE EUROPEA				
Codice 2453					
Cap. 101944	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	-6.405,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA E TERRITORIALE EUROPEA				
Codice 2453					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102095	TRASFERIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N.40)	+190.000,00	+190.000,00	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI				
Codice 1325					
Cap. 102170 (CNI)	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (2007-2013) - IPA ADRIATICO - PROGETTO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	+36.295,00	+36.295,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 102171 (CNI)	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (2007-2013) - IPA ADRIATICO - PROGETTO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	+6.405,00	+6.405,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0011 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 003426	SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 10/01/1984, N.5)	+100.000,00	+47.320,64	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
Codice 0204					
Cap. 005192	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E DI ALTRI ATTI PUBBLICI DI INTERESSE DELLA REGIONE	-100.000,00	-254.320,64	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
Codice 0204					

Upb: U0071 AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101410	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 23/10/2009, N.27)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI				
Codice 1021					
Cap. 102167 (CNI)	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 23/10/2009, N.27)	+71.000,00	+71.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI				
Codice 1021					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0125 STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 045738	INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 27, L.R. 09/02/2001, N.5)	-219.400,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					
Cap. 101723	AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI (L.R. 27/04/2012, N.15)	+219.400,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice 1837					

Upb: U0148 SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100012	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI (TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) (ART. 133, C. 3, LETT. I, L.R. 13/04/2001, N.11 - ARTT. 13, 50, L.R. 16/02/2010, N.11)	+16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice 2041					
Cap. 102105	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - INTERVENTI IN AMBITO TERRITORIALE (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-16.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice 2041					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0170 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101184	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 25/07/2008, N.8)	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FLUSSI MIGRATORI				
Codice 0270					
Cap. 101946	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 25/07/2008, N.8)	+1.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FLUSSI MIGRATORI				
Codice 0270					
Cap. 102071	MEETING ANNUALE DEL COORDINAMENTO DEI GIOVANI VENETI E DEI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 16 BIS, L.R. 09/01/2003, N.2)	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FLUSSI MIGRATORI				
Codice 0270					
Cap. 102164 (CNI)	MEETING ANNUALE DEL COORDINAMENTO DEI GIOVANI VENETI E DEI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 16 BIS, L.R. 09/01/2003, N.2)	+16.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FLUSSI MIGRATORI				
Codice 0270					

Upb: U0172 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 071204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ESU - ARDSU (ART. 18, L.R. 07/04/1998, N.8)	-1.581.058,92	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Codice 2250					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0172 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 071208	AZIONI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 30, L.R. 07/04/1998, N.8)	+1.113.274,92	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Codice	2250				
Cap. 100895	AZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 30/01/1990, N.10 - ART. 4, L. 28/03/2003, N.53)	+467.784,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Codice	2250				

Upb: U0189 FONDO DI RISERVA DI CASSA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+4.068.200,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice	2455				

Upb: U0244 POLITICHE DEL LAVORO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101313	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A, B, D, E, F, G, H, I, ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N.3)	-85.800,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice	0819				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0244 POLITICHE DEL LAVORO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102163 (CNI)	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (ART. 30, C. 1, LETT. A, L.R. 13/03/2009, N.3 - ART. 73, L. 09/08/2013, N.98)	+85.800,00	+85.800,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice 0819					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 277121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1082 del 24 giugno 2014

Ditta "Enerrabbit Società Cooperativa Agricola". Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 300 kWe costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse da realizzarsi in comune di Piazzola sul Brenta (PD). D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di biomasse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 264097 del 20.06.2013 presentata dalla ditta Enerrabbit Società Cooperativa Agricola; riunione conferenza di servizi istruttoria in data 26.07.2013, parere CTRA n. 3912/2014; riunione conferenza di servizi decisoria in data 06.06.2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La ditta "Enerrabbit Società Cooperativa Agricola", con sede legale in Corso Australia 67/1, in comune di Padova (PD), in data 20.06.2013 ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto proposto verrà realizzato in comune di Piazzola sul Brenta (PD) in via Boschiera n. 34 su un'area ricadente in zona agricola e attraverso la combustione di biomasse costituite da coniglina, lettiera avicola, cippato di legno ed altri sottoprodotti conformi all'elenco di cui alla tabella 1.a del D.M. 06.07.12 reperibili entro un raggio di 70 km dall'impianto, produrrà energia elettrica per una potenza pari a 300 kWe.

L'obiettivo della proponente è di migliorare la gestione agronomica delle deiezioni prodotte dalle attività di allevamento delle aziende che aderiscono all'iniziativa quali soci conferitori.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In merito alla tipologia di combustibile utilizzato nell'impianto, si ricorda che la Giunta regionale con deliberazione n. 2272 del 28.07.2009 ha preso atto delle indicazioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea che, all'art. 2, comma 1, lett. f), esclude dall'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sui rifiuti, le materie fecali (quali la pollina) e altro materiale agricolo utilizzato nell'attività agricola stessa per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale, ha ritenuto che l'approvazione di impianti destinati alla produzione diretta di energia termica con l'utilizzo di materie fecali "*dovrà essere affrontata alla stregua dell'autorizzazione di un qualsivoglia altro impianto produttivo, utilizzando le limitazioni imposte dalle migliori tecniche disponibili.*" Pertanto detti impianti possono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/03, con le procedure di cui all'art. 12 "*razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*".

Inoltre la legge 04.06.2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2009" all'art. 18 ha stabilito che la pollina destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo è da considerarsi sottoprodotto soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/2006.

Da ultimo si evidenzia che l'art. 185 del D.Lgs 152/2006, a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE, al comma 1 lettera f) esclude dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti "*le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in*

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 26 luglio 2013 si è tenuto, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494 a Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Piazzola sul Brenta (PD), la provincia di Padova, dell'Arpav di Padova, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state richieste delle integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Il progetto completo delle integrazioni documentali presentate dalla Ditta e assunte al protocollo regionale con n. 529070 in data 04.12.2013 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 17.04.2014, la quale con parere n. 3912 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A.**

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a Euro 29.718,00 , obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

In data 6 giugno 2014 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494 a Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Piazzola sul Brenta (PD), dell'ENEL S.p.A., della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Soprintenza per i beni archeologici del Veneto la quale con nota del 07.05.2013 - prot. n. 01006120 ha comunicato quanto segue:" *l'area oggetto di intervento non è gravata da vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs 42/2004 né sussistono procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Tuttavia, considerato che l'intervento in oggetto avviene in zona di cui non sono esaustivi gli elementi di conoscenza, si ritiene opportuno e prudente che tutti i lavori di scavo relativi all'impianto e alle reti tecnologiche siano svolti con assistenza archeologica continuativa. A tal fine, poiché questo Ufficio per carenza di risorse, non può provvedere a dette indagini, la committenza potrà rivolgersi ad operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a carico di questo Ufficio. Resta inteso che a questa Soprintendenza compete comunque la direzione scientifica di dette indagini e quindi modalità e tempi di esecuzione delle opere di scavo dovranno essere preventivamente concordati con questo Ufficio a cui dovrà essere consegnata, a cura dell'operatore o ditta, la documentazione finale dello scavo che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico.*

Va precisato inoltre che l'eventuale rinvenimento di strutture antiche di importante interesse potrà condizionare al realizzabilità delle opere in progetto. Si richiama in ogni caso l'obbligo di denunciare tempestivamente a questa Soprintendenza eventuali rinvenimenti archeologici ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

- Enel Distribuzione S.p.A. - Distaccamento di Padova - il quale con nota del 05.06.2014 - prot. n. 0494498 ha comunicato quanto segue*:"ricordiamo che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, dell'impianto per la connessione alla rete elettrica esistente - cabina locale ENEL di consegna MT e trasformazione MT/BT, dovrà essere rilasciata a favore di Enel Distribuzione SpA in quanto detta parte di impianto diverrà, a tutti gli effetti, parte della Rete di Distribuzione Elettrica Nazionale. Inoltre, per i motivi di cui sopra Vi ricordiamo che dovrà essere richiesta anche la non messa in pristino dell'impianto di connessione (linea e cabina) in caso di dismissione dell'impianto di produzione. Desideriamo inoltre confermarVi che, il produttore in oggetto ha accettato il nostro preventivo n. T0547926 nel quale sono prescritti gli adempimenti necessari, a Suo carico, per la connessione alla rete esistente, come ad esempio: l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni previsti nella legislazione di riferimento al progetto. Per quanto sopra si conferma che, nel rispetto di quanto indicato nelle delibere AEEG 99/08-125/10, potremo connettere il produttore solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte Vostra e la verifica positiva di tutti gli adempimenti/prescrizioni previsti".*

- Provincia di Padova - Settore Ambiente - Servizio Ecologia la quale con nota del 05.06.2014 - ha comunicato quanto segue: "*vista l'istanza, la documentazione e gli elaborati di progetto presentati con nota del 22/05/2014, (prot. Provincia n. 73998 del 26/05/2014) relativa alla costruzione ed esercizio di un tratto di elettrodotto e di una cabina elettrica nei comuni di Piazzola sul Brenta e di Villafranca Padovana e il successivo inoltro in via telematica avvenuto tramite PEC acquisita agli atti in data 27/05/2014, prot. n. 74781;*
visto l'atto di accettazione e la documentazione ad esso allegata del 03/06/2014 (prot. Provincia n. 78096 del 04/06/2014), con il quale la Società ENERRABBIT si è obbligata ad accettare le indicazioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli enti interessati, ai sensi dell'art. 120 del T.U. della L. n. 1775 del 11.12.1933 e dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 06.09.1991;

preso atto delle dichiarazioni inserite nell'atto di accettazione sopra richiamato relative:

- *alla non interferenza con attività minerarie ai sensi della Direttiva Direttoriale 11/06/2012 del Direttore della Direzione generale per le risorse minerarie e energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico relativa a semplificazioni delle procedure relative al nulla osta dell'Autorità mineraria;*

- *all'attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs n. 259/2003;*

rilevato che la Società ha presentato richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Brenta e al Settore Viabilità della Provincia di Padova e che alla data odierna non hanno ancora dato riscontro;

questa amministrazione esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kW in cavo interrato e della cabina elettrica denominata "VIA BOSCHIERA 7022B" per la connessione dell'impianto citato in oggetto nei Comuni di Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) tutte le raccomandazioni, condizioni e prescrizioni formulate dagli enti interessati e presenti agli atti dovranno essere osservate dalla ditta "ENERRABBIT Società Cooperativa Agricola" di Padova (PD) e dall'ENEL S.p.A.; prima dell'inizio dei lavori delle opere di connessione dovranno essere acquisiti i pareri del Consorzio di Bonifica Brenta e del Settore Viabilità della Provincia;

b) le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 08.07.2003;

c) le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;

d) i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio;

e) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi, quali il Permesso di Costruire (o la P.A.S.) relativi alla cabina elettrica "via Boschiera 7022b" di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta, che valuterà anche l'opportunità di far schermare la cabina elettrica con adeguata piantumazione;

f) la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;

g) a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.

Nella Delibera regionale di approvazione dell'impianto citato in oggetto si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'atto di accettazione della TICA, relativamente alla necessità di rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione (elettrodotto e cabina elettrica denominata "via Boschiera 7022b") in capo ad Enel e alla richiesta di non messa in pristino delle stesse in caso di dismissione dell'impianto di produzione (cogeneratore a biomasse).

Si fa presente inoltre che la scrivente amministrazione con nota del 29/05/2014, prot. n. 75860 ha trasmesso ai Comuni di Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana tutti gli atti affinché vengano espletate le procedure di avvio del procedimento previste dal D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la ditta ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità.

Dagli atti della scrivente amministrazione la predetta procedura risulta ancora in itinere".

- Dipartimento provinciale Arpav di Padova il quale con nota del 05.06.2014 - prot. n. 0056910 ha espresso quanto segue:*"In riferimento alla richiesta di parere in merito all'impianto in oggetto si fa presente che l'art. 185, comma 1, lett. f) esclude dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs n. 152/06 e s.i.m. "le materie fecali [...] utilizzate per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".Tuttavia è da rilevare che le deiezioni animali non sono comprese tra le biomasse combustibili elencate nell'All. X, parte II, sez. 4 alla parte V del D.Lgs n. 152/06. Solo la pollina può essere destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, ai sensi dell'art. 2, bis del DL n. 171/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008, in quanto sottoprodotto soggetto alla disciplina delle biomasse combustibili di cui all'All. X, parte II, sez. 4 alla parte V del D.Lgs n. 152/06. Pertanto si ritiene che, nel merito della combustione a fini energetici di deiezioni animali diverse dalla pollina, sia necessario un chiarimento normativo da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente o della Regione. Per quanto riguarda propriamente gli aspetti tecnici del progetto si concorda sul fatto che la pollina contenga cloro in misura variabile, derivante anche dall'uso nelle pratiche di allevamento di disinfettanti, e metalli pesanti come il rame in quanto componente dei mangimi".*

- Il parere favorevole della CTRA n. 3912/2014 - **allegato A** il quale rinvia alla conferenza la valutazione e risoluzione dei punti nn. 20, 21, 22, 23 e sui quali il responsabile del procedimento precisa che :

- "*20) prima della conclusione del procedimento la ditta provveda ad illustrare l'iniziativa mediante assemblea pubblica in accordo con l'amministrazione comunale*": l'iniziativa è stata illustrata nel corso di una assemblea pubblica;

- "*21) venga verificata in sede di conferenza di servizi l'assimilabilità di coniglina e letame bovino alle biomasse di cui all'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006*": l'impianto non è alimentato da letame bovino.

Relativamente agli aspetti inerenti la coniglina, in risposta sia ai rilievi presentati da ARPAV e a quanto prescritto al punto 1) del citato parere n. 3912 ovvero che "*il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D.lgs 152/2006"* il responsabile del procedimento ritiene che pur considerando che da un punto di vista letterale la coniglina (costituita da deiezioni di conigli), diversamente dalla pollina (deiezioni avicole) non è ricompresa nell'"allegato X alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006" (biomasse combustibili) questo fatto, tuttavia, non impedisce la possibilità di utilizzare le deiezioni animale per la produzione di energia. A tal proposito lo stesso D.Lgs 152/2006 all'articolo 185 - "Esclusioni dall'ambito di applicazione" (così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010) cita testualmente al punto 1: *Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ...*omissis..... *f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

In questo senso si era, peraltro, già pronunciata la Giunta regionale del Veneto con DGR n. 2272 del 28.07.2009 "Disciplina riguardante l'utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia. D.Lgs 387/2003 - Direttiva 2008/98/CE".

Con tale deliberazione è stato disposto di applicare alle materie fecali, quali pollina (non "esclusivamente pollina"), destinate alla produzione di energia, l'art. 2 della Direttiva 2008/98/CE e quindi di sottoporre le istanze di autorizzazione che utilizzano tali materiali alla procedura prevista dal D.Lgs 387/2003 relativamente alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto secondo quanto previsto nel progetto dando conto del fatto che la proposta di parere presentata dagli uffici contemplava anche l'uso della coniglina, considerata alla stregua della pollina, e posto la condizione che l'alimentazione (1/3 cippato, 1/3 pollina e 1/3 coniglina) fosse costituita esclusivamente da biomasse di cui all'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, fermo e impregiudicato l'approfondimento sulla circostanza che effettivamente la coniglina possa essere utilizzabile in quanto avente analoghe caratteristiche dei materiali di cui all'Allegato X.

Ad ogni buon conto appare ragionevole ritenere che la mancata annoverazione della coniglina nell'allegato X parte Quinta del D.Lgs 152/2006, non infici di per sé il parere della CTRA che si è espressa favorevolmente alla realizzazione dell'impianto.

In effetti l'impianto è stato esaminato e i suoi impatti valutati anche in presenza dell'utilizzo di coniglina.

Per quanto sopra esposto, si ritiene in ogni caso opportuno, sentita anche l'avvocatura regionale che si è espressa in tal senso, e stante la valenza tecnica delle argomentazioni sopraesposte, rinviare sul punto ad un'ulteriore verifica di approfondimento da

parte della CTRA per le determinazioni di competenza.

Per quanto precede, pertanto, si ritiene che il parere dell'Amministrazione Regionale possa
ritenersi favorevole all'approvazione del progetto per quanto attiene l'utilizzo delle biomasse combustibili costituite da lettiera avicola, cippato di legno e altri sottoprodotti conformi all'elenco di cui alla tabella 1.a del D.M. 06.07.2012, rinviata ogni altra determinazione sull'utilizzo della coniglina.

- *"22) venga valutata in sede di conferenza di servizi l'opportunità di un registro nel quale vengano annotate le tipologie , quantità e provenienza delle biomasse in ingresso":* tale registro non è previsto per le biomasse che alimentano l'impianto.

- "*23) venga valutata in sede di conferenza di servizi l'opportunità di imporre alla ditta l'installazione di un sistema per il lavaggio/disinfezione delle ruote dei mezzi in entrata ed uscita dall'impianto i cui reflui dovranno essere opportunamente raccolti e smaltiti*": nell'ambito delle norme igienico sanitarie a tutela della salute pubblica detta prescrizione appare coerente.

Nel corso dell'incontro il sindaco del comune di Piazzola sul Brenta ha precisato di non poter esprimere parere favorevole alla proposta per le osservazioni di seguito elencate:

"1) La questione elettrodotto è in capo alla Provincia di Padova; pur tuttavia si precisa che il procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità e quindi all'imposizione della servitù di elettrodotto è in capo al Comune. Sulla scorta della comunicazione della Provincia datata 29.05.2014 il Comune in data 30.05.2014 ha pubblicato all'albo pretorio l'avviso di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 24/91. In data 04.06.2014 il Comune ha altresì provveduto a inviare alle ditte proprietarie degli immobili interessati dal passaggio dell'elettrodotto, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità in ottemperanza del D.P.R. 327/2001. Si precisa che i termini per la conclusione del procedimento per l'imposizione della servitù sono stabiliti in 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sopra citato (termini che scadranno il 29.07.2014);

2) Per quanto riguarda la cabina elettrica di trasformazione la procedura è delineata dall'art. 7 della L.R. 24/1991 e ha come presupposto la richiesta al Comune del Permesso di Costruire/PAS da parte della ditta Enerrabbit. A tutt'oggi tale richiesta non è pervenuta. La conformità urbanistica non si pone in relazione a quanto stabilità dal comma 4 del succitato art. 7 in quanto la cabina è coerente con la zona agricola. L'impedimento alla realizzazione della stessa è dovuta alla presenza della fascia di rispetto della strada comunale, della profondità di mt 20, oltretutto trattandosi di un'area esterna al centro abitato, il Codice della Strada e il successivo regolamento di attuazione dello stesso ne prevede l'inedificabilità assoluta, eccezion fatta per le infrastrutture di soccorso alla strada, quali ad esempio i distributori di carburanti. Ne discende che la realizzazione della cabina va richiesta espressamente e va ricollocata ad un distanza non inferiore a mt 20 dal ciglio fosso verso la campagna contiguo alla citata strada comunale;

3) Inoltre si richiede, che alla ditta venga imposto un controllo almeno annuale delle immissioni odorigene. Tale controllo dovrà essere effettuato da Arpav o da soggetto all'uopo autorizzato;

4) La ditta si obbliga a sottoscrivere con il Comune apposite convenzioni che prevedano la monetizzazione e la perequazione anche con interventi a favore del Comune".

Detti rilievi sono stati controdedotti dalla conferenza di servizi ed in particolare per le procedure di esproprio, già avviate dal comune, il responsabile del procedimento ha precisato che nel provvedimento di rilascio del titolo autorizzatorio verrà dichiarata ai sensi del DPR 327/2001 e D.Lgs 387/2003 la pubblica utilità dell'opera. Mentre per il posizionamento della cabina elettrica di trasformazione, la ditta in accordo con Enel provvederà a determinarne lo spostamento della stessa.

A conclusione della seduta, la conferenza di servizi, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto:

- dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti;

- del parere negativo di ordine politico del comune di Piazzola sul Brenta;

- di aver ottemperato alle prescrizioni del parere della CTRA n. 3912/14 in particolare di quanto indicato ai punti 20), 21), 22), 23),

ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3912 del 17.04.014, di cui all'**allegato A**.

A seguito di quanto esposto dal sindaco del comune di Piazzola sul Brenta in merito al posizionamento della cabina elettrica di trasformazione, la ditta in data 10 giugno 2014 ha depositato le tavole vidimate da Enel, superando così le criticità rilevate in Conferenza di servizi, giusta nota dell'amministrazione comunale
prot. n. 7407 del 09.06.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTA la legge regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTO il Parere n. 3912 espresso dalla CTRA nella seduta del 17.04.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di rilasciare, alla ditta Enerrabbit Società Cooperativa Agricola, con sede legale in Corso Australia 67/1 a Padova, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 300 kWe costituito da un sistema di combustione di biomasse da realizzarsi in comune di Piazzola sul Brenta (PD). nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3912/2014 di cui all'**allegato A** al presente atto e delle determinazioni della conferenza di servizi del 06.06.2014, con il limite dell'utilizzo delle biomasse combustibili costituite da lettiera avicola, cippato di legno e altri sottoprodotti conformi all'elenco di cui alla tabella 1.a del D.M. 06.07.12;

4. di rinviare alla CTRA, per quanto riportato in premessa, l'esame sull'utilizzabilità della coniglina come combustibile tenuto conto della sostanziale equivalenza della stessa alla pollina;

5. di dichiarare ai sensi del D.P.R. 327/2001 e del D.Lgs 387/2003 la pubblica utilità dell'impianto;

6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - Settore Tutela Atmosfera e al Comune di Piazzola sul Brenta (PD);

7. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Sezione Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

8. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;

9. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 29.718,00;

10. di incaricare Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Enerrabbit Società Cooperativa Agricola, al Comune di Piazzola sul Brenta (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

DIPARTIMENTO AMBIENTE
IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Bonassi

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 17 APRILE 2014

PARERE N. 3912

OGGETTO: ditta ENERRABBIT Società Cooperativa Agricola
Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 300 kWe costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali da realizzarsi in Comune di Piazzola sul Brenta (PD).
D.Lgs. 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta ENERRABBIT, con sede legale in Corso Australia 67/1, Comune di Padova (PD) ed insediamento produttivo in Via Boschiera 34, Comune di Piazzola sul Brenta (PD), ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, dove è stata assunta in data 20/06/2013 con protocollo n. 264097.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

Relativamente alla tipologia di combustibile utilizzato nell'impianto si ricorda che la Giunta regionale con deliberazione n. 2272 del 28.07.2009 ha preso atto delle indicazioni della direttiva 2008/98/CE che all'art. 2, esclude (al punto f), dall'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sui rifiuti le materie fecali quali la pollina e altro materiale agricolo utilizzato nell'attività agricola stessa per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, nè mettano in pericolo la salute umana.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha ritenuto che l'approvazione di impianti destinati alla produzione diretta di energia termica con l'utilizzo di materie fecali "*dovrà essere affrontata alla stregua dell'autorizzazione di un qualsivoglia altro impianto produttivo, utilizzando le limitazioni imposte dalle migliori tecniche disponibili.*" Pertanto detti impianti possono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/03, con le procedure di cui all'art. 12 "*razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*".

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

Inoltre la legge 04.06.2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009" all'art. 18 ha stabilito che la pollina destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo è da considerarsi sottoprodotto soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 26 luglio 2013, al quale sono state invitate la Soprintendenza ai Beni Archeologici, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Padova, l'ENEL e la Ditta che ha illustrato l'iniziativa.

In data 04/12/2013 con prot. 529070 è stata acquisita la documentazione integrativa consegnata dalla Ditta, relativamente alle richieste avanzate nel corso della conferenza di servizi relativamente ai seguenti punti:

1) Mappali delle aree interessate dall'intervento (tracciato della linea elettrica e del teleriscaldamento) per cui la ditta intende richiedere una dichiarazione di pubblica utilità;
2) Certificazione in merito alla sussistenza di vincoli nell'area contermine;
3) Tavola che dettagli i percorsi che i mezzi di trasporto percorreranno all'interno del sito;
4) Valutazione di impatto acustico allargata ai ricettori interni al sito;
5) Verifica ed eventuale modifica in merito alla collocazione del camino in posizione centrale rispetto al fabbricato che ospiterà l'impianto;
6) Descrizione dettagliata del processo di gestione delle ceneri che deriveranno dal funzionamento dell'impianto;
7) Descrizione nel progetto del manufatto in origine destinato a funzione di concimaia.

La ditta ha inoltre fornito copia della documentazione all'ULSS 15 su indicazione del Comune.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La Ditta conduce con contratto di affitto un fabbricato ubicato nel territorio comunale di Piazzola sul Brenta, in Via Boschiera 34, su di una porzione pari a circa 1.000 m^2 del mappale 209 del foglio 35, ricadente, sotto il profilo urbanistico in zona Agricola E2.

La Cooperativa Agricola, col proposito di migliorare la gestione agronomica delle deiezioni prodotte dalle attività di allevamento delle aziende che aderiscono all'iniziativa, intende realizzare un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali naturali costituite da coniglina, lettiera avicola, cippato di legno ed altri sottoprodotti conformi all'elenco di cui alla tabella 1.a del DM 06/07/12 reperibili entro un raggio di 70 km dall'impianto, con l'esclusione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo.

L'utilizzo dell'impianto è previsto in continuo per circa 8.000 ore annue, con un consumo orario di biomassa vegetale di 880 kg pari a 7.040 t/annue e sarà costituito da un sistema di combustione per solidi con un bruciatore pilota.

L'umidità relativa di tale materiale, a bocca di centrale, è pari al 50% e si può utilizzare anche senza che debba essere preventivamente essiccato utilizzando il sistema di preessiccazione con ricircolo dei fumi installato nella camera di combustione.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

L'impianto in oggetto ha una potenzialità immessa nominale totale di 1.936 kWt, introdotta esclusivamente sotto forma di biomassa vegetale naturale.

La parte cogenerativa, e cioè la produzione di energia elettrica e di acqua calda sarà costituita da un impianto di combustione, da una caldaia di recupero per olio diatermico ad alta temperatura, e da una turbina ORC accoppiata a un generatore elettrico asincrono.

L'impianto è dimensionato per essere in grado di erogare una potenza elettrica netta pari a 250 kW totalmente ceduti alla rete a cui si aggiungono 1.295 kW termici che possono esser recuperati sotto forma di acqua calda a 80 °C.

Il calore recuperato potrà esser parzialmente utilizzato per 2.520 ore all'anno, con una potenza media pari a circa 104 kW, per riscaldare alcune utenze civili collegate per mezzo di una rete di teleriscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria tutto l'anno.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo compesso è costituito da:

- aree stoccaggio delle biomasse combustibili;
- sistema di combustione per solidi e di estrazione delle ceneri e sistema di recupero termico dai fumi della combustione costituito da una caldaia per la produzione di olio diatermico idoneo ad alimentare una turbina ORC a condensazione per la produzione di energia elettrica e di recupero calore come acqua calda;
- sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;
- sistema di supervisione e controllo;
- sistema di depurazione fumi a secco, dove i fumi in uscita dal recuperatore termico vengono avviati ad un sistema di depolverazione fumi realizzato mediante filtro a maniche, trattamento con calce;ventilatore di estrazione forzata dei fumi con regolazione automatica del tiraggio;camino di processo; sezione di generazione elettrica con turbo generatore ORC;
- impianto elettrico e di interfaccia con la rete di distribuzione dell'energia elettrica essenzialmente composto da quadro elettrico di controllo e comando comprendente tutti i necessari avviatori elettrici, i sistemi automatici di controllo e regolazione del processo di combustione a mezzo PLC che assicurano il funzionamento a valori operativi rispondenti a quelli richiesti dalle autorizzazioni e norme vigenti e strumentazione di rilevazione delle emissioni al camino e controllo di O_2, CO e temperatura nell'effluente gassoso, per rispettare costantemente i valori limiti imposti dalla normativa vigente;
- sistema di protezione antincendio;
- locali accessori.

AREE DI STOCCAGGIO

- sono previste un'area esterna dove andranno stoccati solo il cippato di legno e i sottoprodotti dell'agricoltura per la quale verrà utilizzata l'attuale concimaia ampliandone la superficie da circa 232 m^2 a circa 395 m^2 per una quantità stimata di circa 984 tonnellate e consentire all'impianto

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ..... del

una sufficiente autonomia. L'intervento prevede l'integrazione del sistema di raccolta dell'eventuale percolato da convogliare a vasca di raccolta già presente.

- Un'area interna di circa 80 m^2, in porzione di capannone adiacente alla caldaia, dove andrà stoccata la coniglina e la lettiera degli allevamenti per complessive 115 tonnellate e che, per evitare l'emanazione di odori, verrà mantenuta in depressione, utilizzando l'aria aspirata dal locale come aria comburente per il forno.

Complessivamente gli stoccaggi consentiranno un'autonomia dell'impianto superiore ai 5 giorni in funzionamento continuo; le biomasse saranno caricate e premiscelate con una pala mobile quindi depositate all'interno di una vasca di contenimento in cemento a pianta rettangolare che si trova sempre all'interno del capannone.

Sul fondo della vasca è installato un sistema di estrazione a rastrelli, che convoglieranno il materiale verso un sistema di alimentazione a doppia coclea; la programmazione del funzionamento sarà gestita dall'unità centrale collocata nel quadro elettrico della caldaia in relazione alla richiesta di combustibile del sistema.

Ai fini del corretto funzionamento dell'unità di combustione sarà necessario garantire una determinata distribuzione granulometrica, buona omogeneità, ed una determinata umidità minima del materiale alimentato. In particolare l'umidità relativa del materiale, a bocca di centrale, sarà pari al 50%.

Nel caso il materiale immesso dovesse eccedere rispetto alle dimensioni del canale di scorrimento, verrà opportunamente tranciato.

SISTEMA TERMOVALORIZZAZIONE DI COMBUSTIONE PER SOLIDI

La sezione di generazione di energia elettrica dell'impianto prevede l'installazione di un turboalternatore a condensazione alimentato da olio diatermico alla temperatura di 300°C, prodotto nello scambiatore (caldaia) alimentato dal gas proveniente dal sistema di combustione.

L'olio diatermico a 300°C proveniente dalla caldaia (scambiatore) alimenta l'evaporatore del circuito del liquido organico della turbina ORC, e la turbina è collegata al turboalternatore per la generazione di energia elettrica.

Il fluido organico espanso della turbina, è raffreddato mediante uno scambiatore alimentato con acqua alla temperatura di 60°C proveniente dagli utilizzatori dell'energia termica e, in caso di assorbimento nullo o parziale, dagli smaltitori di calore dedicati costituiti da elettroradiatori.

A valle della sezione della caldaia per la produzione dell'olio diatermico, è collocato il complesso degli apparati predisposti per l'abbattimento degli inquinanti.

L'impianto di termovalorizzazione è dimensionato sulla base dei seguenti elementi:

· capacità di smaltimento oraria biomassa vegetale naturale:	kg/h	880
· pezzatura materiale:	mm	5÷60
· potere calorifico inferiore:	kcal/kg	1.892
· funzionamento giornaliero:	ore	24/24
· funzionamento annuo	ore	8.000
· potenzialità termica al focolare	kcal/h	1.664.960
	kW	1.936

CTRA del 17 APRILE 2014
PARERE N. 3912

12

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

· recuperato termico in olio diatermico	kcal/h	1.419.000
	kW	1.650
· impianto di depurazione fumi	tipo a secco.	

L'impianto di termovalorizzazione ha la prerogativa di poter funzionare in continuo e la soluzione tecnica adottata, a monoblocco, consente una notevole inerzia termica ed assicura ridotte variazioni di temperature degli effluenti gassosi.

Tale monoblocco, posto sopra quota pavimento, è costruttivamente eseguito in struttura di acciaio di forte spessore ed è internamente rivestito da un manto refrattario.

La sezione di termoutilizzo ha una potenzialità al focolare di 1.936 kW pari ad un consumo di materiale di 880 kg/h con un potere calorifico inferiore di 1.892 kcal/kg.

In sintesi, i fumi generati dal processo di combustione transitano nel combustore ad elevate temperature e successivamente vengono immessi in un recuperatore di calore in olio diatermico della potenzialità di 1.650 KW termici: il relativo scambio termico comporterà l'abbassamento della temperatura dei fumi da 950°C a circa 220 °C attraverso i più banchi di produzione ed economizzazione .

L'olio diatermico prodotto nella misura complessiva di 1.650 kW, attraverso un ulteriore scambio termico che avviene in un evaporatore, trasferisce il calore a un fluido organico a elevata massa molecolare, facendolo evaporare.

Il fluido organico evaporato viene fatto espandere nella turbina, per la produzione di energia elettrica, e quindi condensato in uno scambiatore termico: tale calore costituisce una ulteriore fonte di energia utilizzabile in vario modo.

Il fluido organico condensato viene pompato nuovamente nell'evaporatore chiudendosi in tal modo il ciclo termodinamico.

Il combustibile viene quindi immesso in una camera di combustione dove la combustione avviene su una griglia mobile attraverso l'immissione forzata di aria di combustione che viene miscelata ai gas in tre diverse fasi: aria primaria (sotto griglia), aria secondaria (sopra griglia) e aria terziaria (camera di post-combustione).

La griglia è costruita con movimentazione indipendente delle varie zone della griglia; questo permette una regolazione indipendente delle varie fasi: essiccazione del combustibile, pre-riscaldo, accensione, completamento della combustione e evacuazione ceneri.

Il convogliamento delle ceneri sottogriglia avviene mediante un rastrello a movimento orizzontale movimentato da cilindro idraulico indipendente.

Il funzionamento dell'impianto è completamente automatico ed è gestito dalla logica PLC.

I gas caldi generati dalla camera di combustione vengono convogliati attraverso una scambiatore di calore a serpentino dove riscaldano un circuito ad olio diatermico portandolo ad una temperatura di 320°C.

Al fine di incrementare il rendimento complessivo dell'impianto e recuperare al massimo l'energia termica dei fumi, gli stessi vengono convogliati in un economizzatore fumi/olio per preriscaldare l'olio in entrata

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

nello scambiatore principale e poi ulteriormente convogliati in un secondo economizzatore fumi/olio per riscaldare l'olio del circuito a bassa temperature .

Completato il massimo recupero termico sul lato olio, l'ulteriore recupero viene realizzato mediante un recuperatore fumi – aria che permette di pre-riscaldare l'aria prima di immetterla in caldaia come aria di combustione.

Le ceneri della combustione vengono raccolte in diversi punti dell'impianto:

- All'interno della camera di combustione mediante sistema speciale per gestire principi di vetrificazione;
- Sotto il bruciatore a griglia mobile;
- Sotto la camera di calma in post-combustione;
- Sotto l'entrata nello scambiatore di calore principale;
- Sotto ECO 1;
- Sotto ECO 2;
- Sotto l'economizzatore – pre-riscaldatore;
- Sotto il multi ciclone;
- Sotto il filtro a maniche.

Le ceneri accumulate in questi punti vengono scaricate mediante valvole a tenuta d'aria su un trasportatore speciale a doppia catena che a sua volta le convoglia in un contenitore esterno alla centrale dedicato alla raccolta delle ceneri.

Le polveri raccolte nelle tramogge del filtro devono essere raccolte in contenitori stagni e, in attesa dello smaltimento in discarica autorizzata, stoccate in un apposito pianale cementato dotato di copertura, da realizzare nei pressi dell'impianto.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Piazzola sul Brenta, l'area in cui verrà collocato il nuovo impianto, ricade in classe 3^ (aree di tipo misto) con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate all'esterno del confine di proprietà dell'azienda in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove fonti di rumore, calcolando i valori attesi post-operam presso i ricettori potenzialmente più disturbati dalla nuova attività che si trovano a distanze comprese tra i 30 e 135 metri dalle nuove fonti emissive e ricadenti anch'essi in classe 3^.

Sulla scorta dei valori ottenuti dalla simulazione il tecnico competente in acustica estensore della relazione previsionale conclude affermando come l'impatto indotto dalla nuova installazione rispetti i limiti di emissione diurni e notturni e, relativamente ai ricettori, vi sia il rispetto del criterio differenziale e dei limiti di immissione, sia per il periodo diurno che notturno.

ALLEGATO A
A DGR N. del

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, a firma dell'ing. Mario Innocente, in quanto viene affermato che l'impianto sarà realizzato all'esterno di zone SIC e ZPS, il più vicino sito denominato "IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta" si trova infatti localizzato a circa 2,4 km, e l'intervento è compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

La dichiarazione è stata inoltrata alla Sezione Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza, le cui determinazioni saranno fatte proprie dalla Conferenza di Servizi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Un aspiratore fumi posto a valle di tutte le attrezzature costituenti la linea dell'impianto, manterrà l'intero sistema in costante depressione.

La sezione di depurazione, posta a valle del recuperatore termico, sarà del tipo a secco e costituita dai seguenti componenti:

- multiciclone;
- filtro a maniche;
- reattore a calce;
- ventilatore di estrazione fumi;
- tubazioni di collegamento tra i diversi componenti ed il camino;
- camino di processo.

Nel camino saranno convogliati 3.420 Nm^3/h alla temperatura di 220°C corrispondenti a 6.174 m^3 all'ora e avrà le seguenti caratteristiche:

- altezza 10 metri
- diametro interno 500 mm
- diametro esterno 600 mm

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione media giornaliera, i valori di emissione di alcuni inquinanti, tratti dalla perizia giurata datata 20/04/2013 e riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 11 % e i valori indicati per questo tipo di impianti riportati nella Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006.

Parametro	Perizia giurata (mg/Nm^3) 11% O_2	D. Lgs 152/2006 (mg/Nm^3) 11% O_2
NO_x	200	500
SO_2	150	200
Polveri totali	10	100

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

CO		200		350
Carbonio organico totale (COT)		30		--

L'impianto sarà inoltre dotato dei seguenti dispositivi:
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'O_2, del CO, delle polveri, degli NO_x, della temperatura nell'effluente gassoso e di quella della camera di combustione.

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione con produzione di 300 kWe costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali da realizzarsi in Via Boschiera 34 in Comune di Piazzola sul Brenta (PD), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;
2) I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto della coniglina/pollina dovranno essere chiusi ed ottemperare ai requisiti di igiene per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti di origine animale;
3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno dell'11%:

	polveri	COT	CO	NO_2	SO_2
Concentrazione - mg/Nm^3	10	30	200	200	150

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

Flusso - kg/h	0,342	0,1026	0,684	0,684	0,513

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

4) Vengano eseguite le analisi dei fumi relativamente agli inquinanti sopraindicati e ai parametri HCl e NH_3 entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, nonché trasmesse al Comune, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

5) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;

6) I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;

7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;

8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera – Sezione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Comune con un anticipo di almeno quindici giorni;

9) Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;

10) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;

11) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

12) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);

13) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;

14) Le zone sopraelevate, sia nuove che esistenti adibite a deposito o lavorazione, siano dotate di accessi fissi e protette con opportuni parapetti;

15) Il locale di stoccaggio coniglina/pollina sia mantenuto in depressione e le finestre e il portone di accesso siano dotati di dispositivi atti a limitare la diffusione di odori ed aerosol all'esterno;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ..... del

16) Tutte le biomasse polverose vengano stoccate in maniera adeguata onde evitare la diffusione di polveri;

17) Venga effettuata periodicamente una campagna di disinfestazione per evitare che lo stoccaggio di coniglina/pollina dia luogo alla proliferazione di insetti;

18) Qualora la gestione dello stabilimento provochi una situazione di produzione di odori molesti, il Comune, sentite ARPAV e ULSS, chiederà all'azienda di fornire delle soluzioni alle problematiche emerse; per la dimostrazione dei risultati ottenuti dovrà essere eseguita a cura della Ditta, un'indagine olfattometrica concordata con ARPAV, e secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004 prima e dopo gli interventi;

19) L'impianto dovrà ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

20) Prima della conclusione del procedimento la Ditta provveda ad illustrare l'iniziativa mediante assemblea pubblica in accordo con l'amministrazione comunale;

21) Venga verificata in sede di conferenza di servizi l'assimilabilità di coniglina e letame bovino alle biomasse di cui all'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;

22) Venga valutata in sede di conferenza di servizi l'opportunità di imporre alla Ditta la tenuta di un registro nel quale vengano annotate le tipologie, quantità e provenienza delle biomasse in ingresso;

23) Venga valutata in sede di conferenza di servizi l'opportunità di imporre alla Ditta l'installazione di un sistema per il lavaggio/disinfezione delle ruote dei mezzi in entrata ed uscita dall'impianto i cui reflui dovranno essere opportunamente raccolti e smaltiti.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 17 APRILE 2014

PARERE N. 3912

ELENCO ELABORATI

1.	Istanza di autorizzazione	prot. n. 264097 del 20/06/13;
2.	Perizia giurata emissioni	prot. n. 264097 del 20/06/13;
3.	Verifica sussistenza procedimenti tutela (art. 13.3 – DM 10/09/10)	prot. n. 264097 del 20/06/13;
4.	Relazione tecnica per la verifica di compatibilità ambientale	prot. n. 264097 del 20/06/13;
5.	(Tav. 01) Schema flussi di energia	prot. n. 264097 del 20/06/13;
6.	(Tav. 02) Schema flussi potenze e misuratori energia elettrica	prot. n. 264097 del 20/06/13;
7.	(Tav. 03) Punti di emissione e tronchetti di campionamento (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
8.	(Tav. 04) Planimetria altezza camini e fabbricati limitrofi	prot. n. 264097 del 20/06/13;
9.	Quadro riepilogativo emissioni	prot. n. 264097 del 20/06/13;
10.	Relazione agronomica	prot. n. 264097 del 20/06/13;
11.	(A1) Relazione Vinca	prot. n. 264097 del 20/06/13;
12.	(A2) Scheda di sintesi dell'impianto	prot. n. 264097 del 20/06/13;
13.	(A3) Relazione previsionale di impatto acustico (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
14.	(A4) Relazione tecnica prevenzione incendi	prot. n. 264097 del 20/06/13;
15.	(A4) Istanza presentata a Comando VVFF di Belluno	prot. n. 264097 del 20/06/13;
16.	(A4) Tav. VVF01 - planimetria generale impianto percorso indicativo linee antincendio (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
17.	(A4) Tav. VVF02 - pianta stato di progetto (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
18.	(A4) Tav. VVF03 - sezioni stato di progetto (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
19.	(A4) Tav. VVF04 – prospetti stato di progetto (sostitutiva)	prot. n. 529070 del 04/12/13;
20.	(A5) Certificato di destinazione urbanistica	prot. n. 264097 del 20/06/13;
21.	(A6) Domanda a Enel di connessione alla rete pubblica	prot. n. 264097 del 20/06/13;
22.	(A6) Tav. E01 - schema impianto produzione da 300 kW	prot. n. 264097 del 20/06/13;
23.	(A6) Tav. E03 - individuazione aree in CTR	prot. n. 264097 del 20/06/13;
24.	(A6) Tav. E 04 - ortofoto	prot- n. 264097 del 20/06/13;
25.	(A6) Tav. E05 - planimetria catastale	prot. n. 264097 del 20/06/13;
26.	(A7) Relazione tecnica su progetto impianto utilizzo energia termica	prot. n. 264097 del 20/06/13;
27.	(A8) Relazione su gestione ceneri e rifiuti	prot. n. 264097 del 20/06/13;
28.	(A9) Bilancio idrico, analisi e gestione acque utilizzate e meteoriche	prot. n. 264097 del 20/06/13;
29.	(A10) Attestazione circa costo dell'impianto	prot. n. 264097 del 20/06/13;
30.	(A11) Piano veicolare dei trasporti in entrata e uscita impianto	prot. n. 264097 del 20/06/13;
31.	(A11) Tav. 01h – inquadramento generale delle aziende conferitrici di biomasse e coniglina	prot. n. 264097 del 20/06/13;
32.	(A12) Caratteristiche tecniche principali apparecchiature	prot. n. 264097 del 20/06/13;
33.	(A13) Calcolo EROEI	prot. n. 264097 del 20/06/13;
34.	(A14) Progetto e stima costi dismissione e ripristino stato dei luoghi	prot. n. 264097 del 20/06/13;
35.	(A14) Tav. 01PR- coni fotografici-stato dei luoghi prima dell'intervento	prot. n. 264097 del 20/06/13;
36.	(A14) Tav. 02PR – coni fotografici manufatto esistente	prot. n. 264097 del 20/06/13;
37.	(A14) Tav. 03PR – ripresa aerea fotografica dell'area	prot. n. 264097 del 20/06/13;
	(A15) Progetto edile di massima comprendente:	
38.	(A15) Relazione tecnica illustrativa progetto edile	prot. n. 264097 del 20/06/13;
39.	(A15) Rilievo fotografico	prot. n. 264097 del 20/06/13;
40.	(A15) Dichiarazione progettazione in zona sismica	prot. n. 264097 del 20/06/13;

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ____ del ____

(A15) Elaborati grafici:

41. (A15) Tav. 01.a – planimetrie – estratto CTR – estratto di mappa – estratto del piano regolatore generale prot. n. 33870 del 27/01/14;
42. (A15) Tav. 01.b – estratti: piano regolare generale - piano di assetto del territorio – carta delle trasformabilità prot. n. 264097 del 20/06/13;
43. (A15) Tav. 01.c – estratti: piano territoriale regionale di coordinamento (vigente e adottato) prot. n. 264097 del 20/06/13;
44. (A15) Tav. 01.d – estratti: piano di assetto territoriale inter comunale – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale prot. n. 264097 del 20/06/13;
45. (A15) Tav. 01.e – estratti: piano di assetto del territorio - carta dei vincoli e delle trasformabilità – carta delle invarianti – carta delle fragibilità prot. n. 264097 del 20/06/13;
46. (A15) Tav. 01.f – estratto piano territoriale di coordinamento provinciale – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale prot. n. 264097 del 20/06/13;
47. (A15) Tav. 01.g – estratto prg con rappresentazione della distanza dell'intervento dalle zto e dagli insediamenti civili (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
48. (A15) Tav. 02 – inquadramento generale del fondo prot. n. 264097 del 20/06/13;
49. (A15) Tav. 03 – planimetria generale stato di fatto prot. n. 264097 del 20/06/13;
50. (A15) Tav. 04 – planimetria generale stato di progetto (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
51. (A15) Tav. 04 bis – planimetria generale - inquadramento attività e percorsi – stato di progetto (integrativa) prot. n. 529070 del 04/12/13;
52. (A15) Tav. 05 – planimetria fabbricati stato di fatto prot. n. 264097 del 20/06/13;
53. (A15) Tav. 06 – sezioni prospetti – stato di fatto prot. n. 264097 del 20/06/13;
54. (A15) Tav. 07.a – planimetria impianto – stato di progetto (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
55. (A15) Tav. 07.b – planimetria copertura – stato di progetto (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
56. (A15) Tav. 08 – planimetria concimaia cippato –stato progetto prot. n. 264097 del 20/06/13;
57. (A15) Tav. 09 – sezioni – stato di progetto (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
58. (A15) Tav. 10 – prospetti – stato di progetto (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
59. (A15) Tav. 11 – planimetria impianto – stato comparativo prot. n. 264097 del 20/06/13;
60. (A15) Tav. 12 – sezioni – stato comparativo (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
61. (A15) Tav. 13 – prospetti – stato comparativo (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
62. (A15) Tav. 14 – locali accessori: piante sezioni prospetti - stato di progetto – cabina enel (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;

(A16) Documentazione circa la disponibilità dell'area

63. (A16) Contratto di concessione diritto superificie prot. n. 264097 del 20/06/13;
64. (A16) Contratto di locazione ultranovennale immobile (integrativo) prot. n. 529070 del 04/12/13;
65. (A17) Dichiarazione conformità norme igienico sanitarie e amb. prot. n. 264097 del 20/06/13;
66. (A18) Dichiarazione circa non assoggettabilità VIA e valutazione compatibilità idraulica prot. n. 264097 del 20/06/13;
67. (A19) Relazione DPCM campi elettromagnetici prot. n. 264097 del 20/06/13;
68. (A19) Tav. CTR-PRG-Mappa catastale-sviluppo elettrodotto (dettaglio linee elettriche) – layout cabina Enel prot. n. 264097 del 20/06/13;
69. (A19) Tav.MSC-01 – Planimetria dettaglio collegamenti elettrici e DPA (sostitutiva) prot. n. 529070 del 04/12/13;
70. Nota accompagnatoria integrazioni prot. n. 529070 del 04/12/13;
71. Relazione tecnico descrittiva – Studio Habitat (integrazioni) prot. n. 529070 del 04/12/13;
72. Presentazione aziendale e servizi - ditta RIPA disinfestazioni (integrazioni) prot. n. 529070 del 04/12/13;
73. Mappali proprietà interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità(integrazioni) prot. n. 529070 del 04/12/13;
74. Certificazione presenza vincoli in aree contermini (integrazione) prot. n. 529070 del 04/12/13;
75. Tav. vincoli - Area di interesse vincoli prot. n. 529070 del 04/12/13.

20

(Codice interno: 277416)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1083 del 24 giugno 2014

Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi alla ZPS IT3220013, ai SIC IT3220040 e SIC IT3220037. Inclusione nell'area SIC IT3220037 di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene approvato l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI)

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di Rete Natura 2000, la Regione del Veneto ha sviluppato una serie di iniziative finalizzate ad incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 92/43/CEE.

Tra le azioni intraprese rivestono particolare rilievo quelle volte ad acquisire un patrimonio informativo strutturato riferito alla distribuzione e alla condizione degli habitat presenti all'interno dei siti della rete in argomento, costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Con deliberazione n. 3873 del 13 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha individuato nella metodologia elaborata dal CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) il documento di riferimento per le proprie attività in ordine all'attuazione della Rete ecologica Natura 2000 nel Veneto, all'individuazione degli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE all'interno di alcuni siti di tale rete e alla formulazione di indirizzi gestionali omogenei, in coerenza con quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002.

La sperimentazione condotta dal CINSA, su nove siti pilota rappresentativi di diverse tipologie di habitat e habitat di specie presenti nel territorio regionale, ha consentito l'avvio dell'attività di individuazione dei medesimi in relazione ai diversi siti Natura 2000 della Regione quale indispensabile supporto per l'elaborazione di idonee misure di conservazione, per la verifica dell'incidenza sui siti di eventuali piani, progetti e interventi, nonché per l'impostazione delle necessarie future attività gestionali.

Nell'ambito di questo lavoro è stato redatto, dalla struttura regionale competente, un documento relativo alle "Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto", indispensabile per garantire un effettivo coordinamento delle indagini, valutazioni e rilevazioni cartografiche che progressivamente saranno estese al complesso dei siti del Veneto.

Con deliberazione n. 4240 del 30 dicembre 2008 (B.U.R. n. 9 del 27.01.2009), la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di Rete Natura 2000, ha successivamente provveduto all'approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie strutturata secondo le specifiche
tecniche approvate con DGR n. 1066 del 17 aprile 2007, relativa ad alcuni siti Natura 2000 regionali (riportati nell'Allegato A della medesima DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008), tra i quali i siti in oggetto: ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville", SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" e SIC IT3220037 "Colli Berici".

Nell'ambito del progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 "Sorgenti del Bacchiglione", realizzato e promosso dalla Provincia di Vicenza, in cui la Regione del Veneto è partner e che coinvolge i siti Rete Natura 2000 IT3220013 e IT3220040, è stata individuata una specifica azione (Action A.1, Technical application forms - Part C) che prevede l'aggiornamento della Scheda Natura 2000 dei siti interessati. Infatti, nella fase di sviluppo del Progetto, erano state osservate delle differenze tra gli habitat elencati nei formulari standard e le effettive risultanze dello studio sulla cartografia degli habitat completati dalla Regione Veneto nel dicembre 2008 così come per alcune specie di interesse conservazionistico.

Sulla base delle acquisizioni, emerse dalle indagini faunistiche e vegetazionali realizzate nell'ambito del progetto, è stato redatto l'aggiornamento dei nuovi formulari standard e la cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, così come previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4892 dell'11 luglio 2011 e dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012. La Provincia di Vicenza ha dunque provveduto alla trasmissione della documentazione con note del 25 ottobre 2013 prot. n. 77313, del 21 novembre 2013 prot. n. 84219 e del 17 dicembre 2013 prot. n. 90803 pervenute presso gli uffici competenti dell'U.P. Foreste e Parchi, ora Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore.

La documentazione in argomento rappresenta quindi materiale prodromico per l'aggiornamento del formulario standard e della cartografia degli habitat di interesse comunitario (allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) coinvolti nell'area studio del Progetto e ricadenti nei siti ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville" e SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", facente parte della documentazione approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4240 del 30 dicembre 2008 e in conformità dell'Allegato A della DGR n. 1066 del 17 aprile 2007. Tale documentazione deve inoltre essere trasmessa alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'U.P. Foreste e Parchi ha dunque trasmesso e organizzato su supporto digitale tale documentazione costituente l'Allegato A alla DGR del 30 dicembre 2013 n. 2874.

In seguito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014 ha chiesto delle ulteriori precisazioni in merito ai formulari trasmessi a mezzo raccomandata prot. n. 569307 del 30 dicembre 2013 dalla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore. La Provincia di Vicenza con propria nota n. 18520 del 12 marzo 2014 ha dunque inviato ulteriore documentazione, al fine di rispondere alle precisazioni richieste, organizzata nell'**Allegato A** alla presente delibera.

L'**Allegato A** (su supporto digitale) contiene dunque i seguenti documenti:

- cartella excel per l'aggiornamento del formulario IT3220013 "Bosco di Dueville" (Nuovo_formulario_SORBA_rev_INTEGRATO_IT3220013_rev_2014_2);

- cartella excel per l'aggiornamento del formulario IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (Nuovo_formulario_SORBA_rev_INTEGRATO_IT3220040_rev_2014_2);

- relazione integrativa, circa le motivazioni che hanno portato alla eliminazione di alcune specie nei formulari dei siti IT3220013 e IT3220040 (094_motivazione_eliminazione_specie).

Nell'ambito del progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 realizzato e promosso dalla Provincia di Vicenza, in cui la Regione del Veneto è partner e che coinvolge il sito Rete Natura 2000 IT3220037, sono state previste sia azioni di tutela degli habitat e delle specie che sono presenti nel Sito di Importanza Comunitaria denominato "Colli Berici" la cui superficie complessiva è pari a ha 12.768, sia (azione A.8 del progetto) l'aggiornamento della scheda Natura 2000.

In particolare nell'ambito dell' azione C.8 del progetto sopracitato sono stati realizzati interventi di rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali, a cura del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e di Veneto Agricoltura che hanno riguardato anche superfici non incluse nell'area SIC.

Sulla base delle acquisizioni, emerse dalle indagini faunistiche e vegetazionali e dalle azioni realizzate è risultato evidente che gli interventi migliorativi dell'ambiente intendono assecondare le potenzialità naturalistiche del sito. Gli interventi hanno coinvolto anche zone non incluse nell'area SIC, al fine di migliorarne l'efficacia per alcuni taxa di Rettili e di Anfibi, inseriti tra le specie d'interesse comunitario. Tale scelta è stata effettuata in quanto erano state osservate delle differenze tra gli habitat elencati nei formulari standard e le effettive risultanze dello studio sulla cartografia degli habitat (Allegato A della medesima DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008) così come per alcune specie di interesse conservazionistico. Inoltre l'attuale perimetrazione del SIC "Colli Berici" tutela quasi esclusivamente ambienti collinari, trascurando purtroppo alcune zone umide tuttora di significativo pregio naturalistico che contribuiscono sia ad incrementare la biodiversità dell'intero comprensorio, sia a garantire la presenza diffusa di alcune tipologie ambientali necessarie alla riproduzione di alcune specie di rilevante interesse conservazionistico. L'inclusione nel SIC anche di un tratto planiziale posto al margine meridionale del comprensorio berico, a vocazione prettamente agricola e minimamente interessato da attività edificatorie, permette dunque la tutela di piccole popolazioni relitte di alcune specie tipiche di questo habitat e tuttora presenti in altre pochissime località del comprensorio o comunque poco comuni.

L'area non inclusa nell'area SIC ed interessata dalle azioni del Progetto LIFE + ricade nel territorio comunale di Orgiano (VI) che ha aderito all'attivazione della procedura di ampliamento del SIC per l'area in oggetto, ricadente nel proprio territorio comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 13 luglio 2011. Si tratta di un'area planiziale, dell'estensione di ha 138,04, prevalentemente di proprietà pubblica (Comune di Orgiano), attualmente adibita all'uso agrario con colture

seminative ed arboree.

La Provincia di Vicenza ha dunque provveduto alla trasmissione della documentazione realizzata nell'ambito del Progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" con nota dell'11 marzo 2013 prot. n.18483, pervenuta presso gli uffici competenti della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore che ha provveduto a sua volta a trasmetterla al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 7 maggio 2014 prot. n. 196846.

La documentazione in argomento rappresenta quindi materiale prodromico per l'aggiornamento del formulario standard e della cartografia degli habitat di interesse comunitario (allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) coinvolti nell'area studio del Progetto e ricadenti nel sito SIC IT3220037 "Colli Berici", facente parte della documentazione approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4240 del 30 dicembre 2008 e in conformità dell'Allegato A della DGR n. 1066 del 17 aprile 2007. Tale documentazione, organizzata nell'**Allegato B** alla presente delibera, deve inoltre essere trasmessa alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'**Allegato B** (su supporto digitale) contiene dunque i seguenti documenti:

- relazione tecnica a supporto della richiesta di ampliamento con l'inclusione di una nuova area nel SIC IT3220037 "Colli Berici" (Relazione_ampliamento_SIC_rev01);

- shapefile degli habitat di interesse comunitario presenti nella nuova area proposta per l'ampliamento del SIC IT3220037 "Colli Berici" (Shapefile_banche dati.rar);

- cartella excel per l'aggiornamento del formulario IT3220037 "Colli Berici", contenente anche la nuova superficie inclusa (Nuovo_formulario_2014-06-04_rev01);

- relazione illustrativa a supporto dell'aggiornamento della Scheda Natura 2000 del SIC IT3220037 "Colli Berici" (Note_illustrative_2014-03-06_rev01).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4892 dell'11 luglio 2011;

VISTO il D.P.R, n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002;

VISTE le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Orgiano n. 73 del 13 luglio 2011;

VISTE le DD.GG.RR. nn. 1962/2005, 3873/2005, 4441/2005, 2151/2006, 2702/2006, 1066/2007, 3919/07, 1125/2008, 1627/2008, 4240/2008, 2816/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2874/2013;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prendere atto degli esiti di verifica e validazione della documentazione conseguente ai progetti LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 "Sorgenti del Bacchiglione" e "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 e delle revisioni apportate;

2. di approvare la documentazione (**Allegato A**, su supporto digitale) corrispondente all'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012, le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014;

3. di approvare, in base alla documentazione tecnica presentata (**Allegato B**, su supporto digitale), l'inclusione della nuova area di estensione di ha 138,04 nel SIC IT3220037;

4. di approvare la documentazione (**Allegato B**, su supporto digitale) corrispondente all'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo alla SIC IT3220037, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;

5. di trasmettere tale documentazione alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

6. di individuare nella Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore la struttura responsabile della conservazione dei dati e della relativa documentazione oltre che della divulgazione dei dati medesimi anche attraverso il sito internet della Regione del Veneto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli **Allegati A** e **B**, i quali sono consultabili presso la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela del Consumatore e sul sito http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/reti-ecologiche.

Allegati *(omissis)*